

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

#### Consiglio e Commissione

2002/309/CE, Euratom:

★ <b>Decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera</b> .....	1
Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone .....	6
Atto finale .....	64
Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo ...	73
Atto finale .....	87
Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia .....	91
Atto finale .....	128

Prezzo: 66,00 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

<b>Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli .....</b>	<b>132</b>
<b>Atto finale .....</b>	<b>350</b>
<b>Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità .....</b>	<b>369</b>
<b>Atto finale .....</b>	<b>426</b>
<b>Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici .....</b>	<b>430</b>
<b>Atto finale .....</b>	<b>464</b>
<b>Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra le Comunità europee e la Confederazione Svizzera .....</b>	<b>468</b>
<b>Atto finale .....</b>	<b>478</b>
<b>Informazione relativa all'entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli .....</b>	<b>480</b>

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO E COMMISSIONE

### DECISIONE DEL CONSIGLIO E, PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2002

relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera

(2002/309/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma e con l'articolo 300, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

vista l'approvazione del Consiglio,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di mantenere il legame privilegiato tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera e tenuto conto del loro comune desiderio di ampliare e rafforzare le reciproche relazioni, sono stati firmati il 21 giugno 1999 e dovrebbero essere approvati i seguenti accordi:

- accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra;
- accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;

— accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

— accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli;

— accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

— accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici;

— accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra le Comunità e la Confederazione svizzera, dall'altra.

(2) I sette accordi sono strettamente interconnessi essendo concepiti per entrare in vigore e per cessare di applicarsi contemporaneamente, sei mesi dopo il ricevimento della notifica di mancato rinnovo o di denuncia concernente uno di essi.

(3) Per quanto riguarda l'accordo sulla libera circolazione delle persone gli impegni contenuti nell'accordo ai sensi del titolo IV della Parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non in quanto obblighi di diritto comunitario ma in quanto obblighi derivanti da un impegno tra detti Stati membri e la Confederazione svizzera.

<sup>(1)</sup> GU C 41 del 7.2.2001, pag. 25.

- (4) Per quanto riguarda l'accordo sul commercio di prodotti agricoli, le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, primo trattino della presente decisione possono essere adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Tali misure dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (5) Alcuni compiti ai fini dell'attuazione sono stati attribuiti ai Comitati misti istituiti ai sensi degli accordi, inclusa la competenza di modificare determinati aspetti dei rispettivi allegati. Dovrebbero essere stabilite le appropriate procedure interne per assicurare il corretto funzionamento degli accordi e, in determinati casi, per autorizzare la Commissione ad approvare talune modifiche tecniche degli stessi o a prendere alcune decisioni relative all'attuazione,

DECIDONO:

#### Articolo 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, i seguenti sei accordi:
- Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra;
  - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
  - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
  - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
  - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
  - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.

È approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, il seguente accordo:

- Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra le Comunità da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra.

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

2. I sette accordi, conformemente alle disposizioni degli stessi, entrano in vigore e cessano di applicarsi contemporaneamente, sei mesi dopo il ricevimento della notifica di mancato rinnovo o di denuncia concernente uno di essi.

#### Articolo 2

Per quanto riguarda l'accordo sulla libera circolazione delle persone, la Comunità è rappresentata in seno al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo da un rappresentante della Commissione. La posizione che la Comunità deve assumere durante l'attuazione dell'accordo per quanto riguarda le decisioni o le raccomandazioni del comitato misto è stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione, conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

#### Articolo 3

1. Per quanto riguarda l'accordo sul trasporto aereo la Comunità è rappresentata, in seno al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 21 dell'accordo, dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri.
2. La posizione che la Comunità deve adottare per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che si limitano ad estendere alla Svizzera atti della legislazione comunitaria, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari, è adottata dalla Commissione.
3. Per le altre decisioni del comitato misto, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

#### Articolo 4

1. Per quanto riguarda l'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, la Comunità è rappresentata, in seno al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 51 dell'accordo, dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri. La posizione della Comunità in relazione alle decisioni del comitato misto è adottata:
- dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, per le questioni di cui agli articoli 42, 45, 46, 47 e 54 dell'accordo;
  - per tutte le altre questioni, dalla Commissione, in consultazione con il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della decisione 92/578/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GUL 373 del 21.12.1992, pag. 26.

### Articolo 5

1. Per quanto riguarda l'accordo sul commercio di prodotti agricoli, la Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto per l'agricoltura di cui all'articolo 6, paragrafo 1 dell'accordo e nel comitato misto veterinario di cui all'articolo 19, paragrafo 1 dell'allegato 11 dell'accordo.

2. La posizione della Comunità in seno al comitato misto per l'agricoltura e al comitato misto veterinario è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione o, se del caso, dalla Commissione, sempre in conformità delle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

Tuttavia, la posizione della Comunità sulle questioni soggette alle decisioni del comitato misto per l'agricoltura di cui all'articolo 6, paragrafo 3 dell'accordo è adottata dalla Commissione:

- in merito alle questioni relative all'allegato 4 dell'accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE<sup>(1)</sup>;
  - in merito alle questioni relative all'allegato 5 dell'accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all'articolo 23 della direttiva 70/524/CEE<sup>(2)</sup>;
  - in merito alle questioni relative all'allegato 6 dell'accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all'articolo 21 della direttiva 66/400/CEE<sup>(3)</sup> o alle disposizioni corrispondenti delle altre direttive del Consiglio nel settore delle sementi;
  - in merito alle questioni relative all'allegato 7 dell'accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/99<sup>(4)</sup>;
  - in merito alle questioni relative all'allegato 8 dell'accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all'articolo 14 o all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1576/89<sup>(5)</sup> oppure all'articolo 13 o all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1601/91<sup>(6)</sup>;
  - in merito alle questioni relative all'allegato 9 dell'accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio<sup>(7)</sup>;
  - in merito alle questioni relative all'allegato 10 dell'accordo e alle relative appendici conformemente alla procedura specificata all'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio<sup>(8)</sup>;
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, la Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione dell'accordo in relazione:
- all'introduzione delle concessioni tariffarie di cui agli allegati 2 e 3 dell'accordo e degli emendamenti e adeguamenti tecnici resi necessari da emendamenti della Nomenclatura combinata e dei codici Taric, conformemente alla procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92<sup>(9)</sup> o alle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati, oppure conformemente alla procedura specificata al paragrafo 2.
  - all'attuazione dell'allegato 4, conformemente alla procedura specificata nell'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE;
  - all'attuazione dell'allegato 5, conformemente alla procedura specificata all'articolo 23 della direttiva 70/524/CEE;
  - all'attuazione dell'allegato 6, conformemente alla procedura specificata all'articolo 21 della direttiva 66/400/CEE o alle disposizioni corrispondenti delle altre direttive nel settore delle sementi;
  - all'attuazione del titolo III dell'allegato 7, conformemente alla procedura specificata all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999;

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42).

(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento 2205/2001 della Commissione (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 3).

(3) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

(4) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio (GU L 345 del 29.11.2001, pag. 10).

(5) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 3378/94 del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

(6) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 2061/96 del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

(7) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione (GU L 337 del 20.12.2001, pag. 9).

(8) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 911/2001 della Commissione (GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3).

(9) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

- all'attuazione dell'articolo 14 dell'allegato 8, conformemente alla procedura specificata all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1576/89 o all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1601/91;
- all'attuazione dell'allegato 9, conformemente alla procedura specificata all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91;
- all'attuazione dell'allegato 10, conformemente alla procedura specificata all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96;
- all'attuazione dell'allegato 11, conformemente all'articolo 30 della direttiva 72/462/CEE<sup>(1)</sup>.

4. Se del caso, le necessarie misure di cui al paragrafo 3, primo trattino possono essere adottate secondo la procedura qui di seguito specificata.

La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92<sup>(2)</sup>.

Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

5. Il comitato del codice doganale può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione di contingenti tariffari sollevata dal suo presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

6. A richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione decide in merito alle misure necessarie conformemente all'articolo 10 dell'accordo, all'articolo 29 dell'allegato 7, all'articolo 16 dell'allegato 8, all'articolo 9 dell'allegato 9 e all'articolo 5 dell'allegato 10. Tali decisioni vengono notificate al Consiglio e agli Stati membri. Quando riceve una richiesta da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione in merito entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Qualsiasi Stato membro può sottoporre la decisione della Commissione al Consiglio entro tre giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di 30 giorni dal giorno in cui gli è stata sottoposta la decisione della Commissione.

#### Articolo 6

1. Per quanto riguarda l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità la Comunità è rappresentata in seno al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo, in appresso denominato «il comitato», dalla Commissione assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione del suddetto comitato speciale, alle designazioni, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di verifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 4, lettera e) e all'articolo 12 dell'accordo.

2. La posizione che la Comunità deve adottare in seno al comitato è determinata dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda:

- a) l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3 ai capi dell'allegato 1;
- b) l'adozione del regolamento interno, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e delle procedure di verifica di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d) dell'accordo;
- c) la verifica dell'idoneità degli organismi di valutazione della conformità e delle decisioni connesse, conformemente all'articolo 8 e all'articolo 11, lettera c) dell'accordo;
- d) gli emendamenti delle sezioni I-V di tutti i capi dell'allegato I, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, lettere a), b) ed e) e all'articolo 11 dell'accordo;
- e) gli emendamenti degli allegati, conformemente all'articolo 10, paragrafo 5 dell'accordo; e
- f) il meccanismo di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 14 dell'accordo.

3. In tutti gli altri casi, la posizione che la Comunità deve adottare in seno al comitato è determinata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

#### Articolo 7

1. Per quanto riguarda l'accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, la Comunità è rappresentata in seno al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri.

(1) GUL 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11).

(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

2. La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche degli allegati I, II, III, IV, VI e VII dell'accordo. La Commissione sarà assistita in tale attività da un comitato speciale designato dal Consiglio. L'autorizzazione di cui alla prima frase si limita, per quanto riguarda l'allegato I, alle modifiche che si renderanno necessarie se si dovranno applicare le procedure previste all'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE, per quanto riguarda gli allegati II, III e IV, alle modifiche che si renderanno necessarie se si dovranno applicare procedure analoghe ai settori interessati da tali allegati e, per quanto riguarda gli Allegati VI e VII, ai risultati dei futuri negoziati che si terranno nell'ambito dell'accordo del 1996 sugli appalti pubblici.

3. In tutti gli altri casi, la posizione che la Comunità dovrà adottare in merito alle decisioni del Comitato misto è stabilita dal Consiglio, su proposta della Commissione, in conformità

con le corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

#### *Articolo 8*

Gli atti o strumenti di approvazione previsti dai rispettivi accordi sono depositati dal presidente del Consiglio a nome della Comunità europea nonché, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, dal presidente della Commissione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, 4 aprile 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. ACEBES PANIAGUA

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

R. PRODI

**ACCORDO**

**tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone**

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, da una parte,

e

LA COMUNITA EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, dall'altra,

in appresso denominate «parti contraenti»,

convinti che la libertà delle persone di circolare sul territorio dell'altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni,

decisi ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea,

hanno deciso di concludere il seguente Accordo:



**I. DISPOSIZIONI DI BASE***Articolo 5**Articolo 1***Obiettivo**

Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:

- a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
- b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
- c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante;
- d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.

*Articolo 2***Non discriminazione**

In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.

*Articolo 3***Diritto di ingresso**

Ai cittadini di una parte contraente è garantito il diritto di ingresso nel territorio dell'altra parte contraente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I.

*Articolo 4***Diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica**

Il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

**Prestazione di servizi**

1. Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell'allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

2. Un prestatore di servizi gode del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dell'altra parte contraente:

- a) se gode del diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 o delle disposizioni di un Accordo di cui al paragrafo 1
- b) oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l'autorizzazione a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità competenti della parte contraente interessata.

3. Le persone fisiche di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera che si recano nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.

4. I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.

*Articolo 6***Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un'attività economica**

Alle persone che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente conformemente alle disposizioni dell'allegato I relative alle persone che non svolgono attività.

*Articolo 7***Altri diritti**

Conformemente all'allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:

- a) il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso a un'attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;

- b) il diritto a una mobilità professionale e geografica, che consenta ai cittadini delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato ospitante e di esercitare la professione scelta;
- c) il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica;
- d) il diritto di soggiorno dei membri della famiglia qualunque sia la loro nazionalità;
- e) il diritto dei membri della famiglia di esercitare un'attività economica, qualunque sia la loro nazionalità;
- f) il diritto di acquistare immobili nella misura in cui ciò sia collegato all'esercizio dei diritti conferiti dal presente Accordo;
- g) durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un'attività economica o di un soggiorno sul territorio di una parte contraente, di ritornarvi per esercitare un'attività economica, nonché il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.

#### Articolo 8

##### Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Conformemente all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

- a) la parità di trattamento;
- b) la determinazione della normativa applicabile;
- c) il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
- d) il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;
- e) la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

#### Articolo 9

##### Diplomi, certificati e altri titoli

Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.

## II. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

### Articolo 10

#### Disposizioni transitorie ed evoluzione dell'Accordo

1. Durante i cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera può mantenere contingenti per quanto riguarda l'accesso a un'attività economica per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative.

A decorrere dall'inizio del sesto anno, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

2. Le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi di cui all'articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere tali restrizioni. Esso può ridurre il periodo massimo di due anni. I prestatori di servizi liberalizzati da un Accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, e al massimo fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva ogni anno, nell'ambito dei suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea: 15 000 carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno; 115 500 carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le seguenti modalità vengono concordate tra le parti contraenti: se, dopo cinque anni e fino a 12 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il numero di nuove carte di soggiorno di una delle categorie di cui al paragrafo 1 rilasciate in un dato anno a lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea supera di oltre il 10 % la media dei tre anni precedenti, la Svizzera può limitare, unilateralmente, per l'anno successivo, il numero di nuove carte di soggiorno di tale categoria per lavoratori dipendenti e autonomi della Comunità europea alla media dei tre anni precedenti più il 5 %. L'anno successivo il numero può essere limitato allo stesso livello.

Fatte salve le disposizioni del comma precedente, il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate a lavoratori dipendenti o autonomi della Comunità europea non può essere inferiore a 15 000 l'anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 115 500 l'anno per quelli di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno.

5. Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del paragrafo 2 relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in vigore del presente Accordo, sono autorizzati ad esercitare un'attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l'esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente Accordo, in particolare all'articolo 7.

6. La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Comitato misto le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuna delle parti contraenti può chiedere che la situazione venga esaminata in sede di Comitato misto.

7. Ai lavoratori frontalieri non è applicabile alcun limite quantitativo.

8. Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dal protocollo all'allegato II.

#### Articolo 11

##### **Trattazione dei ricorsi**

1. Le persone di cui al presente Accordo possono presentare ricorso alle autorità competenti per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

2. I ricorsi debbono essere trattati entro un termine ragionevole.

3. Le decisioni prese previo ricorso, o l'assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilità di presentare appello all'autorità giudiziaria nazionale competente.

#### Articolo 12

##### **Disposizioni più favorevoli**

Il presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.

#### Articolo 13

##### **Standstill**

Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nei confronti dei cittadini dell'altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.

#### Articolo 14

##### **Comitato misto**

1. Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall'Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità.

2. In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Il Comitato misto può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Comitato misto. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre rimedio alla situazione. Le misure prescelte devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo.

3. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

4. Il Comitato misto si riunisce in funzione della necessità e almeno una volta l'anno. Ciascuna parte può chiedere che venga indetta una riunione. Il Comitato misto si riunisce entro i 15 giorni successivi alla richiesta di cui al paragrafo 2.

5. Il Comitato misto definisce il proprio regolamento interno che contiene, oltre ad altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del mandato di quest'ultimo.

6. Il Comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti incaricati di assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni.

#### Articolo 15

### Allegati e protocolli

Gli allegati e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante. L'atto finale contiene le dichiarazioni.

#### Articolo 16

### Riferimento al diritto comunitario

1. Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.

2. Nella misura in cui l'applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.

#### Articolo 17

### Evoluzione del diritto

1. Non appena una parte contraente avvia il processo d'adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravviene un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in questione ne informa l'altra attraverso il Comitato misto.

2. Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto funzionamento dell'Accordo.

#### Articolo 18

### Riesame

Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.

#### Articolo 19

### Composizione delle controversie

1. Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.

2. Il Comitato misto può comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.

#### Articolo 20

### Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale

Salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.

#### Articolo 21

### Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione

1. Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.

2. Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

3. Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l'imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall'altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.

Articolo 22

**Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione**

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21, il presente Accordo non incide sugli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall'altro, quali ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi siano compatibili con il presente Accordo.

2. In caso di incompatibilità tra tali accordi e il presente Accordo, prevale quest'ultimo.

Articolo 23

**Diritti acquisiti**

In caso di denuncia o di mancato rinnovo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati. Le parti contraenti decideranno di comune Accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.

Articolo 24

**Campo d'applicazione territoriale**

Il presente Accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera e, dall'altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα· καθένα από τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of those texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Articolo 25

**Entrata in vigore e durata**

1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

Accordo sulla libera circolazione delle persone

Accordo sul trasporto aereo

Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichino il contrario all'altra parte contraente prima che scada il periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3. La Comunità europea e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la decisione all'altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em duplo exemplar nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundraionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Pour le Royaume de Belgique  
Voor het Koninkrijk België  
Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland




Για την Ελληνική Δημοκρατία



Giorgos A. Παπαδριού

Por el Reino de España



Pour la République française



Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland



Per la Repubblica italiana



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



Pela República Portuguesa



Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland





För Konungariket Sverige




For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar



Für der schweizerischen Eidgenossenschaft  
Pour la Confédération suisse  
Per la Confederazione svizzera



## ALLEGATO I

## LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1

**Ingresso e uscita**

1. Le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente, i membri della loro famiglia ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato, nonché i lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 17 del presente allegato dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.

Non può essere imposto alcun visto d'ingresso né obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 17 del presente allegato, che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. La parte contraente interessata concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.

2. Le parti contraenti riconoscono ai cittadini delle parti contraenti, ai membri della loro famiglia ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato, nonché ai lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 17 del presente allegato, il diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. Le parti contraenti non possono imporre ai cittadini dell'altra parte contraente alcun visto d'uscita né obbligo equivalente.

Le parti contraenti rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformità della propria legislazione, una carta d'identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza.

Il passaporto deve essere valido almeno per tutte le parti contraenti e per i paesi di transito diretto fra dette parti. Se il passaporto è l'unico documento valido per uscire dal paese, la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni.

## Articolo 2

**Soggiorno e attività economica**

1. Fatte salve le disposizioni del periodo transitorio di cui all'articolo 10 del presente Accordo e al capo VII del presente allegato, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente conformemente alle disposizioni previste nei capi da II a IV. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri.

I cittadini delle parti contraenti hanno altresì il diritto di recarsi in un'altra parte contraente o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che può essere di sei mesi, che consenta loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, all'occorrenza, le misure necessarie per essere assunti. Coloro che cercano un impiego hanno il diritto di ricevere, sul territorio della parte contraente interessata, la stessa assistenza prestata dagli uffici di collocamento di tale Stato ai propri cittadini nazionali. Essi possono essere esclusi dall'assistenza sociale durante tale soggiorno.

2. I cittadini delle parti contraenti che non svolgono un'attività economica nello Stato ospitante e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo hanno un diritto di soggiorno, purché soddisfino le condizioni preliminari di cui al capo V. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno.

3. La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d'identità ai cittadini nazionali. Le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio di tali documenti.

4. Le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio.

## Articolo 3

**Membri della famiglia**

1. I membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Il lavoratore dipendente deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall'altra parte contraente.

2. Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza:

- a) il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico
- b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico
- c) nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico.

Le parti contraenti favoriscono l'ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se è a carico o vive nel paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di una parte contraente.

3. Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente, le parti contraenti possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito:

- a) il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio
- b) un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela
- c) per le persone a carico, un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato.

4. La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima validità di quella rilasciata alla persona da cui dipende.

5. Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un'attività economica a prescindere dalla loro cittadinanza.

6. I figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un'attività economica sul territorio dell'altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.

Le parti contraenti incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.

#### Articolo 4

##### **Diritto di rimanere**

1. I cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica.

2. Conformemente all'articolo 16 dell'Accordo, si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 30.6.1970, pag. 24) <sup>(1)</sup> e alla direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 20.1.1975, pag. 10).

<sup>(1)</sup> Secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo.

#### Articolo 5

##### **Ordine pubblico**

1. I diritti conferiti dalle disposizioni del presente Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità.

2. Conformemente all'articolo 16 dell'Accordo, si fa riferimento alle direttive 64/221/CEE (GU L 56 del 4.4.1964, pag. 850/64) <sup>(1)</sup>, 72/194/CEE (GU L 121 del 26.5.1972, pag. 32) <sup>(1)</sup> e 75/35/CEE (GU L 14 del 20.1.1975, pag. 10) <sup>(1)</sup>.

#### II. LAVORATORI DIPENDENTI

#### Articolo 6

##### **Disciplina del soggiorno**

1. Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi.

2. Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro.

Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre una carta di soggiorno.

3. Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione dei documenti seguenti:

- a) il documento in forza del quale è entrato nel loro territorio
- b) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.

4. La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

5. Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

6. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.

7. L'adempimento delle formalità necessarie per ottenere la carta di soggiorno non può costituire un impedimento all'immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti.

#### Articolo 7

### Lavoratori dipendenti frontalieri

1. Il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.

2. I lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno.

Tuttavia, l'autorità competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attività economica.

3. La carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

#### Articolo 8

### Mobilità professionale e geografica

1. I lavoratori dipendenti hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.

2. La mobilità professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da un'attività dipendente a un'attività autonoma. La mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno.

#### Articolo 9

### Parità di trattamento

1. Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell'altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2. Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all'articolo 3 del presente allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.

3. Egli fruisce altresì, allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti nazionali, dell'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.

4. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive riguardanti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori dipendenti non nazionali cittadini delle parti contraenti.

5. Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente, occupato sul territorio dell'altra parte contraente, beneficia della parità di trattamento per quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l'accesso ai posti amministrativi o direttivi di un'organizzazione sindacale. Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'impresa.

Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, nello Stato ospitante, accordano diritti più ampi ai lavoratori dipendenti provenienti dall'altra parte contraente.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 26 del presente allegato, un lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente occupato sul territorio dell'altra parte contraente gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l'alloggio, ivi compreso l'accesso alla proprietà dell'alloggio di cui necessita.

Detto lavoratore può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei cittadini nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenza che ne derivano.

La sua famiglia, rimasta nello Stato di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un'analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.

#### Articolo 10

### Impiego presso la pubblica amministrazione

Al cittadino di una parte contraente che esercita un'attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all'esercizio della pubblica podestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.

*Articolo 11***Collaborazione in materia di collocamento**

Le parti contraenti collaborano, nell'ambito della rete EURES (European Employment Services), per quanto riguarda l'instaurazione di contatti, la compensazione dell'offerta e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni relative alla situazione del mercato del lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro.

## III. AUTONOMI

*Articolo 12***Disciplina del soggiorno**

1. Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un'altra parte contraente per esercitarvi un'attività indipendente (in appresso denominato «autonomo») riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.

2. La carta di soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purché il lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare un'attività economica indipendente.

3. Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione:

- a) del documento in forza del quale è entrato nel territorio
- b) della prova di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

5. Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

6. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata alle persone di cui al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare più un'attività a causa di una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio.

*Articolo 13***Lavoratori autonomi frontalieri**

1. Il lavoratore autonomo frontaliere è un cittadino di una parte contraente che risiede sul territorio di una parte contraente ed esercita un'attività indipendente sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

2. I frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno.

Tuttavia, l'autorità competente dello Stato interessato può concedere al lavoratore autonomo frontaliere una carta speciale della durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare o di voler esercitare un'attività indipendente. Esso viene rinnovato per almeno cinque anni, purché il lavoratore frontaliere dimostri di esercitare un'attività economica indipendente.

3. La carta speciale è valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

*Articolo 14***Mobilità professionale e geografica**

1. I lavoratori autonomi hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.

2. La mobilità professionale comprende il cambiamento di professione e il passaggio da un'attività autonoma a un'attività dipendente. La mobilità geografica comprende il cambiamento del luogo di lavoro e di soggiorno.

*Articolo 15***Parità di trattamento**

1. Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l'accesso a un'attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.

2. Le disposizioni dell'articolo 9 del presente allegato si applicano, *mutatis mutandis*, ai lavoratori autonomi di cui al presente capo.

*Articolo 16***Esercizio della pubblica potestà**

Al lavoratore autonomo può essere rifiutato il diritto di praticare un'attività legata, anche occasionalmente, all'esercizio della pubblica autorità.

## IV. PRESTAZIONE DI SERVIZI

*Articolo 17***Prestazione di servizi**

Nell'ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo, è vietata:

- a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;

b) qualsiasi limitazione relativa all'ingresso e al soggiorno nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda:

- i) i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi;
- ii) i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un'altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1.

#### Articolo 18

Le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente Allegato si applicano a società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di una parte contraente.

#### Articolo 19

Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare, per l'esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente allegato e degli allegati II e III.

#### Articolo 20

1. Alle persone di cui all'articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno è coperto dai documenti di cui all'articolo 1, in forza dei quali dette persone sono entrate nel territorio.

2. Le persone di cui all'articolo 17, lettera b), del presente Allegato che hanno il diritto di prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state autorizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto, un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione.

3. Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio della Svizzera o dello Stato membro della Comunità europea interessato.

4. Per il rilascio dei documenti di soggiorno, le parti contraenti possono richiedere alle persone di cui all'articolo 17, lettera b), del presente Allegato soltanto:

- a) il documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio

b) la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.

#### Articolo 21

1. La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all'articolo 17, lettera a) del presente Allegato — che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive —, non può superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano né l'adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi nei confronti dell'obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi, né casi di forza maggiore.

#### Articolo 22

1. Le disposizioni degli articoli 17 e 19 del presente Allegato non si applicano alle attività legate anche occasionalmente, in tale parte contraente, all'esercizio della pubblica autorità nella parte contraente interessata.

2. Le disposizioni degli articoli 17 e 19, del presente Allegato nonché le misure adottate ai sensi di tali disposizioni, non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono l'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi. Conformemente all'articolo 16 del presente Accordo, viene fatto riferimento alla direttiva, del Parlamento europeo e del Consiglio, 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1)<sup>(1)</sup> relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

3. Le disposizioni dell'articolo 17, lettera a), e dell'articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente all'entrata in vigore del presente Accordo per quanto riguarda:

- i) l'attività delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali;
- ii) i servizi finanziari la cui prestazione esige un'autorizzazione preliminare sul territorio di una parte contraente e il cui prestatore è soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorità pubbliche di detta parte contraente.

4. Le disposizioni dell'articolo 17, lettera a) e dell'articolo 19 del presente Allegato non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna parte contraente per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale.

<sup>(1)</sup> Secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo.

*Articolo 23***Destinatario di servizi**

1. Al destinatario di servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente Accordo non occorre una carta di soggiorno qualora la durata del soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore a tre mesi, il destinatario di servizi riceve una carta di soggiorno della stessa durata della prestazione. Egli può essere escluso dall'assistenza sociale durante il soggiorno.

2. La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

V. PERSONE CHE NON ESERCITANO  
UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

*Articolo 24***Disciplina del soggiorno**

1. Il cittadino di una parte contraente che non esercita un'attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del presente Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validità ha una durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia:

- a) di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno;
- b) di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi <sup>(1)</sup>.

Qualora lo ritengano necessario, le parti contraenti possono esigere che la validità della carta di soggiorno sia riconfermata al termine dei primi due anni di soggiorno.

2. Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all'importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d'assistenza. Qualora tale condizione non possa essere applicata, i mezzi finanziari del richiedente vengono considerati sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima di previdenza sociale versata dallo Stato ospitante.

3. Coloro che abbiano avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di una parte contraente possono soggiornarvi purché soddisfino le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo. I sussidi di disoccupazione a cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, integrata se del caso dalle disposizioni dell'allegato II, vanno considerati mezzi finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 2 del presente articolo.

(1) In Svizzera, la copertura dell'assicurazione malattia per le persone che non hanno il domicilio nel paese deve comprendere anche prestazioni in caso d'infortunio e maternità.

4. Una carta di soggiorno la cui validità è limitata alla durata della formazione oppure a un anno se la durata della formazione è superiore ad un anno, è rilasciato allo studente che non gode di un diritto di soggiorno sul territorio dell'altra parte contraente in base ad un'altra disposizione del presente Accordo e che assicuri all'autorità nazionale interessata con un dichiarazione o, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente, di disporre di risorse affinché egli stesso, il coniuge e i loro figli a carico non debbano ricorrere durante il soggiorno all'assistenza sociale dello Stato ospitante, e a condizione che lo studente sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e disponga di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Il presente Accordo non disciplina né l'accesso alla formazione professionale, né l'aiuto concesso per il loro mantenimento agli studenti di cui al presente articolo.

5. La carta di soggiorno viene rinnovata automaticamente per almeno cinque anni, purché siano soddisfatte le condizioni d'ammissione. Per lo studente, la carta di soggiorno è rinnovata di anno in anno per una durata corrispondente alla durata residua della formazione.

6. Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità del permesso di soggiorno.

7. La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

8. Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

VI. ACQUISTO DI IMMOBILI

*Articolo 25*

1. Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno e che fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l'acquisto di immobili. Egli può, in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del suo impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione.

2. Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l'acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un'attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare una seconda casa o un'abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.

3. Un frontaliere gode dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda l'acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un'attività economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare un'abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.

b) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro stagionale sul territorio dello Stato ospitante della durata complessiva di almeno 50 mesi negli ultimi 15 anni, e che non soddisfino le condizioni necessarie per avere diritto a una carta di soggiorno in base alle disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, hanno automaticamente il diritto di accettare un posto di lavoro di durata illimitata.

## VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED EVOLUZIONE DELL'ACCORDO

### Articolo 26

#### Generalità

1. Quando sono applicate le restrizioni previste all'articolo 10 del presente Accordo, le disposizioni contenute nel presente capitolo completano e sostituiscono, rispettivamente, le altre disposizioni del presente allegato.

2. Quando sono applicate le restrizioni previste all'articolo 10 del presente Accordo, l'esercizio di un'attività economica è soggetto al rilascio di un permesso di soggiorno e/o di lavoro.

### Articolo 27

#### Disciplina del soggiorno dei lavoratori dipendenti

1. La carta di soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno viene rinnovato fino a 12 mesi al massimo purché il lavoratore dipendente dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un'attività economica. Una nuova carta di soggiorno viene rilasciata purché il lavoratore dipendente dimostri di poter esercitare un'attività economica e che i limiti quantitativi previsti all'articolo 10 del presente accordo non siano raggiunti. Conformemente all'articolo 24 del presente allegato, non vi è alcun obbligo di lasciare il paese tra un contratto di lavoro e l'altro.

2. Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del presente Accordo, una parte contraente può esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un contratto scritto o una proposta di contratto.

3. a) Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro temporaneo sul territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automaticamente il diritto di accettare un impiego di durata illimitata<sup>(1)</sup>, senza che possa essere contestato loro l'eventuale esaurimento del numero garantito delle carte di soggiorno.

(1) Essi non sono soggetti né alla precedenza data ai lavoratori cittadini nazionali, né al controllo del rispetto delle condizioni di lavoro e di retribuzione nel settore e nel posto.

### Articolo 28

#### Lavoratori dipendenti frontalieri

1. Il lavoratore frontaliere dipendente è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un'attività retribuita nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliere.

2. La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliere dello Stato che l'ha rilasciata.

### Articolo 29

#### Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti

1. Il lavoratore dipendente che, all'entrata in vigore del presente Accordo, era detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno un anno e che ha lasciato il paese ospitante, ha diritto a un accesso privilegiato all'interno del contingente per la sua carta di soggiorno entro i sei anni successivi alla sua partenza, purché dimostri di poter esercitare un'attività economica.

2. Il lavoratore frontaliere ha diritto ad una nuova carta speciale nei sei anni successivi alla fine dell'attività precedente, della durata ininterrotta di tre anni, con riserva di un controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro qualora si tratti di un dipendente, nei due anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo, e purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un'attività economica.

3. I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un'attività economica.

### Articolo 30

#### Mobilità geografica e professionale dei dipendenti

1. Il lavoratore dipendente detentore di una carta di soggiorno di durata inferiore ad un anno ha diritto, nei 12 mesi successivi all'inizio dell'impiego, alla mobilità professionale e geografica. È possibile passare da un'attività dipendente ad un'attività indipendente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 del presente Accordo.



2. Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri dipendenti danno diritto alla mobilità professionale e geografica all'interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi.

#### *Articolo 31*

### **Disciplina del soggiorno dei lavoratori autonomi**

Il cittadino di una parte contraente che desidera stabilirsi sul territorio di un'altra parte contraente per esercitare un'attività indipendente (in appresso denominato lavoratore autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di sei mesi. Egli riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un'attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può, all'occorrenza, essere prorogato di due mesi al massimo qualora il lavoratore possa effettivamente presentare la prova richiesta.

#### *Articolo 32*

### **Lavoratori autonomi frontalieri**

1. Il lavoratore frontaliero autonomo è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un'attività autonoma nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.

2. Il cittadino di una parte contraente che desidera esercitare, in qualità di lavoratore frontaliero e a titolo autonomo, un'attività nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi riceve una carta speciale preliminare della durata di 6 mesi. Egli riceve una carta speciale della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un'attività indipendente. Tale periodo di 6 mesi può essere

prorogato, all'occorrenza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta.

3. La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliere dello Stato che l'ha rilasciata.

#### *Articolo 33*

### **Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi**

1. Il lavoratore autonomo che è stato detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, e ha lasciato il paese ospitante, riceverà automaticamente una carta speciale entro sei anni dalla sua partenza, purché abbia già lavorato nel paese ospitante ininterrottamente per tre anni e dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un'attività economica.

2. Il lavoratore frontaliero autonomo riceverà automaticamente una nuova carta speciale entro sei anni dalla fine dell'attività precedente della durata ininterrotta di quattro anni e purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un'attività economica.

3. I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un'attività economica.

#### *Articolo 34*

### **Mobilità geografica e professionale dei lavoratori autonomi**

Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri autonomi danno diritto alla mobilità professionale e geografica all'interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi. Le carte di soggiorno (per i frontalieri: le carte speciali) preliminari della durata di sei mesi danno diritto soltanto alla mobilità geografica.

## ALLEGATO II

## COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

## Articolo 1

1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento della firma dell'Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti.
2. I termini «Stato membro» o «Stati membri» che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera.

## Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente allegato le parti contraenti prendono in considerazione gli atti comunitari cui è fatto riferimento, adattati dalla sezione B del presente allegato.
2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari cui è fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.

## Articolo 3

1. Il regime relativo all'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori comunitari che beneficiano di un titolo di soggiorno svizzero di una durata inferiore a un anno è previsto in un protocollo annesso al presente allegato.
2. Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.

## SEZIONE A: ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 3 7 1 R 1 4 0 8 <sup>(1)</sup>: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

(<sup>1</sup>) N.B. L'acquis che è applicato dagli Stati membri della Comunità europea in seno alla Comunità europea al momento della firma del presente Accordo:

I principi della *totalizzazione* dei diritti alle indennità di disoccupazione e della loro realizzazione *nello Stato dell'ultimo rapporto di lavoro* si applicano indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.

Le persone che hanno avuto un *rapporto di lavoro di una durata inferiore a un anno* sul territorio di uno Stato membro possono soggiornarvi alla scadenza di tale rapporto per cercarvi un posto di lavoro durante un termine ragionevole che può essere di sei mesi e che consente loro di prendere conoscenza delle offerte corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, se del caso, le misure necessarie per venire assunte. Esse possono inoltre soggiornarvi dopo la fine del rapporto di lavoro se dispongono per sé e per i propri familiari di mezzi finanziari sufficienti che consentano loro di non dover fare ricorso all'assistenza sociale durante il loro soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra l'insieme dei rischi. Le indennità di disoccupazione cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, eventualmente completate in base alle regole della totalizzazione, sono da considerarsi alla stregua di mezzi finanziari in tal senso. Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari che superano l'importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei loro familiari, possono rivendicare prestazioni di assistenza. Qualora tale condizione non si applichi, i mezzi finanziari del richiedente sono considerati sufficienti se sono superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale dallo Stato ospitante.

*I lavoratori stagionali* possono far valere i loro diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato della loro precedente occupazione indipendentemente dal termine della stagione. Essi possono soggiornarvi allo scadere del rapporto di lavoro a patto che rispondano alle condizioni menzionate al paragrafo precedente. Se essi si mettono a disposizione nello Stato di residenza, essi beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in tale paese conformemente alle disposizioni dell'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71.

*I lavoratori frontalieri* possono mettersi a disposizione del mercato del lavoro nello Stato della loro residenza o, se vi hanno conservato legami personali e professionali tali da avervi migliori opportunità di reinserimento professionale, nello Stato del loro ultimo lavoro. Essi realizzano i propri diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato in cui si mettono a disposizione del mercato del lavoro.

aggiornato da:

«3 9 7 R 1 1 8 : Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

3 9 7 R 1 2 9 0 : Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.1998, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

3 9 8 R 1 2 2 3 : Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998 (GU L 168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

3 9 8 R 1 6 0 6 : Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.

3 9 9 R 3 0 7 : Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.

**Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:**

- a) l'articolo 95 bis non si applica;
- b) l'articolo 95 ter non si applica;
- c) *nell'allegato I, parte I* è aggiunto il testo seguente:

S v i z z e r a

Se un'istituzione svizzera è l'istituzione competente per la concessione delle prestazioni sanitarie conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento:

È considerato lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a), comma ii) del regolamento qualsiasi persona che è considerata lavoratore dipendente ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

È considerato lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 1, lettera a), comma ii) del regolamento qualsiasi persona considerata lavoratore indipendente ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

- d) *nell'allegato I, parte II* è aggiunto il testo seguente:

S v i z z e r a

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il congiunto, nonché i figli di meno di 18 anni compiuti e quelli di meno di 25 anni compiuti che frequentano una scuola o compiono studi o si trovano in situazione di apprendistato.

- e) *nell'allegato II, parte I* è aggiunto il testo seguente:

S v i z z e r a

Gli assegni familiari ai lavoratori autonomi in applicazione delle legislazioni cantonali pertinenti (Grigioni, Lucerna e San Gallo).

- f) *nell'allegato II, parte II* è aggiunto il testo seguente:

S v i z z e r a

Gli assegni per la nascita e gli assegni per l'adozione in applicazione delle legislazioni cantonali pertinenti sulle prestazioni familiari (Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Uri, Vallese, Vaud).

- g) *nell'allegato II, parte III* è aggiunto il testo seguente:

S v i z z e r a

Senza oggetto.

- h) *nell'allegato II bis* è aggiunto il testo seguente:

S v i z z e r a

- a) Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.
- b) Le rendite per casi di rigore dell'assicurazione invalidità (articolo 28, paragrafo 1 bis della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 sulla versione riveduta del 7 ottobre 1994).
- c) Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali.

- i) *nell'allegato III, parte A* è aggiunto il testo seguente:

Germania — Svizzera

- a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989
  - i) l'articolo 4, paragrafo 2, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo;
  - ii) il punto 9 b, paragrafo 1, punti 2 a 4 del protocollo finale;
  - iii) il punto 9 e, paragrafo 1, lettera b, frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale.
- b) Per quanto concerne l'Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo addizionale del 22 dicembre 1992,
  - i) l'articolo 7, paragrafo 1;
  - ii) l'articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.

Austria — Svizzera

L'articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967 modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977, n. 3 del 14 dicembre 1987 e n. 4 dell'11 dicembre 1996, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

Belgio — Svizzera

- a) L'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

## Danimarca — Svizzera

L'articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 1983 modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 1985 e n. 2 dell'11 aprile 1996 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

## Spagna — Svizzera

- a) L'articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall'accordo aggiuntivo dell'11 giugno 1982, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone assicurate nell'ambito dell'assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall'affiliazione all'assicurazione malattie svizzera.

## Finlandia — Svizzera

L'articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.

## Francia — Svizzera

L'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

## Grecia — Svizzera

L'articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1 giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

## Italia — Svizzera

- a) L'articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l'accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
- b) L'articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione.

## Lussemburgo — Svizzera

L'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.

## Paesi Bassi — Svizzera

L'articolo 4, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.

## Portogallo — Svizzera

L'articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 settembre 1975, modificata dall'accordo aggiuntivo dell'11 maggio 1994, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

## Regno Unito — Svizzera

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

## Svezia — Svizzera

L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.

- j) *nell'allegato III, parte B*, è aggiunto il testo seguente:

## Germania — Svizzera

- a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989, l'articolo 4, paragrafo 2 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Per quanto concerne l'Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 1992,
  - i) l'articolo 7, paragrafo 1;
  - ii) l'articolo, 8 paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.

## Austria — Svizzera

L'articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967, modificata dalle convenzioni complete n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977, n. 3 del 14 dicembre 1987 e n. 4 dell'11 dicembre 1996, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

## Belgio — Svizzera

- a) L'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

## Danimarca — Svizzera

L'articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 1983, modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 1985 e n. 2 dell'11 aprile 1996 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

## Spagna — Svizzera

- a) L'articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dalla convenzione complementare dell'11 giugno 1982, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
- b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone assicurate nell'ambito dell'assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall'affiliazione all'assicurazione malattia svizzera.

## Finlandia — Svizzera

L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.

## Francia — Svizzera

L'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

## Grecia — Svizzera

L'articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1° giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

## Italia — Svizzera

- a) L'articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo aggiuntivo del 18 dicembre 1963, l'Accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo e del 25 febbraio 1974 e l'Accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.
- b) L'articolo 9, paragrafo 1, di detta convenzione.

## Lussemburgo — Svizzera

L'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.

## Paesi Bassi — Svizzera

L'articolo 4, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.

## Portogallo — Svizzera

L'articolo 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 settembre 1975, modificata dall'accordo aggiuntivo dell'11 maggio 1994 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

## Regno Unito — Svizzera

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo.

## Svezia — Svizzera

L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.

- k) *nell'allegato IV, parte A*, è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Senza oggetto.

- l) *nell'allegato IV, parte B*, è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Senza oggetto.

- m) *nell'allegato IV, parte C*, è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Tutte le domande di rendite di vecchiaia, superstiti e invalidità del regime di base nonché di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale.

- n) *nell'allegato IV, parte D 2*, è aggiunto il testo seguente:
- Le rendite di superstiti e d'invalidità secondo la legge federale sulla previdenza professionale, vecchiaia, superstiti e invalidità del 25 giugno 1982.
- o) *nell'allegato VI* è aggiunto il testo seguente:
1. L'articolo 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l'articolo primo della legge federale sull'assicurazione invalidità, che disciplinano l'assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente Accordo nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati allorché tali persone dichiarano la loro adesione all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
  2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l'assicurazione con l'Accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
  3. Assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione
    - a) Sono assicurate obbligatoriamente all'assicurazione malattia svizzera le seguenti persone che non risiedono in Svizzera:
      - i) le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
      - ii) le persone per cui la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28 bis o 29 del regolamento;
      - iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell'assicurazione svizzera;
      - iv) i familiari di tali persone o di un lavoratore che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera, allorché tali familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia, Regno Unito.
    - b) Le persone menzionate alla lettera a) possono, a richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Finlandia, Italia e, nei casi contemplati alla lettera a) i)-iii), Portogallo. Detta richiesta dev'essere depositata entro i tre mesi successivi all'insorgenza dell'obbligo di assicurarsi in Svizzera; se la richiesta è depositata dopo tale termine, l'assicurazione prende effetto sin dall'affiliazione.
  4. Le persone che risiedono in Germania, Austria, Belgio o nei Paesi Bassi, ma che sono assicurate in Svizzera per le cure medico-sanitarie beneficiano, in caso di soggiorno in Svizzera, dell'applicazione per analogia dell'articolo 20, prima e seconda frase del regolamento. In tal caso, l'assicuratore svizzero prende in carico la totalità dei costi fatturati.
  5. Per l'applicazione degli articoli 22, 22 a, 22 b, 22 c, 25 e 31 del regolamento l'assicuratore svizzero prende in carico la totalità dei costi fatturati.
  6. Il rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia versate dall'istituzione del luogo di residenza alle persone di cui al punto 4 avviene conformemente all'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.
  7. I periodi di assicurazione d'indennità giornaliera compiuti presso l'assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un'eventuale riserva sull'assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione straniera.
  8. Tutti i lavoratori, subordinati o autonomi, che non sono assicurati in virtù della legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità, sono considerati, per l'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, assicurati da detta assicurazione per quanto concerne l'erogazione di una rendita d'invalidità ordinaria
    - a) durante la durata di un anno a decorrere dall'interruzione del lavoro che ha preceduto l'invalidità, se hanno dovuto rinunciare alla loro attività lucrativa in Svizzera in seguito ad un infortunio o ad una malattia e se l'invalidità è stata constatata in tale paese; essi sono tenuti a pagare i contributi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera;



- b) per il periodo durante il quale essi beneficiano di provvedimenti di integrazione da parte dell'assicurazione invalidità dopo la cessazione della loro attività lucrativa; essi rimangono soggetti all'obbligo di versare i contributi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- c) nei casi in cui i punti a) e b) non si applicano,
- i) se sono assicurati a titolo della legislazione sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti o l'invalidità di un altro Stato cui si applica il presente Accordo alla data in cui il rischio assicurato è realizzato ai sensi della legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità; ovvero
  - ii) se essi hanno diritto ad una pensione a titolo dell'assicurazione d'invalidità o vecchiaia di un altro Stato cui si applica il presente Accordo o se ricevono tale pensione; ovvero
  - iii) se sono inabili al lavoro allorché sono soggetti alla legislazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo ed hanno diritto al versamento di prestazioni da parte di un'assicurazione malattia o infortunio di detto Stato o se ricevono tale prestazione; ovvero
  - iv) se hanno diritto, in caso di disoccupazione, al versamento delle prestazioni da parte dell'assicurazione di disoccupazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo o se ricevono tale prestazione; ovvero
  - v) se hanno lavorato in Svizzera come lavoratori frontalieri e, nei tre anni che hanno immediatamente preceduto la realizzazione del rischio conformemente alla legislazione svizzera, hanno versato contributi a titolo di tale legislazione durante almeno dodici mesi.
9. Il punto 8, lettera a) si applica per analogia per quanto concerne la concessione di provvedimenti di integrazione dell'assicurazione invalidità svizzera.
- p) *nell'allegato VII* è aggiunto il testo seguente:
- Esercizio di un'attività non salariata in Svizzera e di un'attività salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente Accordo.»
2. 3 7 2 R 0 5 7 4 : Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
- aggiornato da:
- «3 9 7 R 1 1 8 : Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
- 3 9 7 R 1 2 9 0 : Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.1998, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
- 3 9 8 R 1 2 2 3 : Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1997 (GU L 168 del 13.6.98 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
- 3 9 8 R 1 6 0 6 : Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderli ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.
- 3 9 9 R 3 0 7 : Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 (GU n. L 38 del 12.2.1999 pag. 1) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.

**Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento s'intendono adattate come in appresso:**

a) *nell'allegato 1* è aggiunto il testo seguente:

S v i z z e r a

1. Bundesamt für Sozialversicherung, Bern — Office fédéral des assurances sociales, Berne — Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2. Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.

b) *nell'allegato 2* è aggiunto il testo seguente:

S v i z z e r a

1. *Malattia e maternità*

Versicherer — Assureur — Assicuratore secondo la legge federale sull'assicurazione malattie, presso cui è assicurata la persona interessata.

2. *Invalidità*

a) Assicurazione invalidità:

i) Persone residenti in Svizzera:

IV-Stelle — Office AI — Ufficio AI, del cantone di residenza.

ii) Persone residenti fuori della Svizzera:

IV-Stelle für Versicherte im Ausland, Genf — Office AI pour les assurés à l'étranger, Genève — Ufficio AI per gli assicurati all'estero, Ginevra.

b) Previdenza professionale:

La cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

3. *Vecchiaia e morte*

a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:

i) Persone residenti in Svizzera:

Ausgleichskasse — Caisse de compensation — Cassa di compensazione cui sono stati versati da ultimo i contributi.

ii) Persone residenti fuori della Svizzera:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

b) Previdenza professionale:

La cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

4. *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*

a) Lavoratori dipendenti:

L'assicurazione infortuni presso cui è assicurato il datore di lavoro.

b) Lavoratori indipendenti:

L'assicurazione infortuni presso cui l'interessato è assicurato su base volontaria.

5. *Disoccupazione*
  - a) In caso di disoccupazione completa:  
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore.
  - b) In caso di disoccupazione parziale:  
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro.
6. *Prestazioni familiari*
  - a) Regime federale:
    - i) Lavoratori dipendenti:  
Kantonale Ausgleichskasse — Caisse cantonale de compensation — Cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro.
    - ii) Lavoratori indipendenti:  
Kantonale Ausgleichskasse — Caisse cantonale de compensation — Cassa cantonale di compensazione — del cantone di residenza.
  - b) Regimi cantonali:
    - i) Lavoratori dipendenti:  
Familienausgleichskasse — Caisse de compensation familiale — Cassa di compensazione familiare cui è affiliato il datore di lavoro, ovvero lo stesso datore di lavoro.
    - ii) Lavoratori indipendenti:  
L'istituzione designata dal cantone.
- c) *nell'allegato 3 è aggiunto il testo seguente:*

S v i z z e r a

1. *Malattia e maternità*

Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn — Institution commune LaMal, Soleure — Istituzione comune LaMal, Soletta.
2. *Invalidità*
  - a) Assicurazione invalidità:  
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
  - b) Previdenza professionale:  
Sicherheitsfonds — Fonds de garantie — Fondo di garanzia LPP.
3. *Vecchiaia e morte*
  - a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:  
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
  - b) Previdenza professionale:  
Sicherheitsfonds — Fonds de garantie — Fondo di garanzia LPP.
4. *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern — Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne — Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.

5. *Disoccupazione*
- a) In caso di disoccupazione completa:  
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal lavoratore.
- b) In caso di disoccupazione parziale:  
La cassa di assicurazione contro la disoccupazione scelta dal datore di lavoro.
6. *Prestazioni familiari*  
L'istituzione designata dal cantone di residenza o di soggiorno.
- d) *nell'allegato 4* è aggiunto il testo seguente:
- S v i z z e r a
1. *Malattia e maternità*  
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn — Institution commune LaMal, Soleure — Istituzione comune LaMal, Soletta.
2. *Invalidità*
- a) Assicurazione invalidità:  
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
- b) Previdenza professionale:  
Sicherheitsfonds — Fonds de garantie — Fondo di garanzia LPP.
3. *Vecchiaia e morte*
- a) Assicurazione vecchiaia e superstiti:  
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
- b) Previdenza professionale:  
Sicherheitsfonds — Fonds de garantie — Fondo di garanzia LPP.
4. *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*  
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern — Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne — Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
5. *Disoccupazione*  
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
6. *Prestazioni familiari*  
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern — Office fédéral des assurances sociales, Berne — Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
- e) *nell'allegato 5* è aggiunto il testo seguente:
- S v i z z e r a
- Nulla.

- f) *nell'allegato 6* è aggiunto il testo seguente:

*Svizzera*

Pagamento diretto.

- g) *nell'allegato 7* è aggiunto il testo seguente:

*S v i z z e r a*

Schweizerische Nationalbank, Zürich — Banque nationale suisse, Zurich — Banca nazionale svizzera, Zurigo.

- h) *nell'allegato 8* è aggiunto il testo seguente:

*S v i z z e r a*

Nulla.

- i) *nell'allegato 9* è aggiunto il testo seguente:

*S v i z z e r a*

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dagli assicuratori conformemente alle disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione malattia.

- j) *nell'allegato 10* è aggiunto il testo seguente:

*S v i z z e r a*

1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione:

- a) in connessione con l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento:

la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung — Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité — Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

- b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern — Office fédéral des assurances sociales, Berne — Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

2. Per l'applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

- a) in connessione con l'articolo 14 bis, paragrafo 1, e l'articolo 14 ter, paragrafo 2 del regolamento:

la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung — Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité — Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;

- b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern — Office fédéral des assurances sociales, Berne — Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:

la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung — Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité — Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

4. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern — Caisse fédérale de compensation, Berne — Cassa federale di compensazione, Berna.

5. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:  
Gemeindeverwaltung — Administration communale — Amministrazione comunale del luogo di residenza.
  6. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2 e dell'articolo 81 del regolamento di applicazione:  
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
  7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
    - a) in connessione con l'articolo 36 del regolamento:  
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn — Institution commune LaMal, Soleure — Istituzione comune LaMal, Soletta
    - b) in connessione con l'articolo 63 del regolamento:  
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern — Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne — Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna
    - c) in relazione con l'articolo 70 del regolamento:  
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.
  8. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
    - a) in connessione con l'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:  
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn — Institution commune LaMal, Soleure — Istituzione comune LaMal, Soletta.
    - b) in connessione con l'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:  
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern — Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne — Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
- k) *nell'allegato 11* è aggiunto il testo seguente:

S v i z z e r a

Nulla.»

3. 3 9 8 L 4 9: Direttiva 98/49 CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

#### SEZIONE B: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

- 4.1. 3 7 3 D 0 9 1 9 ( 0 2 ): Decisione n. 74, del 22 febbraio 1973, concernente la concessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1 a), i) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 4).
- 4.2. 3 7 3 D 0 9 1 9 ( 0 3 ): Decisione n. 75, del 22 febbraio 1973, concernente l'istruttoria delle istanze di revisione presentate ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 da parte dei titolari di pensione d'invalidità (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 5).
- 4.3. 3 7 3 D 0 9 1 9 ( 0 6 ): Decisione n. 78, del 22 febbraio 1973, relativa all'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 circa le modalità di applicazione delle clausole di riduzione o di sospensione (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 8).

- 4.4. 3 7 3 D 0 9 1 9 ( 0 7 ) : Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi d'assicurazione e dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia, morte (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 9).
- 4.5. 3 7 3 D 0 9 1 9 ( 0 9 ) : Decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una occupazione determinata in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 11).
- 4.6. 3 7 3 D 0 9 1 9 ( 1 1 ) : Decisione n. 83, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 14).
- 4.7. 3 7 3 D 0 9 1 9 ( 1 3 ) : Decisione n. 85, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 67, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla determinazione della legislazione applicabile e dell'istituzione competente per la concessione delle prestazioni di malattie professionali (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 17).
- 4.8. 3 7 3 D 1 1 1 3 ( 0 2 ) : Decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento ed alla composizione della commissione dei conti presso la commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU C 96 del 13.11.1973, pag. 2) modificata da:  
3 9 5 D 0 5 1 2 : Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995 (GU L 294 dell'8.12.95, pag. 38).
- 4.9. 3 7 4 D 0 7 2 0 ( 0 6 ) : Decisione n. 89, del 20 marzo 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 7).
- 4.10. 3 7 4 D 0 7 2 0 ( 0 7 ) : Decisione n. 91, del 12 luglio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtù del paragrafo 1 dello stesso articolo (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 8).
- 4.11. 3 7 4 D 0 8 2 3 ( 0 4 ) : Decisione n. 95, del 24 gennaio 1974, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo al calcolo «pro rata temporis» delle pensioni (GU C 99 del 23.8.1974, pag. 5).
- 4.12. 3 7 4 D 1 0 1 7 ( 0 3 ) : Decisione n. 96, del 15 marzo 1974, concernente le revisioni dei diritti alle prestazioni in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 126 del 17.10.1974, pag. 23).
- 4.13. 3 7 5 D 0 7 0 5 ( 0 2 ) : Decisione n. 99, del 13 marzo 1975, relativa all'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 2).
- 4.14. 3 7 5 D 0 7 0 5 ( 0 3 ) : Decisione n. 100, del 23 gennaio 1975, relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell'istituzione competente, nonché alle modalità di rimborso di dette prestazioni (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 3).
- 4.15. 3 7 6 D 0 5 2 6 ( 0 3 ) : Decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 117 del 26.5.1976, pag. 3).
- 4.16. 3 7 8 D 0 5 3 0 ( 0 2 ) : Decisione n. 109, del 18 novembre 1977, recante modifica alla decisione n. 92, del 22 novembre 1973, relativa alla nozione di prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28 bis, 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonché gli anticipi da versare in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 4 del medesimo regolamento (GU C 125 del 30.5.1978, pag. 2).
- 4.17. 3 8 3 D 0 1 1 5 : Decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 7).
- 4.18. 3 8 3 D 0 1 1 7 : Decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (GU C 238 del 7.9.1983, pag. 3), modificata da:  
1 9 4 N : atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

**Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione s'intendono adattate come in appresso:**

Nell'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

S v i z z e r a

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

- 4.19. 3 8 3 D 1 1 1 2 (0 2): Decisione n. 118, del 20 aprile 1983, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU C 306 del 12.11.1983, pag. 2), modificata da:

1 9 4 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

**Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:**

Nell'articolo 2, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:

S v i z z e r a

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

- 4.20. 3 8 3 D 1 1 0 2 (0 3): Decisione n. 119, del 24 febbraio 1983, concernente l'interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi al cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari (GU C 295 del 2.11.1983, pag. 3).
- 4.21. 3 8 3 D 0 1 2 1: Decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 10).
- 4.22. 3 8 6 D 0 1 2 6: Decisione n. 126, del 17 ottobre 1985, relativa all'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14 bis, paragrafo 1, lettera a) 14 ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 141 del 7.6.1986, pag. 3).
- 4.23. 3 8 7 D X X X: Decisione n. 132, del 23 aprile 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (GU C 271 del 9.10.1987, pag. 3).
- 4.24. 3 8 7 D 2 8 4: Decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente l'applicazione degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU C 284 del 22.10.1987, pag. 3, e GU C 64 del 9.3.1988, pag. 13).
- 4.25. 3 8 8 D X X X: Decisione n. 134, del 1° luglio 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale in uno o più Stati membri (GU C 64 del 9.3.1988, pag. 4).
- 4.26. 3 8 8 D X X X: Decisione n. 135, del 1° luglio 1987, relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonché alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 281 del 9.3.1988, pag. 7), modificata da:
- 1 9 4 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

**Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:**

Nell'articolo 2; paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

800 SFR per l'istituzione del luogo di residenza svizzera.

- 4.27. 3 8 8 D 6 4: Decisione n. 136, del 1° luglio 1987, relativa all'interpretazione dell'articolo 45, paragrafi 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (GU C 64 del 9.3.1988, pag. 7), modificata da:



1 9 4 N : atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

**Ai fini dell'Accordo le disposizioni si intendono adattate come in appresso:**

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

S v i z z e r a

Nulla.

- 4.28. 3 8 9 D 6 0 6 : Decisione n. 137, del 15 dicembre 1988, relativa all'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 140 del 6.6.1989, pag. 3).
- 4.29. 3 8 9 D X X X : Decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l'interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi (GU C 287 del 15.11.1989, pag. 3).
- 4.30. 3 9 0 D X X X X : Decisione n. 139, del 30 giugno 1989, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione di cui all'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, da applicare per il calcolo di prestazioni e contributi (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 3).
- 4.31. 3 9 0 D X X X : Decisione n. 140, del 17 ottobre 1989, concernente il tasso di conversione da applicare, da parte dell'istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all'ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 4).
- 4.32. 3 9 0 D X X X : Decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, che modifica la decisione n. 127 del 17 ottobre 1985, concernente la predisposizione degli inventari previsti dagli articoli 94, paragrafo 4 e 95, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 5).
- 4.33. 3 9 0 D X X X : Decisione n. 142, del 13 febbraio 1990, relativa all'applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 80 del 30.3.1990, pag. 7).

**Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:**

- a) il punto 1 non si applica;
- b) il punto 3 non si applica.
- 4.34. 3 9 1 D 0 1 4 0 : Decisione n. 144, del 9 aprile 1990, che fissa i modelli dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401-E 410 F) (GU L 71 del 18.3.1991, pag. 1).
- 4.35. 3 9 1 D 0 4 2 5 : Decisione n. 147, dell'11 ottobre 1990, concernente l'applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 235 del 23.8.1991, pag. 21) modificata da:
- 3 9 5 D 0 3 5 3 : Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401-E 411) (GU L 209 del 5.9.1995, pag. 1).
- 4.36. 3 9 3 D 2 2 : Decisione n. 148, del 25 giugno 1992, concernente l'uso dell'attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (GU L 22 del 30.1.1993, pag. 124).
- 4.37. 3 9 3 D 8 2 5 : Decisione n. 150, del 26 giugno 1992, riguardante l'applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) ii) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 229 del 25.8.1993, pag. 5) modificata da:

1 9 4 N : atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

**Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:**

S v i z z e r a

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf — Caisse suisse de compensation, Genève — Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

- 4.38. 3 9 4 D 6 0 2: Decisione n. 151, del 22 aprile 1993, concernente l'applicazione dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 1).

**Ai fini dell'Accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:**

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

*S v i z z e r a*

1. *Invaldit , vecchiaia e morte*

a) *Assicurazione invalidit :*

Schweizerische Ausgleichskasse, Gen  — Caisse suisse de compensation, Gen ve — Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

b) *Previdenza professionale:*

Sicherheits fonds — Fonds de garantie — Fondo di garanzia.

2. *Disoccupazione*

Bundesamt f r Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office f d ral du d veloppement  conomique et de l'emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna.

3. *Prestazioni familiari*

Bundesamt f r Sozialversicherung, Bern — Office f d ral des assurances sociales, Berne — Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

- 4.39. 3 9 4 D 6 0 4: Decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 001, E 103-E 127) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 22).
- 4.40. 3 9 4 D 6 0 5: Decisione n. 154, dell'8 febbraio 1994, sui formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 301, E 302, E 303) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 123).
- 4.41. 3 9 5 D 3 5 3: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401-E 411) (GU L 244 del 5.9.1995, pag. 1).
- 4.42. 3 9 5 D 4 1 9: Decisione n. 156, del 7 aprile 1995, concernente le regole di priorit  in materia di diritti all'assicurazione malattia e maternit  (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 41).
- 4.43. 3 9 6 D 7 3 2: Decisione n. 158, del 27 novembre 1995, relativa ai moduli necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 201-E 215) (GU L 336 del 27.12.1996, pag. 1).
- 4.44. 3 9 5 D 5 1 2: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995, che modifica la decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalit  di funzionamento e alla composizione della Commissione dei conti presso la Commissione amministrativa delle Comunit  europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 294 dell'8.12.1995 pag. 38).
- 4.45. 3 9 6 D 1 7 2: Decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente l'applicabilit  dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 31).
- 4.46. 3 9 6 D 2 4 9: Decisione n. 161, del 15 febbraio 1996, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro, delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 83 del 2.4.1996, pag. 19).

- 4.47. 3 9 6 D 5 5 4: Decisione n. 162, del 31 maggio 1996, concernente l'interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 14 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 28).
- 4.48. 3 9 6 D 5 5 5: Decisione n. 163, del 31 maggio 1996, riguardante l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia (GU L 241 del 21.9.1996, pag. 31).
- 4.49. 3 9 7 D 5 3 3: Decisione n. 164, del 27 novembre 1996, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 101 e E 102) (GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 85).
- 4.50. 3 9 7 D 0 8 2 3: Decisione n. 165, del 30 giugno 1997, relativa ai formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128 B) (GU L 341 del 12.12.1997, pag. 61).
- 4.51. 3 9 8 D 0 4 4 1: Decisione n. 166, del 2 ottobre 1997, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla modifica da apportare ai formulari E 106 ed E 109 (GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 25).
- 4.52. 3 9 8 D 0 4 4 2: Decisione n. 167, del 2 dicembre 1997, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che modifica la decisione n. 146 del 10 ottobre 1990 concernente l'interpretazione dell'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 35).
- 4.53. 3 9 8 D 0 4 4 3: Decisione n. 168, dell'11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa alla modifica dei formulari E 121 ed E 127 e alla cancellazione del formulario E 122 (GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 37).
- 4.54. 3 9 8 D 0 4 4 4: Decisione n. 169, dell'11 giugno 1998, della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti relativa al funzionamento e alla composizione della Commissione tecnica per il trattamento dei dati della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 46).
- 4.55. 3 9 8 D 0 5 6 5: Decisione n. 170 dell'11 giugno 1998, che modifica la decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, sulla messa a punto degli inventari previsti dall'articolo 94, paragrafo 4, e dall'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 40).

#### SEZIONE C: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

- 5.1. Raccomandazione n. 14, del 23 gennaio 1975, riguardante il rilascio del formulario E 111 ai lavoratori distaccati all'estero (adottata dalla Commissione amministrativa nella 139 a sessione del 23 gennaio 1975).
- 5.2. Raccomandazione n. 15, del 19 dicembre 1980, relativa alla determinazione della lingua d'emissione dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 (adottata dalla commissione amministrativa nella 176 a sessione del 19 dicembre 1980).
- 5.3. 3 8 5 Y 0 0 1 6: Raccomandazione n. 16 del 12 dicembre 1984 relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 273 del 24.10.1985, pag. 3).
- 5.4. 3 8 5 Y 0 0 1 7: Raccomandazione n. 17, del 12 dicembre 1984, concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della Commissione amministrativa (GU C 273 del 24.10.1985, pag. 3).
- 5.5. 3 8 6 Y 0 0 2 8: Raccomandazione n. 18, del 28 febbraio 1986, relativa alla legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un'attività lavorativa a orario ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 284 dell'11.11.1986, pag. 4).
- 5.6. 3 9 2 Y 1 9: Raccomandazione n. 19, del 24 novembre 1992, riguardante il miglioramento della cooperazione tra Stati membri nell'applicazione della regolamentazione comunitaria (GU C 199 del 23.7.1993, pag. 11).
- 5.7. 3 9 6 Y 5 9 2: Raccomandazione n. 20, del 31 maggio 1996, sul miglioramento della gestione e della compensazione dei crediti reciproci (GU L 259 del 12.10.1996, pag. 19).

- 5.8. 3 9 7 Y 0 3 0 4 ( 0 1 ) : Raccomandazione n. 21 del 28 novembre 1996 relativa all'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai disoccupati che accompagnano il loro coniuge occupato in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 67 del 4.3.1997, pag. 3).
  - 5.9. 3 8 0 Y 6 0 9 ( 0 3 ) : Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 139 del 9.6.1980, pag. 1).
  - 6.0. 3 8 0 Y 6 1 3 ( 0 1 ) : Dichiarazioni della Grecia previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 143 del 13.6.1981, pag. 1).
  - 6.1. 3 8 6 Y 0 3 3 8 ( 0 1 ) : Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 338 del 31.12.1986, pag. 1).
  - 6.2. C / 1 0 7 / 8 7 / p a g . 1 : Dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 107 del 22.4.1987, pag. 1).
  - 6.3. C / 3 2 3 / 8 0 / p a g . 1 : Notifiche al Consiglio da parte dei governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo in merito alla conclusione di un Accordo fra questi due governi per quanto concerne varie questioni di sicurezza sociale, in applicazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 96 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 323 dell'11.12.1980, pag. 1).
  - 6.4. L / 9 0 / 8 7 / p a g . 3 9 : Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell'articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 90 del 2.4.1987, pag. 39).
-

## PROTOCOLLO

### addizionale all'allegato II all'Accordo tra la Confederazione svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro sulla libera circolazione delle persone

#### Assicurazione contro la disoccupazione

1. Per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:
  - 1.1. Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LAI) <sup>(1)</sup> e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all'indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.
  - 1.2. Una parte del prodotto dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera conformemente al punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine secondo le modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d'altronde diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Delle prestazioni in caso di disoccupazione completa si fa carico lo Stato d'origine a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell'occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato d'origine.
  - 1.3. La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori secondo il punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle disposizioni legali menzionate qui di seguito.
    - a) Il prodotto dei contributi di questi lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore).
    - b) Dell'importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità menzionate al punto 1.2 sarà rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori verrà mantenuta dalla Svizzera <sup>(2)</sup>.
    - c) La Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l'importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.
2. La retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri all'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, quale è disciplinata negli accordi bilaterali rispettivi, continua a essere applicata.
3. Il regime illustrato ai punti 1 e 2 si applica per una durata di 7 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo. In caso di difficoltà per uno Stato membro al termine del periodo di 7 anni con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.

<sup>(1)</sup> Attualmente 6 mesi, 12 mesi in caso di disoccupazione ripetuta.

<sup>(2)</sup> Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all'assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contribuzioni per un periodo di almeno 6 mesi — durante soggiorni ripetuti — nello spazio di due anni.

**Assegni per grandi invalidi**

Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dalla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità saranno iscritti nel testo dell'allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, all'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, con decisione del Comitato misto, a decorrere dall'entrata in vigore della revisione di tali leggi stando alla quale tali prestazioni sono esclusivamente finanziate dai poteri pubblici.

**Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 sarà versata a richiesta a un lavoratore dipendente o indipendente che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera secondo le disposizioni del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

---

## ALLEGATO III

## RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

## (diplomi, certificati e altri titoli)

1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti comunitari ai quali è fatto riferimento, come in vigore alla data della firma dell'Accordo e come modificati dalla sezione A del presente allegato o norme ad essi equivalenti.
2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari ai quali è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.
3. Il termine «Stato(i) membro(i)» figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti comunitari in questione, alla Svizzera.

## SEZIONE A — ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO

## A. Sistema generale

1. 3 8 9 L 0 0 4 8 : Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, p. 16).
2. 3 9 2 L 0 0 5 1 : Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, p. 25), modificata da:
  - 3 9 4 L 0 0 3 8 : Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 217 del 23.8.1994, p. 8);
  - 3 9 5 L 0 0 4 3 : Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 184 del 3.8.1995, p. 21)
  - 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea
  - 3 9 7 L 0 0 3 8 : Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio (GU L 184 del 3.8.1997, p. 31).

Gli elenchi svizzeri relativi agli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE saranno stabiliti nel quadro dell'applicazione del presente Accordo.

## B. Professioni giuridiche

3. 3 7 7 L 0 2 4 9 : Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, p. 17), modificata da:
  - 1 7 9 H : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91)
  - 1 8 5 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160)

- 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

**Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:**

All'articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente:

«Svizzera: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech/Avvocato.»

4. 398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, p. 36).

**Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:**

All'articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente:

«Svizzera: Avocat /Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech /Avvocato.»

**C. Attività mediche e paramediche**

5. 381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, che completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 78/1026/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti acquisiti (GU L 385 del 31.12.1981, p. 25).

**Medici**

6. 393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, p. 1), modificata da:

- 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea
- 398 L 0021: Direttiva 98/21/CE della Commissione dell'8 aprile 1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.1998, p. 15)
- 398 L 0063: Direttiva 98/63/CE della Commissione del 3 settembre 1998 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.1998, p. 24).

- a) L'articolo 3 è completato dal testo seguente:

«in Svizzera:

titulaire du diplôme fédéral de médecin

Eidgenössisch diplomierter Arzt

titolare del diploma federale di medico

rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno»

- b) L'articolo 5, paragrafo 2, è completato dal testo seguente:

«in Svizzera:

spécialiste/Facharzt/specialista

rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno»



- c) All'articolo 5, il paragrafo 3 è completato, ai trattini sottoindicati, dalle menzioni seguenti:

*anestesia e rianimazione:*

«Svizzera: anesthésiologie  
Anästhesiologie  
anestesiologia»

*chirurgia generale:*

«Svizzera: chirurgie  
Chirurgie  
chirurgia»

*neurochirurgia:*

«Svizzera: neurochirurgie  
Neurochirurgie  
neurochirurgia»

*ginecologia e ostetricia:*

«Svizzera: gynécologie et obstétrique  
Gynäkologie und Geburtshilfe  
ginecologia e ostetricia»

*medicina interna:*

«Svizzera: médecine interne  
Innere Medizin  
medicina interna»

*oculistica:*

«Svizzera: ophthalmologie  
Ophthalmologie  
oftalmologia»

*otorinolaringoiatria:*

«Svizzera: oto-rhino-laryngologie  
Oto-Rhino-Laryngologie  
otorinolaringoiatria»

*pediatria:*

«Svizzera: pédiatrie  
Kinder und Jugendmedizin  
pediatria»

*fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:*

«Svizzera: pneumologie  
Pneumologie  
pneumologia»

*urologia:*

«Svizzera: urologie  
Urologie  
urologia»

*ortopedia e traumatologia:*

«Svizzera: chirurgie orthopédique  
Orthopädische Chirurgie  
chirurgia ortopedica»

*anatomia patologica:*

«Svizzera: pathologie  
Pathologie  
patologia»

*neurologia:*

«Svizzera: neurologie  
Neurologie  
neurologia»

*psichiatria:*

«Svizzera: psychiatrie et psychothérapie  
Psychiatrie und Psychotherapie  
psichiatria e psicoterapia»

- d) All'articolo 7, il paragrafo 2 è completato, ai trattini sottoindicati, dalle menzioni seguenti:

*chirurgia plastica:*

«Svizzera: chirurgie plastique et reconstructive  
Plastische und Wiederherstellungschirurgie  
chirurgia plastica e ricostruttiva»

*chirurgia toracica:*

«Svizzera: chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique  
Herz- und thorakale Gefässchirurgie  
chirurgia del cuore e dei vasi toracici»

*chirurgia pediatrica:*

«Svizzera: pédiatrie  
Kinderchirurgie  
chirurgia pediatrica»

*cardiologia:*

«Svizzera: cardiologie  
Kardiologie  
cardiologia»

*gastroenterologia:*

«Svizzera: gastro-entérologie  
Gastroenterologie  
gastroenterologia»

*reumatologia:*

«Svizzera: rhumatologie  
Rheumatologie  
reumatologia»

*ematologia generale:*

«Svizzera: hématologie  
Hämatologie  
ematologia»

*endocrinologia:*

«Svizzera: endocrinologie-diabétologie  
Endokrinologie-Diabetologie  
endocrinologia-diabetologia»

*fisioterapia:*

«Svizzera: médecine physique et adaptation  
Physikalische Medizin und Rehabilitation  
medicina fisica e riabilitazione»

*dermatologia e venereologia:*

«Svizzera: dermatologie et vénéréologie  
Dermatologie und Venerologie  
dermatologia e venereologia»

*radiodiagnostica:*

«Svizzera: radiologie médicale/radio-diagnostic  
Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik  
radiologia medica/radiodiagnostica»

*radioterapia:*

«Svizzera: radiologie médicale/radio-oncologie  
Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie  
radiologia medica/radio-oncologia»

*medicina tropicale:*

«Svizzera: médecine tropicale  
Tropenmedizin  
medicina tropicale»

*psichiatria infantile:*

«Svizzera: Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie  
psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents  
psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza»

*malattie renali:*

«Svizzera: néphrologie  
Nephrologie  
nefrologia»

*«community medicine» (igiene-medicina preventiva):*

«Svizzera: Prävention und Gesundheitswesen  
prévention et santé publique  
prevenzione e salute pubblica»

*medicina del lavoro:*

«Svizzera: médecine du travail  
Arbeitsmedizin  
medicina del lavoro»

*allergologia:*

«Svizzera: allergologie et immunologie clinique  
Allergologie und klinische Immunologie  
allergologia e immunologia clinica»

*medicina nucleare:*

«Svizzera: Medizinische Radiologie/Nuklearmedizin  
radiologie médicale/médecine nucléaire  
radiologia medica/medicina nucleare»

*chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista):*

«Svizzera: Kiefer- und Gesichtschirurgie  
chirurgie maxillo-faciale  
chirurgia mascello-facciale»

6.bis 96/C/216/03: Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico pubblicato conformemente all'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE (GU C 216 del 25.7.1996).

**Infermieri**

7. 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, p. 1), modificata da:

— 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91)

- 1 8 5 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160)
- 3 8 9 L 0 5 9 4: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19)
- 3 8 9 L 0 5 9 5: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 30)
- 3 9 0 L 0 6 5 8: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73)
- 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

**Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:**

- a) all'articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente:  
«in Svizzera:  
infirmière, infirmier, Krankenschwester, Krankenpfleger, infermiera, infermiere»
  - b) l'articolo 3 è completato dal testo seguente:  
«p) in Svizzera:  
infirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux, diplomierte Krankenschwester in allgemeiner Krankenpflege, diplomierter Krankenpfleger in allgemeiner Krankenpflege, infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali rilasciato dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanità.»
8. 3 7 7 L 0 4 5 3: Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale (GU L 176 del 15.7.1977, p. 8), modificata da:
- 3 8 9 L 0 5 9 5: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 30).

**Dentisti**

9. 3 7 8 L 0 6 8 6: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, p. 1), modificata da:
- 1 7 9 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 91)
  - 1 8 5 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160)
  - 3 8 9 L 0 5 9 4: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19)
  - 3 9 0 L 0 6 5 8: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73)
  - 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

**Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:**

- a) l'articolo 1 è completato dal testo seguente:  
«in Svizzera:  
médecin dentiste, Zahnarzt, medico-dentista»

- b) l'articolo 3 è completato dal testo seguente:
- «p) in Svizzera:
- titulaire del diplôme fédéral de médecin-dentiste, eidgenössisch diplomierter Zahnarzt, titolare del diploma federale di medico-dentista, rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno»
- c) l'articolo 5, punto 1 è completato, del trattino seguente:
1. Ortodonzia
- «in Svizzera:
- diplôme fédéral d'orthodontiste, Diplom als Kieferorthopäde, diploma di ortodontista, rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno»
10. 3 7 8 L 0 6 8 7 : Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, p. 10), modificata da:
- 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

#### Veterinari

11. 3 7 8 L 1 0 2 6 : Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362 del 23.12.1978, p. 1), modificata da:
- 1 7 9 H : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 92)
- 1 8 5 I : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 160)
- 3 8 9 L 0 5 9 4 : Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19)
- 3 9 0 L 0 6 5 8 : Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73)
- 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

#### **Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:**

l'articolo 3 è completato dal testo seguente:

- «p) in Svizzera:
- titulaire del diplôme fédéral de vétérinaire, eidgenössisch diplomierter Tierarzt, titolare del diploma federale di veterinario, rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno»
12. 3 7 8 L 1 0 2 7 : Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU L 362 del 23.12.1978, p. 7), modificata da:
- 3 8 9 L 0 5 9 4 : Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19).

#### Ostetriche

13. 3 8 0 L 0 1 5 4 : Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33 del 11.2.1980, p. 1), modificata da:
- 3 8 0 L 1 2 7 3 : Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU L 375 del 31.12.1980, p. 74)

- 1 8 5 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 161)
- 3 8 9 L 0 5 9 4: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19)
- 3 9 0 L 0 6 5 8: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73)
- 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

**Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:**

- a) l'articolo 1 è completato dal testo seguente:

«in Svizzera:

sage-femme, Hebamme, levatrice»

- b) l'articolo 3 è completato dal testo seguente:

«p) in Svizzera:

sage-femme diplômée, diplomierte Hebamme, levatrice diplomata, diplomi rilasciati dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanità.»

14. 3 8 0 L 0 1 5 5: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio (GU L 33 dell'11.2.1980, p. 8), modificata da:
- 3 8 9 L 0 5 9 4: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, p. 19).

**F a r m a c i a**

15. 3 8 5 L 0 4 3 2: Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, p. 34).
16. 3 8 5 L 0 4 3 3: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, p. 37), modificata da:
- 3 8 5 L 0 5 8 4: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 372 del 31.12.1985, p. 42)
  - 3 9 0 L 0 6 5 8: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73)
  - 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

**Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:**

- a) l'articolo 4 è completato dal testo seguente:

«p) in Svizzera:

titulaire du diplôme fédéral de pharmacien, eidgenössisch diplomierter Apotheker, titolare del diploma federale di farmacista, rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno.»

**D. Architettura**

17. 3 8 5 L 0 3 8 4: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223 del 21.8.1985, p. 15), modificata da:
- 3 8 5 L 0 6 1 4: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 376 del 31.12.1985, p. 1)
  - 3 8 6 L 0 0 1 7: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU L 27 del 1.2.1986, p. 71)
  - 3 9 0 L 0 6 5 8: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, p. 73)
  - 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

**Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:**

- a) l'articolo 11 è completato dal testo seguente:

«in Svizzera:

- i diplomi rilasciati da Écoles polytechniques fédérales/Eidgenössische Technische Hochschulen/Politecnici Federali: arch.dipl.EPF/dipl.Arch.ETH/arch.dipl.PF
- i diplomi rilasciati dall'École d'architecture de l'Université de Genève: architecte diplômé EAUG  
i certificati della Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A/Architekt REG A/architetto REG A»

- b) l'articolo 15 non è applicabile.

18. 9 8 / C / 2 1 7: Diplomi, certificati e altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di reciproco riconoscimento tra Stati membri (aggiornamento della comunicazione 96/C 205 del 16.7.1996) (GU C 217 dell'11.7.1998).

**E. Commercio e intermediari****Commercio all'ingrosso**

19. 3 6 4 L 0 2 2 2: Direttiva 64/222/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU 56 del 4.4.1964, p. 857/64).
20. 3 6 4 L 0 2 2 3: Direttiva 64/223/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso (GU 56 del 4.4.1964, p. 863/64).
- 1 7 2 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 84).

**Intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato**

21. 3 6 4 L 0 2 2 4: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU 56 del 4.4.1964, p. 869/64), modificata da:
- 1 7 2 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 85)



- 1 7 9 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 89)
- 1 8 5 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 155)
- 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

**Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:**

- a) l'articolo 3 è completato dal testo seguente:

	<i>Per i non salariati</i>	<i>Per i salariati</i>
«In Svizzera	Agent	Représentant de commerce
	Agent	Handelsreisender
	Agente	Rappresentante»

**Non salariati nel commercio al minuto**

22. 3 6 8 L 0 3 6 3: Direttiva 68/363/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (GU L 260 del 22.10.1968, p. 1), modificata da:
- 1 7 2 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86).
23. 3 6 8 L 0 3 6 4: Direttiva 68/364/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (GU L 260 del 22.10.1968, p. 6).

**Non salariati nel commercio all'ingrosso del carbone e intermediari nel commercio del carbone**

24. 3 7 0 L 0 5 2 2: Direttiva 70/522/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU L 267 del 10.12.1970, p. 14), modificata da:
- 1 7 2 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86).
25. 3 7 0 L 0 5 2 3: Direttiva 70/523/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa alla modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate del commercio all'ingrosso del carbone ed in quello delle attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU L 267 del 10.12.1970, p. 18).

**Commercio e distribuzione di prodotti tossici**

26. 3 7 4 L 0 5 5 6: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, p. 1).

26bis. 3 7 4 L 0 5 5 7 : Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, p. 5), modificata da:

- 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

**Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:**

l'allegato è completato dal testo seguente:

«in Svizzera:

- Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui all'articolo 2 della legge sui prodotti tossici (RS 814.80) e in particolare quelli figuranti nell'elenco delle sostanze e dei prodotti tossici delle classi 1, 2 e 3, a norma dell'articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche (RS 814.801).»

**Attività esercitate in modo ambulante**

27. 3 7 5 L 0 3 6 9 : Direttiva 75/369/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività (GU L 167 del 30.6.1975, p. 29).

**Agenti commerciali indipendenti**

28. 3 8 6 L 0 6 5 3 : Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, p. 17).

**F. Industria e artigianato**

**Industrie di trasformazione**

29. 3 6 4 L 0 4 2 7 : Direttiva 64/427/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (Industria e artigianato) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1863/64), modificata da:

- 3 6 9 L 0 0 7 7 : Direttiva 69/77/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU L 59 del 10.3.1969, p. 8).

**Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:**

l'articolo 5, paragrafo 3 non è applicabile.

30. 3 6 4 L 0 4 2 9 : Direttiva 64/429/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (Industria e artigianato) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1880/64), modificata da:

- 1 7 2 B : Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 83).

**Industrie estrattive**

31. 3 6 4 L 0 4 2 8 : Direttiva 64/428/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11-19 CITI) (GU 117 del 23.7.1964, p. 1871/64), modificata da:

- 1 7 2 B : Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 81).

**Elettricità, gas, acqua e servizi sanitari**

32. 366 L 0162: Direttiva 66/162/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1966, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nelle attività non salariate dei settori elettricità, gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 CITI) (GU 42 dell' 8.3.1966, p. 584/66), modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82).

**Industrie alimentari e fabbricazione di bevande**

33. 368 L 0365: Direttiva 68/365/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU L 260 del 22.10.1968, p. 9), modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 85).
34. 368 L 0366: Direttiva 68/366/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU L 260 del 22.10.1968, p. 12).

**Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:**

l'articolo 6, paragrafo 3 non è applicabile.

**Ricerca (prospezione e trivellazione) di petrolio e gas naturale**

35. 369 L 0082: Direttiva 69/82/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1969, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale (ex classe 13 CITI) (GU L 68 del 19.3.1969, p. 4), modificata da:
- 172 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82).

**G. Attività ausiliarie dei trasporti**

36. 382 L 0470: Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU L 213 del 21.7.1982, p. 1), modificata da:
- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 156)
  - 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

**Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:**

- a) l'articolo 3 è completato dal testo seguente:

«Svizzera

A. Expéditeur

Spediteur

Spedizioniere

Déclarant de douane

Zolldeklarant

Dichiarante di dogana

- B. Agent de voyage  
Reisebürounternehmer  
Agente di viaggio
- C. Entrepoteaire  
Lagerhalter  
Agente di deposito
- D. Expert en automobiles  
Automobilexperte  
Perito in automobili  
  
vérificateur des poids et mesures  
Eichmeister  
Verificatore dei pesi e delle misure»

#### H. Industria cinematografica

- 37. 3 6 3 L 0 6 0 7 : Direttiva 63/607/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1963 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione di servizi in materia di cinematografia (GU 159 del 2.11.1963).
- 38. 3 6 5 L 0 2 6 4 : Seconda direttiva 65/264/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'applicazione delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi in materia di cinematografia (GU 85 del 19.5.1965, p. 1437/65), modificata da:
  - 1 7 2 B : Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 14).
- 39. 3 6 8 L 0 3 6 9 : Direttiva 68/369/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate della distribuzione dei film (GU L 260 del 22.10.1968, p. 22), modificata da:
  - 1 7 2 B : Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82).
- 40. 3 7 0 L 0 4 5 1 : Direttiva 70/451/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film (GU L 218 del 3.10.1970, p. 37), modificata da:
  - 1 7 2 B : Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 88).

#### I. Altri settori

Servizi forniti alle imprese nel settore degli affari immobiliari e in altri settori

- 41. 3 6 7 L 0 0 4 3 : Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate attinenti:
  - 1. al settore degli «Affari immobiliari (escluso 6401)» (Gruppo ex 640 CITI)
  - 2. al settore di taluni «Servizi forniti alle imprese non classificati altrove» (Gruppo 839 CITI) (GU 10 del 19.1.1967), modificata da:
    - 1 7 2 B : Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 82)

- 1 7 9 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, p. 89)
- 1 8 5 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, p. 156)
- 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea.

**Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:**

- a) all'articolo 2, il paragrafo 3 è completato dal testo seguente:

«In Svizzera:

- courtier en immeubles  
Liegenschaftenmakler  
agente immobiliare
- gestionnaire en immeubles  
Hausverwalter  
amministratore di stabili
- régisseur et courtier en immeubles  
Immobilien-Treuhänder  
fiduciario immobiliare»

**Settore dei servizi personali**

42. 3 6 8 L 0 3 6 7: Direttiva 68/367/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI):
- 1) ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI),
  - 2) alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU L 260 del 29.10.1968, p. 16), modificata da:
    - 1 7 2 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 86).
43. 3 6 8 L 0 3 6 8: Direttiva 68/368/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI)
- 1) ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI),
  - 2) alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU L 260 del 29.10.1968, p. 19).

**Attività varie**

44. 3 7 5 L 0 3 6 8: Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01—classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU L 167 del 30.6.1975, p. 22).

## Parrucchieri

45. 3 8 2 L 0 4 8 9: Direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri (GU L 218 del 27.7.1982, p. 24).

## J. Agricoltura

46. 3 6 3 L 0 2 6 1: Direttiva 63/261/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (GU 62 del 20.4.1963, p. 1 323/63), modificata da:
- 1 7 2 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 14).
47. 3 6 3 L 0 2 6 2: Direttiva 63/262/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (GU 62 del 20.4.1963, p. 1 326/63), modificata da:
- 1 7 2 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 14).
48. 3 6 5 L 0 0 0 1: Direttiva 65/1/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1964, che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura (GU 1 del 8.1.1965, p. 1/65), modificata da:
- 1 7 2 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 79).
49. 3 6 7 L 0 5 3 0: Direttiva 67/530/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra (GU 190 del 10.8.1967, p. 1), modificata da:
- 1 7 2 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 79).
50. 3 6 7 L 0 5 3 1: Direttiva 67/531/CEE del Consiglio, del 25 maggio 1967, relativa all'applicazione della legislazione degli Stati Membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati Membri (GU 190 del 10.8.1967, p. 3), modificata da:
- 1 7 2 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
51. 3 6 7 L 0 5 3 2: Direttiva 67/532/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative (GU 190 del 10.8.1967, p. 5), modificata da:
- 1 7 2 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
52. 3 6 7 L 0 6 5 4: Direttiva 67/654/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967, che fissa le modalità di realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale (GU 263 del 30.10.1967, p. 6), modificata da:
- 1 7 2 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).

53. 3 6 8 L 0 1 9 2: Direttiva 68/192/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito (GU L 93 del 17.4.1968, p. 13), modificata da:
- 1 7 2 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).
54. 3 6 8 L 0 4 1 5: Direttiva 68/415/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto (GU L 308 del 23.12.1968, p. 17).
55. 3 7 1 L 0 0 1 8: Direttiva 71/18/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1970, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura (GU L 8 del 11.1.1971, p. 24), modificata da:
- 1 7 2 B: Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972, p. 80).

#### K. **Varie**

56. 3 8 5 D 0 3 6 8: Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, p. 56).

#### SEZIONE B — ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

##### In generale

57. C/81/74/p. 1: Comunicazione della Commissione concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1° giugno 1973 dal Consiglio in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti l'onorabilità, l'assenza di fallimento, il tipo e la durata delle attività esercitate nei paesi d'origine (GU C 81 del 13.7.1974, p. 1).
58. 3 7 4 Y 0 8 2 0 (0 1): Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (GU C 98 del 20.8.1974, p. 1).

##### Sistema generale

59. 3 8 9 L 0 0 4 8: Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, p. 23).

##### Medici

60. 3 7 5 X 0 3 6 6: Raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (GU L 167 del 30.6.1975, p. 20).
61. 3 7 5 X 0 3 6 7: Raccomandazione 73/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla formazione clinica del medico (GU L 167 del 30.6.1975, p. 21).

62. 375 Y 0701(01): Dichiarazioni del Consiglio, in occasione dell'adozione dei testi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunità (GU C 146 del 1.7.1975, p. 1).
63. 386 X 0458: Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (GU L 267 del 30.6.1975, p. 30).
64. 389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell'8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, p. 1).

#### Dentisti

65. 378 Y 0824(01): Dichiarazione relativa alla direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (GU C 202 del 24.8.1978, p. 1).

#### Medicina veterinaria

66. 378 X 1029: Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU L 362 del 23.12.1978, p. 12).
67. 378 Y 1223(01): Dichiarazioni concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU C 308 del 23.12.1978, p. 1).

#### Farmacia

68. 385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (GU L 253 del 24.9.1985, p. 45).

#### Architettura

69. 385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell'architettura rilasciato in un paese terzo (GU L 223 del 21.8.1985, p. 28).

#### Commercio all'ingrosso

70. 365 X 0077: Raccomandazione 65/77/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/222/CEE del Consiglio (GU 24 del 11.2.1965, p. 413/65).

#### Industria e artigianato

71. 365 X 0076: Raccomandazione 65/76/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/427/CEE del Consiglio (GU 24 del 11.2.1965, p. 410/65).
72. 369 X 0174: Raccomandazione 69/174/CEE della Commissione, del 22 maggio 1969, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese da provenienza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 68/366/CEE del Consiglio (GU L 146 del 18.6.1969, p. 4).



**PROTOCOLLO SULLE RESIDENZE SECONDARIE IN DANIMARCA**

Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, concernente l'acquisto di beni immobili in Danimarca, si applica anche al presente Accordo relativamente all'acquisto in Danimarca di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri.

---

**PROTOCOLLO CONCERNENTE LE ISOLE ÅLAND**

Le Parti contraenti convengono che il Protocollo n. 2 dell'Atto di adesione della Finlandia all'Unione europea, concernente le Isole Åland, si applica anche al presente Accordo.

---

**ATTO FINALE**

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO

del REGNO DI DANIMARCA

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

della REPUBBLICA ELLENICA

del REGNO DI SPAGNA

della REPUBBLICA FRANCESE

dell'IRLANDA

della REPUBBLICA ITALIANA

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

del REGNO DEI PAESI BASSI

della REPUBBLICA D'AUSTRIA

della REPUBBLICA PORTOGHESE

della REPUBBLICA DI FINLANDIA

del REGNO DI SVEZIA

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

e

della COMUNITÀ EUROPEA

da una parte, e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA

dall'altra,

riuniti addì 21 giugno 1999 a Lussemburgo per la firma dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencati in appresso e acclusi al presente Atto finale:

- Dichiarazione comune sulla liberalizzazione generale della prestazione di servizi
- Dichiarazione comune sulle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle CE che risiedono in Svizzera
- Dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'accordo
- Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

- Dichiarazione della Svizzera sul rinnovo dell'accordo
- Dichiarazione della Svizzera sulla politica in materia di migrazione e di asilo
- Dichiarazione della Svizzera sul riconoscimento dei diplomi di architetto
- Dichiarazione della CE e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 1 e 17 dell'allegato I
- Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundra nittionio.

Pour le Royaume de Belgique  
Voor het Koninkrijk België  
Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland

Handwritten signature in cursive script, appearing to read "J. Fischer".

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Handwritten signature in Greek cursive script, appearing to read "Vangelis A. Vassiliadis".

Por el Reino de España

Handwritten signature consisting of a large, stylized, looped flourish.

Pour la République française

Handwritten signature consisting of a stylized, angular cursive script.

Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland

Handwritten signature in cursive script, appearing to read "D. Keating".

Per la Repubblica italiana



Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



Pela República Portuguesa



Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar



Für der schweizerischen Eidgenossenschaft  
Pour la Confédération suisse  
Per la Confederazione svizzera

*D. Lauby*

*Hein*

---

**DICHIARAZIONE COMUNE****sulla liberalizzazione generale della prestazione di servizi**

Le Parti contraenti si impegnano ad avviare appena possibile negoziati per una liberalizzazione generale della prestazione di servizi in base all'«acquis comunitario».

**DICHIARAZIONE COMUNE****sulle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunità europee che risiedono in Svizzera**

La Commissione delle Comunità europee e la Svizzera si impegnano a cercare una soluzione adeguata al problema della doppia imposizione delle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunità europee che risiedono in Svizzera.

**DICHIARAZIONE COMUNE****relativa all'applicazione dell'accordo**

Le Parti contraenti prenderanno le disposizioni necessarie per applicare l'«acquis comunitario» ai cittadini dell'altra Parte contraente conformemente all'accordo concluso tra di esse.

**DICHIARAZIONE COMUNE****in merito a futuri negoziati supplementari**

La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.



**DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA****sul rinnovo dell'accordo**

La Svizzera dichiara, che durante il settimo anno di applicazione dell'accordo, si pronuncerà sul suo rinnovo in conformità delle sue procedure interne.

**DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA****sulla politica in materia di migrazione e di asilo**

La Svizzera ribadisce la propria volontà di rafforzare la cooperazione con l'UE e i suoi Stati membri nel settore della politica in materia di migrazione e di asilo. In tale prospettiva essa è disposta a partecipare al sistema di coordinamento dell'UE in materia di domande d'asilo e propone l'avvio di negoziati per la conclusione di una convenzione parallela alla convenzione di Dublino (convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990).

**DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA****sul riconoscimento dei diplomi di architetto**

La Svizzera proporrà al Comitato misto circolazione delle persone, immediatamente dopo la sua costituzione, di decidere l'inserimento del riconoscimento dei diplomi di architetto rilasciati dalle scuole universitarie professionali svizzere nell'allegato III dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, conformemente alle disposizioni della direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1986.

**DICHIARAZIONE DELLA CE E DEI SUOI STATI MEMBRI****relativa agli articoli 1 e 17 dell'allegato I**

La Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano che gli articoli 1 e 17 dell'allegato I dell'accordo non pregiudicano l'acquis comunitario riguardante le condizioni di distacco dei lavoratori cittadini di un paese terzo nel quadro di una prestazione transfrontaliera di servizi.

**DICHIARAZIONE****relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati**

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)
- Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'accordo SEE.

---

**ACCORDO****tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo**

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,  
in seguito denominata «Svizzera»,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA,  
in seguito denominata «Comunità»,  
in seguito denominate «parti contraenti»,

RICONOSCENDO il carattere integrato dell'aviazione civile internazionale e perseguendo l'armonizzazione delle legislazioni relative al trasporto aereo intraeuropeo;

DESIDERANDO stabilire norme applicabili all'aviazione civile all'interno della zona sotto la potestà della Comunità e della Svizzera, senza pregiudizio delle norme contenute nel trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il trattato CE), e in particolare dei poteri spettanti alla Comunità in virtù degli articoli 81 e 82 del trattato CE e delle regole di concorrenza da essi derivate;

CONVENENDO che è opportuno che tali norme si basino sulla legislazione in vigore nella Comunità all'atto della firma del presente Accordo;

DESIDERANDO, nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria, evitare interpretazioni divergenti e pervenire ad un'interpretazione più uniforme possibile delle norme del presente Accordo e delle corrispondenti norme di diritto comunitario, che sono riportate sostanzialmente nel presente Accordo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

**CAPO 1****Obiettivi***Articolo 1*

1. Il presente Accordo stabilisce norme per le parti contraenti in materia di aviazione civile. Tali norme lasciano impregiudicate le norme del trattato CE, e in particolare i poteri spettanti alla Comunità in virtù delle regole di concorrenza e dei regolamenti di applicazione di tali regole, nonché in forza di tutta la legislazione comunitaria pertinente indicata nell'allegato del presente Accordo.

2. A tal fine, le norme stabilite dal presente Accordo, nonché i regolamenti e le direttive specificati nell'allegato si applicano alle seguenti condizioni. Nella misura in cui sono sostanzialmente identiche alle corrispondenti norme del trattato CE e agli atti adottati in virtù del medesimo trattato, tali norme devono essere interpretate, ai fini della loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze e decisioni della Corte di giustizia e della Commissione delle Comunità europee emesse anteriormente alla data della firma del presente Accordo. Le sentenze e le decisioni emesse successivamente alla data della firma del presente Accordo saranno comunicate alla Svizzera. Su richiesta di una delle parti contraenti, le conseguenze di queste ultime sentenze e decisioni saranno determinate dal Comitato misto al fine di assicurare la corretta attuazione del presente Accordo.

*Articolo 2*

Le disposizioni del presente Accordo e del suo allegato si applicano solo nella misura in cui concernono il trasporto aereo o materie direttamente connesse al trasporto aereo secondo quanto disposto dall'allegato del presente Accordo.

**CAPO 2****Disposizioni generali***Articolo 3*

Nel campo di applicazione del presente Accordo e fatte salve disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità.

*Articolo 4*

Nel campo di applicazione del presente Accordo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2407/92, così come richiamato dall'allegato del presente regolamento, è vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della CE o della Svizzera nel territorio di ciascuno di tali Stati. Tale principio si applica anche alla costituzione di agenzie, succursali e società controllate da parte di cittadini di uno Stato membro della CE o di cittadini svizzeri stabiliti nel territorio di uno di tali Stati. La libertà di stabilimento comporta l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare società ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

*Articolo 5*

1. Nel campo di applicazione del presente Accordo, le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della CE o alla legislazione svizzera, e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale nella Comunità o in Svizzera, sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza svizzera o di uno Stato membro della CE.

2. Per «società» si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

*Articolo 6*

Gli articoli 4 e 5 non si applicano, per quanto concerne ciascuna parte contraente, alle attività che in detta parte contraente sono connesse, anche solo occasionalmente, con l'esercizio di pubblici poteri.

*Articolo 7*

Gli articoli 4 e 5 e le misure adottate in base alle stesse non pregiudicano l'applicabilità di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che prevedono un trattamento speciale per i cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, sanità pubblica o pubblica sicurezza.

*Articolo 8*

1. Sono vietati in quanto incompatibili con il presente Accordo tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le parti contraenti e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio a cui si applica il presente Accordo ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita, ovvero altre condizioni di transazione
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'impresa, o
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di:

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

*Articolo 9*

È incompatibile con il presente Accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra le parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul territorio a cui si applica il presente Accordo o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

*Articolo 10*

Tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, che abbiano lo scopo ovvero l'effetto di impedire, ridurre o distorcere la concorrenza, nonché i casi di sfruttamento abusivo di posizione dominante, che possono incidere solo sul commercio interno della Svizzera, sono regolati dalla legge svizzera e restano di competenza delle autorità svizzere.

*Articolo 11*

1. Le istituzioni della Comunità applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 e controllano le concentrazioni tra imprese in conformità della legislazione comunitaria indicata nell'allegato del presente Accordo, tenendo conto dell'esigenza di una stretta cooperazione tra le istituzioni della Comunità e le autorità svizzere.

2. Le autorità svizzere regolano, in conformità delle disposizioni degli articoli 8 e 9, l'ammissibilità di tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, nonché i casi di sfruttamento abusivo di posizione dominante, che concernono le rotte tra la Svizzera e paesi terzi.

*Articolo 12*

1. Gli Stati membri della CE e la Svizzera non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese a cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Accordo.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente Accordo, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle parti contraenti.

*Articolo 13*

1. Salvo diversa disposizione del presente Accordo, sono incompatibili con il presente Accordo nella misura in cui incidano sugli scambi tra le parti contraenti, gli aiuti concessi dalla Svizzera o da uno Stato membro della CE, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di una parte contraente
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

*Articolo 14*

La Commissione e le autorità svizzere procedono all'esame permanente delle questioni menzionate all'articolo 12 e dei regimi di aiuti esistenti rispettivamente negli Stati membri della CE e in Svizzera. Ciascuna parte contraente provvede ad informare l'altra parte contraente di qualsiasi procedura avviata per garantire l'osservanza delle disposizioni degli articoli 12 e 13 e, se necessario, può presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva. Su richiesta di una parte contraente, il Comitato misto esamina qualsiasi misura opportuna che si renda necessaria ai fini e per gli effetti del presente Accordo.

## CAPO 3

**Diritti di traffico***Articolo 15*

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, così come richiamato nell'allegato del presente Accordo:

- ai vettori aerei comunitari e svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra qualsiasi punto in Svizzera e qualsiasi punto nella Comunità
- due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ai vettori aerei svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra punti situati in diversi Stati membri della CE.

2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

- «vettore aereo comunitario», un vettore aereo che abbia il centro d'attività principale e, eventualmente, la sede legale nella Comunità, e che sia in possesso di una licenza di esercizio in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato nell'allegato del presente Accordo,

— «vettore aereo svizzero», un vettore aereo che abbia il centro d'attività principale e, eventualmente, la sede legale in Svizzera e che sia in possesso di una licenza di esercizio in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato nell'allegato del presente Accordo.

3. Le parti contraenti apriranno negoziati sulla possibilità di estendere la portata del presente articolo a diritti di traffico tra punti situati all'interno della Svizzera e tra punti situati all'interno degli Stati membri della CE cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

#### Articolo 16

Le norme del presente capitolo prevalgono sulle norme disciplinanti la stessa materia contenute in accordi bilaterali vigenti tra la Svizzera e gli Stati membri della CE. Tuttavia, i diritti di traffico in vigore, che sono sorti da tali accordi bilaterali e che non rientrano nel disposto dell'articolo 15, possono continuare ad essere esercitati, a condizione che ciò non comporti discriminazioni in ragione della nazionalità né distorsioni della concorrenza.

#### CAPO 4

### Applicazione del presente Accordo

#### Articolo 17

Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

#### Articolo 18

1. Fatto salvo il paragrafo 2 e le norme del capitolo 2, ciascuna parte contraente è responsabile nel proprio territorio dell'osservanza del presente Accordo, e in particolare dei regolamenti e delle direttive elencati nell'allegato.

2. Quando possono essere pregiudicati i servizi aerei che devono essere autorizzati ai sensi del capitolo 3, le istituzioni comunitarie esercitano i poteri loro conferiti dalle norme dei regolamenti e delle direttive la cui applicazione è espressamente confermata dall'allegato. Tuttavia, se la Svizzera ha adottato o intende adottare misure di tutela dell'ambiente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, il Comitato misto, su richiesta di una delle parti contraenti, stabilisce se tali misure siano o meno conformi al presente Accordo.

3. Qualsiasi intervento volto a garantire l'osservanza del presente Accordo, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, deve essere attuato secondo le disposizioni dell'articolo 19.

#### Articolo 19

1. Ciascuna parte contraente dà all'altra parte contraente tutte le informazioni e le presta tutta l'assistenza necessaria in caso di indagini su eventuali infrazioni, condotte dall'altra parte contraente nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dal presente Accordo.

2. Quando le istituzioni comunitarie intervengono in virtù dei poteri loro conferiti dal presente Accordo in questioni in cui la Svizzera abbia interesse e che concernono le autorità svizzere o imprese svizzere, le autorità svizzere devono essere pienamente informate e poste in condizioni di esprimere i loro commenti prima che sia assunta una decisione definitiva.

#### Articolo 20

Tutte le questioni concernenti la validità delle decisioni assunte dalle istituzioni della Comunità in base ai poteri loro conferiti dal presente Accordo, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee.

#### CAPO 5

### Comitato misto

#### Articolo 21

1. È istituito un comitato composto da rappresentanti delle parti contraenti, denominato «Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera» (in seguito denominato Comitato misto), demandato a gestire il presente Accordo e ad assicurare che esso sia correttamente attuato. A tal fine, il Comitato emana raccomandazioni ed adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Le decisioni del Comitato misto sono eseguite dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni. Il Comitato misto opera in base al mutuo consenso.

2. Ai fini di una corretta attuazione del presente Accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, a richiesta, si consultano nell'ambito del Comitato misto.

3. Il Comitato misto adotta con decisione il proprio regolamento interno che stabilisce, tra l'altro, le modalità per la convocazione delle riunioni, la designazione del presidente e la definizione del mandato di quest'ultimo.

4. Il Comitato misto si riunisce secondo necessità ed almeno una volta all'anno. Ogni parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

5. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro demandati ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

#### Articolo 22

1. Le decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti.

2. Se una parte contraente ritiene che una decisione del Comitato misto non sia stata correttamente attuata dall'altra parte contraente, può chiedere che la questione sia discussa dal Comitato misto. Se il Comitato misto non riesce a risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli è stata deferita, la parte richiedente può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 31 per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Le decisioni del Comitato misto sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nella *Raccolta ufficiale delle leggi federali*. Ogni decisione deve indicare la data prevista per la sua attuazione nelle parti contraenti ed ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici. Se necessario, le decisioni sono sottoposte a ratifica o approvazione da parte delle parti contraenti, in conformità delle rispettive procedure interne.

4. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette formalità. Decorsi dodici mesi dalla data di adozione di una decisione da parte del Comitato misto senza che tale notifica sia stata fatta, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni del paragrafo 5.

5. Fatto salvo il paragrafo 2, se il Comitato misto non adotta una decisione su una questione sottopostagli entro sei mesi dalla data in cui la questione gli è stata deferita, le parti contraenti possono adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 31 per un periodo non superiore a sei mesi.

6. Per quanto riguarda la legislazione prevista dall'articolo 23, adottata nel periodo intercorrente tra la firma del presente Accordo e la sua entrata in vigore e di cui l'altra parte contraente è stata informata, la data di riferimento di cui al paragrafo 5, è quella in cui sono state ricevute le informazioni. La data in cui il Comitato misto adotta una decisione non può essere anteriore al decorso di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

#### CAPO 6

### Nuova legislazione

#### Articolo 23

1. Il presente Accordo lascia impregiudicato il diritto di ciascuna parte contraente, fermo restando l'obbligo di osservare il divieto di discriminazione e le norme del presente Accordo, di modificare unilateralmente la propria legislazione su una materia regolata dal presente Accordo.

2. Non appena avviata l'elaborazione di un nuovo testo legislativo, ciascuna parte contraente deve consultare informalmente gli esperti dell'altra parte contraente. Prima dell'adozione formale di un nuovo testo legislativo, le parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente nel modo più esauriente possibile. A richiesta di una parte contraente, può aver luogo uno scambio di opinioni preliminare in seno al Comitato misto.

3. Non appena adottata una modifica della propria legislazione, ciascuna parte contraente ne informa l'altra parte contraente al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* o sulla *Raccolta ufficiale delle leggi federali*. A richiesta di una parte contraente, il Comitato misto, al più tardi entro sei settimane dalla data della richiesta, tiene uno scambio di opinioni sulle conseguenze di tale modifica per l'attuazione del presente Accordo.

4. Il Comitato misto può alternativamente:

- proporre una revisione delle norme del presente Accordo o adottare una decisione che modifichi l'allegato per recepire, eventualmente in base alla reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione considerata
- adottare una decisione sugli effetti da attribuire alle modifiche della legislazione considerata in modo da salvaguardare la corretta attuazione del presente Accordo
- stabilire ogni altra misura necessaria per salvaguardare la corretta attuazione del presente Accordo.

#### CAPO 7

### Paesi terzi ed organizzazioni internazionali

#### Articolo 24

Le parti contraenti sono tenute a consultarsi reciprocamente, in tempo utile ed a richiesta, in conformità delle procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27:

- a) sulle questioni di trasporto aereo trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali, e

- b) sui vari aspetti dei possibili sviluppi delle relazioni tra le parti contraenti e i paesi terzi nel settore del trasporto aereo nonché sull'applicazione di elementi significativi di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.

Le consultazioni devono tenersi entro un mese dalla data della richiesta o non appena possibile nei casi urgenti.

#### Articolo 25

1. I principali obiettivi delle consultazioni previste dall'articolo 24, lettera a) sono i seguenti:

- a) stabilire congiuntamente se la questione pone problemi di interesse comune, e
- b) a seconda della natura di tali problemi:
- esaminare congiuntamente se sia opportuno coordinare l'azione delle parti contraenti nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, oppure
  - esaminare congiuntamente ogni altra linea d'azione che appaia opportuna.

2. Le parti contraenti si scambiano non appena possibile tutte le informazioni rilevanti ai fini degli obiettivi indicati nel paragrafo 1.

#### Articolo 26

1. Il principale obiettivo delle consultazioni previste dall'articolo 24, lettera b) è analizzare le questioni rilevanti ed esaminare le linee d'azione più opportune.

2. Ai fini delle consultazioni di cui al paragrafo 1, ciascuna parte contraente tiene informata l'altra parte contraente dei possibili sviluppi nel settore del trasporto aereo e dell'operatività di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.

#### Articolo 27

1. Le consultazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 hanno luogo in seno al Comitato misto.

2. Se un Accordo tra una delle parti contraenti ed un paese terzo o un'organizzazione internazionale reca pregiudizio agli interessi dell'altra parte contraente, quest'ultima, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, così come richiamato dall'allegato, può adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia in materia di accesso al mercato allo scopo di preservare l'equilibrio del presente Accordo. Tuttavia tali misure possono essere adottate solo previa consultazioni sul punto in seno al Comitato misto.

### CAPO 8

## Disposizioni finali

#### Articolo 28

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro del presente Accordo che sono coperte da segreto professionale.

#### Articolo 29

Ciascuna parte contraente può sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo al Comitato misto. Il Comitato misto si adopera per risolvere la controversia. Devono essere fornite al Comitato misto tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. In tale ottica, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di mantenere la corretta applicazione del presente Accordo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle questioni che sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 20.

#### Articolo 30

1. Se una parte contraente intende procedere a una revisione del presente Accordo, ne informa il Comitato misto. La modifica del presente Accordo entra in vigore dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne delle parti contraenti.

2. Il Comitato misto può, su proposta di una parte contraente e mediante decisione assunta in conformità dell'articolo 23, decidere di modificare l'allegato.

#### Articolo 31

Se una parte contraente rifiuta di adempiere un obbligo derivante dal presente Accordo, l'altra parte contraente può, fatto salvo l'articolo 22 e dopo aver espletato ogni altra procedura applicabile prevista dal presente Accordo, adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia al fine di preservare l'equilibrio del presente Accordo.

#### Articolo 32

L'allegato del presente Accordo forma parte integrante dello stesso.

#### Articolo 33

Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, il presente Accordo prevale sulle pertinenti disposizioni di accordi bilaterali in vigore tra la Svizzera, da una parte, e gli Stati membri della CE, dall'altra, concernenti le materie disciplinate dal presente Accordo e dal relativo allegato.



*Articolo 34*

Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori a cui si applica il trattato CE alle condizioni da esso previste e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

*Articolo 35*

1. In caso di denuncia del presente Accordo ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, i servizi aerei operati in virtù delle disposizioni dell'articolo 15 alla data di cessazione dell'Accordo possono continuare ad essere operati fino alla fine della stagione aeronautica in corso alla data di cessazione.

2. La denuncia del presente Accordo ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi acquisiti dalle imprese in virtù degli articoli 4 e 5 del presente Accordo e delle norme del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato dall'allegato del presente Accordo.

*Articolo 36*

1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notificazione del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

- Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Accordo sul trasporto aereo
- Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri agli scambi su strada e per ferrovia
- Accordo sul commercio di prodotti agricoli
- Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
- Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici
- Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni e si intende automaticamente rinnovato a tempo indeterminato, a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichi la propria intenzione contraria all'altra parte contraente, prima della scadenza del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3. La Comunità europea o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all'altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi menzionati al paragrafo 1 cessano di essere applicabili decorsi sei mesi dalla data di ricevimento della notifica dell'intenzione di non rinnovare l'Accordo di cui al paragrafo 2 o della denuncia di cui al paragrafo 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο αντίγραφα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα· καθένα από τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine, in two copies in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of those texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in due copie, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in tweevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em duplo exemplar nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.


Tehty Luxemburgissa kahdentenäkymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundraionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar



Por la Confederación Suiza  
For Det Schweiziske Edsforbund  
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft  
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία  
For the Swiss Confederation  
Pour la Confédération suisse  
Per la Confederazione svizzera  
Voor de Zwitserse Bondsstaat  
Pela Confederação Suíça  
Sveitsin valaliiton puolesta  
På Schweiziska Edsförbundets vägnar



## ALLEGATO

Ai fini del presente Accordo:

- in tutti i casi in cui gli atti, richiamati dal presente Accordo, menzionano gli Stati membri della Comunità europea o prevedono la necessità di un criterio di collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini del presente Accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un criterio di collegamento identico con tale paese
- fatto salvo l'articolo 15 del presente Accordo, il termine «vettore aereo comunitario», menzionato nelle direttive e nei regolamenti comunitari seguenti, comprende i vettori aerei che hanno ottenuto licenza di esercizio ed hanno il centro d'attività principale ed, eventualmente, la sede legale in Svizzera, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio.

1. **Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile**

n. 2407/92

Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

(Articoli 1-18)

(Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, il rinvio all'articolo 169 del trattato CE va inteso come rinvio alle procedure applicabili del presente Accordo)

n. 2408/92

Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

(Articoli 1-10, 12-15)

(Gli allegati saranno modificati per includervi gli aeroporti svizzeri)

n. 2409/92

Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci.

(Articoli 1-11)

n. 295/91

Regolamento del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea.

(Articoli 1-9)

n. 2299/89

Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione, così come modificato dal regolamento del Consiglio n. 3089/93.

(Articoli 1-22)

n. 3089/93

Regolamento del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

(Articolo 1)

n. 80/51

Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici, così come modificata dalla direttiva 83/206/CEE.

(Articoli 1-9)

n. 89/629

Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.

(Articoli 1-8)

n. 92/14

Direttiva del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

(Articoli 1-11)

n. 91/670

Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

(Articoli 1-8)

n. 95/93

Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità.

(Articoli 1-12)

n. 96/67

Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

(Articoli 1-9, 11-23, 25)

n. 2027/97

Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.

(Articoli 1-8)

n. 323/99

Regolamento del Consiglio, del 8 febbraio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

(Articoli 1, 2)

## 2. Regole di concorrenza

Ogni rinvio contenuto negli atti seguenti agli articoli 81 e 82 del trattato va inteso come rinvio agli articoli 8 e 9 del presente Accordo.

n. 17/62

Regolamento del Consiglio del 6 febbraio 1962 di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, così come modificato dal regolamento n. 59, dal regolamento (CEE) n. 118/63 e dal regolamento (CEE) n. 2822/71.

(Articoli 1-9, 10, par. 1-2, 11-14, 15 par. 1-2, par. 4-6, 16, par. 1-2, 17-24)

n. 141/62

Regolamento del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti, come modificato dai regolamenti nn. 165/65/CEE e 1002/67/CEE.

(Articoli 1-3)

n. 3385/94

Regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e delle notificazioni presentate in forza del regolamento n. 17 del Consiglio.

(Articoli 1-5)

n. 99/63

Regolamento della Commissione del 25 luglio 1963 relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio.

(Articoli 1-11)

n. 2988/74

Regolamento del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea.

(Articoli 1-7)

n. 3975/87

Regolamento del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei, così come modificato dai regolamenti (CEE) n. 1284/91 e (CEE) n. 2410/92 (cfr. infra).

(Articoli 1-7, 8, par. 1-2, 9-11, 12 par. 1-2, par. 4-5, 13 par. 1-2, 14-19)

n. 1284/91

Regolamento del Consiglio, del 14 maggio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei.

(Articolo 1)

n. 2410/92

Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei.

(Articolo 1)

n. 3976/87

Regolamento del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei, così come modificato dai regolamenti (CEE) n. 2344/90 e (CEE) n. 2411/92 (cfr.infra).

(Articoli 1-5, 7)

n. 2344/90

Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei.

(Articolo 1)

n. 2411/92

Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei.

(Articolo 1)

n. 3652/93 (\*)

Regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo.

(Articoli 1-15)

n. 1617/93 (\*)

Regolamento della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti

(Articoli 1-7)

---

(\*) Scaduto, ma da utilizzare a fini di orientamento politico sino all'adozione del regolamento che lo sostituirà.

n. 1523/96

Regolamento della Commissione, del 24 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti.

(Articoli 1, 2)

n. 4261/88

Regolamento della Commissione del 16 dicembre 1988 relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87.

(Articoli 1-14)

n. 4064/89

Regolamento del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

(Articoli 1-8, 9, par. 1-8, 10-18, 19, par. 1-2, 20-23)

n. 1310/97

Regolamento del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

(Articoli 1, 2)

n. 3384/94

Regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

(Articoli 1-23)

n. 80/723

Direttiva della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche, come modificata dalla direttiva 85/413/CEE del 24 luglio 1985.

(Articoli 1-9)

n. 85/413

Direttiva della Commissione, del 23 luglio 1985, che modifica la Direttiva 80/723/EEC sulla trasparenza delle relazioni finanziarie fra stati membri e imprese pubbliche.

(Articoli 1-3)

### 3. Armonizzazione tecnica

n. 3922/91

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile.

(Articoli 1-3, Articolo 4 par. 2, 5-11, 13)

n. 93/65

Direttiva del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

(Articoli 1-5, 7-10)

(L'allegato dovrebbe essere adattato in modo da includere «Swisscontrol» ed ogni altra organizzazione svizzera coperta dall'Articolo 5)

n. 97/15

Direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva del Consiglio 93/65/CEE relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

(Articoli 1-4, 6)

### 4. Sicurezza aerea

n. 94/56

Direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

(Articoli 1-13)

### 5. Altri

n. 90/314

Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.

(Articoli 1-10)

n. 93/13

Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

(Articoli 1-11)

---



**ATTO FINALE**

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA,

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti addì 21 giugno 1999 a Lussemburgo per la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente atto finale:

- dichiarazione comune relativa agli accordi con i paesi terzi
- dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

Hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente atto finale:

- dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati
- dichiarazione della Svizzera relativa ad un'eventuale modifica dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Hecho en Luxemburgo, el ventiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenkymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundra nittionio.

Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar



Por la Confederación Suiza  
For Det Schweiziske Edsforbund  
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft  
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία  
For the Swiss Confederation  
Pour la Confédération suisse  
Per la Confederazione svizzera  
Voor de Zwitserse Bondsstaat  
Pela Confederação Suíça  
Sveitsin valaliiton puolesta  
På Schweiziska Edsförbundets vägnar



---

**DICHIARAZIONE COMUNE****relativa agli accordi con i paesi terzi**

Le parti contraenti riconoscono che è opportuno prendere le misure necessarie per garantire la coerenza tra le loro relazioni reciproche in materia di trasporto aereo ed altri accordi di più ampia portata in materia di trasporto aereo basati sui medesimi principi.

**DICHIARAZIONE COMUNE****in merito a futuri negoziati supplementari**

La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avvianare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

**DICHIARAZIONE****relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati**

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)
- Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dai presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'accordo SEE.

**DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA****relativa ad un'eventuale modifica dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee**

Il Governo svizzero auspica che, in caso di modifica dello statuto e del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per consentire agli avvocati abilitati al patrocinio davanti ai tribunali di Stati che abbiano concluso accordi analoghi al presente accordo di patrocinare davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, tali modifiche diano anche agli avvocati svizzeri abilitati al patrocinio davanti ai tribunali svizzeri la possibilità di patrocinare davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riguardanti questioni deferite alla Corte ai sensi del presente accordo.

---

**ACCORDO****fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia**

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in appresso denominata «la Svizzera»,

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

entrambe denominate in appresso «le parti contraenti»,

CONSAPEVOLI del reciproco interesse delle parti contraenti nel promuovere la cooperazione e gli scambi, in particolare attraverso la reciproca concessione dell'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, come previsto dall'articolo 13 dell'Accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia del 2 maggio 1992, in appresso denominato «l'Accordo del 1992»,

DESIDEROSE di sviluppare una politica dei trasporti coordinata allo scopo di incoraggiare l'uso di mezzi di trasporto di merci e passeggeri più rispettosi dell'ambiente, nell'ottica di unire la tutela dell'ambiente all'efficacia dei sistemi di trasporto, segnatamente nella regione alpina,

DESIDEROSE di garantire una concorrenza leale fra i diversi modi di trasporto, considerando che essi devono coprire i costi cui danno origine,

DESIDEROSE della necessità di garantire la coerenza fra la politica svizzera dei trasporti ed i principi generali della politica comunitaria dei trasporti, in particolare nel contesto dell'attuazione di un quadro legislativo e regolamentare coordinato,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

**TITOLO I***Articolo 2***DISPOSIZIONI GENERALI****Campo d'applicazione***Articolo 1***Principi e obiettivi generali**

1. Il presente Accordo fra la Comunità e la Svizzera è inteso, da un lato, a liberalizzare l'accesso delle parti contraenti ai rispettivi mercati del trasporto stradale e ferroviario di merci e passeggeri, allo scopo di garantire uno scorrimento più agevole del traffico sull'itinerario tecnicamente, geograficamente ed economicamente più adatto per tutti i modi di trasporto contemplati dall'Accordo, e, dall'altro, è volto a determinare le modalità di una politica coordinata dei trasporti.

2. Le disposizioni dell'Accordo e la loro applicazione si basano sul principio della reciprocità e della libera scelta del modo di trasporto.

3. Le parti contraenti si impegnano a non adottare misure discriminatorie nell'ambito dell'applicazione del presente Accordo.

1. Il presente Accordo si applica ai trasporti bilaterali su strada di merci e passeggeri fra le parti contraenti, al transito attraverso il loro territorio fatto salvo l'Accordo del 1992 e fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, e alle operazioni di trasporto su strada di merci e passeggeri a carattere triangolare e al gran cabotaggio per la Svizzera.

2. Il presente Accordo si applica al trasporto ferroviario internazionale di merci e passeggeri, nonché al trasporto combinato internazionale. Esso non si applica alle imprese ferroviarie la cui attività è limitata all'esercizio dei soli servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali.

3. Il presente Accordo si applica alle operazioni di trasporto effettuate da imprese di trasporto su strada o da imprese ferroviarie con sede in una delle parti contraenti.

## Articolo 3

**Definizioni**1. **Trasporti stradali**

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- «professione di trasportatore di merci su strada»: l'attività di un'impresa che esegue, mediante un veicolo a motore oppure mediante complessi di veicoli, il trasporto di merci per conto terzi,
- «professione di trasportatore di passeggeri su strada»: l'attività di un'impresa che esegue, per conto terzi, trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus,
- «impresa»: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo che rivesta funzioni di autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica,
- «veicolo»: veicolo a motore immatricolato nel territorio di una parte contraente, o complesso di veicoli adibito esclusivamente al trasporto merci di cui almeno la motrice sia immatricolata nel territorio di una parte contraente, od ogni autoveicolo atto, secondo il tipo di costruzione e l'attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinato a tal fine,
- «trasporto internazionale»: spostamento di un veicolo il cui punto di partenza si trovi nel territorio di una parte contraente e la cui destinazione sia situata nel territorio dell'altra parte contraente o in un paese terzo e viceversa, nonché lo spostamento del veicolo a vuoto relativo al percorso sopra citato; qualora il punto di partenza o di destinazione dello spostamento sia situato in un paese terzo, il trasporto deve essere effettuato da un veicolo immatricolato nel territorio della parte contraente in cui si trova il punto di partenza o di destinazione dello spostamento,
- «transito»: il trasporto di merci o di passeggeri effettuato senza operazioni di carico o scarico e lo spostamento del veicolo a vuoto attraverso il territorio di una parte contraente,
- «gran cabotaggio per la Svizzera»: qualsiasi trasporto di merci per conto terzi effettuato con partenza da uno Stato membro della Comunità verso un altro Stato membro con un veicolo immatricolato in Svizzera, sia che detto veicolo — nel corso dello stesso viaggio e secondo l'itinerario abituale — transiti o meno dalla Svizzera,
- «traffico triangolare con paesi terzi»: qualsiasi trasporto di merci o passeggeri effettuato con partenza dal territorio di una parte contraente verso un paese terzo e viceversa, con un veicolo immatricolato nel territorio dell'altra parte contraente, sia che detto veicolo — nel corso dello stesso viaggio e secondo l'itinerario abituale — transiti o meno dal paese in cui è immatricolato,

- «autorizzazione»: autorizzazione, licenza o concessione richiesta secondo la legislazione della parte contraente,

2. **Trasporti ferroviari**

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa, privata o pubblica, la cui attività principale sia la prestazione di servizi di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che garantisca obbligatoriamente la trazione. Per la trazione si può usare materiale non di proprietà dell'impresa ferroviaria interessata, e si può far ricorso a personale ad essa non appartenente,
- «raggruppamento internazionale»: qualsiasi associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in Stati membri diversi della Comunità, o di cui una abbia sede in Svizzera, che abbia lo scopo di fornire servizi di trasporto internazionale fra la Comunità e la Svizzera,
- «gestore dell'infrastruttura»: qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza,
- «licenza»: un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di una parte contraente ad un'impresa cui è riconosciuta la qualità di impresa ferroviaria. Tale qualità può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi di trasporto,
- «autorità responsabile della licenza»: gli organismi incaricati da ciascuna parte contraente di rilasciare le licenze,
- «tracciato»: capacità d'infrastruttura necessaria per far viaggiare un convoglio ferroviario tra due località in un determinato momento,
- «ripartizione»: l'assegnazione delle capacità di infrastruttura ferroviaria da parte di un organismo a ciò preposto,
- «organismo di ripartizione»: l'autorità e/o il gestore dell'infrastruttura incaricati da una delle parti contraenti di ripartire le capacità di infrastruttura,
- «servizi urbani ed extraurbani»: i servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, nonché le esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche,
- «servizi regionali»: i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze di trasporto di una regione,
- «trasporto combinato»: il trasporto di merci effettuato da veicoli stradali o da unità di carico viaggianti per ferrovia per una parte del tragitto e su strada per i percorsi iniziali e/o terminali,

- «prezzi ferroviari competitivi»: i prezzi ferroviari sono considerati competitivi quando i prezzi ferroviari medi in Svizzera non sono più elevati dei costi stradali, quali definiti all'allegato 9, per un analogo tragitto.

#### Articolo 4

### Riserva dell'Accordo del 1992

Fatte salve le deroghe introdotte dal presente Accordo, i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti dall'Accordo del 1992 non sono modificati dalle disposizioni del presente Accordo.

## TITOLO II

### TRASPORTI STRADALI INTERNAZIONALI

#### A. DISPOSIZIONI COMUNI

#### Articolo 5

### Accesso alla professione

1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di trasportatore su strada devono soddisfare i tre requisiti seguenti:
  - a) onorabilità
  - b) adeguata capacità finanziaria
  - c) competenza professionale.
2. Le relative disposizioni applicabili figurano nella sezione 1 dell'allegato 1.

#### Articolo 6

### Norme sociali

Le disposizioni applicabili in materia sociale figurano nella sezione 2 dell'allegato 1.

#### Articolo 7

### Norme tecniche

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la Svizzera adotta, entro un termine di sei mesi dalla firma del presente Accordo, regimi equivalenti alla legislazione comunitaria relativa ai requisiti tecnici che disciplinano il trasporto stradale, alla quale fa riferimento nella sezione 3 dell'allegato 1.

2. La Svizzera dispone di un periodo transitorio di 2 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, per rendere la sua legislazione in materia di controllo tecnico dei veicoli equivalente al diritto comunitario.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il limite del peso massimo autorizzato a pieno carico per i veicoli articolati e gli autotreni applicato dalla Svizzera è di 34 tonnellate per tutti i tipi di traffico.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2005, la Svizzera rende la sua legislazione relativa al peso massimo autorizzato nel traffico internazionale per detti veicoli equivalente a quella in vigore nella Comunità al momento della firma dell'Accordo.

4. L'introduzione delle tariffe di uso della rete stradale definite all'articolo 40 si effettua parallelamente al progressivo aumento del limite di peso previsto al paragrafo 3.

5. Ciascuna parte contraente si impegna a non applicare ai veicoli omologati nel territorio dell'altra parte contraente condizioni più restrittive di quelle in vigore nel proprio territorio.

#### Articolo 8

### Regime transitorio per il peso dei veicoli

1. In vista della progressiva instaurazione del regime definitivo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, i trasporti di merci per mezzo di un veicolo il cui peso effettivo a pieno carico superi 28 t (prima del 31.12.2000) o 34 t (fra l'1.1.2001 e il 31.12.2004) ma non superi 40 t, effettuati con partenza dalla Comunità per una destinazione situata oltre la zona svizzera vicina alla frontiera, quale definita all'allegato 6 (e viceversa), o eseguiti transitando attraverso la Svizzera, sono soggetti a contingente tramite pagamento di una tariffa per l'uso dell'infrastruttura, secondo le modalità previste ai paragrafi 2, 3 e 4. Questo contingente può anche essere usato da veicoli immatricolati in Svizzera per operazioni di trasporto all'interno del territorio svizzero.

2. La Comunità riceve un contingente di 250 000 autorizzazioni per il 2000. La Svizzera riceve un contingente di 250 000 autorizzazioni per il 2000. Nel caso in cui l'Accordo non entri in vigore il 1° gennaio 2000, il numero di autorizzazioni previste per il 2000 sarà ridotto proporzionalmente.

3. La Comunità riceve un contingente di 300 000 autorizzazioni sia per il 2001 che per il 2002. La Svizzera riceve un contingente di 300 000 autorizzazioni sia per il 2001 che per il 2002.

4. La Comunità riceve un contingente di 400 000 autorizzazioni sia per il 2003 che per il 2004. La Svizzera riceve un contingente di 400 000 autorizzazioni sia per il 2003 che per il 2004.

5. L'uso delle autorizzazioni previste ai paragrafi 2, 3, e 4 è soggetto, per ogni operatore svizzero o comunitario, al versamento di una tariffa per l'uso dell'infrastruttura svizzera, calcolata e riscossa secondo le modalità riprese nell'allegato 2.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i veicoli conformi alle norme tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, sono esentati, conformemente all'articolo 32, da ogni regime di contingenti o autorizzazioni.

## B. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI MERCI SU STRADA

### Articolo 9

#### Trasporti di merci fra i territori delle parti contraenti

1. I trasporti internazionali di merci su strada eseguiti per conto terzi e i viaggi dei veicoli a vuoto fra i territori delle parti contraenti sono effettuati dietro rilascio della licenza comunitaria per i trasportatori comunitari istituita dal regolamento (CEE) n. 881/92, il cui modello figura all'allegato 3, e dietro rilascio, per i trasportatori svizzeri, di un'autorizzazione svizzera analoga.

2. Le licenze così rilasciate sostituiscono, per i trasporti che rientrano nel campo d'applicazione del presente Accordo, le autorizzazioni bilaterali scambiate fra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, necessarie fino all'entrata in vigore del presente Accordo.

3. I trasporti menzionati nell'allegato 4 sono esonerati da ogni regime di licenza e da ogni autorizzazione di trasporto.

4. Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e ritiro delle licenze e le procedure relative all'assistenza reciproca sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 881/92 per i trasportatori comunitari e da equivalenti disposizioni svizzere.

### Articolo 10

#### Trasporti di merci in transito attraverso il territorio delle parti contraenti

1. I trasporti internazionali di merci su strada effettuati per conto terzi e i viaggi a vuoto effettuati in transito attraverso il territorio delle parti contraenti sono liberalizzati. Detti trasporti sono eseguiti dietro rilascio delle licenze di cui all'articolo 9.

2. Sono applicabili i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 9.

### Articolo 11

#### Transito attraverso l'Austria

Un sistema di ecopunti equivalente a quello previsto dall'articolo 11 del Protocollo n. 9 dell'Atto di adesione dell'Austria all'Unione europea è applicato per il transito degli operatori svizzeri attraverso il territorio dell'Austria, entro i limiti di validità di detto protocollo. Il metodo di calcolo, le regole dettagliate e le procedure di gestione e di controllo degli ecopunti sono definiti con un Accordo amministrativo stabilito d'intesa comune dalle parti contraenti al momento della conclusione del presente Accordo e sono conformi, *mutatis mutandis*, alle disposizioni del Protocollo n. 9 sopra citato.

### Articolo 12

#### Gran cabotaggio per la Svizzera

1. A decorrere dal 2001, il gran cabotaggio per la Svizzera è ammesso alle seguenti condizioni:

- i trasporti di questo tipo sono effettuati dietro rilascio della licenza svizzera di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
- essi sono limitati ad una operazione di trasporto, sulla via del ritorno, successiva ad un trasporto di merci fra la Svizzera e uno Stato membro della Comunità.

2. Fino a tale data, tuttavia, possono essere esercitati i diritti esistenti, derivanti dagli accordi bilaterali in vigore. Tali diritti sono elencati nell'allegato 5 del presente Accordo.

3. A decorrere dal 2005 il gran cabotaggio per la Svizzera è totalmente libero. I trasporti sono effettuati dietro rilascio della licenza svizzera di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

### Articolo 13

#### Traffico triangolare con paesi terzi

1. Il regime che disciplina il traffico triangolare con i paesi terzi sarà stabilito di comune Accordo dopo la conclusione dell'Accordo necessario, da un lato, fra la Comunità ed il paese terzo interessato e, dall'altro, fra la Svizzera e lo stesso paese terzo. Tale regime è volto a garantire la reciprocità di trattamento fra gli operatori comunitari e svizzeri relativamente a tale tipo di trasporti.

2. In attesa della conclusione di accordi fra la Comunità ed i paesi terzi interessati, il presente Accordo non modifica le disposizioni relative ai trasporti triangolari contenute negli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera riguardo al trasporto con i paesi terzi. Un elenco di tali diritti è riportato nell'allegato 5 del presente Accordo.



3. Per tener conto della definizione del regime di cui al paragrafo 1, la Svizzera conclude accordi bilaterali con detti paesi terzi o li adatta nella misura necessaria.

#### Articolo 14

### **Trasporto fra due punti situati nel territorio di uno Stato membro della Comunità o fra due punti situati nel territorio della Svizzera**

I trasporti fra due punti situati nel territorio di uno Stato membro della Comunità ed effettuati da un veicolo immatricolato in Svizzera e i trasporti fra due punti situati nel territorio della Svizzera ed effettuati da un veicolo immatricolato in uno Stato membro della Comunità non sono autorizzati dal presente Accordo.

#### Articolo 15

### **Divieto di circolare la notte e la domenica ed esenzioni dal limite di peso**

1. Il divieto di circolare la notte in territorio svizzero si applica soltanto alla fascia oraria compresa fra le ore 22 e le ore 5.

2. Le esenzioni dal limite di peso e le esenzioni dal divieto di circolare la notte e la domenica figurano nell'allegato 6.

3. Le esenzioni dal divieto di circolare la notte sono concesse in via non discriminatoria e possono essere ritirate presso un unico sportello. Esse sono concesse pagando un importo destinato a coprire i costi amministrativi.

#### Articolo 16

### **Abolizione di alcune esenzioni dal limite di peso**

Le disposizioni dell'allegato 6, II, punti 3 e 4 dell'Accordo del 1992 non saranno più applicabili a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.

## **C. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI PASSEGGERI A MEZZO AUTOBUS**

#### Articolo 17

### **Condizioni applicabili ai trasportatori**

1. Ogni trasportatore per conto terzi è ammesso ad effettuare i servizi di trasporto definiti nell'articolo 1 dell'allegato 7 senza discriminazioni riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento, purché:

- sia abilitato, nello Stato membro della Comunità in cui è stabilito o in Svizzera, ad effettuare trasporti a mezzo autobus, con servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o con servizi occasionali,

- soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.

2. Ogni trasportatore che esercita l'attività per conto proprio è ammesso ad effettuare i servizi di trasporto di cui all'articolo 1, punto 3, dell'allegato 7 senza discriminazioni riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento, purché:

- sia abilitato, nello Stato membro della Comunità in cui è stabilito od in Svizzera, ad effettuare trasporti a mezzo autobus in base alle condizioni d'accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale,
- soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.

3. Per effettuare trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus, i trasportatori che soddisfano ai requisiti di cui al paragrafo 1 devono essere in possesso di una licenza comunitaria nel caso di trasportatori comunitari, o di un'analoga licenza svizzera nel caso di trasportatori svizzeri.

Il modello, le procedure in materia di rilascio, uso, e rinnovo delle licenze sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 per i trasportatori comunitari e da disposizioni equivalenti per i trasportatori svizzeri.

#### Articolo 18

### **Accesso al mercato**

1. I servizi occasionali definiti all'articolo 1, punto 2.1 dell'allegato 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione.

2. I servizi regolari specializzati, definiti all'articolo 1, punto 1.2 dell'allegato 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione purché siano regolati, nel territorio della Comunità, da un contratto stipulato fra l'organizzatore ed il trasportatore.

3. Sono altresì esentati da qualsiasi autorizzazione gli spostamenti dei veicoli a vuoto relativi ai servizi di trasporto di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione conformemente agli articoli 2 e seguenti dell'allegato 7.

5. I servizi regolari specializzati non regolati da un contratto stipulato fra l'organizzatore ed il trasportatore sono soggetti ad autorizzazione nel territorio della Comunità conformemente agli articoli 2 e seguenti dell'allegato 7.

In Svizzera tali servizi sono esentati da qualsiasi autorizzazione.

6. I trasporti su strada effettuati per conto proprio, di cui all'articolo 1, punto 3 dell'allegato 7, sono esentati da autorizzazione e sono soggetti, nel territorio della Comunità, ad un regime di attestazione.

#### Articolo 19

### Traffico triangolare con paesi terzi

1. Il regime che disciplina il traffico triangolare con paesi terzi sarà determinato di comune Accordo dopo la conclusione dell'Accordo necessario, da un lato, fra la Comunità ed il paese terzo interessato e, dall'altro, fra la Svizzera e detto paese terzo. Tale regime è destinato a garantire la reciprocità di trattamento fra gli operatori comunitari e svizzeri relativamente a tale tipo di trasporti.

2. In attesa della conclusione di accordi fra la Comunità e i paesi terzi interessati, il presente Accordo non modifica le disposizioni del paragrafo 1 in materia di trasporto che figurano negli accordi bilaterali stipulati fra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera relativamente al trasporto con i paesi terzi. Un elenco di tali diritti è riportato nell'allegato 8 del presente Accordo.

3. Per tenere conto della definizione del regime di cui al paragrafo 1, la Svizzera conclude accordi bilaterali con detti paesi terzi o li adegua nella misura necessaria.

#### Articolo 20

### Trasporto fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente

1. Le operazioni di trasporto fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente, effettuati da trasportatori stabiliti nel territorio dell'altra parte contraente, non sono autorizzati dal presente Accordo.

2. Tuttavia possono continuare ad essere esercitati i diritti esistenti che derivano dai vigenti accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori comunitari, né distorsione della concorrenza. Un elenco di tali diritti è riportato nell'allegato 8 del presente Accordo.

#### Articolo 21

### Procedure

Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e scadenza delle autorizzazioni e le procedure relative alla reciproca assistenza sono disciplinate dalle disposizioni dell'allegato 7 del presente Accordo.

#### Articolo 22

### Disposizione transitoria

Le autorizzazioni per i servizi di trasporto esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo restano valide fino alla loro scadenza, sempreché i servizi in questione continuino ad essere soggetti ad autorizzazione.

#### TITOLO III

### TRASPORTI FERROVIARI INTERNAZIONALI

#### Articolo 23

### Autonomia gestionale

Le parti contraenti si impegnano a:

- garantire l'autonomia gestionale delle imprese ferroviarie, dotandole in particolare di indipendenza giuridica e permettendo loro di adattare le proprie attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi,
- separare la gestione dell'infrastruttura ferroviaria dall'esercizio dei servizi di trasporto delle imprese ferroviarie, perlomeno a livello contabile. L'aiuto concesso ad una di queste due attività non può essere trasferito all'altra.

#### Articolo 24

### Diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria e diritti di transito

1. Le imprese ferroviarie e i raggruppamenti internazionali godono dei diritti di accesso e/o di transito definiti dalla legislazione comunitaria di cui all'allegato 1, sezione 4.

2. Le imprese ferroviarie stabilite nel territorio di una parte contraente godono del diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria nel territorio dell'altra parte contraente per l'esercizio di servizi di trasporto combinati internazionali.

3. Le imprese ferroviarie e i raggruppamenti internazionali che fanno uso del diritto di accesso e/o di transito concludono con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata gli accordi amministrativi, tecnici e finanziari necessari per disciplinare gli aspetti di controllo e di sicurezza del traffico inerenti ai servizi di trasporto internazionale di cui ai paragrafi 1 e 2.

## Articolo 25

**Licenze ferroviarie**

1. La concessione di una licenza conforme al tipo di servizio ferroviario da prestare è un presupposto indispensabile per ogni domanda di accesso all'infrastruttura ferroviaria o per ogni domanda di transito, e, di conseguenza, per il diritto di esercitare servizi di trasporto. Detta licenza non dà diritto, di per sé, all'accesso all'infrastruttura ferroviaria.
2. Un'impresa ferroviaria ha diritto di richiedere una licenza in Svizzera o nello Stato membro della Comunità in cui è stabilita. Le parti contraenti non rilasciano licenze né prorogano la loro validità nei casi in cui non siano riuniti i requisiti fissati dal presente Accordo.
3. Le licenze sono rilasciate dall'autorità responsabile e appositamente designata, alle imprese esistenti ed ad imprese nuove, sotto la responsabilità delle parti contraenti.
4. Le licenze sono riconosciute nella Comunità o in Svizzera su base di reciprocità.
5. Esse sono soggette a requisiti fissati dalle parti contraenti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, nonché di copertura della responsabilità civile, per tutto il periodo di validità. Le disposizioni applicabili in materia figurano nella sezione 4 dell'allegato 1.
6. Le licenze restano valide fintantoché l'impresa ferroviaria adempie gli obblighi previsti dalle disposizioni legali sopra citate. Tuttavia, l'autorità responsabile può prescrivere che esse siano riesaminate a intervalli regolari.
7. Le procedure di verifica, modifica, sospensione o ritiro di una licenza sono disciplinate dalle disposizioni legali sopra citate.

## Articolo 26

**Attribuzione del certificato di sicurezza**

1. Le parti contraenti prevedono l'obbligo per le imprese ferroviarie di presentare anche un certificato di sicurezza che stabilisca le norme ad esse imposte in materia di sicurezza, per garantire un servizio sicuro sui percorsi considerati.
2. L'impresa ferroviaria può richiedere il certificato di sicurezza presso un organo designato dalla parte contraente in cui si trova l'infrastruttura usata.
3. Per ottenere il certificato di sicurezza, l'impresa ferroviaria deve rispettare le prescrizioni della legislazione svizzera per la parte di percorso situata in Svizzera, e della legislazione in vigore nella Comunità per la parte di percorso situata nel territorio della Comunità.

## Articolo 27

**Attribuzione di tracciati**

1. Ciascuna parte contraente designa il responsabile della ripartizione delle capacità, sia che si tratti di un'autorità specifica, sia che si tratti del gestore dell'infrastruttura. L'organismo di ripartizione che deve essere a conoscenza di tutti i tracciati disponibili, provvede affinché:
  - la capacità di infrastruttura ferroviaria sia ripartita su base equa e non discriminatoria,
  - fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, la procedura di ripartizione permetta un uso efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria.
2. L'impresa ferroviaria o il raggruppamento internazionale che richiede l'attribuzione di uno o più tracciati ferroviari si rivolge all'organismo (o agli organismi) di ripartizione della parte contraente sul cui territorio si trova la località di partenza del servizio di trasporto. L'organismo di ripartizione, cui è stata presentata la domanda di assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria, informa immediatamente gli altri organismi corrispondenti interessati. Questi ultimi adottano una decisione al più tardi entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni necessarie; ciascun organismo di ripartizione può respingere una domanda. L'organismo di ripartizione cui è stata presentata la domanda decide in merito ad essa, di concerto con gli altri organismi corrispondenti interessati, al più tardi entro due mesi dalla data di presentazione di tutte le informazioni necessarie. Le procedure per il trattamento di una domanda di capacità di infrastruttura sono disciplinate dalle disposizioni figuranti nella sezione 4 dell'allegato 1.
3. La Comunità e la Svizzera possono adottare le misure necessarie a garantire che in sede di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria sia data priorità ai seguenti servizi ferroviari:
  - a) servizi prestati nell'interesse del pubblico;
  - b) servizi prestati totalmente o parzialmente su un'infrastruttura costruita a tal fine o sistemata per tali servizi (ad es. linee per l'alta velocità o linee specializzate per il trasporto di merci).
4. La Comunità e la Svizzera possono incaricare l'organismo di ripartizione di concedere diritti speciali, nella ripartizione delle capacità di infrastruttura, su base non discriminatoria, alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi o li forniscono in determinate regioni, se tali diritti sono indispensabili per garantire un buon livello di servizio pubblico o un uso efficace delle capacità di infrastruttura, o per consentire il finanziamento di nuove infrastrutture.
5. Le parti contraenti possono prevedere la possibilità che le domande di accesso all'infrastruttura siano accompagnate dal deposito di una cauzione, ovvero che sia costituita una garanzia analoga.

6. La Comunità e la Svizzera adottano e pubblicano le procedure di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria, informandone inoltre il Comitato misto istituito dall'articolo 51 del presente Accordo.

#### Articolo 28

##### Conti e tariffe di uso

1. I conti del gestore di un'infrastruttura devono presentare, per un periodo ragionevole, un equilibrio fra il gettito ottenuto con la riscossione di tali tariffe e con eventuali contributi statali da un lato, e i costi dell'infrastruttura dall'altro.

2. Il gestore dell'infrastruttura applica tariffe di uso dell'infrastruttura ferroviaria di cui garantisce la gestione, che sono versate dalle imprese ferroviarie o dai raggruppamenti internazionali che usano l'infrastruttura stessa.

3. Le tariffe di uso dell'infrastruttura sono fissate secondo la natura del servizio, il tempo di servizio, la situazione del mercato, nonché il tipo e l'usura dell'infrastruttura.

4. Le tariffe sono pagate direttamente al gestore/ai gestori dell'infrastruttura.

5. Ciascuna parte contraente stabilisce le modalità di fissazione delle tariffe di uso previa consultazione del gestore dell'infrastruttura. Le tariffe per servizi di natura equivalente su un medesimo mercato sono applicate in modo non discriminatorio.

6. Il gestore dell'infrastruttura comunica in tempo utile alle imprese ferroviarie o ai raggruppamenti internazionali che usano le sue infrastrutture per effettuare i servizi di cui all'articolo 24 ogni modifica rilevante della qualità o capacità dell'infrastruttura in questione.

#### Articolo 29

##### Ricorso

1. La Comunità e la Svizzera adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese in materia di ripartizione delle capacità di infrastruttura o di riscossione delle tariffe possano essere oggetto di ricorso dinanzi ad un organo indipendente. Tale organo si pronuncia entro un termine di due mesi dalla comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

2. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese conformemente al paragrafo 1 e all'articolo 25, paragrafo 3 siano soggette a controllo giurisdizionale.

#### TITOLO IV

##### POLITICA COORDINATA DEI TRASPORTI

##### A. DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 30

##### Obiettivi

1. Le parti contraenti convengono di sviluppare, nella misura necessaria, una politica coordinata dei trasporti di merci e passeggeri. Tale politica è intesa ad associare l'efficienza dei sistemi di trasporto alla tutela dell'ambiente, garantendo così una mobilità sostenibile.

2. Le parti contraenti si adoperano per instaurare un'ampia comparabilità delle condizioni di trasporto — aspetti fiscali compresi — nei rispettivi territori, allo scopo, in particolare, di evitare una deviazione del traffico nelle regioni alpine, o di ottenere in tale zona una migliore distribuzione del traffico.

#### Articolo 31

##### Misure

1. Per realizzare tale obiettivo le parti contraenti adottano misure volte a garantire una concorrenza leale fra i diversi modi di trasporto e all'interno di essi, e ad agevolare l'uso di mezzi di trasporto merci e passeggeri maggiormente rispettosi dell'ambiente.

2. Come complemento alle disposizioni dei titoli II e III, tali misure comprendono:

- lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie attraverso le Alpi e la messa a disposizione di servizi di trasporto ferroviari e combinati competitivi in termini di prezzi e di qualità;
- l'adozione di sistemi di tariffe di uso per i trasporti stradali;
- disposizioni di accompagnamento.

3. Le misure adottate dalle parti contraenti nell'ambito del presente Accordo sono applicate progressivamente e, se possibile, in maniera coordinata.

*Articolo 32***Principi**

Fatto salvo il disposto dell'articolo 47, le misure di cui all'articolo 31 devono essere conformi ai seguenti principi:

- divieto di discriminazione, diretta o indiretta, in base alla nazionalità del trasportatore, al luogo di immatricolazione del veicolo o all'origine e/o alla destinazione del trasporto;
- libera scelta del modo di trasporto;
- rinuncia all'introduzione di restrizioni quantitative unilaterali;
- territorialità;
- proporzionalità della tassazione rispetto ai costi legati al trasporto, inclusi i criteri relativi al tipo di veicolo;
- trasparenza;
- comparabilità delle condizioni d'uso fra tratti transalpini;
- assenza di distorsioni nei flussi di traffico nelle regioni alpine;
- reciprocità.

**B. TRASPORTO FERROVIARIO E  
TRASPORTO COMBINATO**

*Articolo 33***Obiettivi**

1. Le parti contraenti si prefiggono di predisporre un'offerta ferroviaria e di trasporto combinato sufficiente in termini di capacità e competitiva, dal punto di vista economico e della qualità del servizio, con il trasporto stradale nella regione alpina, rispettando al tempo stesso i principi elencati nell'articolo 32 e garantendo il libero gioco delle forze di mercato, in particolare nell'ambito dell'apertura dell'accesso alle infrastrutture ferroviarie di cui al titolo III, così come l'autonomia delle imprese ferroviarie.

2. A tal fine le parti contraenti:

- adottano, nei limiti delle rispettive competenze, misure relative alle infrastrutture ed al servizio, sia in Svizzera che nel territorio comunitario, in modo da garantire la redditività a lungo termine, la coerenza e l'integrazione dell'offerta svizzera in un sistema ferroviario su lunga distanza;
- si impegnano altresì a sviluppare l'interconnessione e l'interoperabilità fra le rispettive reti ferroviarie e di trasporto combinato. Le parti contraenti garantiscono a tale scopo la necessaria collaborazione con le organizzazioni internazionali e le istituzioni interessate e incaricano il Comitato misto di seguire questi aspetti.

3. Le parti contraenti si impegnano ad attuare le disposizioni necessarie per promuovere, parallelamente all'introduzione della fiscalità stradale di cui all'articolo 40, l'offerta agli utenti di un servizio di trasporto ferroviario e di trasporto combinato che, in termini di capacità, prezzo e qualità, consenta di garantire un'equa ripartizione del traffico sui vari tratti transalpini.

*Articolo 34***Capacità dell'offerta ferroviaria**

1. Le parti contraenti confermano i rispettivi impegni enunciati negli articoli 5 e 6 dell'Accordo del 1992, che prevede, per la Svizzera, la costruzione della Nuova ferrovia transalpina (NFTA), e per la Comunità l'aumento della capacità delle vie d'accesso alla NFTA da nord e da sud. Esse convengono che tali nuove infrastrutture ferroviarie saranno realizzate secondo la sagoma C dell'UIC.

2. Per la Comunità, le misure relative all'infrastruttura di cui al paragrafo 1 si inseriscono fra quelle adottate nell'ambito, e alle condizioni, della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, comprendenti gli assi di trasporto ferroviario e di trasporto combinato attraverso le Alpi, in particolare le vie d'accesso alle infrastrutture ferroviarie svizzere, nonché le strutture per il trasporto combinato.

3. Le parti contraenti lavorano di concerto allo scopo di permettere alle rispettive autorità competenti di pianificare e realizzare in modo coordinato le misure riguardanti l'infrastruttura ferroviaria e di trasporto combinato, necessarie per adempiere agli impegni enunciati ai paragrafi 1 e 2, e di armonizzare il calendario dei lavori in funzione delle capacità richieste. Esse perseguiranno al contempo l'obiettivo di far fruttare gli investimenti effettuati ed adotteranno ogni misura utile in sede di Comitato misto.

4. Il Comitato misto può istituire un sottocomitato incaricato di vigilare sul coordinamento dei progetti di infrastruttura nella regione alpina. Il sottocomitato si compone di rappresentanti della Svizzera, della Comunità e degli Stati membri della Comunità situati nella regione alpina.

*Articolo 35***Parametri economici**

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 33. A questo scopo esse provvedono affinché il trasporto ferroviario di merci e il trasporto combinato attraverso la Svizzera restino, incluso il trasporto combinato accompagnato, competitivi, a comparabile livello di prezzi e qualità di servizio, con il trasporto stradale sullo stesso itinerario, rispettando al tempo stesso la garanzia d'autonomia delle imprese ferroviarie.

2. Per predisporre un'adeguata offerta ferroviaria e di trasporto combinato, le parti contraenti possono sostenere finanziariamente gli investimenti in infrastruttura ferroviaria, attrezzature fisse o mobili necessarie per il trasbordo fra modi di trasporto terrestri, materiali specificamente adattati al trasporto combinato e usati a tale scopo e, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni, i costi d'esercizio dei servizi di trasporto combinato in transito attraverso il territorio svizzero, purché tali provvedimenti contribuiscano ad aumentare il livello di qualità e di competitività in termini di prezzi dell'offerta ferroviaria e di trasporto combinato e non creino distorsioni sproporzionate della concorrenza fra gli operatori. La fissazione dei prezzi per il tragitto ferroviario resta attribuita alle autorità o agli organismi competenti.

3. Le parti contraenti possono altresì stipulare contratti di servizio pubblico con le imprese ferroviarie per garantire sufficienti servizi di trasporto ferroviario, tenuto conto in particolare dei fattori sociali e ambientali.

4. Le parti contraenti, nei limiti delle rispettive competenze, si adoperano affinché l'effetto sul mercato di eventuali aiuti pubblici concessi da una delle parti non sia contrastato dal comportamento dell'altra, o di un organismo avente sede sul suo territorio o nel territorio dell'altra parte contraente.

5. Il Comitato misto vigila affinché le parti contraenti applichino le disposizioni del presente articolo.

#### Articolo 36

##### Parametri di qualità

1. Le parti contraenti convengono di adottare tutte le misure necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 33. A tal fine esse si impegnano a promuovere il trasporto combinato.

2. Nella fase di regime transitorio di cui all'articolo 8 la Svizzera si impegna altresì, conformemente alle disposizioni del titolo II dell'accordo del 1992, a predisporre un'offerta di trasporto combinato accompagnato («strada viaggiante») che sia competitiva, in termini di qualità e prezzi, col trasporto su strada.

3. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per promuovere il trasporto combinato. Esse vigilano in particolare che siano applicate le disposizioni seguenti:

— rispetto delle norme tecniche e sociali per il trasporto su strada, in particolare i tempi di guida e di riposo, i limiti di velocità, le prescrizioni in materia di pesi e dimensioni massimi;

- riduzione dei controlli alle frontiere per i trasporti ferroviari e trasferimento di tali controlli al luogo di imbarco o di sbarco, conformemente alla Convenzione, del 20 maggio 1987 tra la Comunità economica europea e la Svizzera nonché tra i paesi dell'AELS, relativa ad un regime comune di transito;
- agevolazione dell'organizzazione della catena di trasporto combinato attraverso la semplificazione delle condizioni regolamentari ed amministrative che disciplinano ciascuna parte contraente;
- motivazione degli operatori del settore del trasporto combinato e delle imprese ferroviarie a migliorare la qualità del servizio.

Un elenco di parametri ferroviari figura nell'allegato 9. Tali parametri sono presi in considerazione per il ricorso all'articolo 46.

4. Nell'ambito delle proprie competenze, le parti contraenti si impegnano ad adottare misure adeguate per permettere la rapida costituzione di corridoi di trasporto merci per ferrovia e si scambiano regolarmente informazioni su qualsiasi misura intendano adottare in materia.

5. Il Comitato misto redige ogni due anni una relazione sull'attuazione delle misure di cui al presente articolo.

#### C. SISTEMI DI TARIFFAZIONE DEI TRASPORTI STRADALI

##### Articolo 37

##### Obiettivi

Conformemente agli obiettivi del titolo III dell'Accordo del 1992, le parti contraenti, nell'ambito delle loro competenze e secondo le loro rispettive procedure, si prefiggono di introdurre progressivamente una tariffazione basata sull'imputazione ai veicoli circolanti su strada e agli altri modi di trasporto, dei costi cui danno origine.

##### Articolo 38

##### Principi

1. I sistemi di tariffazione si basano sui principi enunciati nell'articolo 32, in particolare la non discriminazione, la proporzionalità e la trasparenza.

2. La tariffazione è costituita da tasse sui veicoli, imposte sul carburante e tariffe di uso della rete stradale.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi menzionati nell'articolo 37 sono scelte di preferenza misure che non provocano deviazioni di traffico rispetto all'itinerario tecnicamente, economicamente e geograficamente più idoneo fra il punto di partenza e il punto di destinazione finale del trasporto.

4. Le misure sono applicate in modo da non ostacolare la libera circolazione dei beni o dei servizi fra le parti contraenti, in particolare per quanto riguarda la gestione e la riscossione dei pedaggi o delle tariffe di uso della rete, l'assenza di controlli e di verifiche sistematiche alle frontiere fra le parti contraenti, e l'assenza di formalità eccessive. Per evitare difficoltà sotto tali aspetti, la Svizzera si adopera per applicare la regolamentazione comunitaria vigente in materia.

5. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai veicoli aventi un peso massimo autorizzato figurante sulla carta di circolazione pari o superiore a 12 tonnellate. Il presente Accordo non impedisce tuttavia alle parti contraenti di adottare, sul proprio territorio, misure riguardanti veicoli aventi un peso massimo autorizzato inferiore a 12 tonnellate.

6. Le parti contraenti non concedono, direttamente o indirettamente, aiuti di Stato alle imprese, in particolare quelle di trasporto, destinati a compensare l'impatto che ha su tali imprese l'imputazione dei costi alle operazioni di trasporto tramite le tariffe di uso previste dal presente Accordo.

#### Articolo 39

### Interoperabilità degli strumenti

Per garantire un livello adeguato di interoperabilità dei sistemi elettronici di riscossione delle tariffe di uso della rete stradale, le parti contraenti si consultano in sede di Comitato misto.

#### Articolo 40

### Misure svizzere

1. Per realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 37, e in vista dell'aumento del limite di peso fissato all'articolo 7, paragrafo 3, la Svizzera introduce un sistema di tariffazione sui veicoli non discriminatorio in due fasi, che cominciano rispettivamente il 1° gennaio 2001 e il 1° gennaio 2005. Questo sistema di tariffazione si basa in modo particolare sui principi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, nonché sulle modalità definite all'allegato 10.

2. Le tariffe sono differenziate in base a 3 categorie di norme sulle emissioni (EURO). Nel sistema di tariffazione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005, la differenza di tariffe fra una categoria e l'altra deve essere quanto più ampia possibile, ma non deve superare il 15 % della media ponderata delle tariffe menzionata al paragrafo 4.

3. a) Nel sistema di tariffazione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001, gli importi massimi non possono superare, per un veicolo il cui peso effettivo a pieno carico non sia superiore a 34 tonnellate e per un tragitto di 300 km attraverso la catena alpina, rispettivamente 205 CHF per i veicoli non conformi alle norme EURO, 172 CHF per i veicoli conformi alla norma EURO I, e 145 CHF per i veicoli conformi alla norma EURO II.

b) In deroga al paragrafo 3 a, la Comunità riceve nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004, un contingente annuo valido per 220 000 viaggi (sola andata) di veicoli a vuoto o carichi con prodotti leggeri, a condizione che il peso totale effettivo a pieno carico del veicolo non superi 28 tonnellate, effettuati in transito attraverso la parte svizzera della catena alpina, dietro pagamento di una tariffa di uso dell'infrastruttura di importo pari a 50 CHF nel 2001, 60 CHF nel 2002, 70 CHF nel 2003 e 80 CHF nel 2004. La Svizzera riceve anche un contingente alle medesime condizioni. Le procedure normali di controllo saranno applicabili.

4. Nel sistema di tariffazione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005, la media ponderata delle tariffe non supera 325 CHF per un veicolo avente un peso effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre un tragitto di 300 km attraverso la catena alpina. La tariffa per la categoria più inquinante non supera 380 CHF.

5. Una parte delle tariffe di cui ai paragrafi 3 e 4 può essere costituita da pedaggi per l'uso delle infrastrutture speciali alpine. Tale parte non può rappresentare più del 15 % delle tariffe menzionate ai paragrafi 3 e 4.

6. Le ponderazioni di cui al paragrafo 4 sono determinate in funzione del numero di veicoli per ogni categoria di norme EURO circolanti in Svizzera. Il numero di veicoli di ogni categoria è stabilito in base a rilevamenti che verranno esaminati dal Comitato misto. Il Comitato misto determina la ponderazione in base ad esami biennali, per tenere conto dell'evoluzione della struttura del parco veicoli in circolazione in Svizzera e dell'evoluzione delle norme EURO. Il primo esame avrà luogo entro il 1° luglio 2004.

#### Articolo 41

### Misure comunitarie

La Comunità continua a sviluppare sistemi di tariffe applicabili sul suo territorio, correlati ai costi cui dà origine l'uso dell'infrastruttura. Tali sistemi sono fondati sul principio «l'utente paga».

#### Articolo 42

### Riesame del livello delle tariffe

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ogni due anni i livelli massimi delle tariffe stabilite dall'articolo 40, paragrafo 4, sono adeguati per tenere conto del tasso di inflazione in Svizzera nei due anni precedenti. A tal fine, al più tardi il 30 settembre dell'anno precedente l'adeguamento, la Svizzera comunica al Comitato misto i dati statistici necessari per motivare l'adeguamento previsto. Nei 30 giorni successivi a questa comunicazione, il Comitato misto si riunisce, su richiesta della Comunità, per consultarsi sull'adeguamento previsto.

Qualora fra la data della firma del presente Accordo e il 31 dicembre 2004 il tasso medio di inflazione in Svizzera sia superiore al 2 % annuo, i livelli massimi delle tariffe stabilite dall'articolo 40, paragrafo 4, saranno adeguati per tenere conto esclusivamente dell'inflazione che supera il tasso medio del 2 % annuo. Si applica la procedura di cui al comma precedente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato misto può, su richiesta di una delle parti contraenti, riesaminare i livelli massimi delle tariffe stabilite dall'articolo 40, paragrafo 4, in vista dell'adozione, di comune Accordo, di una decisione per adeguarle. Tale esame viene effettuato in funzione dei seguenti criteri:

- il livello e la struttura delle tariffe delle due parti contraenti, ed in particolare quelle relative a tratti transalpini comparabili;
- la distribuzione del traffico fra tratti transalpini comparabili;
- l'evoluzione della ripartizione modale del traffico nella regione alpina;
- lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso l'arco alpino.

#### D. MISURE D'ACCOMPAGNAMENTO

##### Articolo 43

#### Agevolazione dei controlli alle frontiere

1. Le parti contraenti si impegnano a snellire e a semplificare le formalità che gravano sul trasporto, in particolare in campo doganale.

2. L'Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 21 novembre 1990, riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito e, per il trasporto ferroviario, l'Accordo fra imprese ferroviarie relativo all'ispezione tecnica per la cessione di carri merci nel trasporto internazionale, servono come base per le misure adottate dalle parti contraenti in applicazione del paragrafo 1.

##### Articolo 44

#### Norme ecologiche per veicoli commerciali

1. Per una migliore tutela dell'ambiente, e fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 7, le parti contraenti si prefiggono in particolare l'obiettivo di introdurre norme ecologiche che garantiscano un livello di protezione elevato, per ridurre i gas di scarico, le emissioni di particolato ed il rumore prodotto dai veicoli commerciali pesanti.

2. Nel corso dell'elaborazione di queste norme le parti contraenti si consultano a scadenze regolari.

3. La categoria di emissioni (EURO) dei veicoli pesanti (quale definita nella legislazione comunitaria), se non è menzionata nella carta di circolazione del veicolo, è verificata a partire dalla data della prima messa in circolazione figurante su detta carta oppure, ove del caso, sulla base di un documento aggiuntivo speciale, redatto dalle autorità competenti dello Stato di rilascio.

##### Articolo 45

#### Osservatorio del traffico

1. Un Osservatorio permanente di rilevamento del traffico stradale, ferroviario e combinato nella regione alpina è istituito dall'entrata in vigore del presente Accordo. L'Osservatorio trasmette annualmente una relazione sull'andamento del traffico al Comitato misto di cui all'articolo 51 del presente Accordo. Il Comitato misto può anche chiedere all'Osservatorio di preparare una relazione speciale, in particolare nei casi di applicazione delle disposizioni degli articoli 46 e 47 del presente Accordo.

2. I lavori dell'Osservatorio sono finanziati dalle parti contraenti. Il criterio di ripartizione dei finanziamenti è determinato dal Comitato misto.

3. Le parti contraenti determinano le modalità amministrative di funzionamento dell'Osservatorio con una decisione del Comitato misto che sarà presa in occasione della prima riunione del Comitato stesso.

#### E. MISURE CORRETTIVE

##### Articolo 46

#### Misure unilaterali di salvaguardia

1. Qualora, dopo il 1° gennaio 2005, malgrado prezzi ferroviari competitivi e malgrado la corretta applicazione delle misure previste all'articolo 36 relative ai parametri di qualità, si rilevino difficoltà nello smaltimento del traffico stradale transalpino in Svizzera e qualora, per un periodo di 10 settimane, il tasso medio di uso delle capacità relative all'offerta ferroviaria sul territorio svizzero (trasporto combinato accompagnato e non) sia inferiore al 66 %, la Svizzera, in deroga alle modalità di cui all'articolo 40, paragrafi 4 e 5, può aumentare di non oltre il 12,5 % le tariffe di uso di cui all'articolo 40, paragrafo 4. Il prodotto di tale aumento è integralmente destinato al trasporto ferroviario e combinato allo scopo di rafforzarne la competitività rispetto al trasporto su strada.

2. In circostanze identiche a quelle di cui al paragrafo 1, che si verifichino sul suo territorio, la Comunità può ricorrere, in condizioni comparabili, a misure analoghe per porre rimedio alla situazione.



3. a) La portata e la durata della misura di salvaguardia di cui ai paragrafi precedenti sono limitate a quanto strettamente indispensabile per rimediare alla situazione. La durata è al massimo di sei mesi ma può essere prorogata una volta per sei mesi. Il Comitato misto può decidere di comune Accordo ulteriori proroghe.
- b) Se una parte contraente si è già avvalsa in precedenza delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, la loro applicazione da parte di questa parte contraente è in tal caso soggetta alle condizioni seguenti:
- se il periodo di applicazione delle misure precedenti non ha superato sei mesi, l'applicazione di nuove misure è autorizzata soltanto al termine di un periodo di dodici mesi a decorrere dalla fine dell'applicazione precedente;
  - se il periodo di applicazione ha superato sei mesi, l'applicazione di nuove misure è autorizzata soltanto al termine di un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla fine dell'applicazione precedente;
  - in nessun caso possono esservi due periodi di applicazione di misure di salvaguardia durante un periodo di cinque anni, calcolato a decorrere dall'inizio del primo periodo di applicazione delle misure di salvaguardia.

In casi specifici il Comitato misto può decidere di comune Accordo deroghe alle limitazioni di cui sopra.

4. Prima di ricorrere alle misure di cui ai paragrafi precedenti, la parte contraente interessata informa della propria intenzione il Comitato misto, che si riunisce per esaminare la questione. In assenza di una decisione contraria del Comitato misto, la parte contraente interessata può adottare la misura prevista dopo un termine di 30 giorni dalla data di notifica della misura al Comitato misto.

#### *Articolo 47*

#### **Misure di salvaguardia consensuali**

1. In caso di gravi distorsioni nei flussi di traffico attraverso l'arco alpino, che arrecano pregiudizio agli obiettivi definiti all'articolo 30 del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, per stabilire le misure atte a rimediare a tale situazione. La parte contraente richiedente ne informa immediatamente l'Osservatorio del traffico, che entro 14 giorni redige una relazione sulla situazione e sulle eventuali misure da adottare.

2. Il Comitato misto si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta e procede ad un esame della situazione, tenendo nel debito conto la relazione dell'osservatorio del traffico. Il Comitato misto decide le eventuali misure da prendere entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla prima riunione sulla questione. Tali termini possono essere prorogati di comune Accordo.

3. Le misure di salvaguardia hanno campo di applicazione e durata limitati a quanto è strettamente indispensabile per rimediare alla situazione. Devono essere scelte prioritariamente le misure che meno perturbano il funzionamento del presente Accordo.

#### *Articolo 48*

#### **Misure in caso di crisi**

Qualora il traffico attraverso l'arco alpino sia gravemente perturbato per cause di forza maggiore, per esempio a seguito di una catastrofe naturale, le parti si concerteranno per prendere, ciascuna per il suo territorio, tutte le disposizioni atte a permettere lo scorrimento del traffico. Sarà data priorità ai trasporti sensibili, per esempio alle derrate deperibili.

#### TITOLO V

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### *Articolo 49*

#### **Applicazione dell'Accordo**

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte a garantire l'adempimento degli obblighi del presente Accordo.

2. Esse si astengono dall'adottare qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

3. Le disposizioni del presente Accordo relative ai limiti di peso massimo autorizzato per i veicoli articolati e gli autotreni e per la tariffazione dei trasporti saranno applicate secondo una procedura in due fasi, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004 e a decorrere dal 1° gennaio 2005.

#### *Articolo 50*

#### **Misure di riequilibrio**

Qualora una parte contraente constati che l'altra parte contraente non rispetta gli obblighi stabiliti dal presente Accordo, o che essa non applica una decisione del Comitato misto, la parte contraente lesa, previa consultazione in sede di Comitato misto, può adottare le misure atte a mantenere l'equilibrio del presente Accordo. Le parti contraenti forniscono al Comitato misto tutti gli elementi utili per esaminare a fondo la situazione.

### Articolo 51

#### Comitato misto

1. Viene istituito un Comitato misto denominato «Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera», composto da rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente Accordo. A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall'Accordo stesso. Tali decisioni sono eseguite dalle parti secondo le rispettive norme. Il Comitato misto si pronuncia di comune Accordo.

2. Il Comitato misto garantisce in particolare la verifica e l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, e segnatamente quelle dell'articolo 27, paragrafo 6, e degli articoli 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 47 e 54. Esso applica altresì le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.

3. Per una corretta esecuzione del presente Accordo le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. Le parti si comunicano a vicenda i dati forniti dalle autorità incaricate di applicare il presente Accordo ed in particolare di rilasciare le autorizzazioni e di procedere ai controlli. Tali autorità scambiano direttamente la propria corrispondenza.

4. Il Comitato misto adotta, mediante decisione, il proprio regolamento interno, che contiene, fra le altre disposizioni, le modalità per indire le riunioni, designare la presidenza e definirne il mandato.

5. Il Comitato misto si riunisce in funzione delle esigenze, e almeno una volta all'anno. Ciascuna parte contraente può chiedere che venga indetta una riunione.

6. Il Comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti per assisterlo nello svolgimento dei propri compiti.

7. Il Comitato svolge altresì le funzioni precedentemente esercitate dal Comitato misto denominato «Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera», istituito dall'articolo 18 dell'Accordo del 1992.

### Articolo 52

#### Evoluzione del diritto

1. Il presente Accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte contraente di modificare autonomamente, fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e fatte salve le disposizioni del presente Accordo, la sua legislazione interna nei settori contemplati dal presente Accordo.

2. Quando una parte contraente elabora una nuova legislazione in uno dei settori contemplati dal presente Accordo, essa richiede in via informale il parere di esperti dell'altra parte. Durante il periodo che precede l'adozione formale della nuova legislazione, le parti contraenti si scambiano informazioni e si consultano nella misura necessaria. Uno scambio di opinioni preliminare ha luogo in sede di Comitato misto su richiesta di una delle parti contraenti, in particolare sulle conseguenze che una tale modifica comporta per il funzionamento dell'Accordo.

3. Una volta adottata la legislazione modificata, e comunque entro otto giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* o nella *Raccolta ufficiale delle leggi federali*, la parte contraente interessata notifica all'altra parte contraente il testo delle nuove disposizioni. Su richiesta di una delle parti contraenti, si procede ad uno scambio di opinioni in sede di Comitato misto relativamente alle conseguenze dell'emendamento sul funzionamento dell'Accordo, al più tardi entro un termine di due mesi dalla data della richiesta.

4. Il Comitato misto:

- adotta una decisione relativa alla revisione degli allegati 1, 3, 4, e 7 o propone una revisione delle disposizioni del presente Accordo per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione, oppure
- adotta una decisione in base alla quale le modifiche della legislazione in questione sono ritenute conformi al presente Accordo, oppure
- decide qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento del presente Accordo.

5. Il Comitato misto decide in merito alle modalità di adeguamento del presente Accordo alle pertinenti disposizioni dei futuri accordi fra la Comunità e la Svizzera da un lato, e i paesi terzi dall'altro, di cui agli articoli 13 e 19.

6. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal presente Accordo, le parti contraenti adottano, in base al calendario stabilito all'articolo 49, tutte le misure necessarie affinché i diritti e gli obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità e che figurano nell'allegato 1 trovino applicazione nelle loro relazioni.

### Articolo 53

#### Riservatezza

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell'ambito del presente Accordo, che per la loro natura sono coperte dal segreto professionale.

*Articolo 54***Composizione delle controversie**

Ciascuna parte può sottoporre al Comitato misto una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. Il Comitato cercherà di risolvere la vertenza. Sono forniti al Comitato misto tutti gli elementi d'informazione utili che permettano un esame approfondito della situazione per trovare una soluzione accettabile. A tale scopo il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di mantenere il corretto funzionamento del presente Accordo.

*Articolo 55***Revisione dell'Accordo**

1. Se una parte contraente desidera una revisione delle disposizioni del presente Accordo, essa ne informa il Comitato misto. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la modifica del presente Accordo entrerà in vigore dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne.

2. Gli allegati 1, 3, 4 e 7 possono essere modificati, con decisione del Comitato misto conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, per tenere conto dell'evoluzione della legislazione comunitaria in materia.

3. Gli allegati 5, 6, 8, e 9 possono essere modificati con decisione del Comitato misto conformemente all'articolo 51, paragrafo 1.

*Articolo 56***Allegati**

Gli allegati 1-10 sono parte integrante del presente Accordo.

*Articolo 57***Campo d'applicazione territoriale**

Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni previste da tale trattato e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

*Articolo 58***Clausole finali**

1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione di tutti i sette seguenti accordi:

- Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia
- Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Accordo sul trasporto aereo
- Accordo sul commercio di prodotti agricoli
- Accordo sul riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità
- Accordo su alcuni aspetti degli appalti pubblici
- Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni ed è rinnovato a tempo indeterminato tranne se la Comunità o la Svizzera notificano all'altra parte contraente la propria intenzione contraria, prima della scadenza del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3. La Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all'altra parte contraente. In caso di notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi menzionati al paragrafo 1 cessano di essere applicabili sei mesi dopo il ricevimento della notifica dell'intenzione di non rinnovare l'Accordo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, και φινλανδική γλώσσα, κάθε κείμενο από τα οποία είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine, and drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em duplo exemplar nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo fé qualquer dos textos.


Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalilain, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja kaikki teksti ovat yhtä todistusvoimaiset.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundra nittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar



Por la Confederación Suiza  
For Det Schweiziske Edsforbund  
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft  
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία  
For the Swiss Confederation  
Pour la Confédération suisse  
Per la Confederazione svizzera  
Voor de Zwitserse Bondsstaat  
Pela Confederação Suíça  
Sveitsin valaliiton puolesta  
På Schweiziska Edsförbundets vägnar



---

**ELENCO DEGLI ALLEGATI**

- Allegato 1: articolo 5, paragrafo 2; articolo 6; articolo 7, paragrafo 1; articolo 24, paragrafo 1; articolo 25, paragrafo 5 e articolo 27, paragrafo 2: disposizioni applicabili
- Allegato 2: articolo 8, paragrafo 5: modalità di applicazione delle tariffe di cui all'articolo 8
- Allegato 3: articolo 9, paragrafo 1: modello di licenza per il trasporto internazionale di merci su strada
- Allegato 4: articolo 9, paragrafo 3: elenco dei trasporti esonerati da ogni regime di licenza o autorizzazione
- Allegato 5: articoli 12 e 13: elenco dei diritti esistenti, derivanti dagli accordi bilaterali in vigore
- Allegato 6: articolo 15, paragrafo 2: esenzioni dal limite di peso e dal divieto di circolare la notte e la domenica
- Allegato 7: articoli 17, 18 e 21: servizi di trasporto internazionale di viaggiatori e procedure relative alle autorizzazioni
- Allegato 8: articoli 19 e 20: elenco dei diritti esistenti, derivanti dagli accordi bilaterali in vigore
- Allegato 9: articolo 36: parametri di qualità dei servizi di trasporto ferroviario e combinato
- Allegato 10: articolo 40, paragrafo 1: modalità di applicazione delle tariffe di cui all'articolo 40.

## ALLEGATO I

**DISPOSIZIONI APPLICABILI**

Conformemente all'articolo 52, paragrafo 6 del presente Accordo, la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito.

*Disposizioni pertinenti dell'acquis comunitario*

## Sezione 1

- Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1) modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17).

## Sezione 2

- Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2135/98 (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1).
- Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1), oppure delle regole equivalenti stabilite dall'Accordo AETR e dai suoi emendamenti.
- Direttiva 88/599/CEE del Consiglio del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2135/98 (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1).
- Direttiva 76/914/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (GU L 357 del 29.12.1976, pag. 36).

## Sezione 3

- Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).
- Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1).
- Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1 ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1).
- Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 23.2.1992, pag. 27).
- Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154).
- Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1).

- Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7).
- Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35).
- Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10).
- Direttiva 96/86/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 43).

#### Sezione 4

- Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).
- Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).
- Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

#### Sezione 5

- Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19).
  - Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25).
  - Direttiva 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 45).
-



## ALLEGATO 2

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ARTICOLO 8**

1. Le tariffe svizzere per i veicoli muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 28 tonnellate è di:

- 180 CHF per uno spostamento in transito attraverso il territorio della Svizzera,
- 70 CHF per uno spostamento bilaterale, andata e ritorno, da o verso il territorio della Svizzera.

2. La tariffa svizzera massima per i veicoli muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 34 tonnellate ma non supera 40 tonnellate e che percorrono una distanza di 300 km attraverso la catena alpina, sarà di 252 CHF per un veicolo che non soddisfa le norme EURO, 211 CHF per un veicolo che soddisfa la norma EURO I e 178 CHF per un veicolo che rispetta almeno la norma EURO II. Le tariffe sono applicate secondo le modalità di cui all'articolo 40.

3. La tariffa svizzera massima per i veicoli muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 34 tonnellate ma non supera 40 tonnellate e che percorrono una distanza di 300 km attraverso la catena alpina, sarà di 300 CHF per un veicolo che non soddisfa le norme EURO, 240 CHF per un veicolo che soddisfa la norma EURO I e 210 CHF per un veicolo che rispetta almeno la norma EURO II. La tariffa è applicata secondo le modalità di cui all'articolo 40.

---



## ALLEGATO 3

## COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Carta resistente di colore blu - formato DIN A4)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella/nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

Stato che rilascia la licenza:  
Sigla distintiva dello Stato <sup>(1)</sup>:

Denominazione dell'autorità o dell'orga-  
nismo competente:

**LICENZA N. . . . .****per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi**

La presente licenza autorizza <sup>(2)</sup> .....

.....

.....

.....

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti effettuati sul territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, e nelle disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari: .....

.....

.....

.....

La presente licenza è valida dal ..... al .....

Rilasciata a: ....., il .....

.....  
(3)

<sup>(1)</sup> Sigla distintiva dello Stato: (A) Austria (dal 1° gennaio 1997), (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (FIN) Finlandia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL) Paesi Bassi, (P) Portogallo, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

<sup>(2)</sup> Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

<sup>(3)</sup> Firma e timbro dell'autorità o organismo competente che rilascia la licenza.

(Seconda pagina della licenza)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione)

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (1).

Essa permette di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti effettuati sul territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi:

- il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
- in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
- tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri, nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione è valida, per il percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico, dal momento in cui la Comunità e il paese terzo in questione concludono l'Accordo necessario ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92.

La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.

L'autorità competente dello Stato membro che l'ha rilasciata può ritirarla qualora il trasportatore:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso della licenza;
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo (2). Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Il titolare è tenuto a rispettare sul territorio di ogni Stato membro le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e di circolazione.

---

(1) GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1.

(2) Per «veicolo» s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto merci.

## ALLEGATO 4

**TRASPORTI ESONERATI DA OGNI REGIME DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTO**

1. I trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio pubblico.
  2. I trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.
  3. I trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.
  4. I trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti:
    - a) le merci trasportate devono appartenere all'impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
    - b) il trasporto deve servire a far affluire le merci all'impresa, a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;
    - c) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell'impresa;
    - d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada;  

Questa disposizione non si applica in caso di uso di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;
    - e) il trasporto deve costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito di tutte le attività dell'impresa.
  5. I trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché di altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in caso di calamità naturali.
-

## ALLEGATO 5

**ELENCO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ACCORDI BILATERALI STRADALI FIRMATI  
DALLA SVIZZERA CON GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ E RELATIVI AL TRASPORTO DI  
MERCİ NEL TRAFFICO TRIANGOLARE**

Paese	Accordo firmato il	Entrato in vigore il	Condizioni
Germania	17.12.1953	1.2.1954	<p>Articolo 7:</p> <p>Secondo il diritto nazionale: traffico triangolare propriamente detto autorizzato; traffico triangolare impropriamente detto vietato.</p>
Austria	22.10.1958	4.4.1959	<p>Articolo 8:</p> <p>Gli imprenditori che hanno il diritto di effettuare trasporti di merci sono autorizzati a trasportare, su veicoli immatricolati in uno degli Stati contraenti:</p> <p>a) merci a destinazione o in provenienza da uno degli Stati.</p> <p>Traffico triangolare propriamente detto autorizzato. Traffico triangolare impropriamente detto vietato.</p>
Belgio	25.2.1975	24.7.1975	<p>Articolo 4, paragrafo 1, lettera b):</p> <p>Traffico triangolare propriamente detto autorizzato. Traffico triangolare impropriamente detto vietato.</p>
Danimarca	27.8.1981	25.3.1982	<p>Articolo 4, paragrafo 2:</p> <p>I trasporti in provenienza da un paese terzo a destinazione dell'altra parte contraente, o in partenza dall'altra parte contraente e a destinazione di un paese terzo sono soggetti ad autorizzazione rilasciata caso per caso dall'altra parte contraente.</p>
Spagna	23.1.1963	21.8.1963	<p>Protocollo del 29 ottobre 1971:</p> <p>Traffico triangolare propriamente detto autorizzato. Traffico triangolare impropriamente detto vietato.</p>
Finlandia	16.1.1980	28.5.1981	<p>Articolo 6, paragrafo 2 e verbale della riunione della Commissione mista elvetica-finlandese del 23 e 24 maggio 1989 punto 2.2: traffico triangolare propriamente detto e impropriamente detto consentito previa autorizzazione.</p>
Francia	20.11.1951	1.4.1952	<p>Secondo il diritto nazionale:</p> <p><b>Trasportatori svizzeri:</b> traffico triangolare propriamente e impropriamente detto vietato in Francia,</p> <p><b>Trasportatori francesi:</b> traffico triangolare propriamente e impropriamente detto autorizzato in Svizzera.</p>
Grecia	8.8.1970	6.9.1971	<p>Articolo 3 e verbale della riunione della Commissione mista greco-svizzera, svoltasi dall'11 al 13 dicembre 1972: traffico triangolare propriamente e impropriamente detto consentito (con autorizzazioni speciali contingentate).</p>
Italia	—	—	<p>Verbale della riunione della Commissione mista italo-svizzera del 14 giugno 1993:</p> <p><b>Trasportatori svizzeri:</b> autorizzazioni contingentate per il traffico triangolare propriamente detto. Il traffico triangolare impropriamente detto è vietato;</p> <p><b>Trasportatori italiani:</b> traffico triangolare propriamente detto consentito, senza necessità di autorizzazione. Autorizzazioni contingentate per il traffico triangolare impropriamente detto.</p>

Paese	Accordo firmato il	Entrato in vigore il	Condizioni
Irlanda	—	—	Secondo il diritto nazionale:  <b>Trasportatori svizzeri:</b> traffico triangolare propriamente e impropriamente detto vietato, salvo autorizzazione rilasciata dalle autorità irlandesi;  <b>Trasportatori irlandesi:</b> traffico triangolare propriamente e impropriamente detto consentito nel traffico con la Svizzera.
Lussemburgo	17.5.1972	1.6.1972	L'Accordo si applica esclusivamente al trasporto di viaggiatori. Non sono stati presi accordi sul trasporto di merci. Traffico triangolare consentito secondo il diritto nazionale. (Applicazione del principio della reciprocità). Traffico triangolare, propriamente ed impropriamente detto, consentito.
Paesi Bassi	20.5.1952	15.6.1952	L'Accordo si applica esclusivamente al trasporto di viaggiatori. Non sono stati presi accordi sul trasporto di merci. Traffico triangolare consentito secondo il diritto nazionale. (Applicazione del principio della reciprocità). Traffico triangolare, propriamente ed impropriamente detto, consentito.
Portogallo	28.6.1973	1.1.1974	Traffico triangolare propriamente ed impropriamente detto liberalizzato in virtù della decisione presa nella riunione della Commissione mista elvetico-portoghese del 6 giugno 1996.
Regno Unito	20.12.1974	21.11.1975	Articolo 3, lettera b):  Traffico triangolare propriamente detto autorizzato. Traffico triangolare impropriamente detto vietato.
Svezia	12.12.1973	22.4.1974	Articolo 4, paragrafi 1 e 2:  Traffico triangolare consentito con autorizzazioni speciali contingentate.

Traffico triangolare propriamente detto: quando il veicolo transita, secondo l'itinerario normale, nel paese in cui è immatricolato. Per esempio, un veicolo svizzero che effettua un trasporto dalla Germania all'Italia passando per la Svizzera.

Traffico triangolare impropriamente detto: quando il veicolo non transita nel paese in cui è immatricolato. Per esempio un veicolo svizzero che effettua un trasporto dalla Germania all'Italia passando per l'Austria.

## ALLEGATO 6

**ESENZIONI DAL LIMITE DI PESO E DAL DIVIETO DI CIRCOLARE LA NOTTE E LA DOMENICA****I. Esenzione dal limite di peso per il periodo che scade il 31 dicembre 2004**

Per viaggi che hanno origine all'estero a destinazione della zona svizzera vicina alla frontiera <sup>(1)</sup> (e viceversa), sono autorizzate eccezioni, senza versamento di corrispettivi in denaro, per merci di qualunque tipo fino ad un peso totale di 40 t e, per il trasporto di contenitori ISO di 40 piedi in traffico combinato, fino a 44 t. Alcuni uffici doganali applicano pesi inferiori in funzione delle caratteristiche della rete stradale.

**II. Altre esenzioni dal limite di peso**

Per viaggi che hanno origine all'estero e destinati ad una località situata oltre la zona svizzera vicina alla frontiera <sup>(1)</sup> (e viceversa) e per il transito attraverso la Svizzera può essere autorizzato un peso totale superiore al peso massimo autorizzato in Svizzera nel caso di trasporti non contemplati dall'articolo 8.

- a) per il trasporto di merci indivisibili quando, nonostante l'uso di un veicolo appropriato, le prescrizioni non possono essere rispettate;
- b) per il trasferimento o l'uso di veicoli speciali, in particolare veicoli da lavoro che, tenuto conto dell'uso cui sono destinati, non possono rispettare le prescrizioni in materia di pesi;
- c) per i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare, in caso di urgenza;
- d) per i trasporti di prodotti destinati al rifornimento degli aerei (*catering*);
- e) per i percorsi stradali iniziali e finali di un trasporto combinato, di norma entro un raggio di 30 km dal terminale.

**III. Esenzione dal divieto di circolare la notte e la domenica**

Sono previste le eccezioni seguenti al divieto di circolare la notte e la domenica:

- a) *senza autorizzazione speciale*
  - i viaggi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di catastrofi,
  - i viaggi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di incidenti in servizio, in particolare nelle imprese di trasporti pubblici e nei trasporti aerei;
- b) *con autorizzazione speciale*

Per il trasporto di merci che, per la loro stessa natura, giustificano viaggi di notte e, per motivi fondati, di domenica, vale a dire:

  - prodotti agricoli deperibili (ad esempio bacche, ortofruttili, piante, compresi i fiori recisi, o succhi di frutta appena spremuti), durante tutto l'anno civile
  - suini e pollame destinati alla macellazione,
  - latte fresco e prodotti lattiero-caseari deperibili,
  - materiale da circo, strumenti musicali di orchestre, accessori di teatro, ecc.,
  - quotidiani con articoli redazionali e invii postali spediti nel quadro del mandato legale di prestazione di servizi.

Per agevolare le procedure di autorizzazione, possono essere rilasciate autorizzazioni valide per un periodo massimo di dodici mesi per un numero indeterminato di viaggi, a condizione che questi siano della stessa natura.

---

<sup>(1)</sup> La zona vicina alla frontiera è definita nell'allegato 4 del verbale della 5ª riunione del Comitato misto istituito nel quadro dell'Accordo del 1992, svoltasi a Bruxelles il 2 aprile 1998. In linea di massima, si tratta di una zona di un raggio di 10 km misurato a partire dall'ufficio doganale.



## ALLEGATO 7

**TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI IN AUTOBUS***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni seguenti.

**1. Servizi regolari**

- 1.1. Per servizi regolari si intendono i servizi che effettuano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e dove i viaggiatori possono salire a bordo e scendere a fermate prestabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, fatto salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

Un eventuale adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio non ne modifica il carattere regolare.

- 1.2. Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che effettuano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altre, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al punto 1.1. Tali servizi sono denominati « servizi regolari specializzati ».

I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:

- a) il trasporto di lavoratori dal domicilio al luogo di lavoro;
- b) il trasporto di scolari e studenti dal domicilio all'istituto scolastico;
- c) il trasporto di militari e delle loro famiglie dallo Stato d'origine al luogo di stanza.

L'adeguamento dell'organizzazione del trasporto alle diverse necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

- 1.3. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l'effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono soggette alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.

**2. Servizi occasionali**

- 2.1. Per servizi occasionali si intendono i servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, e che sono segnatamente caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del trasportatore medesimo.

L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la medesima clientela, è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura di cui alla sezione I.

- 2.2. I servizi di cui al presente punto 2 non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza.
- 2.3. I servizi occasionali possono essere offerti da un gruppo di trasportatori che agiscono per conto del medesimo committente.

I nomi dei trasportatori, nonché, se del caso, i punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso, sono comunicati alle autorità competenti degli Stati membri della Comunità europea interessati e della Svizzera, secondo modalità da definirsi ad opera del Comitato misto.

### 3. Trasporto per conto proprio

Per trasporti per conto proprio si intendono i trasporti effettuati da una persona fisica o giuridica, senza scopo di lucro e a fini non commerciali, a condizione che:

- l'attività di trasporto costituisca per tale persona fisica o giuridica soltanto un'attività accessoria,
- i veicoli usati siano di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero siano stati da essa acquistati a rate o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o da tale persona medesima.

## Sezione I

### SERVIZI REGOLARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

#### Articolo 2

#### Natura dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è redatta a nome del trasportatore; non può essere ceduta da questi a terzi. Tuttavia, il trasportatore che ha ricevuto l'autorizzazione può, con il consenso delle autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente allegato, far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome di quest'ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore deve soddisfare le condizioni indicate all'articolo 17 dell'Accordo.

Nel caso di un consorzio di imprese per l'esercizio di un servizio regolare, l'autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese ed è rilasciata all'impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L'autorizzazione indica i nomi di tutti gli esercenti.

2. La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni.
3. L'autorizzazione definisce quanto segue:
  - a) il tipo di servizio;
  - b) l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
  - c) il periodo di validità dell'autorizzazione;
  - d) le fermate e gli orari.
4. L'autorizzazione deve essere conforme al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98 <sup>(1)</sup>.
5. L'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari sul territorio delle parti contraenti.
6. L'impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali.

In tal caso, il trasportatore deve provvedere affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:

- una copia dell'autorizzazione del servizio regolare,
- una copia del contratto stipulato tra l'impresa che gestisce il servizio regolare e l'impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente,
- una copia autenticata della licenza comunitaria per i trasportatori comunitari o di un'analogha licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, rilasciata all'impresa che gestisce il servizio regolare.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione, del 2 ottobre 1998, recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98 del Consiglio, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 10).

*Articolo 3***Presentazione delle domande di autorizzazione**

1. La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori comunitari è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 e la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri conformemente alle disposizioni del capitolo 5 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sulle concessioni per il trasporto di viaggiatori (OCTV) <sup>(1)</sup>. Per i servizi esonerati da autorizzazione in Svizzera ma soggetti ad autorizzazione nella Comunità, la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri sarà effettuata presso le autorità competenti svizzere se il punto di partenza di questi servizi è situato in Svizzera.
2. Le domande devono essere conformi al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98.
3. A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dalle autorità competenti per l'autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi per i trasportatori comunitari o di un'analogo licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, rilasciata all'impresa che gestisce il servizio regolare.

*Articolo 4***Procedura di autorizzazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata con l'Accordo delle autorità competenti delle parti contraenti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L'autorità di rilascio inoltra a queste ultime — nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che siano presi a bordo o deposti viaggiatori — una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.
2. Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati membri cui è stato chiesto l'Accordo notificano entro due mesi la loro decisione alle autorità di rilascio. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di parere che figura nell'avviso di ricevimento. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l'autorità di rilascio concede l'autorizzazione.
3. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l'autorità di rilascio prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore.
4. L'autorizzazione è rilasciata a meno che:
  - a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;
  - b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni delle regolamentazioni in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida e di riposo dei conducenti;
  - c) in caso di domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non siano state rispettate;
  - d) sia dimostrato che il servizio che ne costituisce oggetto comprometterebbe direttamente l'esistenza dei servizi regolari già autorizzati, salvo nel caso in cui i servizi regolari in questione siano offerti da un solo trasportatore o gruppo di trasportatori;

<sup>(1)</sup> RS/SR 744.11.

- e) risulti che l'esercizio dei servizi che ne costituiscono oggetto riguarda unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti sui collegamenti in questione;
- f) l'autorità competente di una parte contraente decida, in base ad analisi dettagliata, che tale servizio comprometterebbe la redditività economica di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate. Tutte le decisioni prese in base alla presente disposizione, e le relative motivazioni, sono notificate ai trasportatori interessati.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente la redditività economica di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate, l'autorità competente di una parte contraente può, con l'Accordo del Comitato misto, sospendere ovvero ritirare l'autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di sei mesi al trasportatore.

Il fatto che un trasportatore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri trasportatori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori stradali, non può costituire di per sé una giustificazione per respingere la domanda.

- 5. L'autorità di rilascio può respingere le domande esclusivamente per motivi compatibili con il presente Accordo.
- 6. Se la procedura per la formazione dell'Accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, si può adire il Comitato misto.
- 7. Il Comitato misto adotta quanto prima una decisione, che entra in vigore entro trenta giorni dalla sua notifica alla Svizzera e agli Stati membri della Comunità interessati.
- 8. Dopo aver espletato la procedura prevista nel presente articolo, l'autorità di rilascio ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell'autorizzazione.

#### *Articolo 5*

### **Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione**

- 1. Al termine della procedura di cui all'articolo 4 del presente allegato, l'autorità di rilascio concede l'autorizzazione o ne respinge formalmente la domanda.
- 2. Il rigetto di una domanda deve essere motivato. Le parti contraenti garantiscono ai trasportatori la possibilità di far valere i propri interessi in caso di rigetto della loro domanda.
- 3. L'articolo 4 del presente allegato si applica, mutatis mutandis, alle domande di rinnovo di un'autorizzazione o di modifica delle condizioni poste all'esecuzione dei servizi soggetti ad autorizzazione.

In caso di una modifica scarsamente rilevante delle condizioni di esercizio, segnatamente un adeguamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l'autorità di rilascio ne informi le autorità competenti dell'altra parte contraente.

#### *Articolo 6*

### **Scadenza dell'autorizzazione**

La procedura da seguire in materia di scadenza di un'autorizzazione è conforme alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 648/92 e all'articolo 44 dell'OCTV.

#### *Articolo 7*

### **Obblighi dei trasportatori**

- 1. Salvo in caso di forza maggiore, l'impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3 del presente allegato.

2. L'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare l'itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, nella misura in cui non siano stabilite per legge, in modo da garantire a tutti gli utenti facile accesso a tali informazioni.
3. La Svizzera e gli Stati membri della Comunità interessati hanno la facoltà di apportare, di comune Accordo e d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.

## Sezione II

### SERVIZI OCCASIONALI E ALTRI SERVIZI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

#### Articolo 8

##### **Documento di controllo**

1. Per i servizi di cui all'articolo 18, paragrafo 1 dell'Accordo è necessario un documento di controllo (foglio di viaggio).
2. I trasportatori che effettuano servizi occasionali devono compilare il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio.
3. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti della Svizzera e dello Stato membro della Comunità in cui è stabilito il trasportatore, o da organismi da esse designati.
4. Il modello del documento di controllo e le modalità di uso sono determinati dal regolamento (CE) n. 2121/98.

#### Articolo 9

##### **Attestazione**

L'attestazione di cui all'articolo 18, paragrafo 6 dell'Accordo è rilasciata dall'autorità competente della Svizzera o dello Stato membro della Comunità in cui è immatricolato il veicolo.

Essa è conforme al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98.

## Sezione III

### CONTROLLI E SANZIONI

#### Articolo 10

##### **Titoli di trasporto**

1. I viaggiatori che utilizzano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, devono essere muniti, per tutta la durata del viaggio, di un titolo di trasporto individuale o collettivo sul quale figurano:
  - i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il ritorno,
  - la durata di validità del titolo di trasporto,
  - il prezzo del trasporto.
2. Il titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

*Articolo 11***Controlli su strada e presso le imprese**

1. Nel caso di un trasporto per conto terzi devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, la copia certificata conforme della licenza comunitaria per i trasportatori comunitari o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, nonché, a seconda della natura del servizio, l'autorizzazione (o una copia conforme di essa) o il foglio di viaggio.

Nel caso di un trasporto per conto proprio, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, l'attestazione (o una copia conforme di essa).

Nel caso dei servizi di cui all'articolo 18, paragrafo 2 dell'Accordo, il contratto, o una copia autenticata di esso, funge da documento di controllo.

2. I trasportatori che effettuano trasporti internazionali di viaggiatori con autobus autorizzano i controlli intesi a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo.

*Articolo 12***Assistenza reciproca**

1. A richiesta, le autorità competenti delle parti contraenti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni utili disponibili su:
  - le infrazioni al presente Accordo e alle altre disposizioni applicabili ai servizi internazionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, commesse sul loro territorio da un trasportatore dell'altra parte contraente, nonché le sanzioni inflitte,
  - le sanzioni inflitte ai propri trasportatori per le infrazioni commesse sul territorio dell'altra parte contraente.
2. Le autorità competenti della parte contraente sul territorio della quale è stabilita l'impresa di trasporti ritirano la licenza comunitaria o l'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri se il titolare:
  - non soddisfa più alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 dell'Accordo,
  - ha fornito informazioni inesatte sui dati necessari per ottenere il rilascio della licenza comunitaria o l'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri.
3. L'autorità di rilascio ritira l'autorizzazione se il titolare non soddisfa più alle condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base al presente Accordo e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dalle autorità competenti della parte contraente sul territorio della quale è stabilito il trasportatore. Esse ne informano immediatamente le autorità competenti dell'altra parte contraente.
4. In caso di infrazione grave, o di ripetute infrazioni minori, alla regolamentazione in materia di trasporti e sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, i periodi di guida e di riposo dei conducenti e l'organizzazione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 1, punto 2.1, le autorità competenti della parte contraente sul territorio della quale è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione possono procedere al ritiro della licenza comunitaria o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, oppure al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza comunitaria o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri.

Tali sanzioni sono in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria, o dell'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, e del numero totale delle copie conformi di cui egli dispone per il suo traffico internazionale.

## ALLEGATO 8

**ELENCO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ACCORDI STRADALI BILATERALI CONCLUSI  
DALLA SVIZZERA CON I DIVERSI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ E RELATIVE AL RILASCIO DI  
AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DI VIAGGIATORI NEL TRAFFICO TRIANGOLARE**

Paese	Accordo firmato il	Entrato in vigore il	Condizioni
Germania	17.12.1953	1.2.1954	Articoli 4 e 5: — secondo il diritto nazionale — rispetto della reciprocità
Austria	22.10.1958	4.4.1959	Articolo 6: — secondo il diritto nazionale — rispetto della reciprocità
Belgio	25.2.1975	24.7.1975	Articolo 3: — secondo il diritto nazionale
Danimarca	27.8.1981	25.3.1982	Articoli 3 e 5: — secondo il diritto nazionale
Spagna	23.1.1963	21.8.1963	Articoli 2 e 3: — autorizzazione esplicita dell'altra parte contraente — di comune accordo (reciprocità)
Finlandia	16.1.1980	28.5.1981	Articolo 3: — secondo il diritto nazionale
Francia	20.11.1951	1.4.1952	Capitolo II: — di comune accordo — rispetto della reciprocità
Grecia	8.8.1970	6.9.1971	Articolo 2: — di comune accordo (reciprocità)
Italia	—	—	Secondo il diritto nazionale (non esistono accordi bilaterali)
Irlanda	—	—	Secondo il diritto nazionale (non esistono accordi bilaterali)
Lussemburgo	17.5.1972	1.6.1972	Articolo 3: secondo il diritto nazionale
Paesi Bassi	20.5.1952	15.6.1952	Paragrafo 2, punto 2: secondo il diritto nazionale
Portogallo	28.6.1973	1.1.1974	Protocollo dell'Accordo, punti 5 e 6 — intesa reciproca — reciprocità
Regno Unito	20.12.1974	21.11.1975	Secondo il diritto nazionale (l'accordo concerne esclusivamente il trasporto di merci)
Svezia	12.12.1973	22.4.1974	Articolo 3: secondo il diritto nazionale

## ALLEGATO 9

**PARAMETRI DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO**

Qualora la Svizzera intenda ricorrere alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 46 dell'Accordo, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni.

1. Il prezzo medio del trasporto ferroviario o combinato attraverso la Svizzera non è superiore al costo per un veicolo di 40 tonnellate di peso massimo autorizzato su un percorso di 300 km attraverso la catena delle Alpi. Il prezzo medio per il trasporto combinato accompagnato («strada viaggiante»), in particolare, non è superiore ai costi di quello stradale (tariffe stradali e costi variabili).
2. La Svizzera ha preso provvedimenti atti a migliorare la competitività del trasporto combinato e del trasporto ferroviario di merci attraverso il suo territorio.
3. I parametri utilizzati per valutare la competitività del trasporto ferroviario di merci e del trasporto combinato comprendono almeno:
  - l'adeguamento degli orari e della velocità alle esigenze degli utenti,
  - il livello di responsabilità e di garanzia sul servizio,
  - il rispetto degli impegni di qualità del servizio e il risarcimento agli utenti in caso di mancato rispetto di questi impegni da parte degli operatori svizzeri,
  - le condizioni di prenotazione.

---



## ALLEGATO 10

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PREVISTE ALL'ARTICOLO 40**

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 40, paragrafi 3 b e 5, le tariffe previste all'articolo 40 sono applicate secondo le modalità seguenti:

- a) per i trasporti su un itinerario in Svizzera la cui distanza è inferiore o superiore a 300 km, esse sono modificate in maniera proporzionale per tener conto del rapporto di distanza effettivamente percorsa in Svizzera;
  - b) esse sono proporzionali alla categoria per peso del veicolo.
-

**ATTO FINALE**

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti addì ventuno giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente Atto finale:

— Dichiarazione comune relativa all'articolo 38, paragrafo 6,

— Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

Hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti, accluse al presente Atto finale:

— Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati,

— Dichiarazione della Svizzera relativa all'utilizzazione dei contingenti (40 T),

— Dichiarazione della CE relativa all'utilizzazione dei contingenti (40 T),

— Dichiarazione della Svizzera relativa all'articolo 40, paragrafo 4,

— Dichiarazione della Svizzera relativa alla semplificazione delle procedure doganali (articolo 43, paragrafo 1).

Hecho en Luxemburgo, el ventiuano de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.


Tehty Luxemburgissa kahdentenkymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundra nittionio.

Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar



Por la Confederación Suiza  
For Det Schweiziske Edsforbund  
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft  
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία  
For the Swiss Confederation  
Pour la Confédération suisse  
Per la Confederazione svizzera  
Voor de Zwitserse Bondsstaat  
Pela Confederação Suíça  
Sveitsin valaliiton puolesta  
På Schweiziska Edsförbundets vägnar



---

## DICHIARAZIONE COMUNE

### relativa all'articolo 38, paragrafo 6

Le Parti contraenti dichiarano che le disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 6 non pregiudicano l'applicazione, nel quadro del sistema federale svizzero, degli strumenti attinenti alla perequazione finanziaria federale.

## DICHIARAZIONE COMUNE

### in merito a futuri negoziati supplementari

La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

## DICHIARAZIONE

### relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST),
- Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,
- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore,
- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'accordo SEE.

**DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA****relativa all'utilizzazione dei contingenti (40 t)**

La Svizzera dichiara che, per i trasporti di importazione, di esportazione e di transito, sarà utilizzato al massimo il 50 % dei contingenti fissati all'articolo 8 dell'accordo per i veicoli svizzeri il cui peso totale effettivo a pieno carico non superi 40 tonnellate.

**DICHIARAZIONE DELLA CE****relativa all'utilizzazione dei contingenti (40 t)**

La Comunità dichiara che, secondo le sue stime attuali, per le operazioni di trasporto bilaterale dovrebbe essere utilizzato il 50 % circa dei suoi contingenti fissati a norma dell'articolo 8.

**DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA****relativa all'articolo 40, paragrafo 4**

Per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei cui all'articolo 40, paragrafo 4 dell'accordo, la Svizzera dichiara che fisserà i diritti effettivi applicabili fino all'apertura del primo tunnel di base oppure il 1° gennaio 2008, a seconda di quale data sia precedente, ad un livello inferiore all'importo massimo consentito ai sensi di questa disposizione. In base all'attuale pianificazione, la Svizzera intende fissare il livello nel 2005, nel 2006 e nel 2007 a 292,50 CHF in media e a 350 CHF al massimo.

**DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA****relativa alla semplificazione delle procedure doganali (articolo 43, paragrafo 1)**

Per facilitare le operazioni di sdoganamento ai punti di frontiera tra l'Unione e la Svizzera, la Svizzera ha accettato le seguenti misure, che saranno approvate su base prioritaria nel corso del 1999 nell'ambito del Comitato misto istituito a norma dell'accordo del 1992:

- garantire, in collaborazione con gli uffici doganali dei paesi confinanti, che l'orario di apertura degli uffici nei principali punti di attraversamento della frontiera sia sufficientemente lungo per permettere ai veicoli pesanti di iniziare il viaggio attraverso la Svizzera non appena cessa il divieto notturno oppure di proseguire il viaggio fino a quando inizi il divieto. A tal fine può essere applicato, se necessario, un onere extra che rispecchi i costi supplementari. Tale onere, tuttavia, non deve superare 8 CHF,
- realizzare, entro il 1° gennaio 2000, e mantenere in seguito, in collaborazione con le autorità doganali dei paesi confinanti, i tempi di sdoganamento per i veicoli pesanti di 30 minuti per ogni punto di attraversamento tra la Svizzera e l'Unione (misurati dall'entrata nel primo ufficio doganale fino allo sdoganamento presso il secondo).

## ACCORDO

### tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata «la Comunità», da un lato,

e

LA CONFEDERAZIONE ELVETICA,

di seguito denominata «la Svizzera», dall'altro,

di seguito denominate «le Parti»,

RISOLUTE ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

CONSIDERANDO che, all'articolo 15 dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

##### **Obiettivo**

1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

2. Per «prodotti agricoli» si intende i prodotti elencati ai capitoli 1-24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Ai fini dell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 e 2301 20 00.

3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.

#### Articolo 2

##### **Concessioni tariffarie**

1. Nell'Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

2. Nell'Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

#### Articolo 3

##### **Concessioni relative ai formaggi**

L'Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

#### Articolo 4

##### **Regole di origine**

Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio.

#### Articolo 5

##### **Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio**

1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:

— Allegato 4 relativo al settore fitosanitario,

- Allegato 5 concernente l'alimentazione degli animali,
  - Allegato 6 relativo al settore delle sementi,
  - Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli,
  - Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino,
  - Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico,
  - Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi,
  - Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali.
2. L'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all'Allegato 11.

#### *Articolo 6*

#### **Comitato misto per l'agricoltura**

1. E' istituito un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.
3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Il Comitato delibera all'unanimità.
6. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.

#### *Articolo 7*

#### **Composizione delle controversie**

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'Accordo.

#### *Articolo 8*

#### **Scambi di informazioni**

1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti informa l'altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'oggetto dell'Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all'altra Parte.

#### *Articolo 9*

#### **Riservatezza**

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell'Accordo e coperte dal segreto professionale.

#### *Articolo 10*

#### **Misure di salvaguardia**

1. Qualora, nell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell'altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell'attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:
  - a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:
    - se una delle Parti ha l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima indicandone i motivi;

- se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa quest'ultima nel più breve tempo possibile;
  - fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
  - in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;
- b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell'Accordo.

#### Articolo 11

#### **Modifiche**

Il Comitato può decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici agli altri allegati dell'Accordo.

#### Articolo 12

#### **Revisione**

1. Se una delle Parti desidera una revisione dell'Accordo, essa trasmette all'altra Parte una domanda motivata.
2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

#### Articolo 13

#### **Clausola evolutiva**

1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all'esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.

3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell'ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.

4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

#### Articolo 14

#### **Attuazione dell'Accordo**

1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.

2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

#### Articolo 15

#### **Allegati**

Gli allegati dell'Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest'ultimo.

#### Articolo 16

#### **Sfera di applicazione territoriale**

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

#### Articolo 17

#### **Entrata in vigore e durata**

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Accordo sulla libera circolazione delle persone

Accordo sul trasporto aereo

Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia



Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizze-

ra all'altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all'altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in tweevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenkymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundra nittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar



Por la Confederación Suiza  
For Det Schweiziske Edsforbund  
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft  
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία  
For the Swiss Confederation  
Pour la Confédération suisse  
Per la Confederazione svizzera  
Voor de Zwitserse Bondsstaat  
Pela Confederação Suíça  
Sveitsin valaliiton puolesta  
På Schweiziska Edsförbundets vägnar



---

**INDICE**

ALLEGATO 1: Concessioni della Svizzera

ALLEGATO 2: Concessioni della Comunità

ALLEGATO 3: Concessioni relative ai formaggi

*Appendice 1:* Concessioni della Comunità

*Appendice 2:* Concessioni della Svizzera

*Appendice 3:* Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all'importazione in Svizzera

*Appendice 4:* Descrizione dei formaggi

ALLEGATO 4 relativo al settore fitosanitario

(*Appendici da 1 a 4 da stabilire*)

*Appendice 5:* Scambi di informazioni

ALLEGATO 5 concernente l'alimentazione degli animali

(*Appendice 1 da stabilire*)

*Appendice 2:* Disposizioni legislative di cui all'articolo 9

ALLEGATO 6 relativo al settore delle sementi

*Appendice 1:* Legislazioni

*Appendice 2:* Organismi di controllo e di certificazione delle sementi

*Appendice 3:* Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera

*Appendice 4:* Elenco dei paesi terzi

ALLEGATO 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

*Appendice 1:* Elenco degli atti di cui all'articolo 4 relativi ai prodotti vitivinicoli

*Appendice 2:* Denominazioni protette di cui all'articolo 6

*Appendice 3:* Relativa agli articoli 6 e 25

ALLEGATO 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

*Appendice 1:* Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità

*Appendice 2:* Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera

*Appendice 3:* Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità

*Appendice 4:* Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera

ALLEGATO 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

*Appendice 1:* Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea

*Appendice 2:* Modalità di applicazione

ALLEGATO 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

*Appendice:* Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10

ALLEGATO 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

*Appendice 1:* Misura di lotta/notifica delle malattie

*Appendice 2:* Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

*Appendice 3:* Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai paesi terzi

*Appendice 4:* Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi

*Appendice 5:* Controlli e canoni

*Appendice 6:* Prodotti animali

*Appendice 7:* Autorità competenti

*Appendice 8:* Adeguamento alle condizioni regionali

*Appendice 9:* Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche

*Appendice 10:* Controlli alle frontiere e canoni

*Appendice 11:* Punti di contatto

## ALLEGATO I

## CONCESSIONI DELLA SVIZZERA

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito.

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 0210 11 91	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati	esente	
ex 0210 19 91	Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati	esente	1 000 <sup>(1)</sup>
0210 20 10	Carni secche della specie bovina	esente	200 <sup>(2)</sup>
0602 10 00	Talee senza radici e marze	esente	illimitato
0602 20 11	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): – innestati, con radici nude	esente	<sup>(3)</sup>
0602 20 19	– innestati, con zolla		
0602 20 21	– non innestati, con radici nude		
0602 20 29	– non innestati, con zolla		
0602 20 31	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): – innestati, con radici nude	esente	<sup>(3)</sup>
0602 20 39	– innestati, con zolla		
0602 20 41	– non innestati, con radici nude		
0602 20 49	– non innestati, con zolla		
0602 20 51	Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile: – con radici nude	esente	illimitato
0602 20 59	– altri		
0602 20 71	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude: – di frutta a granella	esente	<sup>(3)</sup>
0602 20 72	– di frutta a nocciolo		
0602 20 79	– altri		
0602 20 81	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla: – di frutta a granella	esente	<sup>(3)</sup>
0602 20 82	– di frutta a nocciolo		
0602 20 89	– altri		

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0602 30 00	Rododendri e azalee, anche innestati	esente	illimitato
0602 40 10	Rosai, anche innestati: – rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici	esente	illimitato
0602 40 91	– Altri: – con radici nude		
0602 40 99	– altri, con zolla		
0602 90 11	Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio): – piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli	esente	illimitato
0602 90 12	– bianco di funghi (micelio)		
0602 90 19	– altri		
0602 90 91	Altre piante vive (comprese le loro radici): – con radici nude	esente	illimitato
0602 90 99	– altre, con zolla		
0603 10 31	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre	esente	1 000
0603 10 41	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603 10 51	Fiori e boccioli di fiori (diversi dai garofani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre: – legnosi		
0603 10 59	– altri		
0603 10 71	Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, dal 26 ottobre al 30 aprile	esente	illimitato
0603 10 91	Fiori e boccioli di fiori (diversi dai tulipani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile: – legnosi	esente	illimitato
0603 10 99	– altri		
0702 00 10	Pomodori, freschi o refrigerati: – pomodori ciliegia (cherry): – dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	10 000
0702 00 20	– pomodori peretti (di forma allungata): – dal 21 ottobre al 30 aprile		
0702 00 30	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì): – dal 21 ottobre al 30 aprile		
0702 00 90	– altri: – dal 21 ottobre al 30 aprile		
0702 00 90	– dal 21 ottobre al 30 aprile		

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0705 11 11	Lattuga iceberg, senza corona: – dal 1° gennaio alla fine di febbraio	esente	2 000
0705 21 10	Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate: – dal 21 maggio al 30 settembre	esente	2 000
0709 30 10	Melanzane, fresche o refrigerate: – dal 16 ottobre al 31 maggio	esente	1 000
0709 51 00	Funghi, freschi o refrigerati	esente	illimitato
0709 60 11	Peperoni, freschi o refrigerati: – dal 1° novembre al 31 marzo	2,5	illimitato
0709 90 50	Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: – dal 31 ottobre al 19 aprile	esente	2 000
ex 0710 80 90	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato
0802 21 90 0802 22 90	Nocciole ( <i>Corylus spp.</i> ), fresche o secche: – con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli – sgusciate, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli	esente	illimitato
ex 0802 90 90	Pinoli, freschi o secchi	esente	illimitato
0805 10 00	Arance, fresche o secche	esente	illimitato
0805 20 00	Mandarini (compresi i tangerini satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi	esente	illimitato
0807 11 00	Cocomeri freschi	esente	illimitato
0807 19 00	Meloni, freschi, diversi dai cocomeri	esente	illimitato
0809 10 11 0809 10 91	Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: – dal 1° settembre al 30 giugno in altro imballaggio: – dal 1° settembre al 30 giugno	esente	2 000
0810 10 10	Fragole, fresche: – dal 1° settembre al 14 maggio	esente	10 000
0810 50 00	Kiwi, freschi	esente	illimitato
0910 20 00	Zafferano	esente	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
1509 10 91	Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione di animali: – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60,60 <sup>(4)</sup>	illimitato
1509 10 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86,70 <sup>(4)</sup>	illimitato
1509 90 91	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione di animali: – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60,60 <sup>(4)</sup>	illimitato
1509 90 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86,70 <sup>(4)</sup>	illimitato
2002 10 10	Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico: – in recipienti eccedenti 5 kg	2,50	illimitato
2002 10 20	– in recipienti non eccedenti 5 kg	4,50	illimitato
2002 90 10	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi: – in recipienti eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2002 90 21	Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2002 90 29	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori: – in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
ex 2004 90 18	Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg	17,50	illimitato
ex 2004 90 49	– in recipienti non eccedenti 5 kg	24,50	illimitato
2005 60 10	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2005 60 90	– in recipienti non eccedenti 5 kg		
2005 70 10	Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2005 70 90	– in recipienti non eccedenti 5 kg		
ex 2005 90 11	Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg	17,5	illimitato
ex 2005 90 40	– in recipienti non eccedenti 5 kg	24,5	illimitato



Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
2008 30 90	Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove	esente	illimitato
2008 50 10	Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	10	illimitato
2008 50 90	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	15	illimitato
2008 70 10	Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
2008 70 90	Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
ex 2009 30 19	Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole: – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	6	illimitato
ex 2009 30 20	– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14	illimitato
2204 21 50	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità: – non eccedente 2 l <sup>(5)</sup>	8,5	illimitato
2204 29 50	– eccedente 2 l <sup>(5)</sup>	8,5	illimitato
ex 2204 21 50	Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione <sup>(6)</sup>	esente	1 000 hl
ex 2204 21 21	Retsina (vino bianco greco) in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione <sup>(7)</sup>	esente	500 hl
ex 2204 29 21	Retsina (vino bianco greco) in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione <sup>(7)</sup> , con titolo alcolometrico volumico: – eccedente 13 % vol.		
ex 2204 29 22	– non eccedente 13 % vol.		

(1) Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.

(2) Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.

(3) Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.

(4) Ivi compreso il contributo al Fondo di garanzia per il magazzinaggio obbligatorio.

(5) Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'Allegato 7 dell'accordo.

(6) *Descrizione:* per «vino di Porto», si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CEE) n° 823/87.

(7) *Descrizione:* per «retsina», si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all'articolo 17 e all'Allegato I del regolamento (CEE) n° 822/87.

## ALLEGATO 2

## CONCESSIONI DELLA COMUNITÀ

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 0210 20 90	Carni della specie bovina, disossate, secche	esente	1 200
ex 0401 30	Crema, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	esente	2 000
0403 10	Yogurt		
0402 29 11 ex 0404 90 83	Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % <sup>(1)</sup>	43,8	illimitato
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	esente	illimitato
0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	esente	illimitato
0701 10 0 0	Patate, da semina, fresche o refrigerate	esente	4 000
0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati	esente <sup>(2)</sup>	1 000
0703 10 19 0703 90 00	Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	esente	5 000
0704 10 0704 90	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, esclusi i cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	esente	5 500
0705 11 0705 19 00 0705 29 00	Lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> ), esclusa la witloof ( <i>Chicorium intybus</i> var. <i>foliosum</i> ), fresche o refrigerate	esente	3 000
0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	esente	5 000
0706 90 05 0706 90 11 0706 90 17 0706 90 90	Barbabietole da insalata, salsefrica, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, escluso il rafano ( <i>Cochlearia amoracia</i> ), freschi o refrigerati	esente	3 000
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esente <sup>(2)</sup>	1 000
0708 20	Fagioli ( <i>Vigna, spp., Phaseolus spp.</i> ) freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	esente	500
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	esente	500

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0709 51	Funghi, freschi o refrigerati	esente	illimitato
0709 52 00	Tartufi, freschi o refrigerati	esente	illimitato
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe e dalle cicorie, fresche o refrigerate	esente	1 000
0709 90 50	Finocchi, freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esente <sup>(2)</sup>	1 000
0709 90 90	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati	esente	1 000
0710 80 61 0710 80 69	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato
0712 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi	esente	illimitato
ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche	esente <sup>(2)</sup>	3 000
0808 20	Pere cotogne, fresche	esente <sup>(2)</sup>	3 000
0809 10 00	Albicocche, fresche	esente <sup>(2)</sup>	500
0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide, fresche	esente <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
0809 40	Prugne e prugnone, fresche	esente <sup>(2)</sup>	1 000
0810 20 10	Fragole, fresche	esente	100
0810 20 90	More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche	esente	100
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane	esente	5
1106 30 90	Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8	esente	illimitato
ex 2002 90 90	Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(1)</sup>	esente	illimitato
2003 10 80	Funghi, esclusi quelli del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	esente	illimitato
0710 10 00	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate	esente	3 000
2004 10 10 2004 10 99	Patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le farine, i semolini e i fiocchi		

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
2005 20 80	Patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate		
ex 2005 90	Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(5)</sup>	esente	illimitato
ex 2008 30	Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(5)</sup>	esente	illimitato
ex 200 84 0	Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(5)</sup>	esente	illimitato
ex 200 85 0	Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(5)</sup>	esente	illimitato
2008 60	Ciliege, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	500
ex 0811 90 19 ex 0811 90 39	Ciliege, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
0811 90 80	Ciliege dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
ex 2008 70	Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(5)</sup>	esente	illimitato
ex 2008 80	Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(5)</sup>	esente	illimitato
ex 2008 99	Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>(5)</sup>	esente	illimitato
ex 2009 19	Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 20	Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 30	Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 40	Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 70	Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 80	Polveri di succhi di pera, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 2009 80	Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato

(<sup>1</sup>) Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(<sup>2</sup>) Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

(<sup>3</sup>) Compresa le 1 000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

(<sup>4</sup>) Se la data dell'entrata in vigore del presente accordo non coincide con l'inizio dell'anno civile, il contingente supplementare di 500 t sarà gestito pro rata temporis.

(<sup>5</sup>) Si veda la Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e legumi e delle polveri di frutta.

## ALLEGATO 3

## CONCESSIONI RELATIVE AI FORMAGGI

1. La Comunità e la Svizzera s'impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi reciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue.

a) **All'importazione nella Comunità**

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 1 del presente Allegato.

(i) La Comunità riduce ogni anno del 20 % i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

(ii) La Comunità aumenta di 1 250 t all'anno il contingente tariffario menzionato nella tabella di cui all'appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.

(iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figurano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della tariffa doganale comune.

b) **All'esportazione dalla Comunità**

Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato, la Comunità non applica restituzioni all'esportazione verso la Svizzera.

c) **All'importazione in Svizzera**

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 2, lettera a) del presente Allegato.

(i) La Svizzera riduce ogni anno del 20 % i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a). La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

(ii) La Svizzera aumenta di 2 500 t all'anno l'insieme dei contingenti tariffari menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Almeno quattro mesi prima dell'inizio di ogni anno, la Comunità designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sarà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.

d) **All'esportazione dalla Svizzera**

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all'esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità:

(i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione <sup>(1)</sup> figurano all'appendice 2, lettera b) del presente Allegato;

(ii) tali importi di base saranno ridotti come segue:

— un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, del 30 %,

— due anni dopo l'entrata in vigore, del 55 %,

(1) Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovvenzione è riservato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul territorio svizzero.

- 
- tre anni dopo l'entrata in vigore, dell'80 %,
  - quattro anni dopo l'entrata in vigore, del 90 %,
  - cinque anni dopo l'entrata in vigore, del 100 %.
3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d'importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mercato.
  4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.
  5. Se in una delle Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 6 dell'Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e importati.
-

## Appendice I

## Concessioni della Comunità

## All'importazione nella Comunità

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale di base (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo di base (tonnellate)
ex 0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400 g/kg di formaggio	esenzione	illimitato
0406 30	Formaggi fusi	esenzione	illimitato
0406 90 02 0406 90 03 0406 90 04 0406 90 05 0406 90 06 0406 90 13 0406 90 15 0406 90 17	Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse	6,58	illimitato
0406 90 18	Fromage fribourgeois <sup>(1)</sup> , Vacherin Mont d'Or, Tête de moine	esenzione	illimitato
0406 90 19	Glaris (Schabziger)	esenzione	illimitato
ex 0406 90 87	Fromage des Grisons	esenzione	illimitato
0406 90 25	Tilsit	esenzione	illimitato
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati	esenzione	3 000

<sup>(1)</sup> *Sinonimo:* Vacherin fribourgeois.



## Appendice 2

## Concessioni della Svizzera

## (a) All'importazione in Svizzera

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo di base (tonnellate)
0406 10 10	Mascarpone e Ricotta Romana, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
ex 0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400 g/kg di formaggio	esenzione	illimitato
0406 40	– Danablu, Gorgonzola e Roquefort, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech – Roquefort, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con prova dell'origine – Formaggi a pasta erborinata, diversi da Danablu, Gorgonzola e Roquefort	esenzione	illimitato
0406 90 11	Brie, Camembert, Crescenza, Italico <sup>(1)</sup> , Pont l'Evêque, Reblochon, Robiola e Stracchino, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
ex 0406 90 19	Feta, come descritta nell'appendice 4	esenzione	illimitato
ex 0406 90 19	Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, come descritto nell'appendice 4	esenzione	illimitato
0406 90 21	Formaggio alle erbe, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 %	esenzione	illimitato
0406 90 31 0406 90 39	Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, altri Pecorino) e Provolone, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
0406 90 51 0406 90 59	– Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut) e Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	5 000
ex 0406 90 91	– Formaggi da raclette, come descritti nell'appendice 4		
0406 90 60	Cantal, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
ex 0406 90 91 ex 0406 90 99	Manchego, Idiazabal e Roncal, come descritti nell'appendice 4	esenzione	illimitato
ex 0406 90 99	Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, con o senza crosta, recanti sull'imballaggio almeno la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, l'imballatore responsabile e il paese di produzione, con un contenuto di grassi nella sostanza secca pari almeno al 32 %. Parmigiano Reggiano: tenore di acqua pari al massimo al 32 %; Grana Padano: tenore di acqua pari al massimo al 33,2 %	esenzione	illimitato
ex 0406 10 90	Formaggio di tipo Mozzarella, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	500

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo di base (tonnellate)
ex 0406 90 91 ex 0406 90 99	Formaggio di tipo Provolone, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 %	esenzione	500
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati, a pasta dura o semidura, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 %	esenzione	5 000
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati	esenzione	1 000
0406 10 20	Mozzarella, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, nel suo liquido di governo, come descritto nell'appendice 4 (2)	185	illimitato
0406 30	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	180,55	illimitato
0406 90 51	Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut) e Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, non compresi nel quantitativo annuo di 5 000 t	289	illimitato
0406 90 91	Altri formaggi a pasta semidura con un tenore di acqua nella pasta sgrassata compreso tra il 54 % e il 65 %	315	illimitato

(1) Per i formaggi a pasta molle del tipo «Italice», l'elenco delle denominazioni ammesse all'importazione in Svizzera figura nell'appendice 3.

(2) Per quanto riguarda la Mozzarella senza liquido di governo, conforme alla descrizione dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, il dazio doganale applicabile è quello normale indicato nel suddetto elenco.

#### (b) All'esportazione dalla Svizzera

Gli importi di base di cui al punto 2, lettera d) del presente Allegato sono fissati ai livelli seguenti:

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aiuto massimo (1) all'esportazione (2) (FS/100 kg peso netto)
0406 30	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	0
0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi	0
ex 0406 90 19	Vacherin Mont d'Or	204
0406 90 21	Formaggio verde (Glaris)	139
ex 0406 90 99	Emmental	343
ex 0406 90 91	Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois)	259
ex 0406 90 91	Fromage des Grisons	259
ex 0406 90 91	Tilsit	113
ex 0406 90 91	Tête de moine	259
ex 0406 90 91	Appenzell	274

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aiuto massimo <sup>(1)</sup> all'esportazione <sup>(2)</sup> (FS/100 kg peso netto)
ex 0406 90 91 ex 0406 90 99	Bergkäse	343
ex 0406 90 99	Gruyère	343
ex 0406 90 99	Sbrinz	384
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati	
	– Formaggi freschi e a pasta molle	219
	– Formaggi semiduri	274
	– Formaggi duri e extraduri	343

(<sup>1</sup>) Fino alla liberalizzazione completa, ad eccezione dei formaggi di cui al codice NC 0406 90 01 destinati alla trasformazione e importati nella Comunità in regime di accesso minimo.

(<sup>2</sup>) Compresi gli importi di ogni altra misura di effetto equivalente.

*Appendice 3***Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all'importazione in Svizzera**

Bel Piano Lombardo  
Stella Alpina  
Cerriolo  
Italcolombo  
Tre Stelle  
Cacio Giocondo  
Il Lombardo  
Stella d'Oro  
Bel Mondo  
Bick  
Pastorella Cacio Reale  
Valsesia  
Casoni Lombardi  
Formaggio Margherita  
Formaggio Bel Paese  
Monte Bianco  
Metropoli  
L'Insuperabile  
Universal  
Fior d'Alpe  
Alpestre  
Primavera  
Italico Milcosa  
Caciotto Milcosa  
Italia  
Reale  
La Lombarda  
Codogno  
Il Novarese  
Mondo Piccolo  
Bel Paesino  
Primula Gioconda  
Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

---

## Appendice 4

**Descrizione dei formaggi**

I formaggi di seguito elencati possono fruire del dazio doganale contrattuale unicamente se rispondono alla descrizione fornita, presentano le caratteristiche tipiche specificate e sono importati con la designazione o la denominazione corrispondente.

<b>1. Feta</b>	
Denominazione	Feta
Zone di produzione	Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale, Peloponneso e dipartimento di Lesbo (Grecia)
Forma, dimensioni	Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza
Caratteristiche	Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 30 %, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca	Almeno il 43 %
Tenore di sostanza secca	Almeno il 44 %
<b>2. Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora</b>	
Designazione	Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto esclusivamente con latte di pecora, oppure Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto con latte di pecora e di capra
Regione di produzione	Paesi membri dell'Unione europea
Forma, dimensioni	Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza
Caratteristiche	Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 10 %, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca	Almeno il 43 %
Tenore di sostanza secca	Almeno il 44 %

Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se l'imballaggio di ciascun pezzo reca l'indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte di capra.

<b>3. Manchego</b>	
Denominazione	Manchego
Zone di produzione	Comunità autonome di Castilla-La Mancha (province di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo)

Forma, dimensioni, peso per forma	Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 7 cm a 12 cm. Diametro: da 9 cm a 22 cm. Peso delle forme: da 1 kg a 3,5 kg
Caratteristiche	Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e compatta, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecore della razza «Manchega», crudo o pastorizzato, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una temperatura compresa tra 28 °C e 32 °C per un periodo di 45-60 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni
Tenore di materie grasse nella sostanza secca	Almeno il 50 %
Tenore di sostanza secca	Almeno il 55 %
<b>4. Idiazabal</b>	
Denominazione	Idiazabal
Zone di produzione	Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya
Forma, dimensioni, peso per forma	Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 cm a 12 cm. Diametro: da 10 cm a 30 cm. Peso delle forme: da 1 kg a 3 kg
Caratteristiche	Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel caso in cui il formaggio è affumicato. Pasta soda, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio ottenuto esclusivamente con latte crudo di pecore delle razze «Lacha» e «Carranzana», coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa tra 28 °C e 32 °C per un periodo di 20-45 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni
Tenore di materie grasse nella sostanza secca	Almeno il 45 %
Tenore di sostanza secca	Almeno il 55 %
<b>5. Roncal</b>	
Denominazione	Roncal
Zone di produzione	Valle di Roncal (Navarra)
Forma, dimensioni, peso per forma	Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 cm a 12 cm. Diametro e peso variabili
Caratteristiche	Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta soda e compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di colore da bianco a giallo avorio. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecora, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa fra 32 °C e 37 °C
Tenore di materie grasse nella sostanza secca	Almeno il 50 %
Tenore di sostanza secca	Almeno il 60 %
<b>6. Formaggio da raclette</b>	
Designazione	Paese d'origine, p.e. formaggio da raclette tedesco o formaggio da raclette francese
Regione di produzione	Paesi membri dell'Unione europea

---

Forma, dimensioni, peso per forma	Forme o blocchi. Altezza: da 5,5 cm a 8 cm; diametro da 28 cm a 42 cm o larghezza da 28 cm a 36 cm. Peso delle forme: da 4,5 kg a 7,5 kg
Caratteristiche	Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, giallo dorato o marrone chiaro, talvolta con macchie grigiastre. Pasta dolce, particolarmente adatta ad essere fusa, di colore avorio o giallastro, compatta ma talvolta caratterizzata da qualche apertura. Sapore e aroma caratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con latte vaccino pastorizzato, trattato teoricamente o crudo, coagulato con fermenti lattici e altri prodotti coagulanti. La cagliata viene pressata e, in generale, si procede al lavaggio dei grani. Durata della stagionatura: almeno 8 settimane
Tenore di materie grasse nella sostanza secca	Almeno il 45 %
Tenore di sostanza secca	Almeno il 55 %

---

#### 7. **Mozzarella nel suo liquido di governo**

---

Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se le forme o i pezzi sono conservati in una soluzione acquosa e chiusi ermeticamente. La parte di soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25 % del peso totale, comprendente le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l'imballaggio diretto.

---



## ALLEGATO 4

## RELATIVO AL SETTORE FITOSANITARIO

## Articolo 1

**Oggetto**

Il presente Allegato riguarda l'agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un'appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

## Articolo 2

**Principi**

1. Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.

2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un'appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

3. Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi indicati in un'appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell'appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1.

4. I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

## Articolo 3

1. I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d'identità, controlli fitosanitari).

2. Qualora una delle Parti abbia l'intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l'altra Parte.

3. In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

## Articolo 4

**Esigenze regionali**

1. Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall'origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.

2. L'appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

## Articolo 5

**Controllo all'importazione**

1. Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All'atto dell'entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 %.

2. In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l'articolo 11 dell'Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

#### Articolo 6

### Misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

#### Articolo 7

### Deroghe

1. Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell'insieme o di una porzione del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

2. Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l'altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

#### Articolo 8

### Controllo congiunto

1. Ciascuna delle Parti acconsente all'esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell'altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 2.

2. Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.

3. Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».

#### Articolo 9

### Scambi di informazioni

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all'oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all'appendice 5.

2. Al fine di garantire l'applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell'altra, visite di esperti dell'altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l'organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.

#### Articolo 10

### Gruppo di lavoro «fitosanitario»

1. Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato gruppo di lavoro, istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

*Appendice 5***Scambi di informazioni**

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

- notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle Parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE,
  - notifiche di cui all'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE.
-

## ALLEGATO 5

## CONCERNENTE L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

## Articolo 1

**Oggetto**

1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.

2. In un'appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.

3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui al paragrafo 2.

## Articolo 2

**Definizioni**

Ai fini del presente Allegato si intende per

- a) «prodotto», l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;
- b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell'imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
- c) «autorità competente», l'autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

## Articolo 3

**Scambi di informazioni**

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:

- la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;
- l'elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
- se del caso, l'elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;

- i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

## Articolo 4

**Disposizioni generali in materia di controlli**

Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l'altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:

- siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all'obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell'esperienza acquisita;
- riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti;
- siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
- siano effettuati, di norma, senza preavviso;
- riguardino anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali.

## Articolo 5

**Controllo all'origine**

1. Le Parti provvedono affinché l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, applicabili sul territorio d'origine.

2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l'autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.

*Articolo 6***Controllo a destinazione**

1. L'autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.

2. Tuttavia, qualora l'autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l'autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:

- messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
- eventuale decontaminazione;
- qualsiasi altro trattamento appropriato;
- utilizzazione per altri fini;
- rinvio alla Parte d'origine, dopo aver informato l'autorità competente di detta Parte;
- distruzione dei prodotti.

*Articolo 7***Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti**

1. In deroga all'articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell'introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all'articolo 16 dell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d'identità per campione allo scopo di accertarne

- la natura,
- l'origine,
- la destinazione geografica,

in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell'immissione in libera pratica.

*Articolo 8***Collaborazione in caso d'infrazione**

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l'alimentazione animale, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L'assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

*Articolo 9***Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva**

1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 2.

2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

*Articolo 10***Consultazioni e clausola di salvaguardia**

1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.

2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.

3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell'Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l'applicazione del presente Allegato.

*Articolo 11***Gruppo di lavoro per l'alimentazione animale**

1. Il gruppo di lavoro per l'alimentazione animale, denominato «gruppo di lavoro», istituito in base all'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell'aggiornamento delle appendici del presente Allegato.

*Articolo 12***Obbligo di riservatezza**

1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l'informazione.

2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3.

3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.

4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa da cui emana l'informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.

Il disposto del paragrafo 1 non osta all'utilizzazione delle informazioni nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale.

5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

*Appendice 2***Disposizioni legislative di cui all'articolo 9****Disposizioni della Comunità europea**

Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39)

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35)

**Disposizioni della Svizzera**

Ordinanza del Consiglio federale del 26 gennaio 1994 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 312)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia pubblica del 1° marzo 1995 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l'alimentazione animale e coadiuvanti per l'insilamento, modificata da ultimo il 10 gennaio 1996 (RU 1996 208)

---

## ALLEGATO 6

## RELATIVO AL SETTORE DELLE SEMENTI

## Articolo 1

**Oggetto**

1. Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.
2. Ai sensi del presente Allegato s'intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

## Articolo 2

**Riconoscimento della conformità delle legislazioni**

1. Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
3. Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell'appendice 2.

## Articolo 3

**Riconoscimento reciproco dei certificati**

1. Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell'altra Parte dagli organismi indicati nell'appendice 2.
2. Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s'intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell'appendice 1, seconda sezione.

## Articolo 4

**Armonizzazione delle legislazioni**

1. Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e seconda sezione.
2. Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.
3. In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

## Articolo 5

**Varietà**

1. La Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.
2. La Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo nazionale svizzero per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.
4. Le Parti s'informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest'ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l'utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell'altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l'ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell'ambiente.



5. Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

6. Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 4, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

#### Articolo 6

##### **Deroghe**

1. Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all'appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

2. Le Parti s'informano reciprocamente di tutte le deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un'entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.

4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all'appendice 1, prima sezione.

6. Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:

- nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Allegato, per le varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero precedentemente a tale entrata in vigore;
- nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per le varietà iscritte nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero successivamente all'entrata in vigore del presente Allegato.

7. Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell'articolo 4, potrebbero figurare nell'appendice 1, prima sezione, successivamente all'entrata in vigore del presente Allegato.

8. Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente Allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.

9. Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell'appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

#### Articolo 7

##### **Paesi terzi**

1. Fatto salvo l'articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.

2. L'elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell'appendice 4.

#### Articolo 8

##### **Prove comparative**

1. Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.

2. L'organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all'approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».

*Articolo 9***Gruppo di lavoro «Sementi»**

1. Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare,

esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

*Articolo 10***Accordo con altri paesi**

Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l'altra Parte all'accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

## Appendice 1

## Legislazioni

## Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

## A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

## 1. Testi di base

- Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)
- Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla decisione 98/111/CE della Commissione (GU L 28 del 4.2.1998, pag. 42)
- Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994 <sup>(1)</sup>.

2. Testi di applicazione <sup>(1)</sup>

- Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU L 108 dell'8.5.1972, pag. 8)
- Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34)
- Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla decisione 81/109/CEE (GU L 64 dell'11.3.1981, pag. 13)
- Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50)
- Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 23)
- Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7)
- Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 31)
- Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

<sup>(1)</sup> Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA <sup>(1)</sup>

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420)
- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781)
- Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere e canapa (RU 1999 429) <sup>(2)</sup>.

**Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)**

## A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. *Testi di base*

- Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)
- Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)
- Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

2. *Testi di applicazione* <sup>(3)</sup>

- Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (*Poa Pratensis* L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26)
- Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50)
- Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.7.1991, pag. 108)
- Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 23)
- Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)

<sup>(1)</sup> Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.

<sup>(2)</sup> Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

<sup>(3)</sup> Ove del caso, con esclusione delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate.

- Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita (GU L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 41)
- Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 3)
- Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Commissione (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 30)
- Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 39)
- Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)
- Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

#### B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420)
- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781)
- Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicembre 1998 (RU 1999 408).

#### C. CERTIFICATI RICHIESTI ALL'ATTO DELLE IMPORTAZIONI

##### a) Dalla Comunità europea:

I documenti previsti dalla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21).

##### b) Dalla Svizzera:

Le etichette ufficiali d'imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all'appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell'ISTA o un certificato di analisi equivalente.

## Appendice 2

**Organismi di controllo e di certificazione delle sementi****A. Comunità europea**

Belgio	Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture Service Matériel de Reproduction Bruxelles	
Danimarca	Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries) Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate) Lyngby	
Germania	Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe Referat Ernährung und Landwirtschaft — Abteilung IV E 3 — Berlin	B
	Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als Landesbeauftragter Saatenanerkennungsstelle Bonn	BN
	Regierungspräsidium Freiburg — Abt. III, Referat 34 — Freiburg i. Br.	FR
	Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau — Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut-Freising	FS
	Landwirtschaftskammer Hannover Referat 32 Hannover	H
	Regierungspräsidium Halle Abteilung 5, Dezernat 51 Samenprüf- und Anerkennungsstelle Halle	HAL
	Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz Referat 33 Bremen	HB
	Wirtschaftsbehörde, Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft Abt. Land- und Ernährungswirtschaft Hamburg	HH
	Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern Landesankennungsstelle für Saat- und Pflanzgut Rostock	HRO
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Sachgebiet 270 Jena	J	
Regierungspräsidium Karlsruhe — Referat 34 — Karlsruhe	KA	

	Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz — Amtliche Saatenerkennung — Bad Kreuznach	KH
	Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein LUFA-ITL Kiel	KI
	Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft Dez. 23 Kassel	KS
	Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen Saatenerkennung Nossen	MEI
	Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als Lande- sbeauftragter Gruppe 31 Landbau Münster	MS
	Landwirtschaftskammer Weser-Ems Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz Referat P4 Oldenburg	OL
	Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Saatenerkennungsstelle Potsdam Potsdam	P
	Regierungspräsidium Stuttgart Referat 34 a Stuttgart	S
	Landwirtschaftskammer für das Saarland Saarbrücken	SB
	Regierungspräsidium Tübingen Referat 34 Tübingen	TÜ
	Regierung von Unterfranken — Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern — Würzburg	WÜ
	Regierung von Unterfranken Abteilung Landwirtschaft — Sachgebiet Weinbau — Würzburg	WÜ
Grecia	Ministry of Agriculture Directorate of Inputs of Crop Production Athens	
Spagna	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero Madrid	
	Generalidad de Cataluña Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca Barcelona	
	Comunidad Autónoma del País Vasco Departamento de Industria Agricultura y Pesca Vitoria	

Junta de Galicia  
Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes  
Santiago de Compostela

Diputación Regional de Cantabria  
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca  
Santander

Principado de Asturias  
Consejería de Agricultura  
Oviedo

Junta de Andalucía  
Consejería de Agricultura y Pesca  
Sevilla

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca  
Murcia

Diputación General de Aragón  
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente  
Zaragoza

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente  
Toledo

Generalidad Valenciana  
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente  
Valencia

Comunidad Autónoma de La Rioja  
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural  
Logroño

Junta de Extremadura  
Consejería de Agricultura y Comercio  
Mérida

Comunidad Autónoma de las Canarias  
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación  
Santa Cruz de Tenerife

Junta de Castilla y León  
Consejería de Agricultura y Ganadería,  
Valladolid

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares  
Consejería de Agricultura, Comercio e Industria  
Palma de Mallorca

Comunidad de Madrid  
Consejería de Economía y Empleo  
Madrid

Diputación Foral de Navarra  
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación  
Pamplona

Francia

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation  
Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)  
Paris



---

Irlanda	The Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House Dublin
Italia	Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Milano
Lussemburgo	L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA) Service de la Production Végétale Luxembourg
Austria	Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Wien  Bundesamt für Agrarbiologie Linz
Paesi bassi	Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) Ede
Portogallo	Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas Direcção Geral de Protecção das Culturas Lisboa
Finlandia	Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växt- produktion Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelingen Loimaa
Svezia	a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate:  — Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv  — Frökontrollen Mellansverige AB Linköping  — Frökontrollen Mellansverige AB Örebro  b) Tuberi-seme di patate  Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv
Regno Unito	England and Wales  a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate:  Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Seeds Branch Cambridge  b) Tuberi-seme di patate  Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division York  Scotland:  Scottish Office Agriculture Fisheries and Environment Department Edinburgh

Northern Ireland:

Department of Agriculture for Northern Ireland  
Seeds Branch  
Belfast

**B. Svizzera**

Service des Semences et Plants  
RAC Changins  
Nyon

Dienst für Saat- und Pflanzgut  
FAL Reckenholz  
Zürich

---

## Appendice 3

**Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera <sup>(1)</sup>**

- a) che dispensano taluni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali:
- decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 8)
  - decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 9)
  - decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 10)
  - decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata dalla decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
  - decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
  - decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
  - decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
  - decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
  - decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
  - decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37).
- b) Che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di cereali o dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà di patate (*Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole*, ventesima edizione integrale, colonna 4, GU L 264 A del 30.8.1997, pag. 1).
- c) Che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali:
- decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE della Commissione (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 35) <sup>(2)</sup>
  - decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
  - decisione 95/75/CE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
  - decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39).
- d) Che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie:
- decisione 93/231/CEE della Commissione (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 11), modificata dalle decisioni della Commissione:
    - 95/21/CE (GU L 28 del 7.2.1995, pag. 13),
    - 95/76/CE (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 31) e
    - 96/332/CE (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 31).

<sup>(1)</sup> Ove del caso, solo per quanto riguarda le varietà di cereali o di patate.

<sup>(2)</sup> Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

*Appendice 4***Elenco dei paesi terzi <sup>(1)</sup>**

Argentina  
Australia  
Bulgaria  
Canada  
Cile  
Croazia  
Israele  
Marocco  
Norvegia  
Nuova Zelanda  
Polonia  
Repubblica ceca  
Romania  
Slovacchia  
Slovenia  
Stati uniti d'America  
Sudafrica  
Turchia  
Ungheria  
Uruguay

---

<sup>(1)</sup> Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l'ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE del Consiglio (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 97/788/CE del Consiglio (GU L 322 del 25.11.1998, pag. 39); nel caso della Norvegia si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo.

## ALLEGATO 7

## RELATIVO AL COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

## Articolo 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.

## Articolo 2

Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti:

- per la Comunità: dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/98 <sup>(2)</sup>, e classificati sotto i codici NC 2009 60 e 2204;
- per la Svizzera: dal capitolo 36 dell'Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari e classificati sotto i numeri della tariffa doganale svizzera 2009 60 e 2204.

## Articolo 3

Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall'Allegato, si intende per:

- a) «prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio, conformemente alle disposizioni del presente Allegato;
- b) «indicazione geografica»: un'indicazione, inclusa la denominazione d'origine, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio Allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso Accordo ADPIC), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, originario del suo territorio;
- c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;
- d) «denominazione protetta»: un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del presente Allegato;

- e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
- f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

## Articolo 4

1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all'appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.
2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.
3. Le disposizioni degli atti di cui all'appendice 1, relative all'entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.
4. Il presente Allegato non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali o comunitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.

## TITOLO II

**PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI VITIVINICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 2***Articolo 5*

1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di un'indicazione geografica o di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura.

2. Le denominazioni protette di una Parte sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2 che non sono originari della zona geografica indicata, anche se:

- la vera origine del prodotto è indicata;
- l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione;
- tale denominazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

- a) se due indicazioni protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
- b) se un'indicazione protetta in virtù del presente Allegato è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

5. In caso di omonimia tra diciture tradizionali,

- a) se due diciture protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;

- b) se una dicitura protetta in virtù del presente Allegato è identica a una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, quest'ultima denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

6. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 4 e 5, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

7. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.

8. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica alla denominazione «Champagne» che figura nell'elenco della Comunità contenuto nell'appendice 2 del presente Allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tuttavia, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, l'uso della parola «Champagne» per designare e presentare di alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

*Articolo 6*

Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità:
  - i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è originario,
  - i termini specifici comunitari che figurano nell'appendice 2,
  - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2;
- b) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera:
  - i termini «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» o altri termini utilizzati per indicare questo paese,

- i termini specifici svizzeri che figurano nell'appendice 2,
- le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2.

#### Articolo 7

1. La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contenga o che consista in un'indicazione geografica o in una dicitura tradizionale protetta in virtù del presente Allegato, è rifiutata ovvero, su richiesta dell'interessato, invalidata per quanto concerne prodotti che non sono originari:

- del luogo a cui fa riferimento l'indicazione geografica, o
- del luogo in cui è utilizzata la dicitura tradizionale.

2. Tuttavia, un marchio registrato entro il 15 aprile 1995 può essere utilizzato fino al 15 aprile 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.

#### Articolo 8

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell'altra Parte.

#### Articolo 9

Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra Parte.

#### Articolo 10

1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.

2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell'altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;

- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;

- c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo.

#### Articolo 11

L'applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.

### TITOLO III

#### RECIPROCA ASSISTENZA TRA GLI ORGANISMI DI CONTROLLO

##### Sottotitolo I

#### Disposizioni preliminari

#### Articolo 12

Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:

- a) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previste dal presente Allegato;
- b) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una Parte per controllare l'applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli;
- c) «autorità di contatto»: l'organismo o l'autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l'autorità di contatto dell'altra Parte;
- d) «autorità richiedente»: l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
- e) «autorità interpellata»: l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;

- f) «infrazione»: qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

#### Articolo 13

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L'assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

### Sottotitolo II

#### Controlli effettuati dalle Parti

##### Articolo 14

1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l'assistenza di cui all'articolo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.

2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.

3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:

- abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
- abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
- possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
- possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;
- possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti;

- possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all'elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all'esportazione verso l'altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l'elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d'infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

##### Articolo 15

1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni.

2. Ciascuna delle Parti designa un'unica autorità di contatto. Tale autorità:

- trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell'applicazione del presente titolo, all'autorità di contatto dell'altra Parte,
- riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all'autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende,
- rappresenta tale Parte nei confronti dell'altra Parte, nell'ambito della collaborazione di cui al sottotitolo III,
- comunica all'altra Parte le misure adottate in virtù dell'articolo 14.

### Sottotitolo III

#### Reciproca assistenza tra le autorità di sorveglianza

##### Articolo 16

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

2. Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita — o assume le iniziative necessarie per farlo — una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.

3. L'autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un'autorità del proprio paese.



4. D'Accordo con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un'altra autorità competente della Parte che rappresenta,

- per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l'autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure
- per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l'Accordo dell'autorità interpellata.

5. L'autorità richiedente che desidera inviare nell'altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l'autorità interpellata in tempo utile prima dell'inizio di tali operazioni. I funzionari dell'autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.

I funzionari dell'autorità richiedente:

- presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,
- fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all'autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell'esercizio dei controlli in questione:
  - godono dei diritti di accesso di cui all'articolo 14, paragrafo 3,
  - godono di un diritto d'informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell'autorità interpellata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3,
- adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l'operazione di controllo.

6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all'autorità interpellata della Parte interessata tramite l'autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:

- le risposte a tali domande,
- le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un'autorità competente:

- rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un'autorità competente dell'altra Parte,

- risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un'autorità competente dell'altra Parte.

In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l'autorità di contatto della Parte interessata.

#### Articolo 17

Se un'autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto

- che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi per quanto concerne l'elaborazione o la commercializzazione di tale prodotto e
- che tale inosservanza riveste interesse particolare per una delle Parti e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente, tramite l'autorità di contatto di sua pertinenza, l'autorità di contatto della Parte in questione.

#### Articolo 18

1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Se l'urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente, che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:

- il nome dell'autorità richiedente,
- la misura richiesta,
- l'oggetto o il motivo della domanda,
- la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,
- indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,
- una sintesi dei fatti pertinenti.

3. Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.

4. Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

*Articolo 19*

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.

*Articolo 20*

1. La Parte da cui dipende l'autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all'ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.

2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

*Articolo 21*

1. Le informazioni fornite a norma degli articoli 16 e 17 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:

- la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione,
- la sua designazione e la sua presentazione,
- il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.

2. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 16 e 17 si informano reciprocamente e senza indugio:

- in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d'informazione,
- in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.

3. Le spese di viaggio sostenute ai fini dell'applicazione del presente titolo sono prese a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 4.

4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell'istruttoria giudiziaria.

*Sottotitolo IV***Disposizioni generali***Articolo 22*

1. Nell'ambito dell'applicazione dei sottotitoli II e III, l'autorità competente di una Parte può chiedere a un'autorità competente dell'altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.

2. L'autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentate ai fini di esame. L'autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un'analisi parallela dei campioni. A tal fine, l'autorità interpellata trasmette un numero opportuno di campioni all'autorità richiedente.

3. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata a proposito dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2, viene effettuata un'analisi arbitrata da un laboratorio designato di comune accordo.

*Articolo 23*

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie.

2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.

3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l'accordo scritto preliminare dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.

4. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni nell'ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell'ambito di un'assistenza legale internazionale.

5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

*Articolo 24*

Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

## TITOLO IV

**Disposizioni generali***Articolo 25*

I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti, o
- b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all'appendice 3 del presente Allegato.

*Articolo 26*

Le Parti:

- a) si comunicano reciprocamente, alla data dell'entrata in vigore dell'Allegato:
  - l'elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;
  - l'elenco degli organismi competenti per l'attestazione della denominazione di origine nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;
  - l'elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all'articolo 12, lettere b) e c);
  - l'elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all'articolo 22, paragrafo 2;
- b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell'applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini di una corretta applicazione del presente Allegato.

*Articolo 27*

1. Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», denominato in appresso gruppo di lavoro, istituito secondo l'articolo 6,

paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato al fine di adattare e di aggiornare le appendici del presente Allegato.

*Articolo 28*

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 8, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

*Articolo 29*

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.

2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l'adozione delle misure in parola.

4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un Accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l'applicazione del presente Allegato.

*Articolo 30*

L'applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 1984 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.

## Appendice 1

**Elenco degli atti di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli****A. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità**

## ATTI AI QUALI SI FA RIFERIMENTO (\*)

1. 373 R 2805: regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ottobre 1973, che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973 (GU L 289 del 16.10.1973, pag. 21), modificato da ultimo da:
  - 377 R 0966: regolamento (CEE) n. 966/77 della Commissione (GU L 115 del 6.5.1977, pag. 77)
2. 374 R 2319: regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17° (GU L 248 dell'11.9.1974, pag. 7)
3. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:
  - 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18)
4. 376 L 0895: direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da:
  - 397 L 0041: direttiva 97/41/CE del Consiglio (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 33)
5. 378 R 1972: regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione, del 16 agosto 1978, che fissa le modalità d'applicazione per le pratiche enologiche (GU L 226 del 17.8.1978, pag. 11), modificato da:
  - 380 R 0045: regolamento (CEE) n. 45/80 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.1980, pag. 12)
6. 379 L 0700: direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli (GU L 207 del 15.8.1979, pag. 26)
7. 384 R 2394: regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato (GU L 224 del 21.8.1984, pag. 8), modificato da ultimo da:
  - 386 R 2751: regolamento (CEE) n. 2751/86 della Commissione (GU L 253 del 5.9.1986, pag. 11)
8. 385 R 3804: regolamento (CEE) n. 3804/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce l'elenco delle superfici coltivate a vigneto in talune regioni spagnole in cui i vini da tavola possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari (GU L 367 del 31.12.1985, pag. 37)
9. 386 R 0305: regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione, del 12 febbraio 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1° settembre 1986 e, durante un periodo transitorio, dei vini importati (GU L 38 del 13.2.1986, pag. 13)
10. 386 R 1888: regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione, del 18 giugno 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1° settembre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati (GU L 163 del 19.6.1986, pag. 19)

(\*) Per la legislazione comunitaria, situazione al 1° agosto 1998; per la legislazione svizzera, situazione al 1° gennaio 1999.

11. 3 8 6 R 2 0 9 4 : regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione, del 3 luglio 1986, che reca modalità di applicazione per l'utilizzazione di acido tartarico per la disacidificazione di determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A (GU L 180 del 4.7.1986, pag. 17), modificato da:
  - 3 8 6 R 2 7 3 6 : regolamento (CEE) n. 2736/86 della Commissione (GU L 252 del 4.9.1986, pag. 15)
12. 3 8 7 R 0 8 2 2 : regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo da:
  - 3 9 8 R 1 6 2 7 : regolamento (CE) n. 1627/86 della Commissione (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8)
13. 3 8 7 R 0 8 2 3 : regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da ultimo da:
  - 3 9 6 R 1 4 2 6 : regolamento (CE) n. 1426/86 del Consiglio (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1)
14. 3 8 8 R 3 3 7 7 : regolamento (CEE) n. 3377/88 della Commissione, del 28 ottobre 1988, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 296 del 29.10.1988, pag. 69)
15. 3 8 8 R 4 2 5 2 : regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59), modificato da ultimo da:
  - 3 9 8 R 1 6 2 9 : regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11)
16. 3 8 9 L 0 1 0 7 : direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27), modificata da:
  - 3 9 4 L 0 0 3 4 : direttiva 94/34/CEE del Consiglio (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1)
17. 3 8 9 L 0 1 0 9 : direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38), rettificata nella GU L 347 del 28.11.1989, pag. 37
18. 3 8 9 L 0 3 9 6 : direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo da:
  - 3 9 2 L 0 0 1 1 : direttiva 92/11/CEE del Consiglio (GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32)
19. 3 8 9 R 2 2 0 2 : regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento (GU L 209 del 21.7.1989, pag. 31)
20. 3 8 9 R 2 3 9 2 : regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:
  - 3 9 6 R 1 4 2 7 : regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3)
21. 3 9 0 L 0 6 4 2 : direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71), modificata da ultimo da:
  - 3 9 7 L 0 0 7 1 : direttiva 97/71/CE della Commissione (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 42)
22. 3 9 0 R 2 6 7 6 : regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:
  - 3 9 7 R 0 8 2 2 : regolamento (CE) n. 822/97 della Commissione (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 10)
23. 3 9 0 R 3 2 0 1 : regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:
  - 3 9 8 R 0 8 4 7 : regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14)

**Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:**

l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, non si applica.

24. 3 9 0 R 3 2 2 0 : regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (GU L 308 dell'8.11.1990, pag. 22), modificato da ultimo da:
  - 3 9 7 R 2 0 5 3 : regolamento (CE) n. 2053/97 della Commissione (GU L 287 del 21.10.1997, pag. 15)
25. 3 9 1 R 3 2 2 3 : regolamento (CEE) n. 3223/91 della Commissione, del 5 novembre 1991, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 305 del 6.11.1991, pag. 14)
26. 3 9 1 R 3 8 9 5 : regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che stabilisce talune norme per la designazione e la presentazione di vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 1)
27. 3 9 1 R 3 9 0 1 : regolamento (CEE) n. 3901/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 15)
28. 3 9 2 R 1 2 3 8 : regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione, dell'8 maggio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole neutro nel settore del vino (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 13)
29. 3 9 2 R 2 3 3 2 : regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:
  - 3 9 8 R 1 6 2 9 : regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11)
30. 3 9 2 R 2 3 3 3 : regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da:
  - 3 9 6 R 1 4 2 9 : regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9)
31. 3 9 2 R 3 4 5 9 : regolamento (CEE) n. 3459/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 350 dell'1.12.1992, pag. 60)
32. 3 9 3 R 0 3 1 5 : regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag.1)
33. 3 9 3 R 5 8 6 : regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione, del 12 marzo 1993, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU L 61 del 13.3.1993, pag. 39), modificato da ultimo da:
  - 3 9 6 R 0 6 9 3 : regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione (GU L 97 del 18.4.1996, pag. 17)
34. 3 9 3 R 2 2 3 8 : regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell'8.12.1993, pag. 29

**Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:**

- a) qualora il documento valga come attestato di denominazione di origine di cui all'articolo 7 del regolamento, le diciture sono autenticate, nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino:
  - sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure
  - sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92;

- b) in caso di trasporto, quale previsto all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano le seguenti regole:
- i) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92:
    - l'esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
    - l'esemplare 4, o una copia certificata conforme dell'esemplare n. 4, viene consegnato alle autorità competenti svizzere dal destinatario.
  - ii) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92:
    - l'esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
    - una copia certificata conforme dell'esemplare n. 2 viene consegnata alle autorità competenti svizzere dal destinatario;
- c) oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3, il documento contiene un'indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo, conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21)
35. 3 9 3 R 3 1 1 1 : regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88 (GU L 278 dell'11.11.1993, pag. 48), modificato da:
- 3 9 8 0 6 9 3 : regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 27 marzo 1998 (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 17)
36. 3 9 4 L 0 0 3 6 : direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13)
37. 3 9 4 R 2 7 3 3 : regolamento (CE) n. 2733/94 della Commissione, del 9 novembre 1994, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 289 del 10.11.1994, pag. 5)
38. 3 9 4 R 3 2 9 9 : regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 37), modificato da:
- 3 9 5 R 0 6 7 0 : regolamento (CE) n. 670/95 della Commissione (GU L 70 del 30.3.1995)
39. 3 9 5 L 0 0 0 2 : direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), modificata da:
- 3 9 6 L 0 0 8 5 : direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU L 86 del 28.3.1997, pag. 4)
40. 3 9 5 R 0 5 5 4 : regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 56 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da:
- 3 9 6 R 1 9 1 5 : regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10)
41. 3 9 5 R 0 5 9 3 : regolamento (CE) n. 593/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie relative al taglio dei vini da tavola in Spagna per il 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 3)
42. 3 9 5 R 0 5 9 4 : regolamento (CE) n. 594/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie in materia di acidità totale dei vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo e messi in consumo sul mercato di tali Stati membri nel 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 5)
43. 3 9 5 R 0 8 7 8 : regolamento (CE) n. 878/95 della Commissione, del 21 aprile 1995, recante deroga al regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto concerne l'acidificazione di vini arricchiti prodotti nel 1994/1995 nelle province di Verona e Piacenza (Italia) (GU L 91 del 22.4.1995, pag. 1)

44. 3 9 5 R 2 7 2 9 : regolamento (CE) n. 2729/95 della Commissione, del 27 novembre 1995, relativo al titolo alcolometrico volumico naturale del «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» e del «Prosecco del Montello e dei Colli Asolani» prodotto nella campagna 1995/1996 nonché al titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate alla loro elaborazione (GU L 284 del 28.11.1995, pag. 5)
45. 3 9 6 R 1 1 2 8 : regolamento (CE) n. 1128/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, che stabilisce le modalità d'applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna (GU L 150 del 25.6.1996, pag. 13)
46. 3 9 8 R 0 8 8 1 : regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione, del 24 aprile 1998, recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 124 del 25.4.1998, pag. 22)

#### ATTI DEI QUALI LE PARTI PRENDONO ATTO

Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

#### B. **Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione nella Comunità dei prodotti vitivinicoli originari della Svizzera**

##### ATTI AI QUALI SI FA RIFERIMENTO (\*)

1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)
2. Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) (RU 1999 86)
3. Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente l'elenco dei vitigni e l'esame delle varietà (RU 1999 535)
4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 29 aprile 1998 (RU 1998 3033)
5. Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr), modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303)

##### **Ai fini del presente Allegato, l'ordinanza è adattata come segue:**

- a) in applicazione degli articoli da 11 a 16, le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati sono i seguenti:
  - 1) arieggiamento o immissione di argon, azoto od ossigeno;
  - 2) trattamenti termici;
  - 3) utilizzazione nei vini secchi, e in quantità non superiori al 5 %, di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;
  - 4) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato;
  - 5) impiego di lieviti per vinificazione;
  - 6) impiego di preparati di scorze di lieviti, entro il limite di 40 grammi per ettolitro;
  - 7) impiego di polivinilpolipirrolidone, entro il limite di 80 grammi per ettolitro;
  - 8) impiego di batteri lattici in una sospensione vinosa;
  - 9) aggiunta di una o più delle seguenti sostanze, per favorire lo sviluppo dei lieviti:
    - fosfato di ammonio o solfato di ammonio, entro il limite di 0,3 grammi per litro;

(\*) Per la legislazione comunitaria, situazione al 1° agosto 1998; per la legislazione svizzera, situazione al 1° gennaio 1999.



- solfito di ammonio o bisolfito di ammonio, entro il limite di 0,2 grammi per litro; tali prodotti possono essere utilizzati anche insieme, entro il limite globale di 0,3 grammi per litro, fatto salvo il suddetto limite di 0,2 grammi per litro;
  - dicloridrato di tiamina, entro il limite di 0,6 milligrammi per litro espresso in tiamina;
- 10) impiego di anidride carbonica, argon o azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria;
- 11) aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica del vino così trattato non sia superiore a 2 grammi per litro;
- 12) impiego, entro i limiti previsti dalla normativa svizzera, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto anche disolfito di potassio o piro-solfito di potassio;
- 13) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale in acido sorbico del prodotto trattato non sia superiore a 200 milligrammi per litro al momento dell'immissione al consumo umano diretto;
- 14) aggiunta di acido L-ascorbico, entro il limite di 150 grammi per litro;
- 15) aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino, purché il tenore finale del vino trattato non sia superiore a 1 grammo per litro;
- 16) impiego di acido tartarico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale non sia aumentata di oltre 2,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico;
- 17) impiego, per la disacidificazione, di una o più delle seguenti sostanze:
- tartrato neutro di potassio,
  - bicarbonato di potassio,
  - carbonato di calcio, eventualmente contenente piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico,
  - tartrato di calcio o acido tartarico,
  - preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio, in proporzioni equivalenti e ridotti in polvere fine;
- 18) chiarificazione per mezzo di una o più delle seguenti sostanze ad uso enologico:
- gelatina alimentare,
  - colla di pesce,
  - caseina e caseinato di potassio,
  - albumina animale,
  - bentonite,
  - diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,
  - caolino,
  - tannino,
  - enzimi pectolitici,
  - preparato enzimatico di beta-glucanasi entro il limite di 3 grammi di preparato per ettolitro;
- 19) aggiunta di tannino;

- 20) trattamento dei vini con carbone per uso enologico (carbone attivato), entro il limite di 100 grammi di prodotto secco per ettolitro;
  - 21) trattamento:
    - dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,
    - dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o fitato di calcio, purché i vini trattati conservino ferro residuo;
  - 22) aggiunta di acido metatartarico, entro il limite di 100 milligrammi per litro;
  - 23) impiego di gomma arabica;
  - 24) impiego di acido DL tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale di potassio neutro, per la precipitazione del calcio in eccedenza;
  - 25) impiego, per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento:
    - di alginato di calcio, oppure
    - di alginato di potassio;
  - 26) impiego di solfato di rame per eliminare i difetti di gusto o di odore del vino, entro il limite di 1 grammo per ettolitro, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 milligrammo per litro;
  - 27) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro;
  - 28) aggiunta di caramello per rafforzare il colore dei vini liquorosi;
  - 29) impiego di solfato di calcio per l'elaborazione di vini liquorosi, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di solfato superiore a 2 grammi per litro espresso in solfato di potassio;
  - 30) trattamento per elettrodialisi del vino per garantire la stabilizzazione tartarica, a condizioni conformi alle norme dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV);
  - 31) impiego di ureasi per ridurre il tasso di urea nel vino, a condizioni conformi alle norme dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV);
  - 32) aggiunta di distillato di vino o di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l'elaborazione di vini liquorosi, secondo le condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera;
  - 33) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera relativa al saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto o del vino;
  - 34) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera, di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per edulcorare il vino.
- b) in deroga all'articolo 371 dell'Ordinanza, è vietato il taglio di un vino svizzero con un vino di diversa origine:
- per quanto riguarda i vini rosati e rossi delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), dal 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Allegato;
  - per quanto riguarda i vini diversi da quelli di cui al primo trattino, delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), a partire dall'entrata in vigore del presente Allegato;

c) in deroga all'articolo 373 dell'Ordinanza, le norme di designazione e di presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi di cui ai seguenti regolamenti:

1) 3 8 9 R 2 3 9 2: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:

— 3 9 6 R 1 4 2 7: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3)

**Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:**

aa) qualora il vino svizzero sia stato immesso in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri in Svizzera, l'indicazione dell'importatore di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) del regolamento può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell'imbottigliatore svizzero;

bb) in deroga all'articolo 2, paragrafo 3, punto i), all'articolo 28, paragrafo 1 e all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, il termine «vino da tavola», se del caso completato dalla dicitura «vino tipico», può essere utilizzato per vini svizzeri con indicazione di provenienza (vini della categoria 2) secondo le condizioni previste dalla normativa svizzera;

cc) in deroga all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, l'indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto almeno per l'85 % dalle suddette varietà; se sono indicate diverse varietà, lo saranno in ordine decrescente di proporzione;

dd) in deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, l'indicazione dell'anno di raccolto è ammessa per un vino di categoria 1 o 2 se ottenuto almeno per l'85 % da uve raccolte nell'anno in questione;

2) 3 9 0 R 3 2 0 1: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

— 3 9 8 R 0 8 4 7: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14)

**Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:**

aa) in deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume;

bb) in deroga all'articolo 14, paragrafo 7, i termini «demi-sec» e «moelleux» possono essere sostituiti rispettivamente dai termini «légèrement doux» e «demi-doux».

3) 3 9 2 R 2 3 3 3: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da:

— 3 9 6 R 1 4 2 9: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9)

**Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:**

la dicitura «Stato membro produttore» di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino si considera riferita anche alla Svizzera.

4) 3 9 5 R 0 5 5 4: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 56 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da:

— 3 9 6 R 1 9 1 5: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10)

**Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:**

in deroga all'articolo 2, primo comma del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume.

6. Ordinanza del 26 giugno 1995 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 530)
7. Ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSOE), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 273)
8. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al preconfezionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:
  - 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18)
9. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell'8.12.1993, pag. 29

**Ai fini dell'applicazione dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:**

- a) tutte le importazioni nella Comunità di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione di un documento di accompagnamento redatto conformemente alle disposizioni del regolamento; fatto salvo l'articolo 4, il documento di accompagnamento dev'essere conforme al modello che figura nell'Allegato III del regolamento; oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3, il documento contiene un'indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo;
- b) il documento di accompagnamento di cui alla lettera a) sostituisce il documento d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve (GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98 della Commissione, del 7 maggio 1998 (GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 4);
- c) laddove il regolamento si riferisce a uno Stato membro o a Stati membri, o a disposizioni comunitarie o nazionali, tali diciture si considerano riferite alla Svizzera o alla legislazione svizzera.

**ATTI DEI QUALI LE PARTI PRENDONO ATTO**

Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

\_\_\_\_\_

## Appendice 2

**Denominazioni protette di cui all'articolo 6****A. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Comunità***I. Termini tradizionali specifici comunitari*

- 1.1. I termini in appresso, che figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/96 <sup>(2)</sup>, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate:
- (i) la dicitura «vini di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;
  - (ii) la dicitura «vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.s.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie, e la dicitura «Sekt bestimmter Anbaugebiete» o «Sekt b.A.»;
  - (iii) la dicitura «vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.f.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;
  - (iv) la dicitura «vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.l.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie.
- 1.2. I termini in appresso, che figurano nel regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98 del Consiglio <sup>(4)</sup>, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità:
- «οίνος φυσικός γλυκύς» («vin doux naturel»)
  - «vino generoso»
  - «vino generoso de licor»
  - «vinho generoso»
  - «vino dulce natural»
  - «vino dolce naturale»
  - «vinho doce natural»
  - «vin doux naturel».
- 1.3. Il termine «Crémant».

*II. Indicazioni geografiche e diciture tradizionali per Stato membro*

- I. Vini originari della Germania
- II. Vini originari della Francia
- III. Vini originari della Spagna
- IV. Vini originari della Grecia

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59.

<sup>(4)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11.

- V. Vini originari dell'Italia
- VI. Vini originari del Lussemburgo
- VII. Vini originari del Portogallo
- VIII. Vini originari del Regno Unito
- IX. Vini originari dell'Austria

## I. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

## A. Indicazioni geografiche

## 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate («Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete»)

## 1.1. Nomi delle regioni determinate

- Ahr
- Baden
- Franken
- Hessische Bergstrasse
- Mittelrhein
- Mosel-Saar-Ruwer
- Nahe
- Pfalz
- Rheingau
- Rheinhessen
- Saale-Unstrut
- Sachsen
- Württemberg

## 1.2. Nomi delle sottoregioni, dei comuni e delle parti di comuni

## 1.2.1. Regione determinata Ahr

## (a) Sottoregione:

Bereich Walporzheim/Ahrtal

## (b) Grosslage:

Klosterberg

## (c) Einzellagen:

Blume	Herrenberg	Sonnenberg
Burggarten	Laacherberg	Steinkaul
Goldkaul	Mönchberg	Übigberg
Hardtberg	Pfaffenberg	

## (d) Comuni o parti di comuni:

Ahrbrück	Ehlingen	Neuenahr
Ahrweiler	Heimersheim	Pützfeld
Altenahr	Heppingen	Rech
Bachem	Lohrsdorf	Reimerzhoven
Bad Neuenahr-Ahrweiler	Marienthal	Walporzheim
Dernau	Mayschoss	

## 1.2.2. Regione determinata Hessische Bergstrasse

## (a) Sottoregioni:

Bereich Starkenburg  
Bereich Umstadt

## (b) Grosslagen:

Rott  
Schlossberg  
Wolfsmagen

## (c) Einzellagen:

Eckweg	Höllberg	Steingerück
Fürstenlager	Kalkgasse	Steinkopf
Guldenzoll	Maiberg	Stemmler
Hemsberg	Paulus	Streichling
Herrenberg	Steingeröll	

## (d) Comuni o parti di comuni:

Alsbach	Erbach	Klein-Umstadt
Bensheim	Gross-Umstadt	Rossdorf
Bensheim-Auerbach	Hambach	Seeheim
Bensheim-Schönberg	Heppenheim	Zwingenberg
Dietzenbach		

## 1.2.3. Regione determinata Mittelrhein

## (a) Sottoregioni:

Bereich Loreley  
Bereich Siebengebirge

## (b) Grosslagen:

Burg-Hammerstein	Lahntal	Schloss Reichenstein
Burg Rheinfels	Loreleyfelsen	Schloss Schönburg
Gedeonseck	Marxburg	Schloss Stahleck
Herrenberg	Petersberg	

## (c) Einzellagen:

Brünchen	Römerberg	St. Martinsberg
Fürstenberg	Schloß Stahlberg	Wahrheit
Gartenlay	Sonne	Wolfshöhle
Klosterberg		

## (d) Comuni o parti di comuni:

Ariendorf	Ehrental	Königswinter
Bacharach	Ems	Lahnstein
Bacharach-Steeg	Engenhöll	Langscheid
Bad Ems	Erpel	Leubsdorf
Bad Hönningen	Fachbach	Leutesdorf
Boppard	Filsen	Linz
Bornich	Hamm	Manubach
Braubach	Hammerstein	Medenscheid
Breitscheid	Henschhausen	Nassau
Brey	Hirzenach	Neurath
Damscheid	Kamp-Bornhofen	Niederburg
Dattenberg	Karthaus	Niederdollendorf
Dausenau	Kasbach-Ohlenberg	Niederhammerstein
Dellhofen	Kaub	Niederheimbach
Dörscheid	Kestert	Nochern
Ehrenbreitstein	Koblenz	Oberdiebach



Oberdollendorf	Rheinbrohl	Trechtingshausen
Oberhammerstein	Rheindiebach	Unkel
Obernhof	Rhens	Urbar
Oberheimbach	Rhöndorf	Vallendar
Oberwesel	Sankt-Goar	Weinähr
Osterspai	Sankt-Goarshausen	Wellmich
Patersberg	Schloss Fürstenberg	Werlau
Perscheid	Spay	Winzberg
Rheinbreitbach	Steeg	

#### 1.2.4. Regione determinata Mosel-Saar-Ruwer

##### (a) Generali:

Mosel  
Moseltaler  
Ruwer  
Saar

##### (b) Sottoregioni:

Bereich Bernkastel  
Bereich Moseltor  
Bereich Obermosel  
Bereich Saar-Ruwer  
Bereich Zell

##### (c) Grosslagen:

Badstube	Münzlay	Scharzlay
Gipfel	Nacktarsch	Schwarzberg
Goldbäumchen	Probstberg	Schwarze Katz
Grafschaft	Römerlay	Vom heissem Stein
Königsberg	Rosenhang	Weinhex
Kurfürstlay	Sankt Michael	

##### (d) Einzellagen:

Abteiberg	Engelströpfchen	Hirtengarten
Adler	Eucharisberg	Hitzlay
Altarberg	Falkenberg	Hofberger
Altärchen	Falklay	Honigberg
Altenberg	Felsenkopf	Hubertusberg
Annaberg	Fettgarten	Hubertuslay
Apotheke	Feuerberg	Johannisbrunnchen
Auf der Wiltingerkupp	Frauenberg	Juffer
Blümchen	Funkenberg	Kapellchen
Bockstein	Geisberg	Kapellenberg
Brauneberg	Goldgrübchen	Kardinalsberg
Braunfels	Goldkupp	Karlsberg
Brüderberg	Goldlay	Kätzchen
Bruderschaft	Goldtröpfchen	Kehrnagel
Burg Warsberg	Grafschafter Sonnenberg	Kirchberg
Burgberg	Großer Herrgott	Kirchlay
Burglay	Günterslay	Klosterberg
Burglay-Felsen	Hahnenschrittchen	Klostergarten
Burgmauer	Hammerstein	Klosterkammer
Busslay	Hasenberg	Klosterlay
Carlsfelsen	Hasenläufer	Klostersegen
Doctor	Held	Königsberg
Domgarten	Herrenberg	Kreuzlay
Domherrenberg	Herrenberg	Krone
Edelberg	Herzchen	Kupp
Elzhofberg	Himmelreich	Kurfürst
Engelgrube	Hirschlay	Lambertuslay

Laudamusberg	Paradies	Schießlay
Laurentiusberg	Paulinsberg	Schlagengraben
Lay	Paulinslay	Schleiberg
Leiterchen	Pfirsichgarten	Schlemmertröpfchen
Letterlay	Quiriniusberg	Schloß Thorer Kupp
Mandelgraben	Rathausberg	Schloßberg
Marienberg	Rausch	Sonnenberg
Marienburg	Rochusfels	Sonnenlay
Marienburger	Römerberg	Sonnenuhr
Marienhof	Römergarten	St. Georgshof
Maximiner	Römerhang	St. Martin
Maximiner Burgberg	Römerquelle	St. Matheiser
Maximiner	Rosenberg	Stefanslay
Meisenberg	Rosenborn	Steffensberg
Monteneubel	Rosengärtchen	Stephansberg
Moullay-Hofberg	Rosenlay	Stubener
Mühlenberg	Roterd	Treppchen
Niederberg	Sandberg	Vogteiberg
Niederberg-Helden	Schatzgarten	Weisserberg
Nonnenberg	Scheidterberg	Würzgarten
Nonnengarten	Schelm	Zellerberg
Osterlämmchen		

## (e) Comuni o parti di comuni:

Alf	Filzen	Lay
Alken	Fisch	Lehmen
Andel	Flussbach	Leiwen
Avelsbach	Franzenheim	Liersberg
Ayl	Godendorf	Lieser
Bausendorf	Gondorf	Löf
Beilstein	Graach	Longen
Bekond	Grewenich	Longuich
Bengel	Güls	Lorenzhof
Bernkastel-Kues	Hamm	Lörsch
Beuren	Hatzenport	Lösnich
Biebelhausen	Helfant-Esingen	Maring-Noviant
Biewer	Hetzerath	Maximin Grünhaus
Bitzingen	Hockweiler	Mehring
Brauneberg	Hupperath	Mennig
Bremm	Igel	Merl
Briedel	Irsch	Mertesdorf
Briedern	Kaimt	Merzkirchen
Brodenbach	Kanzem	Mesenich
Bruttig-Fankel	Karden	Metternich
Bullay	Kasel	Metzdorf
Burg	Kastel-Stadt	Meurich
Burgen	Kattenes	Minheim
Cochem	Kenn	Monzel
Cond	Kernscheid	Morscheid
Detzem	Kesten	Moselkern
Dhron	Kinheim	Moselsürsch
Dieblich	Kirf	Moselweiss
Dreis	Klotten	Müden
Ebernach	Klüsserath	Mühlheim
Ediger-Eller	Koborn-Gondorf	Neef
Edingen	Koblenz	Nehren
Eitelsbach	Köllig	Nennig
Ellenz-Poltersdorf	Kommelingen	Neumagen-Dhron
Eller	Könen	Niederemmel
Enkirch	Konz	Niederfell
Ensch	Korlingen	Niederleuken
Erden	Kövenich	Niedermennig
Ernst	Köwerich	Nittel
Esingen	Krettnach	Noviant
Falkenstein	Kreuzweiler	Oberbillig
Fankel	Kröv	Oberemmel
Fastrau	Krutweiler	Oberfell
Fell	Kues	Obermennig
Fellerich	Kürenz	Oberperl
Filsch	Langsur	Ockfen

Olewig	Saarburg	Treis-Karden
Olkenbach	Scharzhofberg	Trier
Onsdorf	Schleich	Trittenheim
Osann-Monzel	Schoden	Ürzig
Palzem	Schweich	Valwig
Pellingen	Sehl	Veldenz
Perl	Sehlem	Waldrach
Piesport	Sehndorf	Wasserliesch
Platten	Sehnhal	Wawern
Pölich	Senheim	Wehlen
Poltersdorf	Serrig	Wehr
Pommern	Soest	Wellen
Portz	Sommerau	Wiltingen
Pünderich	St. Aldegund	Wincheringen
Rachtig	Staat	Winningen
Ralingen	Starkenburg	Wintersdorf
Rehlingen	Tarforst	Wintrich
Reil	Tawern	Wittlich
Riol	Temfels	Wolf
Rivenich	Thörnich	Zell
Riveris	Traben-Trarbach	Zeltingen-Rachtig
Ruwer	Trarbach	Zewen-Oberkirch

#### 1.2.5. Regione determinata Nahe

##### (a) Sottoregioni:

Bereich Kreuznach  
 Bereich Schloss Böckelheim  
 Bereich Nahetal

##### (b) Grosslagen:

Burgweg  
 Kronenberg  
 Paradiesgarten  
 Pfarrgarten  
 Rosengarten  
 Schlosskapelle  
 Sonnenborn

##### (c) Einzellagen:

Abtei	Honigberg	Paradies
Alte Römerstraße	Hörnchen	Pastorei
Altenberg	Johannisberg	Pastorenberg
Altenburg	Kapellenberg	Pfaffenstein
Apostelberg	Karthäuser	Ratsgrund
Backöfchen	Kastell	Rheingrafenberg
Becherbrunnen	Katergrube	Römerberg
Berg	Katzenhöhle	Römerhelde
Bergborn	Klosterberg	Rosenberg
Birkenberg	Klostergarten	Rosenteich
Domberg	Königsgarten	Rothenberg
Drachenbrunnen	Königsschloß	Saukopf
Edelberg	Krone	Schloßberg
Felsenberg	Kronenfels	Sonnenberg
Felseneck	Lauerweg	Sonnenweg
Forst	Liebesbrunnen	Sonnenlauf
Frühlingsplätzchen	Löhler Berg	St. Antoniusweg
Galgenberg	Lump	St. Martin
Graukatzen	Marienförter	Steinchen
Herrenzehntel	Mönchberg	Steyerberg
Hinkelstein	Mühlberg	Straußberg
Hipperich	Narrenkappe	Teufelsküche
Hofgut	Nonnengarten	Tilgesbrunnen
Hölle	Osterhöll	Vogelsang
Höllenbrand	Otterberg	Wildgrafenberg
Höllenpfad	Palmengarten	

## (d) Comuni o parti di comuni:

Alsenz	Hochstätten	Raumbach
Altenbamberg	Hüffelsheim	Rehborn
Auen	Ippesheim	Roxheim
Bad Kreuznach	Kalkofen	Rüdesheim
Bad Münster-Ebernburg	Kirschroth	Rümmelsheim
Bayerfeld-Steckweiler	Langenlonsheim	Schlossböckelheim
Bingerbrück	Laubenheim	Schöneberg
Bockenau	Lauschied	Sobernheim
Boos	Lettweiler	Sommerloch
Bosenheim	Mandel	Spabrücken
Braunweiler	Mannweiler-Cölln	Sponheim
Bretzenheim	Martinstein	St. Katharinen
Burg Layen	Meddersheim	Staudernheim
Burgsponheim	Meisenheim	Steckweiler
Cölln	Merxheim	Steinhardt
Dalberg	Monzingen	Schweppenhausen
Desloch	Münster	Traisen
Dorsheim	Münster-Sarmsheim	Unkenbach
Duchroth	Münsterappel	Wald Erbach
Ebernburg	Niederhausen	Waldalgesheim
Eckenroth	Niedermoschel	Waldböckelheim
Feilbingert	Norheim	Waldhilbersheim
Gaugrehweiler	Nussbaum	Waldlaubersheim
Genheim	Oberhausen	Wallhausen
Guldental	Obermoschel	Weiler
Gutenberg	Oberndorf	Weinsheim
Hargesheim	Oberstreit	Windesheim
Heddesheim	Odernheim	Winterborn
Hergenfeld	Planig	Winzenheim

## 1.2.6. Regione determinata Rheingau

## (a) Sottoregione:

Bereich Johannisberg

## (b) Grosslagen:

Burgweg	Gottesthal	Mehrhölzchen
Daubhaus	Heiligenstock	Steil
Deutelsberg	Honigberg	Steinmacher
Erntebringer		

## (c) Einzellagen:

Dachsberg	Kilzberg	Nußbrunnen
Doosberg	Klaus	Rosengarten
Edelmann	Kläuserweg	Sandgrub
Fuschsberg	Klosterberg	Schönhell
Gutenberg	Königin	Schützenhaus
Hasensprung	Langenstück	Selingmacher
Hendelberg	Lenchen	Sonnenberg
Herrnberg	Magdalenenkreuz	St. Nikolaus
Höllenberg	Marcobrunn	Taubenberg
Jungfer	Michelmark	Viktoriaberg
Kapellenberg	Mönchspfad	

## (d) Comuni o parti di comuni:

Assmannshausen	Johannisberg	Rauenthal
Aulhausen	Kiedrich	Reichartshausen
Böddiger	Lorch	Rüdesheim
Eltville	Lorchhausen	Steinberg
Erbach	Mainz-Kostheim	Vollrads
Flörsheim	Martinsthal	Wicker
Frankfurt	Massenheim	Wiesbaden
Geisenheim	Mittelheim	Wiesbaden-Dotzheim
Hallgarten	Niederwalluf	Wiesbaden-Frauenstein
Hattenheim	Oberwalluf	Wiesbaden-Schierstein
Hochheim	Oestrich	Winkel

## 1.2.7. Regione determinata Rheinhessen

## (a) Sottoregioni:

Bereich Bingen  
 Bereich Nierstein  
 Bereich Wonnegau

## (b) Grosslagen:

Abtey	Güldenmorgen	Rehbach
Adelberg	Gutes Domtal	Rheinblick
Auflangen	Kaiserpfalz	Rheingrafenstein
Bergkloster	Krötenbrunnen	Sankt Rochuskapelle
Burg Rodenstein	Kurfürstenstück	Sankt Alban
Domblick	Liebfrauenmorgen	Spiegelberg
Domherr	Petersberg	Sybillenstein
Gotteshilfe	Pilgerpfad	Vögelsgärten

## (c) Einzellagen:

Adelpfad	Herrgottspfad	Michelsberg
Äffchen	Himmelsacker	Mönchbäumchen
Alte Römerstraße	Himmelthal	Mönchspfad
Altenberg	Hipping	Moosberg
Aulenberg	Hoch	Morstein
Aulerde	Hochberg	Nonnengarten
Bildstock	Hockenmühle	Nonnenwingert
Binger Berg	Hohberg	Ölberg
Blücherpfad	Hölle	Osterberg
Blume	Höllensbrand	Paterberg
Bockshaut	Homberg	Paterhof
Bockstein	Honigberg	Pfaffenberg
Bornpfad	Horn	Pfaffenhalde
Bubenstück	Hornberg	Pfaffenkappe
Bürgel	Hundskopf	Pilgerstein
Daubhaus	Johannisberg	Rheinberg
Doktor	Kachelberg	Rheingrafenberg
Ebersberg	Kaisergarten	Rheinhöhe
Edle Weingärten	Kallenberg	Ritterberg
Eiserne Hand	Kapellenberg	Römerberg
Engelsberg	Katzebuckel	Römersteg
Fels	Kehr	Rosenberg
Felsen	Kieselberg	Rosengarten
Feuerberg	Kirchberg	Rotenfels
Findling	Kirchenstück	Rotenpfad
Frauenberg	Kirchgärtchen	Rotenstein
Fraugarten	Kirchplatte	Rotes Kreuz
Frühmesse	Klausenberg	Rothenberg
Fuchsloch	Kloppenberg	Sand
Galgenberg	Klosterberg	Sankt Georgen
Geiersberg	Klosterbruder	Saukopf
Geisterberg	Klostergarten	Sauloch
Gewürzgärtchen	Klosterweg	Schelmen
Geyersberg	Knopf	Schildberg
Goldberg	Königsstuhl	Schloß
Goldenes Horn	Kranzberg	Schloßberg
Goldgrube	Kreuz	Schloßberg-Schwätzerchen
Goldpfad	Kreuzberg	Schloßhölle
Goldstückchen	Kreuzblick	Schneckenberg
Gottesgarten	Kreuzkapelle	Schönberg
Götzenborn	Kreuzweg	Schützenhütte
Hähnchen	Leckerberg	Schwarzenberg
Hasenbiß	Leidhecke	Schloß Hammerstein
Hasensprung	Lenchen	Seilgarten
Haubenberg	Liebenberg	Silberberg
Heil	Liebfrau	Siliusbrunnen
Heiligenhaus	Liebfrauenberg	Sioner Klosterberg
Heiligenpfad	Liebfrauenthal	Sommerwende
Heilighäuschen	Mandelbaum	Sonnenberg
Heiligkreuz	Mandelberg	Sonnenhang
Herrengarten	Mandelbrunnen	Sonnenweg

Sonnheil	Steig-Terrassen	Vogelsang
Spitzberg	Stein	Wartberg
St. Annaberg	Steinberg	Wingertstor
St. Julianenbrunnen	Steingrube	Wißberg
St. Georgenberg	Tafelstein	Zechberg
St. Jakobsberg	Teufelspfad	Zellerweg am schwarzen Herrgott
Steig		

## (d) Comuni o parti di comuni:

Abenheim	Friesenheim	Nack
Albig	Fürfeld	Nackenheim
Alsheim	Gabsheim	Neu-Bamberg
Alzey	Gau-Algesheim	Nieder-Flörsheim
Appenheim	Gau-Bickelheim	Nieder-Hilbersheim
Armsheim	Gau-Bischofshei	Nieder-Olm
Aspishem	Gau-Heppenheim	Nieder-Saulheim
Badenheim	Gau-Köngernheim	Nieder-Wiesen
Bechenheim	Gau-Odernheim	Nierstein
Bechtheim	Gau-Weinheim	Ober-Flörsheim
Bechtolsheim	Gaulsheim	Ober-Hilbersheim
Bermersheim	Gensingen	Ober-Olm
Bermersheim vor der Höhe	Gimbsheim	Ockenheim
Biebelnheim	Grolsheim	Offenheim
Biebelsheim	Gross-Winternheim	Offstein
Bingen	Gumbsheim	Oppenheim
Bodenheim	Gundersheim	Osthofen
Bornheim	Gundheim	Partenheim
Bretzenheim	Guntersblum	Pfaffen-Schwabenheim
Bubenheim	Hackenheim	Spiesheim
Budenheim	Hahnheim	Sponsheim
Büdesheim	Hangen-Weisheim	Sprendlingen
Dalheim	Harxheim	Stadecken-Elsheim
Dalsheim	Hechtsheim	Stein-Bockenheim
Dautenheim	Heidesheim	Sulzheim
Dexheim	Heimersheim	Tiefenthal
Dienheim	Heppenheim	Udenheim
Dietersheim	Herrnsheim	Uelversheim
Dintesheim	Hessloch	Uffhofen
Dittelsheim-Hessloch	Hillesheim	Undenheim
Dolgesheim	Hohen-Sülzen	Vendersheim
Dorn-Dürkheim	Horchheim	Volxheim
Drais	Horrweiler	Wachenheim
Dromersheim	Ingelheim	Wackernheim
Ebersheim	Jugenheim	Wahlheim
Eckelsheim	Kempton	Wallertheim
Eich	Kettenheim	Weinheim
Eimsheim	Klein-Winterheim	Weinolsheim
Elsheim	Köngernheim	Weinsheim
Engelstadt	Kriegsheim	Weisenu
Ensheim	Laubenheim	Welgesheim
Eppelsheim	Leiselheim	Wendelsheim
Erbes-Büdesheim	Lonsheim	Westhofen
Esselborn	Lörzweiler	Wies-Oppenheim
Essenheim	Ludwigshöhe	Wintersheim
Finthen	Mainz	Wolfsheim
Flornborn	Mauchenheim	Wöllstein
Flonheim	Mettenheim	Wonsheim
Flörsheim-Dalsheim	Mölsheim	Worms
Framersheim	Mommenheim	Wörrstadt
Freilaubersheim	Monsheim	Zornheim
Freimersheim	Monzernheim	Zotzenheim
Frettenham	Mörstadt	

## 1.2.8. Regione determinata Pfalz

## (a) Sottoregioni:

Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse  
 Bereich südliche Weinstrasse

## (b) Grosslagen:

Bischofskreuz	Honigsäckel	Ordensgut
Feuerberg	Kloster	Pfaffengrund
Grafenstück	Liebfrauenberg	Rebstöckel
Guttenberg	Kobnert	Schloss Ludwigshöhe
Herrlich	Königsgarten	Schnepfenflug vom Zellertal
Hochmess	Mandelhöhe	Schnepfenflug an der Weinstrasse
Hofstück	Mariengarten	Schwarzerde
Höllenspfad	Meerspinne	Trappenberg

## (c) Einzellagen:

Abtsberg	Hochbenn	Neuberg
Altenberg	Hochgericht	Nonnengarten
Altes Löhl	Höhe	Nonnenstück
Baron	Hohenrain	Nußbien
Benn	Hölle	Nußriegel
Berg	Honigsack	Oberschloß
Bergel	Im Sonnenschein	Ölgassel
Bettelhaus	Johanniskirchel	Oschelskopf
Biengarten	Kaiserberg	Osterberg
Bildberg	Kalkgrube	Paradies
Bischofsgarten	Kalkofen	Pfaffenberg
Bischofsweg	Kapelle	Reiterpfad
Bubeneck	Kapellenberg	Rittersberg
Burgweg	Kastanienbusch	Römerbrunnen
Doktor	Kastaniengarten	Römerstraße
Eselsbuckel	Kirchberg	Römerweg
Eselshaut	Kirchenstück	Roßberg
Forst	Kirchlöh	Rosenberg
Frauenländchen	Kirschgarten	Rosengarten
Frohnwingert	Klostergarten	Rosenkranz
Fronhof	Klosterpfad	Rosenkränzel
Frühmeß	Klosterstück	Roter Berg
Fuchsloch	Königswingert	Sauschwänzel
Gässel	Kreuz	Schäfergarten
Geißkopf	Kreuzberg	Schloßberg
Gerümpel	Heidegarten	Schloßgarten
Goldberg	Heilig Kreuz	Schwarzes Kreuz
Gottesacker	Heiligenberg	Seligmacher
Gräfenberg	Held	Silberberg
Hahnen	Herrenberg	Sonnenberg
Halde	Herrenmorgen	St. Stephan
Hasen	Herrenpfad	Steinacker
Hasenzeile	Herrgottsacker	Steingebiß
Heidegarten	Hochbenn	Steinkopf
Heilig Kreuz	Hochgericht	Stift
Heiligenberg	Martinshöhe	Venusbuckel
Held	Michelsberg	Vogelsang
Herrenberg	Münzberg	Vogelsprung
Herrenmorgen	Musikantenbuckel	Wolfsberg
Herrenpfad	Mütterle	Wonneberg
Herrgottsacker	Narrenberg	Zhpeter

## (d) Comuni o parti di comuni:

Albersweiler	Billigheim	Dammheim
Albisheim	Billigheim-Ingenheim	Deidesheim
Albshiem	Birkweiler	Diedesfeld
Alsterweiler	Bischheim	Dierbach
Altdorf	Bissersheim	Dirmstein
Appenhofen	Bobenheim am Berg	Dörrenbach
Asselheim	Böbingen	Drusweiler
Arzheim	Böchingen	Duttweiler
Bad Dürkheim	Bockenheim	Edenkoben
Bad Bergzabern	Bolanden	Edesheim
Barbelroth	Bornheim	Einselthum
Battenberg	Bubenheim	Ellerstadt
Bellheim	Burrweiler	Erpolzheim
Berghausen	Colgenstein-Heidesheim	Eschbach
Biedesheim	Dackenheim	Essingen

Flemlingen	Insheim	Oberhausen
Forst	Kallstadt	Oberhofen
Frankenthal	Kandel	Oberrotterbach
Frankweiler	Kapellen	Obersülzen
Freckenfeld	Kapellen-Drusweiler	Obrigheim
Freimersheim	Kapsweyer	Offenbach
Freinsheim	Kindenheim	Ottersheim/Zellerthal
Freisbach	Kirchheim an der Weinstrasse	Ottersheim
Friedelsheim	Kirchheimbolanden	Pleisweiler
Gauersheim	Kirrweiler	Pleisweiler-Oberhofen
Geinsheim	Kleinfischlingen	Queichheim
Gerolsheim	Kleinkarlbach	Ranschbach
Gimmeldingen	Kleinniedesheim	Rechtenbach
Gleisweiler	Klingen	Rhodt
Gleiszellen-Gleishorbach	Klingenmünster	Rittersheim
Göcklingen	Knittelsheim	Rödersheim-Gronau
Godramstein	Knöringen	Rohrbach
Gommersheim	Königsbach an der Weinstrasse	Römerberg
Gönnheim	Lachen/Speyerdorf	Roschbach
Gräfenhausen	Lachen	Ruppertsberg
Gronau	Landau in der Pfalz	Rüssingen
Grossfischlingen	Laumersheim	Sausenheim
Grosskarlbach	Lautersheim	Schwegenheim
Grossniedesheim	Leinsweiler	Schweigen
Grünstadt	Leistadt	Schweigen-Rechtenbach
Haardt	Lustadt	Schweighofen
Hainfeld	Maikammer	Siebelingen
Hambach	Marnheim	Speyerdorf
Harxheim	Meckersheim	St. Johann
Hassloch	Meckenheim	St. Martin
Heidesheim	Mertesheim	Steinfeld
Heiligenstein	Minfeld	Steinweiler
Hergersweiler	Mörlheim	Stetten
Herxheim am Berg	Morschheim	Ungstein
Herxheim bei Landau	Mörzheim	Venningen
Herxheimweyer	Mühlheim	Vollmersweiler
Hessheim	Mühlhofen	Wachenheim
Heuchelheim	Mussbach an der Weinstrasse	Walsheim
Heuchelheim bei Frankental	Neuleiningen	Weingarten
Heuchelheim-Klingen	Neustadt an der Weinstrasse	Weisenheim am Berg
Hochdorf-Assenheim	Niederhorbach	Weyher in der Pfalz
Hochstadt	Niederkirchen	Winden
Ilbesheim	Niederrotterbach	Zeiskam
Immesheim	Niefernheim	Zell
Impflingen	Nussdorf	Zellertal
Ingenheim		

### 1.2.9. Regione determinata Franken

#### (a) Sottoregioni:

Bereich Bayerischer Bodensee  
 Bereich Maindreieck  
 Bereich Mainviereck  
 Bereich Steigerwald

#### (b) Grosslagen:

Burgweg	Kapellenberg	Rosstal
Ewig Leben	Kirchberg	Schild
Heiligenthal	Markgraf Babenberg	Schlossberg
Herrenberg	Ölspiel	Schlosstück
Hofrat	Ravensburg	Teufelstor
Honigberg	Renschberg	



## (c) Einzellagen:

Abtsberg	Hohenbühl	Pfaffenberg
Abtsleite	Höll	Ratsherr
Altenberg	Homburg	Reifenstein
Benediktusberg	Johannisberg	Rosenberg
Berg	Julius-Echter-Berg	Scharlachberg
Berg-Rondell	Kaiser Karl	Schloßberg
Bischofsberg	Kalb	Schwanleite
Burg Hoheneck	Kalbenstein	Sommertal
Centgrafenberg	Kallmuth	Sonnenberg
Cyriakusberg	Kapellenberg	Sonnenleite
Dabug	Karthäuser	Sonnenschein
Dachs	Katzenkopf	Sonnenstuhl
Domherr	Kelter	St. Klausen
Eselsberg	Kiliansberg	Stein
Falkenberg	Kirchberg	Stein/Harfe
Feuerstein	Königin	Steinbach
First	Krähenschnabel	Stollberg
Fischer	Kreuzberg	Storchenbrünnle
Fürstenberg	Kronsberg	Tannenberg
Glatzen	Küchenmeister	Teufel
Harstell	Lämmerberg	Teufelskeller
Heiligenberg	Landsknecht	Trautlestal
Heroldsberg	Langenberg	Vögelein
Herrgottsweg	Lump	Vogelsang
Herrenberg	Mainleite	Wachhügel
Herrschaftsberg	Marsberg	Weinsteig
Himmelberg	Maustal	Wölflein
Hofstück	Paradies	Zehntgaf

## (d) Comuni o parti di comuni:

Abtswind	Eichenbühl	Güntersleben
Adelsberg	Eisenheim	Haidt
Adelshofen	Elfershausen	Hallburg
Albertheim	Elsensfeld	Hammelburg
Albertshofen	Eltmann	Handthal
Altmannsdorf	Engelsberg	Hassfurt
Alzenau	Engental	Hassloch
Arnstein	Ergersheim	Heidingsfeld
Aschaffenburg	Erlabrunn	Helmstadt
Aschfeld	Erlasee	Hergolshausen
Astheim	Erlenbach bei Marktheidenfeld	Herlheim
Aub	Erlenbach am Main	Herrnsheim
Aura an der Saale	Eschau	Hessler
Bad Windsheim	Escherndorf	Himmelstadt
Bamberg	Euerdorf	Höchberg
Bergtheim	Eussenheim	Hoheim
Bergheim	Fahr	Hohenfeld
Bibergau	Falkenstein	Höllrich
Bieberehren	Feuerthal	Holzkirchen
Bischwind	Frankenberg	Holz Kirchhausen
Böttigheim	Frankenwinheim	Homburg am Main
Breitbach	Frickenhäuser	Hösbach
Brück	Fuchstadt	Humprechtsau
Buchbrunn	Gädheim	Hundelshausen
Bullenheim	Gaibach	Hüttenheim
Bürgstadt	Gambach	Ickelheim
Castell	Gerbrunn	Iffigheim
Dampfach	Germünden	Ingolstadt
Dettelbach	Gerolzhofen	Ipshofen
Dietersheim	Gnötzheim	Ippesheim
Dingolshausen	Gössenheim	Ipsheim
Donnersdorf	Grettstadt	Kammerforst
Dorfprozelten	Greussenheim	Karlburg
Dottenheim	Greuth	Karlstadt
Düttingsfeld	Grossheubach	Karsbach
Ebelsbach	Grosslangheim	Kaubenheim
Eherieder Mühle	Grossostheim	Kemmern
Eibelstadt	Grosswallstadt	Kirchsönbach

Kitzingen	Oberschwarzach	Tauberrettersheim
Kleinheubach	Obervolkach	Tauberzell
Kleinlangheim	Ochsenfurt	Theilheim
Kleinochsenfurt	Ottendorf	Thüngen
Klingenberg	Pflaumheim	Thüngersheim
Knetzgau	Possenheim	Tiefenstockheim
Köhler	Prappach	Tiefenthal
Kolitzheim	Prichsenstadt	Traustadt
Königsberg in Bayern	Prosselsheim	Triefenstein
Krassolzheim	Ramsthal	Trimberg
Krauthelm	Randersacker	Uettingen
Kreuzwertheim	Remlingen	Uffenheim
Krum	Repperndorf	Ullstadt
Külsheim	Retzbach	Unfinden
Laudenbach	Retzstadt	Unterdürrbach
Leinach	Reusch	Untereisenheim
Lengfeld	Riedenheim	Unterhaid
Lengfurt	Rimbach	Unterleinach
Lenkersheim	Rimpar	Veitshöchheim
Lindac	Rödelsee	Viereth
Lindelbach	Rossbrunn	Vogelsburg
Lülsfeld	Rothenburg ob der Tauber	Vögnitz
Machtilshausen	Rottenberg	Volkach
Mailheim	Rottendorf	Waigolshausen
Mainberg	Röttingen	Waigolsheim
Mainbernheim	Rück	Walddachsbach
Mainstockheim	Rüdenhausen	Wasserlos
Margetshöchheim	Rüdisbronn	Wäserndorf
Markt Nordheim	Rügshofen	Weigenheim
Markt Einersheim	Saaleck	Weiherr
Markt Erlbach	Sand am Main	Weilbach
Marktbreit	Schallfeld	Weimersheim
Marktheidenfeld	Scheinfeld	Wenigumstadt
Marktstef	Schmachtenberg	Werneck
Martinsheim	Schnepfenbach	Westheim
Michelau	Schonungen	Wiebelsberg
Michelbach	Schwanfeld	Wiesenbronn
Michelfeld	Schwarzach	Wiesenfeld
Miltenberg	Schwarzenau	Wiesentheid
Mönchstockheim	Schweinfurt	Willanzheim
Mühlbach	Segnitz	Winterhausen
Mutzenroth	Seinsheim	Wipfeld
Neubrunn	Sickershausen	Wirmsthal
Neundorf	Sommerach	Wonfurt
Neuses am Berg	Sommerau	Wörth am Main
Neusetz	Sommerhausen	Würzburg
Nordheim am Main	Staffelbach	Wüstenfelden
Obereisenheim	Stammheim	Wüstenzell
Oberhaid	Steigerwald	Zeil am Main
Oberleinach	Steinbach	Zeilitzheim
Obernau	Stetten	Zell am Ebersberg
Obernbreit	Sugenheim	Zell am Main
Oberntief	Sulzfeld	Zellingen
Oberschleichach	Sulzheim	Ziegelanger
Oberschwappach	Sulzthal	

#### 1.2.10. Regione determinata Württemberg

##### (a) Sottoregioni:

Bereich Württembergischer Bodensee  
 Bereich Kocher-Jagst-Tauber  
 Bereich Oberer Neckar  
 Bereich Remstal-Stuttgart  
 Bereich Württembergisch Unterland

## (b) Grosslagen:

Heuchelberg	Lindelberg	Stromberg
Hohenneuffen	Salzberg	Tauberberg
Kirchenweinberg	Schalkstein	Wartbühl
Kocherberg	Schozachtal	Weinsteige
Kopf	Sonnenbühl	Wunnenstein
Lindauer Seegarten	Stautenberg	

## (c) Einzellagen:

Altenberg	Kaiserberg	Sankt Johännser
Berg	Katzenbeißer	Schafsteige
Burgberg	Katzenöhrle	Schanzreiter
Burghalde	Kayberg	Schelmenklinge
Dachsberg	Kirchberg	Schenkenberg
Dachsteiger	Klosterberg	Scheuerberg
Dezberg	König	Schloßberg
Dieblesberg	Kriegsberg	Schloßsteige
Eberfürst	Kupferhalde	Schmecker
Felsengarten	Lämmler	Schneckenhof
Flatterberg	Lichtenberg	Sommerberg
Forstberg	Liebenberg	Sommerhalde
Goldberg	Margarete	Sonnenberg
Grafenberg	Michaelsberg	Sonntagsberg
Halde	Mönchberg	Steinacker
Harzberg	Mönchsberg	Steingrube
Heiligenberg	Mühlbacher	Stiftsberg
Herrlesberg	Neckarhälde	Wachtkopf
Himmelreich	Paradies	Wanne
Hofberg	Propstberg	Wardtberg
Hohenberg	Ranzenberg	Wildenberg
Hoher Berg	Rappen	Wohlfahrtsberg
Hundsberg	Reichshalde	Wurmberg
Jupiterberg	Rozenberg	Zweifelsberg

## (d) Comuni o parti di comuni:

Abstatt	Burgbronn	Freudenthal
Adolzfurt	Cleebronn	Frickenhausen
Affalterbach	Cleversulzbach	Gaisburg
Affaltrach	Creglingen	Geddelsbach
Aichelberg	Criesbach	Gellmersbach
Aichwald	Degerloch	Gemmrigheim
Allmersbach	Diefenbach	Geradstetten
Aspach	Dimbach	Gerlingen
Asperg	Dörzbach	Grantschen
Auenstein	Dürrenzimmern	Gronau
Baach	Duttenberg	Grossbottwar
Bad Mergentheim	Eberstadt	Grossgartach
Bad Friedrichshall	Eibensbach	Grossheppach
Bad Cannstatt	Eichelberg	Grossingersheim
Beihingen	Ellhofen	Grunbach
Beilstein	Elpersheim	Güglingen
Beinstein	Endersbach	Gündelbach
Belsenberg	Ensing	Gundelsheim
Bensingen	Enzweihingen	Haagen
Besigheim	Eppingen	Haberschlacht
Beuren	Erdmannhausen	Häfnerhaslach
Beutelsbach	Erlenbach	Hanweiler
Bieringen	Erligheim	Harsberg
Bietigheim	Ernsbach	Hausen an der Zaber
Bietigheim-Bissingen	Eschelbach	Hebsack
Bissingen	Eschenau	Hedelfingen
Bodolz	Esslingen	Heilbronn
Bönnigheim	Fellbach	Hertmannsweiler
Botenheim	Feuerbach	Hessigheim
Brackenheim	Flein	Heuholz
Brettach	Forchtenberg	Hirschau
Bretzfeld	Frauenzimmern	Hof und Lembach
Breuningsweiler	Freiberg am Neckar	Hofen
Bürg	Freudenstein	Hoheneck

Hohenhaslach	Münster	Schwabbach
Hohenstein	Murr	Schwaigern
Höpfingheim	Neckarsulm	Siebeneich
Horkheim	Neckarweihingen	Siglingen
Horrheim	Neckarwestheim	Spielberg
Hösslinsülz	Neipperg	Steinheim
Illingen	Neudenu	Sternenfels
Ilfeld	Neuenstadt am Kocher	Stetten im Remstal
Ingelfingen	Neuenstein	Stetten am Heuchelberg
Ingersheim	Neuffen	Stockheim
Kappishäusern	Neuhausen	Strümpfelbach
Kernen	Neustadt	Stuttgart
Kesselfeld	Niederhofen	Sülzbach
Kirchberg	Niedernhall	Taldorf
Kirchheim	Niederstetten	Talheim
Kleinaspach	Nonnenhorn	Tübingen
Kleinbottwar	Nordhausen	Uhlbach
Kleingartach	Nordheim	Untereisesheim
Kleinheppach	Oberderdingen	Untergruppenbach
Kleiningersheim	Oberrohrn	Unterheimbach
Kleinsachsenheim	Obersöllbach	Unterheinriet
Klingenberg	Oberstenfeld	Unterjesingen
Knittlingen	Oberstetten	Untersteinbach
Kohlberg	Obersulm	Untertürkheim
Korb	Obertürkheim	Vaihingen
Kressbronn/Bodensee	Ochsenbach	Verrenberg
Künzelsau	Ochsenburg	Vorbachzimmern
Langenbeutingen	Oedheim	Waiblingen
Laudenbach	Offenau	Waldbach
Lauffen	Öhringen	Walheim
Lehrensteinsfeld	Ötisheim	Wangen
Leingarten	Pfaffenhofen	Wasserburg
Leonbronn	Pfedelbach	Weikersheim
Lienzingen	Poppenweiler	Weiler bei Weinsberg
Lindau	Ravensburg	Weiler an der Zaber
Linsenhofen	Reinsbronn	Weilheim
Löchgau	Remshalden	Weinsberg
Löwenstein	Reutlingen	Weinstadt
Ludwigsburg	Rielingshausen	Weissbach
Maienfels	Riet	Wendelsheim
Marbach/Neckar	Rietenau	Wermutshausen
Markelsheim	Rohracker	Widdern
Markgröningen	Rommelshausen	Willsbach
Massenbachhausen	Rosswag	Wimmental
Maulbronn	Rotenberg	Windischenbach
Meimsheim	Rottenburg	Winnenden
Metzingen	Sachsenheim	Winterbach
Michelbach am Wald	Schluchtern	Winzerhausen
Möckmühl	Schnait	Wurmlingen
Mühlacker	Schöntal	Wüstenrot
Mühlhausen an der Enz	Schorndorf	Zaberfeld
Mülhausen	Schozach	Zuffenhausen
Mundelsheim	Schützlingen	

## 1.2.11. Regione determinata Baden

## (a) Sottoregioni:

Bereich Badische Bergstrasse	Bereich Bodensee	Bereich Tuniberg
Kraichgau	Bereich Breisgau	Bereich Markgräflerland
Bereich Badisches Frankenland	Bereich Kaiserstuhl	Bereich Ortenau

## (b) Grosslagen:

Attilafelsen	Mannaberg	Tauberkinge
Burg Lichteneck	Rittersberg	Tauberkinge
Burg Neuenfels	Schloss Rodeck	Vogtei Rötteln
Burg Zähringen	Schutterlindenberg	Vogtei Rötteln
Fürsteneck	Stiftsberg	Vulkanfelsen
Hohenberg	Stiftsberg	Vulkanfelsen
Lorettoberg		

## (c) Einzellagen:

Abtsberg	Himmelreich	Rosenberg
Alte Burg	Hochberg	Roter Berg
Altenberg	Hummelberg	Rotgrund
Alter Gott	Kaiserberg	Schäf
Baßgeige	Kapellenberg	Scheibenbuck
Batzenberg	Käseberg	Schloßberg
Betschgräbler	Katzenberg	Schloßgarten
Bienenberg	Kinzigtäler	Silberberg
Bühl	Kirchberg	Sommerberg
Burggraf	Klepberg	Sonnenberg
Burgstall	Kochberg	Sonnenstück
Burgwingert	Kreuzhalde	Sonnhalde
Castellberg	Kronenbühl	Sonnhohle
Eckberg	Kuhberg	Sonnhole
Eichberg	Lasenberg	Spiegelberg
Engelsberg	Lerchenberg	St. Michaelsberg
Engelsfelsen	Lotberg	Steinfelsen
Enselberg	Maltesergarten	Steingässle
Feuerberg	Mandelberg	Steingrube
Fohrenberg	Mühlberg	Steinhalde
Gänsberg	Oberdürrenberg	Steinmauer
Gestühl	Oelberg	Sternenberg
Haselstaude	Ölbaum	Teufelsburg
Hasenberg	Ölberg	Ulrichsberg
Henkenberg	Pfarrberg	Weingarten
Herrenberg	Plauelrain	Weinhecke
Herrenbuck	Pulverbuck	Winklerberg
Herrenstück	Rebtal	Wolfhag
Hex von Dasenstein	Renchtäler	

## (d) Comuni o parti di comuni:

Achern	Bötzingen	Endingen
Achkarren	Breisach	Eppingen
Altdorf	Britzingen	Erlach
Altschweier	Broggingen	Ersingen
Amoltern	Bruchsal	Erzingen
Auggen	Buchholz	Eschbach
Bad Bellingen	Buggingen	Eschelbach
Bad Rappenau	Bühl	Ettenheim
Bad Krozingen	Bühlertal	Feldberg
Bad Mingolsheim	Burkheim	Fessenbach
Bad Mergentheim	Dainbach	Feuerbach
Baden-Baden	Dattingen	Fischingen
Badenweiler	Denzlingen	Flehingen
Bahlingen	Dertingen	Freiburg
Bahnbrücken	Diedesheim	Friesenheim
Ballrechten-Dottingen	Dielheim	Gailingen
Bamlach	Diersburg	Gemmingen
Bauerbach	Diestelhausen	Gengenbach
Beckstein	Dietlingen	Gerlachsheim
Berghaupten	Dittigheim	Gissigheim
Berghausen	Dossenheim	Glottertal
Bermatingen	Durbach	Gochsheim
Bermersbach	Dürren	Gottenheim
Berwangen	Eberbach	Grenzach
Bickensohl	Ebringen	Grossrinderfeld
Biengen	Efringen-Kirchen	Grossachsen
Bilfingen	Egringen	Grötzingen
Binau	Ehrenstetten	Grunern
Binzen	Eichelberg	Hagnau
Bischoffingen	Eichstetten	Haltingen
Blankenhornsberg	Eichtersheim	Haslach
Blansingen	Eimeldingen	Hassmersheim
Bleichheim	Eisental	Hecklingen
Bodmann	Eisingen	Heidelberg
Bollschweil	Ellmendingen	Heidelsheim
Bombach	Elsenz	Heiligenzell
Bottenau	Emmendingen	Heimbach

Heinsheim	Menzingen	Rohrbach am Gisshübel
Heitersheim	Merdingen	Rotenberg
Helmsheim	Merzhausen	Rümmingen
Hemsbach	Michelfeld	Sachsenflur
Herbolzheim	Mietersheim	Salem
Herten	Mösbach	Sasbach
Hertingen	Mühlbach	Sasbachwalden
Heuweiler	Mühlhausen	Schallbach
Hilsbach	Müllheim	Schallstadt
Hilzingen	Münchweier	Schelingen
Hochburg	Mundingen	Scherzingen
Hofweier	Münzesheim	Schlatt
Höhefeld	Munzingen	Schliengen
Hohensachsen	Nack	Schmieheim
Hohenwettersbach	Neckarmühlbach	Schriesheim
Holzen	Neckarzimmern	Seefelden
Horrenberg	Nesselried	Sexau
Hügelheim	Neudenu	Singen
Hugsweier	Neuenbürg	Sinsheim
Huttingen	Neuershausen	Sinzheim
Ihringen	Neusatz	Söllingen
Immenstaad	Neuweier	Stadelhofen
Impfingen	Niedereggene	Staufen
Istein	Niederrimsingen	Steinbach
Jechtingen	Niederschopfheim	Steinenstadt
Jöhlingen	Niederweiler	Steinsfurt
Kappelrodeck	Nimburg	Stetten
Karlsruhe-Durlach	Nordweil	Stettfeld
Kembach	Norsingen	Sulz
Kenzingen	Nussbach	Sulzbach
Kiechlinsbergen	Nussloch	Sulzburg
Kippenhausen	Oberachern	Sulzfeld
Kippenheim	Oberacker	Tairnbach
Kirchardt	Oberbergen	Tannenkirch
Kirchberg	Obereggene	Tauberbischofsheim
Kirchhofen	Obergrombach	Tiefenbach
Kleinkems	Oberkirch	Tiengen
Klepsau	Oberlauda	Tiergarten
Klettgau	Oberöwisheim	Tunsel
Köndringen	Oberrimsingen	Tutschfelden
Königheim	Oberrötsch	Überlingen
Königschaffhausen	Obersasbach	Ubstadt
Königshofen	Oberschopfheim	Ubstadt-Weiler
Konstanz	Oberschüpf	Uissigheim
Kraichtal	Obertsrot	Ulm
Krautheim	Oberuhldingen	Untergrombach
Külsheim	Oberweier	Unteröwisheim
Kürnbach	Odenheim	Unterschüpf
Lahr	Ödsbach	Varnhalt
Landshausen	Offenburg	Wagenstadt
Langenbrücken	Ohlsbach	Waldangeloch
Lauda	Opfingen	Waldulm
Laudenbach	Ortenberg	Wallburg
Lauf	Östringen	Waltershofen
Laufen	Ötlingen	Walzbachtal
Lautenbach	Ottersweier	Wasenweiler
Lehen	Paffenweiler	Weiber
Leimen	Rammersweier	Weil
Leiselheim	Rauenberg	Weiler
Leutershausen	Rechberg	Weingarten
Liel	Rechberg	Weinheim
Lindelbach	Reichenau	Weisenbach
Lipburg	Reichenbach	Weisloch
Lörrach	Reichholzheim	Welmlingen
Lottstetten	Renchen	Werbach
Lützelsachsen	Rettigheim	Wertheim
Mahlberg	Rheinweiler	Wettelbrunn
Malsch	Riedlingen	Wildtal
Mauchen	Riegel	Wintersweiler
Meersburg	Ringelbach	Wittnau
Mengen	Ringsheim	Wolfenweiler

Wollbach	Zell-Weierbach	Zungweier
Wöschbach	Zeutern	Zunzingen
Zaisenhausen		

- (e) Altre:  
Affental/Affentaler  
Badisch Rotgold  
Ehrentrudis

#### 1.2.12. Regione determinata Saale-Unstrut

- (a) Sottoregioni:  
Bereich Schloß Neuenburg  
Bereich Thüringen

- (b) Grosslagen:  
Blütengrund  
Göttersitz  
Kelterberg  
Schweigenberg

- (c) Einzellagen:  
Hahnenberg  
Mühlberg  
Rappental

- (d) Comuni o parti di comuni:

Bad Sulza	Kaatschen	Rollsdorf
Bad Kösen	Kalzendorf	Roßbach
Burgscheidungen	Karsdorf	Schleberoda
Domburg	Kirchscheidungen	Schulpforte
Dorndorf	Klosterhäseler	Seeburg
Eulau	Langenbogen	Spielberg
Freyburg	Laucha	Steigra
Gleina	Löbaschütz	Vitzenburg
Goseck	Müncheroda	Weischütz
Großheringen	Naumburg	Weißenfels
Großjena	Nebra	Werder/Havel
Gröst	Neugönna	Zeuchfeld
Höhnstedt	Reinsdorf	Zscheiplitz
Jena		

#### 1.2.13. Regione determinata Sachsen

- (a) Sottoregioni:  
Bereich Dresden  
Bereich Elstertal  
Bereich Meißen

- (b) Grosslagen:  
Elbhänge  
Lößnitz  
Schloßweinberg  
Spaargebirge

- (c) Einzellagen:  
Kapitelberg  
Heinrichsburg

- (d) Comuni o parti di comuni:

Belgern	Ostritz	Radebeul
Jessen	Pesterwitz	Schlieben
Kleindröben	Pillnitz	Seußlitz
Meißen	Proschwitz	Weinböhla
Merbitz		

## 1.2.14. Altre indicazioni

Liebfraumilch

Liebfrauenmilch

2. **Vini da tavola recanti un'indicazione geografica**

Ahrtaler Landwein  
Altrheingauer Landwein  
Bayerischer Bodensee-Landwein  
Fränkischer Landwein  
Landwein der Ruwer  
Landwein der Saar  
Landwein der Mosel  
Mitteldeutscher Landwein  
Nahegauer Landwein  
Pfälzer Landwein  
Regensburger Landwein  
Rheinburgen-Landwein  
Rheinischer Landwein  
Saarländischer Landwein der Mosel  
Sächsischer Landwein  
Schwäbischer Landwein  
Starkenburger Landwein  
Südbadischer Landwein  
Taubertäler Landwein  
Unterbadischer Landwein

**B. Diciture tradizionali**

Auslese  
Beerenauslese  
Deutsches Weinsiegel  
Eiswein  
Hochgewächs  
Kabinett  
Landwein  
Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U.  
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.  
Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein  
Schillerwein  
Spätlese  
Trockenbeerenauslese  
Weissherbst  
Winzersekt

## II. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FRANCESE

**A. Indicazioni geografiche**1. **Vini di qualità prodotti in regioni determinate**1.1. *Nomi delle regioni determinate*1.1.1. **Regioni Alsace ed Est**1.1.1.1. **Denominazioni d'origine controllate**

Alsace



Alsace, seguito dal nome di una località:

— Altenberg de Bergbieten	— Moenchberg
— Altenberg de Bergheim	— Muenchberg
— Altenberg de Wolxheim	— Ollwiller
— Brand	— Osterberg
— Bruderthal	— Pfersigberg
— Eichberg	— Pfingstberg
— Engelberg	— Praelatenberg
— Florimont	— Rangen
— Frankstein	— Rosacker
— Froehn	— Saering
— Furstentum	— Schlossberg
— Geisberg	— Schoenenbourg
— Gloeckelberg	— Sommerberg
— Goldert	— Sonnenglanz
— Hatschbourg	— Spiegel
— Hengst	— Sporen
— Kanzlerberg	— Steingrubler
— Kastelberg	— Steinert
— Kessler	— Steinklotz
— Kirchberg de Barr	— Vorbourg
— Kirchberg de Ribeauvillé	— Wiebelsberg
— Kitterlé	— Wineck-Schlossberg
— Mambourg	— Winzenberg
— Mandelberg	— Zinnkoepflé
— Marckrain	— Zotzenberg

Côtes de Toul

1.1.1.2. Vini delimitati di qualità superiore

Moselle

1.1.2. Regione Champagne

1.1.2.1. Denominazioni d'origine controllate

Champagne

Coteaux Champenois

Riceys

1.1.3. Regione Bourgogne

1.1.3.1. Denominazioni d'origine controllate

Aloxe-Corton

Auxey-Duresses

Auxey-Duresses Côte de Beaune

Bâtard-Montrachet

Beaujolais

Beaujolais, seguito dal nome del comune d'origine:

— Arbussonnas	— Marchampt
— Beaujeu	— Montmelas
— Blacé	— Odenas
— Cercié	— Pruzilly
— Chânes	— Quincié
— Charentay	— Regnié
— Chenas	— Rivolet
— Chiroubles	— Romanèche
— Denicé	— Saint-Amour-Bellevue
— Durette	— Saint-Etienne-des-Ouillères
— Emeringes	— Saint-Etienne-la-Varenne
— Fleurie	— Saint-Julien
— Juliénas	— Saint-Lager
— Jullié	— Saint-Symphorien-d'Annelles
— La Chapelle-de-Guinchay	— Saint-Vérand
— Lancié	— Salles
— Lantignié	— Vaux
— Le Perréon	— Vauxrenard
— Les Ardillats	— Villié Morgon
— Leynes	

Beaujolais-Villages

Beaune

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blagny Côte de Beaune

Bonnes Mares

Bourgogne

Bourgogne Aligoté

Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o no dal nome della sottoregione:

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| — Côte Chalonnaise       | — Hautes-Côtes de Nuits |
| — Côtes d'Auxerre        | — Vézelay               |
| — Hautes-Côtes de Beaune |                         |

Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o no dal nome del comune d'origine:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| — Chitry               | — Epineuil |
| — Coulanges-la-Vineuse | — Irancy   |

Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o no dai nomi:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| — Côte Saint-Jacques     | — Le Chapitre |
| — En Montre-Cul          | — Montrecul   |
| — La Chapelle Notre-Dame | — Montre-cul  |

Bouzeron

Brouilly

Chablis

Chablis, seguito o no dalla dicitura «Climat d'origine»:

- |               |            |
|---------------|------------|
| — Blanchot    | — Preuses  |
| — Bougros     | — Valmur   |
| — Les Clos    | — Vaudésir |
| — Grenouilles |            |

Chablis, seguito o no dalla dicitura «Climat d'origine» o da una delle seguenti indicazioni:

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| — Mont de Milieu     | — Côte de Léchet       |
| — Montée de Tonnerre | — Beauroy              |
| — Chapelot           | — Troesmes             |
| — Pied d'Aloup       | — Côte de Savant       |
| — Côte de Bréchain   | — Vau Ligneau          |
| — Fourchaume         | — Vau de Vey           |
| — Côte de Fontenay   | — Vaux Ragons          |
| — L'Homme mort       | — Vaucoupin            |
| — Vaurorent          | — Vosgros              |
| — Vaillons           | — Vaugiraut            |
| — Chatains           | — Les Fourneaux        |
| — Séchers            | — Morein               |
| — Beugnons           | — Côte des Près-Girots |
| — Les Lys            | — Côte de Vaubarousse  |
| — Mélinots           | — Berdiot              |
| — Roncières          | — Chaume de Talvat     |
| — Les Epinottes      | — Côte de Jouan        |
| — Montmains          | — Les Beauregards      |
| — Forêts             | — Côte de Cuissy       |
| — Butteaux           |                        |

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet

Chassagne-Montrachet Côte de Beaune

Chenas

Chevalier-Montrachet  
 Chiroubles  
 Chorey-lès-Beaune  
 Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune  
 Clos de la Roche  
 Clos des Lambrays  
 Clos de Tart  
 Clos de Vougeot  
 Clos Saint-Denis  
 Corton  
 Corton-Charlemagne  
 Côte de Beaune  
 Côte de Beaune-Villages  
 Côte de Brouilly  
 Côte de Nuits-Villages  
 Côte Roannaise  
 Criots Bâtard-Montrachet  
 Echezeaux  
 Fixin  
 Fleurie  
 Gevrey-Chambertin  
 Givry  
 Grands Echezeaux  
 Griotte-Chambertin  
 Juliéas  
 La Grande Rue  
 Ladoix  
 Ladoix Côte de Beaune  
 Latricières-Chambertin  
 Mâcon  
 Mâcon-Villages

Mâcon, seguito dal nome del comune d'origine:

— Azé	— Leynes
— Berzé-la-Ville	— Loché
— Berzé-le-Chatel	— Lugny
— Bissy-la-Mâconnaise	— Milly-Lamartine
— Burgy	— Montbellet
— Bussières	— Peronne
— Chaintres	— Pierreclos
— Chânes	— Prissé
— Chardonnay	— Pruzilly
— Charnay-lès-Mâcon	— Romanèche-Thorins
— Chasselas	— Saint-Amour-Bellevue
— Chevagny-lès-Chevrières	— Saint-Gengoux-de-Scissé
— Clessé	— Saint-Symphorien-d'Annelles
— Crèches-sur-Saône	— Saint-Vérand
— Cruzilles	— Sologny
— Davayé	— Solutré-Pouilly
— Fuissé	— Uchizy
— Gréville	— Vergisson
— Hurigny	— Verzé
— Igé	— Vinzelles
— La Chapelle-de-Guinchay	— Viré
— La Roche Vineuse	

Maranges, seguito o no dalla dicitura «climat d'origine» o da una delle seguenti indicazioni:

— Clos de la Boutière	— Le Clos des Loyères
— La Croix Moines	— Le Clos des Rois
— La Fussière	— Les Clos Roussots

Maranges Côte de Beaune  
Marsannay  
Mazis-Chambertin  
Mazoyères-Chambertin  
Mercurey  
Meursault  
Meursault Côte de Beaune  
Montagny  
Monthélie  
Monthélie Côte de Beaune  
Montrachet  
Morey-Saint-Denis  
Morgon  
Moulin-à-Vent  
Musigny  
Nuits  
Nuits-Saint-Georges  
Pernand-Vergelesses  
Pernand-Vergelesses Côte de Beaune  
Petit Chablis, seguito o no dal nome del comune d'origine:

— Beine	— Fontenay
— Béro	— Lignorelles
— Chablis	— Ligny-le-Châtel
— La Chapelle-Vaupelteigne	— Maligny
— Chemilly-sur-Serein	— Poilly-sur-Serein
— Chichée	— Préhy
— Collan	— Saint-Cyr-les-Colons
— Courgis	— Villy
— Fleys	— Viviers

Pommard  
Pouilly-Fuissé  
Pouilly-Loché  
Pouilly-Vinzelles  
Puligny-Montrachet  
Puligny-Montrachet Côte de Beaune  
Régnié  
Richebourg  
Romanée (La)  
Romanée Conti  
Romanée Saint-Vivant  
Ruchottes-Chambertin  
Rully  
Saint-Amour  
Saint-Aubin  
Saint-Aubin Côte de Beaune  
Saint-Romain  
Saint-Romain Côte de Beaune  
Saint-Véran  
Santenay  
Santenay Côte de Beaune  
Savigny  
Savigny Côte de Beaune  
Savigny-lès-Beaune  
Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune  
Tâche (La)

Vin Fin de la Côte de Nuits

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

1.1.3.2. Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Forez

Saint Bris

1.1.4. Regioni Jura e Savoia

1.1.4.1. Denominazioni d'origine controllate

Arbois

Arbois Pupillin

Château Châlon

Côtes du Jura

Coteaux du Lyonnais

Crépy

Jura

L'Etoile

Macvin du Jura

Savoie, seguito dalle indicazioni:

— Aymes

— Apremont

— Arbin

— Ayze

— Bergeron

— Chautagne

— Chignin

— Chignin Bergeron

— Cruet

— Frangy

Seyssel

— Jongieux

— Marignan

— Marestel

— Marin

— Monterminod

— Monthoux

— Montmélian

— Ripaille

— St-Jean de la Porte

— St-Jeoire Prieuré

1.1.4.2. Vini delimitati di qualità superiore

Bugey

Bugey, seguito dal nome di un «cru»:

— Anglefort

— Arbignieu

— Cerdon

— Chanay

— Lagnieu

— Machuraz

— Manicle

— Montagnieu

— Montagnieu

— Virieu-le-Grand

— Virieu-le-Grand

1.1.5. Regione Côtes du Rhône

1.1.5.1. Denominazioni d'origine controllate

Beaumes-de-Venise

Château Grillet

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Condrieu

Cornas

Côte Rôtie

Coteaux de Die

Coteaux de Pierrevert

Coteaux du Tricastin

Côtes du Lubéron

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages

Côtes du Rhône Villages, seguito dal nome del comune d'origine:

— Beaumes de Venise

— Cairanne

— Chusclan

— Laudun

— Rasteau

— Roaix

— Rochebude

— Rousset-les-Vignes

— Sablet

— Saint-Gervais

— Saint-Maurice sur Eygues

— Saint-Pantaléon-les-Vignes

— Séguret

— Valréas

— Vinsobres

— Visan

Côtes du Ventoux

Crozes-Hermitage

Crozes Ermitage

Die

Ermitage

Gigondas

Hermitage

Lirac

Rasteau

Saint-Joseph

Saint-Péray

Tavel

Vacqueyras

#### 1.1.5.2. Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Vivarais

Côtes du Vivarais, seguito dal nome di un «cru»:

— Orgnac-l'Aven

— Saint-Montant

— Saint-Remèze

#### 1.1.6. Regioni Provence e Corse

##### 1.1.6.1. Denominazioni d'origine controllate

Ajaccio

Bandol

Bellet

Cap Corse

Cassis

Corse, seguito o no dai nomi:

— Calvi

— Coteaux du Cap-Corse

— Figari

— Sartène

— Porto Vecchio

Coteaux d'Aix-en-Provence

Les-Baux-de-Provence

Coteaux Varois

Côtes de Provence

Palette

Patrimoine

Provence

## 1.1.7. Regione Languedoc-Roussillon

## 1.1.7.1. Denominazioni d'origine controllate

Banyuls

Bellegarde

Collioure

Corbières

Costières de Nîmes

Coteaux du Languedoc

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, seguito o no da una delle seguenti denominazioni:

— Cabrières

— Coteaux de La Méjanelle

— Coteaux de Saint-Christol

— Coteaux de Vérargues

— La Clape

— La Méjanelle

— Montpeyroux

— Pic-Saint-Loup

— Quatourze

— Saint-Christol

— Saint-Drézéry

— Saint-Georges-d'Orques

— Saint-Saturnin

— Vérargues

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages

Côtes du Roussillon Villages Caramany

Côtes du Roussillon Villages Latour de France

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde

Côtes du Roussillon Villages Tautavel

Faugères

Fitou

Frontignan

Languedoc, seguito o no dal nome del comune d'origine:

— Adissan

— Aspiran

— Le Bosc

— Cabrières

— Ceyras

— Fontès

— Lieuran-Cabrières

— Nizas

— Paulhan

— Péret

— Saint-André-de-Sangonis

Limoux

Lunel

Maury

Minervois

Mireval

Saint-Jean-de-Minervois

Rivesaltes

Roussillon

Saint-Chinian

## 1.1.7.2. Vini delimitati di qualità superiore

Cabardès

Côtes du Cabardès et de l'Orbiel

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

## 1.1.8. Regione Sud-ovest

## 1.1.8.1. Denominazioni d'origine controllate

Béarn

Béarn-Bellocq

Bergerac  
Buzet  
Cahors  
Côtes de Bergerac  
Côtes de Duras  
Côtes du Frontonnais  
Côtes du Frontonnais Fronton  
Côtes du FrontonnaisVillaudric  
Côtes du Marmandais  
Côtes de Montravel  
Floc de Gascogne  
Gaillac  
Gaillac Premières Côtes  
Haut-Montravel  
Irouléguy  
Jurançon  
Madiran  
Marcillac  
Monbazillac  
Montravel  
Pacherenc du Vic-Bilh  
Pécharmant  
Rosette  
Saussignac

1.1.8.2. Vini delimitati di qualità superiore

Côtes de Brulhois  
Côtes de Saint-Mont  
Tursan  
Entraygues  
Estaing  
Fel  
Lavilledieu

1.1.9. Regione Bordeaux

1.1.9.1. Denominazioni d'origine controllate

Barsac  
Blaye  
Bordeaux  
Bordeaux Clairet  
Bordeaux Côtes de Francs  
Bordeaux Haut-Benauges  
Bourg  
Bourgeois  
Côtes de Bourg  
Cadillac  
Cérons  
Côtes Canon-Fronsac  
Canon-Fronsac  
Côtes de Blaye  
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire  
Côtes de Castillon



Entre-Deux-Mers  
Entre-Deux-Mers Haut-Benauges  
Fronsac  
Graves  
Graves de Vayres  
Haut-Médoc  
Lalande de Pomerol  
Listrac-Médoc  
Loupiac  
Lussac Saint-Emilion  
Margaux  
Médoc  
Montagne Saint-Emilion  
Moulis  
Moulis-en-Médoc  
Néac  
Pauillac  
Pessac-Léognan  
Pomerol  
Premières Côtes de Blaye  
Premières Côtes de Bordeaux

Premières Côtes de Bordeaux, seguito dal nome del comune d'origine:

— Bassens	— Laroque
— Baurech	— Le Tourne
— Béguey	— Lestiac
— Bouliac	— Lormont
— Cadillac	— Monprimblanc
— Cambes	— Omet
— Camblanes	— Paillet
— Capian	— Quinsac
— Carbon blanc	— Rions
— Cardan	— Saint-Caprais-de-Bordeaux
— Carignan	— Saint-Eulalie
— Cenac	— Saint-Germain-de-Graves
— Cenon	— Saint-Maixant
— Donzac	— Semens
— Floirac	— Tabanac
— Gabarnac	— Verdels
— Haux	— Villenave de Rions
— Latresne	— Yvrac
— Langoiran	

Puisseguin Saint-Emilion  
Sainte-Croix-du-Mont  
Saint-Emilion  
Saint-Estèphe  
Sainte-Foy Bordeaux  
Saint-Georges Saint-Emilion  
Saint-Julien  
Sauternes

#### 1.1.10. Regione Val de Loire

##### 1.1.10.1. Denominazioni d'origine controllate

Anjou  
Anjou Coteaux de la Loire  
Anjou-Villages  
Anjou-Villages Brissac

Blanc Fumé de Pouilly

Bourgueil

Bonnezeaux

Cheverny

Chinon,

Coteaux de l'Aubance

Coteaux du Giennois

Coteaux du Layon

Coteaux du Layon, seguito dal nome del comune d'origine:

— Beaulieu-sur Layon

— Faye-d'Anjou

— Rablay-sur-Layon

— Rochefort-sur-Loire

— Saint-Aubin-de-Luigné

— Saint-Lambert-du-Lattay

Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Loir

Coteaux de Saumur

Cour-Cheverny

Jasnières

Loire

Menetou Salon, seguito o no dal nome del comune d'origine:

— Aubinges

— Menetou-Salon

— Morogues

— Parassy

— Pigny

— Quantilly

— Saint-Céols

— Soulangis

— Vignoux-sous-les-Aix

— Humbligny

Montlouis

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Sèvre-et-Maine

Muscadet Côtes de Grandlieu

Pouilly-sur-Loire

Pouilly Fumé

Quarts-de-Chaume

Quincy

Reuilly

Sancerre

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saumur

Saumur Champigny

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Touraine

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Amboise

Touraine Mesland

Val de Loire

Vouvray

1.1.10.2. Vini delimitati di qualità superiore:

Châteaumeillant

Côteaux d'Ancenis

Coteaux du Vendômois

Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome del comune d'origine:

— Boudes

— Chanturgue

— Châteaugay

— Corent

— Madargues

Fiefs-Vendéens, seguito obbligatoriamente da uno dei seguenti nomi:

- |           |            |
|-----------|------------|
| — Brem    | — Pissotte |
| — Mareuil | — Vix      |

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Orléanais

Saint-Pourçain

Thouarsais

Valençay

1.1.11. Regione Cognac

1.1.11.1. Denominazione d'origine controllata

Charentes

2. «Vins de pays» designati con il nome di un'unità geografica

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardaillhou

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Catalans

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes

Vin de pays des Cévennes «Mont Bouquet»

Vin de pays Charentais

Vin de pays Charentais «Ile de Ré»

Vin de pays Charentais «Saint-Sornin»

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la cité de Carcassonne

Vin de pays des collines de la Moure

Vin de pays des collines rhodaniennes

Vin de pays du comté de Grignan

Vin de pays du comté tolosan

Vin de pays des comtés rhodaniens  
Vin de pays de Corrèze  
Vin de pays de la Côte Vermeille  
Vin de pays des coteaux charitois  
Vin de pays des coteaux d'Enserune  
Vin de pays des coteaux de Besilles  
Vin de pays des coteaux de Cèze  
Vin de pays des coteaux de Coiffy  
Vin de pays des coteaux de Foncaude  
Vin de pays des coteaux de Glanes  
Vin de pays des coteaux de l'Ardèche  
Vin de pays des coteaux de l'Auxois  
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse  
Vin de pays des coteaux de Laurens  
Vin de pays des coteaux de Miramont  
Vin de pays des coteaux de Murviel  
Vin de pays des coteaux de Narbonne  
Vin de pays des coteaux de Peyriac  
Vin de pays des coteaux des Baronnie  
Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes  
Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon  
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan  
Vin de pays des coteaux du Libron  
Vin de pays des coteaux du Littoral audois  
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard  
Vin de pays des coteaux du Quercy  
Vin de pays des coteaux du Salagou  
Vin de pays des coteaux du Verdon  
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban  
Vin de pays des côtes catalanes  
Vin de pays des côtes de Gascogne  
Vin de pays des côtes de Lastours  
Vin de pays des côtes de Montestruc  
Vin de pays des côtes de Pérignan  
Vin de pays des côtes de Prouilhe  
Vin de pays des côtes de Thau  
Vin de pays des côtes de Thongue  
Vin de pays des côtes du Brian  
Vin de pays des côtes de Ceressou  
Vin de pays des côtes du Condomois  
Vin de pays des côtes du Tarn  
Vin de pays des côtes du Vidourle  
Vin de pays de la Creuse  
Vin de pays de Cucugnan  
Vin de pays des Deux-Sèvres  
Vin de pays de la Dordogne  
Vin de pays du Doubs  
Vin de pays de la Drôme  
Vin de pays du Duché d'Uzès  
Vin de pays de Franche Comté  
Vin de pays de Franche Comté «Coteaux de Champlitte»  
Vin de pays du Gard  
Vin de pays du Gers

Vin de pays des gorges de l'Hérault  
Vin de pays des Hautes-Alpes  
Vin de pays de la Haute-Garonne  
Vin de pays de la Haute-Marne  
Vin de pays des Hautes-Pyrénées  
Vin de pays d'Hauterive  
Vin de pays d'Hauterive «Val d'Orbieu»  
Vin de pays d'Hauterive «Coteaux du Termenès»  
Vin de pays d'Hauterive «Côtes de Lézignan»  
Vin de pays de la Haute-Saône  
Vin de pays de la Haute-Vienne  
Vin de pays de la haute vallée de l'Aude  
Vin de pays de la haute vallée de l'Orb  
Vin de pays des hauts de Badens  
Vin de pays de l'Hérault  
Vin de pays de l'île de Beauté  
Vin de pays de l'Indre et Loire  
Vin de pays de l'Indre  
Vin de pays de l'Isère  
Vin de pays du jardin de la France  
Vin de pays du jardin de la France «Marches de Bretagne»  
Vin de pays du jardin de la France «Pays de Retz»  
Vin de pays des Landes  
Vin de pays de Loire-Atlantique  
Vin de pays du Loir et Cher  
Vin de pays du Loiret  
Vin de pays du Lot  
Vin de pays du Lot et Garonne  
Vin de pays des Maures  
Vin de pays de Maine et Loire  
Vin de pays de la Meuse  
Vin de pays du Mont Baudile  
Vin de pays du Mont Caumes  
Vin de pays des Monts de la Grage  
Vin de pays de la Nièvre  
Vin de pays d'Oc  
Vin de pays du Périgord  
Vin de pays de la Petite Crau  
Vin de pays de Pézenas  
Vin de pays de la principauté d'Orange  
Vin de pays du Puy de Dôme  
Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques  
Vin de pays des Pyrénées-Orientales  
Vin de pays des Sables du golfe du Lion  
Vin de pays de Saint-Sardos  
Vin de pays de Sainte Marie la Blanche  
Vin de pays de Saône et Loire  
Vin de pays de la Sarthe  
Vin de pays de Seine et Marne  
Vin de pays du Tarn  
Vin de pays du Tarn et Garonne  
Vin de pays des Terroirs landais  
Vin de pays des Terroirs landais «Coteaux de Chalosse»

Vin de pays des Terroirs landais «Côtes de l'Adour»  
Vin de pays des Terroirs landais «sables fauves»  
Vin de pays des Terroirs landais «sables de l'océan»  
Vin de pays de Thézac-Perricard  
Vin de pays du Torgan  
Vin de pays d'Urfé  
Vin de pays du Val de Cesse  
Vin de pays du Val de Dagne  
Vin de pays du Val de Montferrand  
Vin de pays de la vallée du Paradis  
Vin de pays des vals d'Agly  
Vin de pays du Var  
Vin de pays du Vaucluse  
Vin de pays de la Vaunage  
Vin de pays de la Vendée  
Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas  
Vin de pays de la Vienne  
Vin de pays de la Vistrenque  
Vin de pays de l'Yonne

#### B. Diciture tradizionali

1er cru  
Premier cru  
1er cru classé  
Premier cru classé  
1er grand cru classé  
Premier grand cru classé  
2è cru classé  
Deuxième cru classé  
Appellation contrôlée/AC  
Appellation d'origine/AO  
Appellation d'origine contrôlée/AOC  
Clos  
Cru  
Cru artisan  
Cru bourgeois  
Cru classé  
Edelzwicker  
Grand cru  
Grand cru classé  
Schillerwein  
Sélection de grains nobles  
Vendange tardive  
Vin de paille  
Vin de pays  
Vin délimité de qualité supérieure/VDQS

## III. VINI ORIGINARI DEL REGNO DI SPAGNA

## A. Indicazioni geografiche

1. **Vini di qualità prodotti in regioni determinate («Vino de calidad producido en region determinada»)**1.1. *Nomi delle regioni determinate*

Abona	Monterrei
Alella	Montilla-Moriles
Alicante	Navarra
Almansa	Palma
Ampurdán-Costa Brava	Penedés
Bierzo	Priorato
Binissalem-Mallorca	Rias Baixas
Bullas	Ribeiro
Calatayud	Ribera del Duero
Campo de Borja	Rioja (DO Ca)
Cariñena	Rueda
Cava	Somontano
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko txakolina	Tacoronte-Acentejo
Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina	Tarragona
Cigales	Terra Alta
Conca de Barbera	Toro
Condado de Huelva	Utiel-Requena
Costers del Segre	Valdeorras
Hierro	Valdepeñas
Jerez/Xérès/Sherry	Valencia
Jumilla	Valle de Güímar
Lanzarote	Valle de la Orotava
Madrid	Ycoden-Daute-Isora
Malaga	Yecla
Mancha	
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	
Méntrida	

1.2. *Nomi delle sottoregioni e dei comuni*1.2.1. *Regione determinata Abona*

Adeje	Granadilla de Abona
Vilaflor	Villa de Arico
Arona	Fasnia
San Miguel de Abona	

1.2.2. *Regione determinata Alella*

Alella	Premià de Mar
Argentona	Roca del vallès
Cabrils	San Fost de Campcentelles
Martorelles	Santa Maria de Martorelles
Masnou	Teia
Mongat	Tiana
Montornés del Vallès	Vallromanes
Orrius	Vilassar de Dalt
Premià de Dalt	Villanova del Vallés

## 1.2.3. Regione determinata Alicante

## (a) Alicante

Algueña	Ibi
Alicante	Mañán
Bañeres	Monovar
Benejama	Onil
Biar	Petrer
Campo de Mirra	Pinoso
Cañada	Romana
Castalla	Salinas
Elda	Sax
Hondón de los Frailes	Tibi
Hondón de las Nieves	Villena

## (b) La Marina

Alcalali	Murla
Beniarbeig	Ondara
Benichembla	Orba
Benidoleig	Parcent
Benimeli	Pedreguer
Benissa	Sagra
Benitachell	Sanet y Negrals
Calpe	Senija
Castell de Castells	Setla y Mirarrosa
Denia	Teulada
Gata de Gorgos	Tormos
Jalón	Vall de Laguart
Lliver	Vergel
Miraflor	Xabia

## 1.2.4. Regione determinata Almansa

Alpera	Higueruela
Almansa	Hoya Gonzalo
Bonete	Pétrola
Chinchilla de Monte-Aragón	Villar de Chinchilla
Corral-Rubio	

## 1.2.5. Regione determinata Ampurdán-Costa Brava

Agullana	Pau
Aviñonet de Puigventós	Pedret i Marsà
Boadella	Perelada
Cabanes	Pont de Molins
Cadaqués	Port-Bou
Cantallops	Port de la Selva
Capmany	Rabós
Colera	Roses
Darnius	Riumors
Espolla	Sant Climent de Sescebes
Figueres	Selva de Mar
Garriguella	Terrades
Jonquera	Vilafant
Llançà	Vilajuïga
Llers	Vilamaniscle
Masarach	Vilanant
Mollet de Perelada	Viure
Palau-Sabardera	



## 1.2.6. Regione determinata Bierzo

Arganza	Fresnedo
Bembibre	Molinaseca
Borrenes	Noceda
Cabañas Raras	Ponferrada
Cacabelos	Priaranza
Camponaraya	Puente de Domingo Flórez
Carracedelo	Sancedo
Carucedo	Toral de los Vados
Castropodame	Vega de Espinareda
Congosto	Villadecanes
Corullón	Villafranca del Bierzo
Cubillos del Sil	

## 1.2.7. Regione determinata Binissalem-Mallorca

Binissalem  
Consell  
Santa María del Camí  
Sancellas  
Santa Eugenia

## 1.2.8. Regione determinata Bullas

Bullas  
Cehegín  
Mula  
Ricote  
Calasparra  
Caravaca  
Moratalla  
Lorca

## 1.2.9. Regione determinata Calatayud

Abanto	Miedes
Acered	Monterde
Alarba	Montón
Alhama de Aragón	Morata de Jiloca
Aniñón	Moros
Ateca	Munébrega
Belmonte de Gracián	Nuévalos
Bubierca	Olvés
Calatayud	Orera
Cárenas	Paracuellos de Jiloca
Castejón de Alarba	Ruesca
Castejón de las Armas	Sediles
Cervera de la Cañada	Terrer
Clarés de Ribota	Torralba de Ribota
Codos	Torrijo de la Cañada
Fuentes de Jiloca	Valtorres
Godojos	Villalba del Perejil
Ibdes	Villalengua
Maluenda	Villaroya de la Sierra
Mara	Viñuela

## 1.2.10. Regione determinata Campo de Borja

Agón	Bureta
Ainzón	Buste
Alberite de San Juan	Fuendejalón
Albeta	Magallón
Ambel	Maleján
Bisimbre	Pozuelo de Aragón
Borja	Tabuenca
Bulbunte	Vera de Moncayo

## 1.2.11. Regione determinata Cariñena

Aguarón	Encinacorba
Aladrén	Longares
Alfamén	Muel
Almonacid de la Sierra	Mezalocha
Alpartir	Paniza
Cariñena	Tosos
Cosuenda	Villanueva de Huerva

## 1.2.12. Regione determinata Cigales

Cabezón de Pisuerga	Mucientes
Cigales	Quintanilla de Trigueros
Corcos del Valle	San Martín de Valveni
Cubillas de Santa Marta	Santovenia de Pisuerga
Dueñas	Trigueros del Valle
Fuensaldaña	Valoria la Buena

## 1.2.13. Regione determinata Conca de Barbera

Barberà de la Conca	Rocafort de Queralt
Blancafort	Sarral
Conesa	Senan
Forés	Solivella
Espluga de Francolí	Vallclara
Montblanc	Vilaverd
Pira	Vimbodí

## 1.2.14. Regione determinata Condado de Huelva

Almonte	Niebla
Beas	Palma del Condado
Bollullos del Condado	Palos de la Frontera
Bonares	Rociana del Condado
Chucena	San Juan del Puerto
Hinojos	Trigueros
Lucena del Puerto	Villalba del Alcor
Manzanilla	Villarrasa
Moguer	

## 1.2.15. Regione determinata Costers del Segre

## (a) Sottoregione Raimat

Lleida

## (b) Sottoregione Artesa

Alòs de Balaguer  
Artesa de Segre  
Foradada  
Penelles  
Preixens

## (c) Sottoregione Valle del Rio Corb

Belianes	Montornés de Segarra
Ciudadilla	Nalec
Els Omells de na Gaia	Preixana
Granyanella	San Marti de Riucorb
Granyena de Segarra	Tarrega
Guimerá	Vallbona de les Monges
Maldá	Vallfogona de Riucorb
Montoliu de Segarra	Verdú

## (d) Sottoregione Les Garrigues

Arbeca	Albi
Bellaguarda	Espluga Calba
Cerviá de les Garrigues	La Floresta
El Vilosell	La Pobla de Cérvoles
Els Omellons	Tarrés
Fulleda	Vinaixa

## 1.2.16. Regione determinata Chacolí de Bizkaia / Bizkaiko Txakolina

Bakio	Lekeitio
Balmaseda	Markina
Barakaldo	Mendata
Derio	Mendexa
Durango	Morga
Elorrio	Mungia
Erandio	Muskiz
Forua	Muxika
Galdames	Orduña
Gamiz-Fika	Sestao
Gatika	Sopelana
Gernika	Sopuerta
Gordexola	Zalla
Gueñes	Zamudio
Larrabetzu	Zaratamo
Lezama	

## 1.2.17. Regione determinata Chacolí De Getaria / Getariako Txakolina

Aia  
Getaria  
Zarautz

## 1.2.18. Regione determinata El Hierro

Frontera  
Valverde

## 1.2.19. Regioni determinate Jerez-Xeres-Sherry e Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Chiclana de la Frontera  
Chipiona  
Jerez de la Frontera  
Lebrija  
Puerto de Santa Maria  
Puerto Real  
Rota  
Sanlúcar de Barrameda  
Trebujena

## 1.2.20. Regione determinata Jumilla

Albatana  
Fuente-Alamo  
Hellin  
Jumilla  
Montealegre del Castillo  
Ontur  
Tobarra

## 1.2.21. Regione determinata Lanzarote

Arrecife  
Hariá  
San Bartolomé  
Teguise  
Tías  
Tinajo  
Yaiza

## 1.2.22. Regione determinata Málaga

Alameda	Estepona
Alcaucin	Frigiliana
Alfarnate	Fuente Piedra
Alfarnatejo	Humilladero
Algarrobo	Iznate
Alhaurín de la Torre	Macharaviaya
Almachar	Manilva
Almogía	Moclinejo
Antequera	Mollina
Archez	Nerja
Archidona	Periana
Arenas	Rincón de la Victoria
Benamargosa	Riogordo
Benamocarra	Salares
Borge	Sayalonga
Campillos	Sedella
Canillas de Albaida	Sierra de Yeguas
Canillas del Aceituno	Torrox
Casabermeja	Totalán
Casares	Velez-Málaga
Colmenar	Villanueva del Trabuco
Cómares	Villanueva de Tapia
Competa	Villanueva del Rosario
Cuevas de San Marcos	Villanueva de Algaidas
Cuevas Bajas	Viñuela
Cutar	

## 1.2.23. Regione determinata La Mancha

Acabron	Casas de Haro
Ajofrin	Casas de los Pinos
Albaladejo	Casas de Benitez
Alberca de Zancara	Casas de Guizarro
Alcázar de San Juan	Castellar de Santiago
Alcolea de Calatrava	Castillo de Garcimuñoz
Alconchel de la Estrella	Cervera del Llano
Aldea del Rey	Chueca
Alhambra	Ciruelos
Almagro	Ciudad Real
Almarcha	Consuegra
Almedina	Corral de Almaguer
Almendros	Cortijos
Almodovar del Campo	Cózar
Almonacid del Marquesado	Daimiel
Almonacid de Toledo	Dosbarrios
Arenas de San Juan	Fernancaballero
Argamasilla de Alba	Fuencilla
Argamasilla de Calatrava	Fuensanta
Atalaya del Cañavate	Fuente el Fresno
Ballesteros de Calatrava	Fuente de Pedro Naharro
Barajas de Melo	Fuentelespino de Haro
Belinchón	Granátula de Calatrava
Belmonte	Guardia
Bolaños de Calatrava	Herencia
Cabanas de Yepes	Hinojosa
Cabezamesada	Hinojosos
Calzada de Calatrava	Honrubia
Campo de Criptana	Hontanaya
Camuñas	Horcajo de Santiago
Cañada de Calatrava	Huelves
Cañadajuncosa	Huerta de Valdecarábanos
Cañavate	Labores
Carrasposa de Haro	Leganiel
Carrion de Calatrava	Lezuza
Carrizosa	Lillo
Casas de Fernando Alonso	Madridejos

Malagon	Socuéllamos
Manzanares	Solana
Manzanaque	Sonseca con Casalgordo
Marjaliza	Tarancón
Mascaraque	Tarazona de la Mancha
Membrilla	Tembleque
Mesas	Terrinches
Miguel Esteban	Toboso
Miguelturra	Tomelloso
Minaya	Torralba de Calatrava
Monreal del Llano	Torre de Juan Abad
Montalbanejo	Torrubia del Campo
Montalvos	Torrubia del Castillo
Montiel	Tresjuncos
Mora	Tribaldos
Mota del Cuervo	Turleque
Munera	Uclés
Nambroca	Urda
Noblejas	Valenzuela de Calatrava
Ocaña	Valverde de Jucar
Olivares de Júcar	Vara de Rey
Ontigola con Oreja	Villa de Don Fadrique
Orgaz con Arisgotas	Villacañas
Osa de la Vega	Villaescusa de Haro
Ossa de Montiel	Villafranca de los Caballeros
Pedernoso	Villahermosa
Pedro Muñoz	Villamanrique
Pedroñeras	Villamayor de Calatrava
Picón	Villamayor de Santiago
Piedrabuena	Villaminaya
Pinarejo	Villamuelas
Poblete	Villanueva de Alcardete
Porzuna	Villanueva de Bogas
Pozoamargo	Villanueva de los Infantes
Pozorrubio	Villanueva de la Fuente
Pozuelo de Calatrava	Villar del Pozo
Pozoamargo	Villar de la Encina
Provencio	Villanueva de los Infantes
Puebla de Almoradiel	Villar del Pozo
Puebla del Principe	Villar de la Encina
Puebla de Almenara	Villar de Cañas
Puerto Lápice	Villarejo de Fuentes
Quero	Villares del Saz
Quintanar de la Orden	Villarrobledo
Rada de Haro	Villarrubia de Santiago
Roda	Villarrubia de los Ojos
Romeral	Villarrubio
Rozalén del Monte	Villarta de San Juan
Saelices	Villasequilla de Yepes
San Clemente	Villatobas
Santa Cruz de la Zarza	Villaverde y Pasaconsol
Santa Maria de los Llanos	Yebénes
Santa Cruz de los Cañamos	Yepes
Santa Maria del Campo	Zarza del Tajo
Sisante	

## 1.2.24. Regione determinata Mentrída

Albarreal de Tajo	Casarrubios del Monte
Alcabón	Castillo de Bayuela
Aldea en Cabo	Cebolla
Almorox	Cedillo del Condado
Arcicóllar	Cerralbos
Barcience	Chozas de Canales
Burujón	Domingo Pérez
Camarena	Escalona
Camarenilla	Escalonilla
Carmena	Fuensalida
Carranque	Gerindote

Hinojosa de San Vincente	Portillo
Hormigos	Real de San Vincente
Huecas	Recas
Lominchar	Rielves
Lucillos	Santa Olalla
Maqueda	Santa Cruz del Retamar
Mentrida- Montearagón	Torre de Esteban Hambrán
Nombela	Torrijos
Novés	Val de Santo Domingo
Otero	Valmojado
Palomeque	Ventas de Retamosa
Paredes	Villamiel
Paredas de Escalona	Viso
Pelahustán	Yunclillos

## 1.2.25. Regione determinata Montilla-Moriles

Aguilar de la Frontera	Montemayor
Baena	Montilla
Cabra	Monturque
Castro del Rio	Moriles
Doña Mencía	Nueva Carteya
Espejo	Puente Genil
Fernán-Nuñez	Rambla
Lucena	Santaella
Montalbán	

## 1.2.26. Regione determinata Navarra

## (a) Sottoregione Ribera Baja

Ablitas	Fitero
Arguedas	Monteagudo
Barillas	Murchante
Cascante	Tudela
Castejón	Tulebras
Cintruénigo	Valtierra
Corella	

## (b) Sottoregione Ribera Alta

Artajona	Mérida
Beire	Milagro
Berbinzana	Miranda de Arga
Cadreita	Murillo el Fruto
Caparroso	Murillo el Cuende
Cárcar	Olite
Carcastillo	Peralta
Falces	Pitillas
Funes	Sansoain
Larraga	Santacara
Lerin	Sesma
Lodosa	Tafalla
Marcilla	Villafranca

## (c) Sottoregione Tierra Estella

Aberin	Igúzquiza
Allo	Lazagurria
Arcos	Luquin
Arellano	Mendoza
Arróniz	Morentin
Ayeguí	Oteiza de la Solana
Barbarín	Sansol
Busto	Torralba del Rio
Desojo	Torres del Rio
Discastillo	Valle de Yerri
Espronceda	Villatuerta
Estella	Villa mayor de Monjardín

## (d) Sottoregione Valldizarbe

Adios	Mendigorría
Añorbe	Muruzábal
Artazu	Obanos
Barásoain	Orisoain
Biurrun	Oloriz
Cirauqui	Puente la Reina
Etxauri	Pueyo
Enériz	Tiebas-Muruarte de Reta
Garinoain	Tirapu
Guirguillano	Ucar
Legarda	Unzué
Leoz	Uterga
Mañeru	

## (e) Sottoregione Baja Montaña

Aibar	Lerga
Aoiz	Llédena
Cáseda	Lumbier
Eslava	Sada
Ezprogui	San Martin de Unx
Gallipienzo	Sanguesa
Javier	Ujué
Leache	

## 1.2.27. Regione determinata Penedès

Abrera	Olesa de Bonesvalls
Aiguamurcia	Olivella
Albinyana	Pacs del Penedès
Avinyonet	Piera
Banyeres	Pla del Penedès
Begues	Pontons
Bellvei	Puigdàlber
Bisbal del Penedès, La	Roda de Barà
Bonastre	Sant Llorenç d'Hortons
Cabanyas	Sant Quinti de Mediona
Cabrera d'Igualada	Sant Sadurni d'Anoia
Calafell	Sant Cugat Sesgarrigues
Canyelles	Sant Esteve Sesrovires
Castellet i Gornal	Sant Jaume dels Domenys
Castellvi Rosanes	Santa Margarida i els Monjos
Castellvi de la Marca	Santa Fe del Penedès
Cervelló	Santa Maria de Miralles
Corbera de Llobregat	Santa Oliva
Creixell	Sant Jaume dels Domenys
Cubelles	Sant Marti de Sarroca
Cunit	Sant Pere de Ribes
Font-rubí	Sant Pere de Rindebitlles
Gelida	Sitges
Granada	Subirats
Hostalets de Pierola	Torrelavid
Llacuna	Torrelles de Foix
Llorenç del Penedès	Vallirana
Martorell	Vendrell, El
Mascefa	Vilafranca del Penedès
Mediona	Vilanova i la Geltrú
Montmell	Viloví
Olèrdola	

## 1.2.28. Regione determinata Priorato

Bellmunt del Priorat  
 Gratallops  
 Lloà  
 Morera de Montsant  
 Poboleda

Porrera  
 Torroja del Priorat  
 Vilella Alta  
 Vilella Baixa

1.2.29. Regione determinata Rias Baixas

(a) Sottoregione Val do Salnés

Caldas de Reis	Ribadumia
Cambados	Sanxenxo
Meaño	Vilanova de Arousa
Meis	Vilagracia de Arousa
Portas	

(b) Sottoregione Condado do Tea

A Cañiza	Crecente
Arbo	Salvaterra de Miño
As Neves	

(c) Sottoregione O Rosal

O Rosal  
 Tomiño  
 Tui

1.2.30. Regione determinata Ribeiro

Arnoia	Cortegada
Beade	Leiro
Carballeda de Avia	Punxin
Castro de Miño	Ribadavia
Cenlle	

1.2.31. Regione determinata Ribeira del Duero

Adrada de Haza	Horra
Aguilera	Hoyales de Roa
Alcubilla de Avellaneda	Langa de Duero
Aldehorno	Mambrilla de Castrejón
Anguix	Manzanillo
Aranda de Duero	Milagros
Baños de Valdearados	Miño de san Esteban
Berlangas de Roa	Montejo de la Vega de la Zerezuela
Boada de Roa	Moradillo de Roa
Bocos de Duero	Nava de Roa
Burgo de Osma	Olivares de Duero
Caleruega	Olmedillo de Roa
Campillo de Aranda	Olmos de Peñafiel
Canalejas de Peñafiel	Pardilla
Castillejo de Robledo	Pedrosa de Duero
Castrillo de la Vega	Peñafiel
Castrillo de Duero	Peñaranda de Duero
Cueva de Roa	Pesquera de Duero
Curiel de Duero	Piñel de Abajo
Fompedraza	Piñel de Arriba
Fresnilla de las Dueñas	Quemada
Fuentecén	Quintana del Pidio
Fuentelcásped	Quintanamanvirgo
Fuentelisendo	Quintanilla de Onésimo
Fuentemolinos	Quintanilla de Arriba
Fuentenebro	Rábano
Fuentespina	Roa de Duero
Gumiel del Mercado	Roturas
Gumiel de Hizán	San Esteban de Gormaz
Guzmán	San Juan del Monte
Haza	San Martin de Rubiales
Honrubia de la Cuesta	Santa Cruz de la Salceda
Hontangas	Sequera de Haza
Hontoria de Valdearados	Sotillo de la Ribera



Terradillos de Esgueva  
Torre de Peñafiel  
Torregalindo  
Tórtoles de Esgueva  
Tubilla del Lago  
Vadocondes  
Valbuena de Duero  
Valcabado de Roa  
Valdeande  
Valdearcos de la Vega

Valdezate  
Vid  
Villaescusa de Roa  
Villalba de Duero  
Villalbilla de Gumiel  
Villatueda  
Villaverde de Montejo  
Villovela de Esgueva  
Zazuar

### 1.2.32. Regione determinata Rioja

#### (a) Sottoregione Rioja Alavena:

Baños de Ebro  
Barriobusto  
Cripán  
Elciego  
Elvillar de Alava  
Labastida  
Labraza  
Laguardia  
Lanciego

Lapuebla de Labarca  
Leza  
Moreda de Alava  
Navaridas  
Oyón  
Salinillas de Buradon  
Samaniego  
Villanueva de Alava  
Yécora

#### (b) Sottoregione Rioja Alta

Abalos  
Alesón  
Alesanco  
Anguciana  
Arenzana de Arriba  
Arenzana de Abajo  
Azofra  
Badarán  
Bañares  
Baños de Rio Tobía  
Baños de Rioja  
Berceo  
Bezares  
Bobadilla  
Briñas  
Briones  
Camprovín  
Canillas  
Cañas  
Cárdenas  
Casalarreina  
Castañares de Rioja  
Cellorigo  
Cenicero  
Cidamón  
Cihuri  
Cirueña  
Cordovín  
Cuzcurrita de Rio Tirón  
Daroca de Rioja  
Entrena  
Estollo  
Fonseca  
Fonzaleche  
Fuenmayor  
Galbárruli  
Gimileo  
Haro

Herramélluri  
Hervias  
Hormilleja  
Hormilla  
Hornos de Moncalvillo  
Huércanos  
Lardero  
Leiva  
Logroño  
Manjarrés  
Matute  
Medrano  
Nájera  
Navarrete  
Ochándurí  
Ollaurí  
Rodezno  
Sajazarra  
San Millán de Yécora  
San Torcuato  
San Vicente de la Sonsierra  
San Asensio  
Santa Coloma  
Sojuela  
Sorzano  
Sotés  
Tirgo  
Tormantos  
Torrecilla Sobre Alesanco  
Torremontalbo  
Treviana  
Tricio  
Uruñuela  
Ventosa  
Villajero  
Villalba de Rioja  
Villar de Torre  
Zarratón

#### (c) Sottoregione Rioja Baja

Agoncillo  
Aguilar del río Alhama  
Albelda de Iregua  
Alberite

Alcanadre  
Aldeanueva de Ebro  
Alfaro  
Andosilla

Aras	Leza del Río Leza
Arnedo	Mendavia
Arrúbal	Molinos de Ocón
Ausejo	Murillo del Río Leza
Autol	Nalda
Azagra	Ocón
Bargota	Pradejón
Bergasa	Quel
Bergasilla	Redal
Calahorra	Ribafrecha
Cervera del rio Alhama	Rincón de Soto
Clavijo	San Adrián
Corera	Santa Engracia de Jubera
Cornago	Sartaguda
Galilea	Tudelilla
Grávalos	Viana
Herce	Villa de Ocón
Igea	Villamediana de Iregua
Lagunilla del Jubera	Villar de Arnedo

## 1.2.33. Regione determinata Rueda

Aguasal	Nava del Rey
Alaejos	Nava de La Asunción
Alcazarén	Nieva
Aldehuela del Codonal	Nueva Villa de las Torres
Almenara de Adaja	Olmedo
Ataquines	Pollos
Bernuy de Coca	Pozal de Gallinas
Blasconuño de Matababras	Pozáldez
Bobadilla del Campo	Puras
Bócgas	Ramiro
Brahojos de Medina	Rapariegos
Campillo	Rodilana
Carpio del Campo	Rubi de bracamonte
Castrejón	Rueda
Castronuño	San Cristobal de la Vega
Cervillego de la Cruz	Santuiste de San Juan Bautista
Codorniz	Salvador de Zapardiel
Donhierro	San Pablo de la Moraleja
Fresno el Viejo	Seca
Fuente Olmedo	Serrada
Fuente de Santa Cruz	Siete Iglesias de Travancos
Fuente el sol	Tordesillas
Gomeznarro	San Vicente del Palacio
Hornillos	Torrecilla de la Orden
Juarros de Voltoya	Torrecilla de la Abadesa
Llano de Olmedo	Torecilla del Valle
Llomoviejo	Tolocirio
Madrigal de las Altas Torres	Valdestillas
Matapozuelos	Velascalvaro
Medina del Campo	Ventosa de la Cuesta
Mojados	Villafranca de Duero
Montejo de Arévalo	Villagonzalo de Coca
Montuenga	Villanueva de Duero
Moraleja de Coca	Villaverde de Medina
Moraleja de las Panaderas	Zarza
Muriel	

## 1.2.34. Regione determinata Somontano

Abiego	Barbastro
Adahuesca	Barbuñales
Angues	Berbegal
Alcalá del Obispo	Bierge
Alquézar	Blecua y Torres
Antillón	Capella
Argavieso	Casbas de Huesca
Azara	Castillazuelo
Azlor	Colungo

Estada	Peralta de Alcofea
Estadilla	Peraltilla
Fonz	Perarrúa
Grado	Pertusa
Graus	Pozán de Vero
Hoz y Costean	Puebla de Castro
Ibieca	Salas Altas
Ilche	Salas Bajas
Laluenga	Santa Maria Dulcis
Laperdiguera	Secastilla
Lascellas-Ponzano	Siétamo
Naval	Torres de Alcanadre
Olvena	

## 1.2.35. Regione determinata Tacoronte-Acentejo

El Sauzal	Santa Úrsula
Matanza de Acentejo	Tacoronte
Victoria de Acentejo	Tegueste
Laguna	

## 1.2.36. Regione determinata Tarragona

## (a) Sottoregione Campo de Tarragona

Alcover	Nou de Gaià
Aleixar	Nulles
Alforja	Pallareros
Alió	Perafort
Almoster	Pla da Santa María
Altafulla	Pobla de Montornès
Argentera	Pobla de Mafumet
Ascó	Puigpelat
Benisanet	Renau
Borges del Camp	Reus
Botarell	Riera de Gaià
Bràfim	Riudecanyes
Cabra del Camp	Rodonyà
Cambrils	Rourell
Castellvell del Camp	Ruidecols
Catllar	Ruidoms
Colldejou	Salomó
Constantí	Secuita
Cornudella	Selva del Camp
Duesaigües	Tarragona
Figuerola del Camp	Tivissa
Garcia	Torre del Espanyol
Garidells	Torredembarra
Ginestar	Ulldemolins
Masó	Vallmoll
Masllorens	Valls
Maspujols	Vespella
Milà	Vila-rodona
Miraver	Vilabella
Montbrió del Camp	Vilallonga del Camp
Montferri	Vilanova d'Escornalbou
Mont-roig	Vilaseca i Salou
Mora d'Ebre	Vinebre
Mora la Nova	Vinyols i els Arcs
Morell	

## (b) Sottoregione Falset

Cabassers	Masroig
Capçanes	Pradell
Figuera	Torre de Fontaubella
Guiamets, Els, i Marçà	

- 1.2.37. Regione determinata Terra Alta
- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Arnés                 | Fatarella, Gandesa  |
| Batea                 | Horta de Sant Joan  |
| Bot Pinell de Brai    | Pobla de Massalauca |
| Caseres               | Prat de Comte       |
| Corbera de Terra Alta | Vilalba dels Arcs   |
- 1.2.38. Regione determinata Toro
- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Argujillo            | San Miguel de la Ribera |
| Bóveda de Toro       | Sanzoles                |
| Morales de Toro      | Toro                    |
| Pego                 | Valdefinjas             |
| Peleagonzalo         | Venialbo                |
| Piñero               | Villabuena del Puente   |
| San Román de Hornija | Villafranca de Duero    |
- 1.2.39. Regione determinata Utiel-Requena
- |               |                |
|---------------|----------------|
| Camporrobles  | Sinarcas       |
| Caudete       | Utiel          |
| Fuenterrobles | Venta del Moro |
| Siete Aguas   | Villagordo     |
- 1.2.40. Regione determinata Valdeorras
- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Barco                    | Petín       |
| Bollo                    | Rúa         |
| Carballeda de Valdeorras | Rubiana     |
| Laroco                   | Villamartin |
- 1.2.41. Regione determinata Valdepeñas
- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Alcubillas           | Santa Cruz de Mudela |
| Moral de Calatrava   | Torrenueva           |
| San Carlos del Valle | Valdepeñas           |
- 1.2.42. Regione determinata Valencia
- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Camporrobles           | Sinarcas                |
| Caudete de las Fuentes | Utiel                   |
| Fuenterrobles          | Venta del Moro          |
| Requena                | Villargordo del Cabriel |
| Sieteaguas             |                         |
- (a) Sottoregione Alto Turia
- |                  |          |
|------------------|----------|
| Alpuente         | La Yesa  |
| Aras de Alpuente | Titaguas |
| Chelva           | Tuéjar   |
- (b) Sottoregione Valentino
- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| Alborache | Higueruelas          |
| Alcublas  | Lliria               |
| Andilla   | Losa del Obispo      |
| Bugarra   | Macastre             |
| Buñol     | Montserrat           |
| Casinos   | Montroy              |
| Cheste    | Montserrat           |
| Chiva     | Pedralba             |
| Chulilla  | Real de Montroy      |
| Domeño    | Turís                |
| Estivella | Villamarxant         |
| Gestalgar | Villar del Arzobispo |
| Godolleta |                      |

## (c) Sottoregione Moscatel de Valencia

Catadau	Monserrat
Cheste	Montroy
Chiva	Real de Montroy
Godelleta	Turis
Llombai	

## (d) Sottoregione Clariano

Adzaneta de Albaida	L'Olleria
Agullent	La Pobla del Duc
Albaida	Llutxent
Alfarrasí	Moixent
Ayelo de Malferit	Montaberner
Ayelo de Rugat	Montesa
Bèlgida	Montichelvo
Bellús	Ontinyent
Beniatjar	Otos
Benicolet	Palomar
Benigànim	Pinet
Bocairem	Quatretonda
Bufalí	Ràfol de Salem
Castelló de Rugat	Sempere
Font la Figuera	Terrateig
Fontanars dels Alforins	Vallada
Guadasequies	

## 1.2.43. Regione determinata Valle de Güimar

Arafo  
Candelaria  
Güimar

## 1.2.44. Regione determinata Valle de la Orotava

La Orotava  
Puerto de la Cruz  
Los Realejos

## 1.2.45. Regione determinata Vinos de Madrid

## (a) Sottoregione Arganda

Ambite	Orusco
Aranjuez	Perales de Tajuña
Arganda del Rey	Pezuela de las Torres
Belmonte de Tajo	Pozuelo del Rey
Campo Real	Tielmes
Carabaña	Titulcia
Chinchón	Valdaracete
Colmenar de Oreja	Valdelaguna
Fuentidueña de Tajo	Valdilecha
Getafe	Villaconejos
Loeches	Villamanrique de Tajo
Mejorada del Campo	Villar del Olmo
Morata de Tajuña	Villarejo de Salvanés

## (b) Sottoregione Navalcarnero

Álamo	Navalcarnero
Aldea del Fresno	Parla
Arroyomolinos	Serranillos del Valle
Batres	Sevilla la Nueva
Brunete	Valdemorillo
Fuenlabrada	Villamanta
Griñón	Villamantilla
Humanes de Madrid	Villanueva de la Cañada
Moraleja de Enmedio	Villaviciosa de Odón
Móstoles	

## (c) Sottoregione San Martín del Valdeiglesias

Cadalso de los Vidrios	Pelayos de la Presa
Cenicientos	Rozas de Puerto Real
Chapinería	San Martín de Valdeiglesias
Colmenar de Arroyo	Villa del Prado
Navas del Rey	

## 1.2.46. Regione determinata Ycoden-Daute-Isora

San Juan de la Rambla	Buenavista del Norte
La Guancha	El Tanque
Icod de los vinos	Santiago del Teide
Garachico	Guía de Isora
Los Silos	

## 1.2.47. Regione determinata Yecla

Yecla

2. **Vini da tavola recanti un'indicazione geografica**

Abanilla	Montánchez
Bages	Plà i Llevant de Mallorca
Bajo Aragón	Pozohondo
Cádiz	Ribeira Sacra
Campo de Cartagena	Ribera Alta del Guadiana
Cañamero	Ribera Baja del Guadiana
Cebreros	Sacedón-Mondéjar
Contraviesa-Alpujarra	Sierra de Alcaraz
Fermoselle-Arribes del Duero	Tierra de Barros
Gálvez	Tierra del Vino de Zamora
La Gomera	Tierra Baja de Aragón
Gran Canaria-El Monte	Valdejalón
Manchuela	Valdevimbre-Los Oteros
Matanegra	Valle del Cinca
Medina del Campo	Valle del Miño-Ourense

B. **Diciture tradizionali**

Amontillado	Lagrima
Chacoli-Txakolina	Oloroso
Criadera	Pajarete
Criaderas y Soleras	Palo cortado
Crianza	Raya
Denominación de Origen / DO	Vendimia temprana
Denominación de Origen calificada / DOCa	Vendimia seleccionada
Fino	Vino de la Tierra
Fondillón	

## IV. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA ELLENICA

A. **Indicazioni geografiche**1. **Vini di qualità prodotti in regioni determinate**1.1. *Nomi delle regioni determinate*

## 1.1.1. Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη (denominazione d'origine controllata)

Σάμος (Samos)  
 Πατρών (Patras)  
 Ρίου Πατρών (Patras)

Κεφαλληνίας (Kerhalonia)  
Ρόδου (Rhodos)  
Λήμνου (Lemnos)

1.1.2. Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (denominazione d'origine di qualità superiore)

Σητεία (Sitia)  
Νεμέα (Nemea)  
Σαντορίνη (Santorini)  
Δαφνές (Dafnes)  
Ρόδος (Rhodos)  
Νάουσα (Naoussa)  
Κεφαλληνίας (Kerhalonia)  
Ραψάνη (Rapsani)  
Μαντινεία (Mantineia)  
Πεζά (Peza)  
Αρχάνες (Archanes)  
Πάτρα (Patras)  
Ζίτσα (Zitsa)  
Αμύνταιον (Amynteon)  
Γουμένισσα (Gumenissa)  
Πάρος (Paros)  
Λήμνος (Lemnos)  
Αγχιάλος (Anchialos)  
Πλαγιές Μελίτων (Colline di Meliton)  
Μεσενικόλα (Mesenicola)

2. **Vini da tavola**

2.1. Ονομασία κατά παράδοση (designazione tradizionale)

Αττικής (Attiki)  
Βοιωτίας (Viotias)  
Ευβοίας (Evias)  
Μεσογείων (Messoghion)  
Κρωπίας (Kropias)  
Κορωπίου (Koropiou)  
Μαρκοπούλου (Markopoulou)  
Μεγάρων (Megaron)  
Παιανίας (Peanias)  
Λιοπεσίου (Liopepsiou)  
Παλλήνης (Pallinis)  
Πικερμίου (Pikermiou)  
Σπάτων (Spaton)  
Θηβών (Thivon)  
Γιάλτρων (Gualtron)  
Καρύστου (Karystou)  
Χαλκίδας (Halkidas)  
Ζακύνθου (Zante)

2.2. Τοπικός οίνος (vino tipico)

Τοπικός οίνος Τριφυλίας (vino tipico di Trifilia)  
Μεσημβριώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Messimvria)

Επανωμίτικος τοπικός οίνος (vino tipico d'Epanomia)  
Τοπικός οίνος Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (vino tipico delle colline di Korinthia)  
Τοπικός οίνος Πυλίας (vino tipico di Pylia)  
Τοπικός οίνος Πλαγιές Βερτίσκου (vino tipico delle colline di Vertiskos)  
Ηρακλειώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Heraklion)  
Λασιθιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Lassithi)  
Πελοποννησιακός τοπικός οίνος (vino tipico del Peloponneso)  
Μεσσηνιακός τοπικός οίνος (vino tipico di Messina)  
Μακεδονικός τοπικός οίνος (vino tipico di Macedonia)  
Κρητικός τοπικός οίνος (vino tipico di Creta)  
Θεσσαλικός τοπικός οίνος (vino tipico di Thessalia)  
Τοπικός οίνος Κισάμου (vino tipico di Kissamos)  
Τοπικός οίνος Τυρνάβου (vino tipico di Tyrnavos)  
Τοπικός οίνος πλαγιές Αμπέλου (vino tipico delle colline di Ampelos)  
Τοπικός οίνος Βίλλιζας (vino tipico di Villiza)  
Τοπικός οίνος Γρεβενών (vino tipico di Grevena)  
Τοπικός οίνος Αττικής (vino tipico di Attiki)  
Αγιορείτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Agioritikos)  
Δωδεκανησιακός τοπικός οίνος (vino tipico del Dodekaniso)  
Αναβυσσιωτικός τοπικός οίνος (vino tipico di Anavysiotikos)  
Παιανίτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Peanitikos)  
Τοπικός οίνος Δράμας (vino tipico di Drama)  
Κρανιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Krania)  
Τοπικός οίνος πλαγιών Πάρνηθας (vino tipico delle colline di Parnitha)  
Συριανός τοπικός οίνος (vino tipico di Syros)  
Θηβαϊκός τοπικός οίνος (vino tipico di Thiva)  
Τοπικός οίνος πλαγιών Κιθαιρών (vino tipico delle colline di Kitheron)  
Τοπικός οίνος πλαγιών Πετρωτού (vino tipico delle colline di Petrotou)  
Τοπικός οίνος Γερανίων (vino tipico di Gerania)  
Παλληνιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Pallini)  
Αττικός τοπικός οίνος (vino tipico di Attiki)  
Αγοριανός τοπικός οίνος (vino tipico di Agorianos)  
Τοπικός οίνος Κοιλάδας Αταλάντης (vino tipico della valle di Atalanti)  
Τοπικός οίνος Αρκαδίας (vino tipico di Arcadia)  
Παγγαιορείτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Paggeoritikos)  
Τοπικός οίνος Μεταξάτων (vino tipico di Metaxata)  
Τοπικός οίνος Κλημέντι (vino tipico di Klimenti)  
Τοπικός οίνος Ημαθίας (vino tipico di Hemathia)  
Τοπικός οίνος Κέρκυρας (vino tipico di Kerkyra — Corfù)  
Τοπικός οίνος Σιθωνίας (vino tipico di Sithonia)  
Τοπικός οίνος Μαντζαβινάτων (vino tipico di Mantzavinata)  
Ισμαρικός τοπικός οίνος (vino tipico di Ismarikos)  
Τοπικός οίνος Αβδήρων (vino tipico di Avdira)  
Τοπικός οίνος Ιωαννίνων (vino tipico di Ioannina)  
Τοπικός οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας (vino tipico delle colline di Aigialieias)  
Τοπικός οίνος Πλαγιές του Αίνου (vino tipico delle colline di Ainou)  
Θρακικός τοπικός οίνος (vino tipico di Thrakie)  
Τοπικός οίνος Ιλίου (vino tipico di Ilion)  
Μετσοβίτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Metsovon)  
Κορωπίοτικός τοπικός οίνος (vino tipico di Koropie)  
Τοπικός οίνος Θαψάνων (vino tipico di Thapsanon)  
Σιατιστινός τοπικός οίνος (vino tipico di Siatistinon)  
Τοπικός οίνος Ριτσώνας Αυλίδος (vino tipico di Ritsona Avlidos)



Τοπικός οίνος Λετρίνων (vino tipico di Letrina)  
 Τοπικός οίνος Τεγέας (vino tipico di Tegeas)  
 Αιγαιοπελαγίτικος τοπικός οίνος ή (vino tipico del Mare Egeo)  
 Τοπικός οίνος Αιγαίου Πελάγους (vino tipico di Aigaion pelagos)  
 Τοπικός οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (vino tipico delle colline settentrionali di Penteli)  
 Σπατανέικος τοπικός οίνος (vino tipico di Spata)  
 Μαρκοπουλιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Markopoulo)  
 Τοπικός οίνος Ληλαντίου Πεδίου (vino tipico di Lilantio Pedion)  
 Τοπικός οίνος Χαλκιδικής (vino tipico di Chalkidiki)  
 Καρυστινός τοπικός οίνος (vino tipico di Karystos)  
 Τοπικός οίνος Χαλικούνας (vino tipico di Chalikouna)  
 Τοπικός οίνος Οπουντίας Λοκρίδος (vino tipico di Opountia Lokrida)  
 Τοπικός οίνος Πέλλας (vino tipico di Pella)  
 Ανδριανιώτικος τοπικός οίνος (vino tipico di Andriani)  
 Τοπικός οίνος Σερρών (vino tipico di Serres)  
 Τοπικός οίνος Στερεάς Ελλάδος (vino tipico di Sterea Ellada)

#### B. Diciture tradizionali

Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη (denominazione d'origine controllata)  
 Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (denominazione d'origine di qualità superiore)  
 Ονομασία κατά παράδοση Ρετσίνα (denominazione tradizionale Retsina)  
 Ονομασία κατά παράδοση Βερντέα Ζακύνθου (denominazione tradizionale Verdea di Zante)  
 Τοπικός οίνος (vino tipico)  
 από διαλεκτούς αμπελώνες («grand cru»)  
 Κάβα (Cava)  
 Ρετσίνα (Retsina)  
 Κτήμα (Ktima)  
 Αρχοντικό (Archontiko)  
 Αμπελώνες (Ampelones)  
 Οίνος φυσικώς γλυκός (vino naturalmente dolce)

### V. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

#### A. Indicazioni geografiche

1. **Vini di qualità prodotti in regioni determinate («vino di qualità prodotto in una regione determinata»)**
- 1.1. *Vqprd designati con la dicitura «Denominazione di origine controllata e garantita»*
  - Albana di Romagna
  - Asti
  - Barbaresco
  - Barolo
  - Brachetto d'Acqui
  - Brunello di Montalcino
  - Carmignano
  - Chianti/Chianti Classico, accompagnato o no da una delle seguenti indicazioni geografiche:
    - Montalbano
    - Rufina
    - Colli fiorentini

— Colli senesi  
 — Colli aretini  
 — Colline pisane  
 — Montespertoli  
 Cortese di Gavi  
 Franciacorta  
 Gattinara  
 Gavi  
 Ghemme  
 Montefalco Sagrantino  
 Montepulciano  
 Recioto di Soave  
 Taurasi  
 Torgiano  
 Valtellina  
 Valtellina Grumello  
 Valtellina Inferno  
 Valtellina Sassella  
 Valtellina Valgella  
 Vernaccia di San Gimignano  
 Vermentino di Gallura

1.2. *Vqprd designati con la dicitura «Denominazione di origine controllata»*

1.2.1. Regione Piemonte

Alba	Coste della Sesia
Albugnano	Diano d'Alba
Alto Monferrato	Dogliani
Acqui	Fara
Asti	Gabiano
Boca	Langhe monregalesi
Bramaterra	Langhe
Caluso	Lessona
Canavese	Loazzolo
Cantavenna	Monferrato
Carema	Monferrato Casalese
Casalese	Ovada
Casorzo d'Asti	Piemonte
Castagnole Monferrato	Pinorelese
Castelnuovo Don Bosco	Roero
Chieri	Sizzano
Colli tortonesi	Valsusa
Colline novaresi	Verduno
Colline saluzzesi	

1.2.2. Regione Val d'Aosta

Arnad-Montjovet	Enfer d'Arvier
Chambave	Morgex
Nus	Torrette
Donnas	Valle d'Aosta
La Salle	Vallée d'Aoste

1.2.3. Regione Lombardia

Botticino	Oltrepò Pavese
Capriano del Colle	Riviera del Garda Bresciano
Cellatica	San Colombano al Lambro
Garda	San Martino Della Battaglia
Garda Colli Mantovani	Terre di Franciacorta
Lugana	Valcalepio
Mantovano	

## 1.2.4. Regione Trentino-Alto Adige

Alto Adige	Meranese di collina
Bozner Leiten	Santa Maddalena
Bressanone	Sorni
Brixner	St. Magdalener
Buggrafler	Südtirol
Burgraviato	Südtiroler
Caldaro	Terlaner
Casteller	Terlano
Colli di Bolzano	Teroldego Rotaliano
Eisacktaler	Trentino
Etschtaler	Trento
Gries	Val Venosta
Kalterer	Valdadige
Kalterersee	Valle Isarco
Lago di Caldaro	Vinschgau
Meraner Hügel	

## 1.2.5. Regione Veneto

Bagnoli di Sopra	Custoza
Bagnoli	Etschtaler
Bardolino	Gambellara
Breganze	Garda
Breganze Torcolato	Lessini Durello
Colli Asolani	Lison Pramaggiore
Colli Berici	Lugana
Colli Berici Barbarano	Montello
Colli di Conegliano	Piave
Colli di Conegliano Fregona	San Martino della Battaglia
Colli di Conegliano Refrontolo	Soave
Colli Euganei	Valdadige
Conegliano	Valdobbiadene
Conegliano Valdobbiadene	Valpantena
Conegliano Valdobbiadene Cartizze	Valpolicella

## 1.2.6. Regione Friuli-Venezia Giulia

Carso	Friuli Annia
Colli Orientali del Friuli	Friuli Aquileia
Colli Orientali del Friuli Cialla	Friuli Grave
Colli Orientali del Friuli Ramandolo	Friuli Isonzo
Colli Orientali del Friuli Rosazzo	Friuli Latisana
Collio	Isonzo del Friuli
Collio Goriziano	Lison Pramaggiore

## 1.2.7. Regione Liguria

Albenga	Finale
Albenganese	Finalese
Cinque Terre	Golfo del Tigullio
Colli di Luni	Riviera Ligure di Ponente
Colline di Levante	Riviera dei fiori
Dolceacqua	

## 1.2.8. Regione Emilia-Romagna

Bosco Eliceo	Colli di Parma
Castelvetro	Colli di Rimini
Colli Bolognesi	Colli di Scandiano e Canossa
Colli Bolognesi Classico	Colli Piacentini
Colli Bolognesi Colline di Riosto	Colli Piacentini Monterosso
Colli Bolognesi Colline Marconiane	Colli Piacentini Val d'Arda
Colli Bolognesi Colline Oliveto	Colli Piacentini Val Nure
Colli Bolognesi Monte San Pietro	Colli Piacentini Val Trebbia
Colli Bolognesi Serravalle	Reggiano
Colli Bolognesi Terre di Montebudello	Reno
Colli Bolognesi Zola Predosa	Romagna
Colli d'Imola	Santa Croce
Colli di Faenza	Sorbara

## 1.2.9. Regione Toscana

Barco Reale di Carmignano  
Bolgheri  
Bolgheri Sassicaia  
Candia dei Colli Apuani  
Carmignano  
Chianti  
Chianti classico  
Colli Apuani  
Colli dell'Etruria Centrale  
Colli di Luni  
Colline Lucchesi  
Costa dell'«Argentario»  
Elba  
Empolese  
Montalcino  
Montecarlo  
Montecucco  
Montepulciano

Montereggio di Massa Marittima  
Montescudaio  
Parrina  
Pisano di San Torpè  
Pitigliano  
Pomino  
San Gimignano  
San Torpè  
Sant'Antimo  
Scansano  
Val d'Arbia  
Val di Cornia  
Val di Cornia Campiglia Marittima  
Val di Cornia Piombino  
Val di Cornia San Vincenzo  
Val di Cornia Suvereto  
Valdichiana  
Valdinievole

## 1.2.10. Regione Umbria

Assisi  
Colli Martani  
Colli Perugini  
Colli Amerini  
Colli Altotiberini  
Colli del Trasimeno

Lago di Corbara  
Montefalco  
Orvieto  
Orvietano  
Todi  
Torgiano

## 1.2.11. Regione Marche

Castelli di Jesi  
Colli pesaresi  
Colli Ascolani  
Colli maceratesi  
Conero  
Esino  
Focara

Matelica  
Metauro  
Morro d'Alba  
Piceno  
Roncaglia  
Serrapetrona

## 1.2.12. Regione Lazio

Affile  
Aprilia  
Capena  
Castelli Romani  
Cerveteri  
Circeo  
Colli albani  
Colli della Sabina  
Colli lanuvini  
Colli etruschi viterbesi  
Cori  
Frascati

Genazzano  
Gradoli  
Marino  
Montecompatri Colonna  
Montefiascone  
Olevano romano  
Orvieto  
Piglio  
Tarquinia  
Velletri  
Vignanello  
Zagarolo

## 1.2.13. Regione Abruzzo

Abruzzo  
Abruzzo Colline teramane

Controguerra  
Molise

## 1.2.14. Regione Molise

Biferno  
Pentro d'Isernia

## 1.2.15. Regione Campania

Avellino	Guardia Sanframondi
Aversa	Ischia
Campi Flegrei	Massico
Capri	Penisola Sorrentina
Castel San Lorenzo	Penisola Sorrentina-Gragnano
Cilento	Penisola Sorrentina-Lettere
Costa d'Amalfi Furore	Penisola Sorrentina-Sorrento
Costa d'Amalfi Ravello	Sannio
Costa d'Amalfi Tramonti	Sant'Agata de' Goti
Costa d'Amalfi	Solopaca
Falerno del Massico	Taburno
Galluccio	Tufo
Guardiolo	Vesuvio

## 1.2.16. Regione Puglia

Alezio	Lucera
Barletta	Manduria
Brindisi	Martinafranca
Canosa	Matino
Castel del Monte	Nardò
Cerignola	Ortanova
Copertino	Ostuni
Galatina	Puglia
Gioia del Colle	Salice salentino
Gravina	San Severo
Leverano	Squinzano
Lizzano	Trani
Locorotondo	

## 1.2.17. Regione Basilicata

Vulture

## 1.2.18. Regione Calabria

Bianco	Pollino
Bivongi	San Vito di Luzzi
Cirò	Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto
Donnici	Savuto
Lamezia	Scavigna
Melissa	Verbicaro

## 1.2.19. Regione Sicilia

Alcamo	Menfi
Contea di Sclafani	Noto
Contessa Entellina	Pantelleria
Delia Nivolalli	Sambuca di Sicilia
Eloro	Santa Margherita di Belice
Etna	Sciacca
Faro	Siracusa
Lipari	Vittoria
Marsala	

## 1.2.20. Regione Sardegna

Alghero	Sardegna-Jerzu
Arborea	Sardegna-Mogoro
Bosa	Sardegna-Nepente di Oliena
Cagliari	Sardegna-Oliena
Campidano di Terralba	Sardegna-Semidano
Mandrolisai	Sardegna-Tempio Pausania
Oristano	Sorso Sennori
Sardegna	Sulcis
Sardegna-Capo Ferrato	Terralba

2. **Vini da tavola recanti un'indicazione geografica**
- 2.1. *Abruzzo*
- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Alto tirino       | Colline Frentane |
| Colline Teatine   | Histonium        |
| Colli Aprutini    | Terre di Chieti  |
| Colli del sangro  | Valle Peligna    |
| Colline Pescaresi | Vastese          |
- 2.2. *Basilicata*
- Basilicata
- 2.3. *Provincia autonoma di Bolzano*
- |            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Dolomiti   | Mitterberg tra Cauria e Tel         |
| Dolomiten  | Mitterberg zwischen Gfrill und Toll |
| Mitterberg |                                     |
- 2.4. *Calabria*
- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| Arghilla    | Palizzi         |
| Calabria    | Pellaro         |
| Condoleo    | Scilla          |
| Costa Viola | Val di Neto     |
| Esaro       | Valdamato       |
| Lipuda      | Valle dei Crati |
| Locride     |                 |
- 2.5. *Campania*
- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Colli di Salerno | Paestum            |
| Dugenta          | Pompeiano          |
| Epomeo           | Roccamonfina       |
| Irpinia          | Terre del Volturno |
- 2.6. *Emilia-Romagna*
- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Castelfranco Emilia | Ravenna          |
| Bianco dei Sillaro  | Rubicone         |
| Emilia              | Sillaro          |
| Fortana del Taro    | Terre die Veleja |
| Forli               | Val Tidone       |
| Modena              |                  |
- 2.7. *Friuli-Venezia Giulia*
- Alto Livenza  
Venezia Giulia  
Venezie
- 2.8. *Lazio*
- |                     |         |
|---------------------|---------|
| Civitella d'Agliano | Lazio   |
| Colli Cimini        | Nettuno |
| Frusinate           |         |
| Dei Frusinate       |         |
- 2.9. *Liguria*
- Colline Savonesi  
Val Polcevera

---

2.10.	<i>Lombardia</i> Alto Mincio Benaco bresciano Bergamasca Collina del Milanese Montenetto di Brescia Mantova	Pavia Quistello Ronchi di Brescia Sabbioneta Sebino Terrazze Retiche di Sondrio
2.11.	<i>Marche</i> Marche	
2.12.	<i>Molise</i> Osco Rotae Terre degli Osci	
2.13.	<i>Puglia</i> Daunia Murgia Puglia	Salento Tarantino Valle d'Itria
2.14.	<i>Sardegna</i> Barbagia Colli del Limbara Isola dei Nuraghi Marmila Nuoro Nurra Ogliastro Parteolla	Planargia Romangia Sibiola Tharros Trexenta Valle dei Tirso Valli di Porto Pino
2.15.	<i>Sicilia</i> Camarro Colli Ercini Fontanarossa di Cerda Salemi	Salina Sicilia Valle Belice
2.16.	<i>Toscana</i> Alta Valle della Greve Colli della Toscana centrale Maremma toscana Orcia	Toscana Toscano Val di Magra
2.17.	<i>Provincia autonoma di Trento</i> Dolomiten Dolomiti Atesino	Venezie Vallagarina
2.18.	<i>Umbria</i> Allerona Bettona Cannara	Narni Spello Umbria
2.19.	<i>Veneto</i> Alto Livenza Colli Trevigiani Conselvano Dolomiten Dolomiti Venezie	Marca Trevigiana Vallagarina Veneto Veneto orientale Verona Veronese

**B. Diciture tradizionali**

Amarone  
Auslese  
Buttafuoco  
Cacc'e mmitte  
Cannellino  
Cerasuolo  
Denominazione di origine controllata/DOC/D.O.C  
Denominazione di origine controllata e garantita/DOCG/D.O.C.G.  
Est! Est!! Est!!!  
Fior d'arancio  
Governo all'uso Toscano  
Gutturnio  
Indicazione geografica tipica/IGT/I.G.T  
Lacrima  
Lacrima Christi  
Lambiccato  
Ramie  
Rebola  
Recioto  
Sangue di Guida  
Scelto  
Sciaccetrà  
Sforzato, Sfurzat  
Torcolato  
Vendemmia Tardiva  
Vin Santo Occhio di Pernice  
Vin Santo  
Vino nobile

**VI. VINI ORIGINARI DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO****A. Indicazioni geografiche****1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate****1.1. *Nomi delle regioni determinate***

Ahn  
Assel  
Bech-Kleinmacher  
Born  
Bous  
Burmerange  
Canach  
Ehnen  
Ellange  
Elvange  
Erpeldange  
Gostingen  
Greiveldange  
Grevenmacher



Lenningen  
 Machtum  
 Mertert  
 Moersdorf  
 Mondorf  
 Niederdonven  
 Oberdonven  
 Oberwormeldange  
 Remerschen  
 Remich  
 Rolling  
 Rosport  
 Schengen  
 Schwebsange  
 Stadtbredimus  
 Trintange  
 Wasserbillig  
 Wellenstein  
 Wintringen  
 Wormeldange

2. **Vini da tavola recanti un'indicazione geografica**

...

**B. Diciture tradizionali**

Grand premier cru  
 Marque Nationale Appellation contrôlée / AC  
 Premier cru  
 Vin de pays

VII. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

**A. Indicazioni geografiche**

1. **Vini di qualità prodotti in regioni determinate («vinho de qualidade produzido em região determinada»)**

1.1. *Nomi delle regioni determinate*

Alcobaça	Douro
Alenquer	Encostas da Nave
Almeirim	Encostas de Aire
Arruda	Evora
Bairrada	Graciosa
Biscoitos	Granja-Amareleja
Borba	Lafões
Bucelas	Lagoa
Carcavelos	Lagos
Cartaxo	Madeira/Madère/Madera
Castelo Rodrigo	Setúbal
Chamusca	Moura
Chaves	Óbidos
Colares	Palmela
Coruche	Pico
Cova da Beira	Pinhel
Dão	Planalto Mirandês

- |        |   |                    |
|--------|---|--------------------|
|        | Portalegre  | Tomar              |
|        | Portimão  | Torres Vedras      |
|        | Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn             | Valpaços           |
|        | Redondo   | Varosa             |
|        | Reguengos   | Vidigueira         |
|        | Santarém  | Vinho Verde        |
|        | Tavira  | Vinhos Verdes      |
| 1.2.   | <i>Nomi delle sottoregioni</i>                          |                    |
| 1.2.1. | Regione determinata Dão                                 |                    |
|        | Alva  | Silgueiros         |
|        | Besteiros   | Terras de Senhorim |
|        | Castendo  | Terras de Azurara  |
|        | Serra da Estrela  |                    |
| 1.2.3. | Regione determinata Douro                               |                    |
|        | Alijó   | Sabrosa            |
|        | Lamego  | Vila Real          |
|        | Meda  |                    |
| 1.2.4. | Sottoregione Favaios                                    |                    |
| 1.2.5. | Regione determinata Varosa                              |                    |
|        | Tarouca   |                    |
| 1.2.6. | Regione determinata Vinhos Verdes                       |                    |
|        | Amarante  | Monção             |
|        | Basto   | Penafiel           |
|        | Braga   | Vinho Verde        |
|        | Lima  |                    |
| 1.2.7. | Altre   |                    |
|        | Dão Nobre   |                    |
|        | Setubal roxo  |                    |
| 2.     | <b>Vini da tavola recanti un'indicazione geografica</b> |                    |
|        | Alentejo  |                    |
|        | Algarve   |                    |
|        | Alta Estremadura  |                    |
|        | Beira Litoral   |                    |
|        | Beira Alta  |                    |
|        | Beiras  |                    |
|        | Estremadura   |                    |
|        | Ribatejo  |                    |
|        | Minho   |                    |
|        | Terras Durienses  |                    |
|        | Terras de Sico  |                    |
|        | Terras do Sado  |                    |
|        | Trás-os-Montes  |                    |

#### B. Diciture tradizionali

Colheita Seleccionada

Denominação de Origem/DO

Denominação de Origem Controlada/DOC

Garrafeira  
Indicação de Proveniência Regulamentada/IPR  
Região demarcada  
Roxo  
Vinho leve  
Vinho regional  
Region «Madeira»  
Frasqueira  
Region «Porto»  
Crusted/Crusting  
Lágrima  
Late Bottled Vintage/L.B.V  
Ruby  
Tawny  
Vintage

#### VIII. VINI ORIGINARI DEL REGNO UNITO

##### A. Indicazioni geografiche

1. **Vini di qualità prodotti in regioni determinate**  
English Vineyards  
Welsh Vineyards
  
2. **Vini da tavola recanti un'indicazione geografica**  
English Counties  
Welsh Counties

##### B. Diciture tradizionali

Regional wine

#### IX. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FEDERALE D'AUSTRIA

##### A. Indicazioni geografiche

1. **Vini di qualità prodotti in regioni determinate («Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete»)**
  
- 1.1. *Nomi delle regioni viticole*  
Burgenland  
Niederösterreich  
Steiermark  
Tirol  
Vorarlberg  
Wien

- 1.2. *Nomi delle regioni determinate*
- 1.2.1. Regione determinata Burgenland
- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Neusiedlersee           | Mittelburgenland |
| Neusiedlersee-Hügelland | Südburgenland    |
- 1.2.2. Regione determinata Niederösterreich
- |           |               |
|-----------|---------------|
| Carnuntum | Thermenregion |
| Donauland | Traisental    |
| Kamptal   | Wachau        |
| Kremstal  | Weinviertel   |
- 1.2.3. Regione determinata Steiermark
- Süd-Oststeiermark  
Südsteiermark  
Weststeiermark
- 1.2.4. Regione determinata Wien
- Wien
- 1.3. *Comuni, parti di comuni, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen*
- 1.3.1. Regione determinata Neusiedlersee
- (a) Großlage:
- Kaisergarten
- (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:
- |                         |                |                     |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| Altenberg               | Kellern        | Prädium             |
| Bauernaussatz           | Kirchacker     | Rappbühl-Weingärten |
| Bergäcker               | Kirchberg      | Römerstein          |
| Edelgründe              | Kleinackerl    | Rustenacker         |
| Gabarinza               | Königswiese    | Sandflur            |
| Goldberg                | Kreuzjoch      | Sandriegel          |
| Hansagweg               | Kurzbürg       | Satz                |
| Heideboden              | Ladisberg      | Seeweingärten       |
| Henneberg               | Lange Salzberg | Ungerberg           |
| Herrnjoch               | Langer Acker   | Vierhölzer          |
| Herrnsee                | Lehendorf      | Weidener Zeiselberg |
| Hintenausere Weingärten | Neuberg        | Weidener Ungerberg  |
| Jungerberg              | Pohnpühl       | Weidener Rosenberg  |
| Kaiserberg              |                |                     |
- (c) Comuni o parti di comuni:
- |                    |                      |                       |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Andau              | Halbturn             | Parndorf              |
| Apetlon            | Illmitz              | Podersdorf            |
| Bruckneudorf       | Jois                 | Potzneusiedl          |
| Deutsch Jahrndorf  | Kittsee              | St. Andrä am Zicksee  |
| Edelstal           | Mönchhof             | Tadten                |
| Frauenkirchen      | Neudorf bei Parndorf | Wallern im Burgenland |
| Gattendorf         | Neusiedl am See      | Weiden am See         |
| Gattendorf-Neudorf | Nickelsdorf          | Winden am See         |
| Gols               | Pamhagen             | Zurndorf              |
- 1.3.2. Regione determinata Neusiedlersee-Hügelland
- (a) Großlagen:
- Rosaliakapelle  
Sonnenberg  
Vogelsang

## (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adler/Hrvatski vrh	Katerstein	Mönchsberg/Lesicak
Altenberg	Kirchberg	Purbacher Bugstall
Bergweinärten	Kleingebirge/Mali vrh	Reisbühel
Edelgraben	Kleinhöfleiner Hügel	Ripisce
Fölligberg	Klosterkeller Siegendorf	Römerfeld
Gaisrücken	Kogel	Römersteig
Goldberg	Kogl/Gritsch	Rosenberg
Großgebirge/Veliki vrh	Krci	Rübäcker/Ripisce
Hasenriegel	Kreuzweingärten	Schmaläcker
Haussatz	Langäcker/Dolnj sirick	St Vitusberg
Hochkramer	Leithaberg	Steinhut
Hözlstein	Lichtenbergweingärten	Wetterkreuz
Isl	Marienthal	Wolfsbach
Johanneshöh	Mitterberg	Zbornje

## (c) Comuni o parti di comuni:

Antau	Loipersbach	St. Margarethen
Baumgarten	Loretto	Schattendorf
Breitenbrunn	Marz	Schützensgebirge
Donnerskirchen	Mattersburg	Siegenderf
Draßburg	Mörbisch/See	Sigless
Draßburg-Baumgarten	Müllendorf	Steinbrunn
Eisenstadt	Neudörfel	Steinbrunn-Zillingtal
Forchtenstein	Neustift an der Rosalia	Stöttera
Forchtenau	Oggau	Stotzing
Großhöflein	Oslip	Trausdorf/Wulka
Hirm	Pöttelsdorf	Walbersdorf
Hirm-Antau	Pötttsching	Wiesen
Hornstein	Purbach/See	Wimpassing/Leitha
Kleinhöflein	Rohrbach	Wulkaprodersdorf
Klingenbach	Rust	Zagersdorf
Krensdorf	St Georgen	Zemendorf
Leithaprodersdorf		

## 1.3.3. Regione determinata Mittelburgenland

## (a) Großlage:

Goldbachtal

## (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altes Weingebirge	Hochberg	Raga
Deideckwald	Hochplateau	Sandhoffeld
Dürrau	Hözl	Sinter
Gfanger	Im Weingebirge	Sonnensteig
Goldberg	Kart	Spiegelberg
Himmelsthron	Kirchholz	Weingfanger
Hochäcker	Pakitsch	Weiskreuz

## (c) Comuni o parti di comuni:

Deutschkreutz	Klostermarienberg	Neckenmarkt
Frankenau	Kobersdorf	Nikitsch
Frankenau-Unterderpullendorf	Kroatisch Gerersdorf	Raiding
Girm	Kroatisch Minihof	Raiding-Unterfrauenhaid
Großmutschen	Lackenbach	Ritzing
Großwarasdorf	Lackendorf	Stoob
Haschendorf	Lutzmannsburg	Strebersdorf
Horitschon	Mannersdorf	Unterfrauenheid
Kleinmutschen	Markt St. Martin	Unterpetersdorf
Kleinwarasdorf	Nebersdorf	Unterpullendorf

## 1.3.4. Regione determinata Südburgenland

## (a) Großlagen:

Pinkatal  
Rechnitzer Geschriebenstein

## (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Gotscher  
Rosengarten  
Schiller  
Tiefer Weg  
Wohlauf

## (c) Comuni o parti di comuni:

Bonisdorf	Kalch	Punitz
Burg	Kirchfidisch	Rax
Burgauberg	Kleinmürbisch	Rechnitz
Burgauberg-Neudauberg	Kohfidisch	Rehgraben
Deutsch Tschantschendorf	Königsdorf	Reinersdorf
Deutschsützen-Eisenberg	Kotezicken	Rohr
Deutsch Bieling	Kroatisch Tschantschendorf	Rohrbrunn
Deutsch Ehrendorf	Kroatisch Ehrendorf	Schallendorf
Deutsch Kaltenbrunn	Krobotek	St Michael
Deutsch-Schützen	Krottendorf bei Güssing	St Nikolaus
Eberau	Krottendorf bei Neuhaus am Klau-	St Kathrein
Edlitz	senbach	Stadtschlaining
Eisenberg an der Pinka	Kukmirn	Steinfurt
Eltendorf	Kulmhohe Gfang	Strem
Gaas	Limbach	Sulz
Gamischdorf	Luising	Sumetendorf
Gerersdorf-Sulz	Markt-Neuhodis	Tobau
Glasing	Minihof-Liebau	Tschanigraben
Großmürbisch	Mischendorf	Tudersdorf
Güssing	Moschendorf	Unterbildein
Güttenbach	Mühlgraben	Urbersdorf
Hackerberg	Neudauberg	Weichselbaum
Hagensdorf	Neumarkt im Tauchental	Weiden bei Rechnitz
Hannersdorf	Neusiedl	Welgersdorf
Harmisch	Neustift	Windisch Minihof
Hasendorf	Oberbildein	Winten
Heiligenbrunn	Ollersdorf	Woppendorf
Hoell	Poppendorf	Zuberbach
Inzenhof		

## 1.3.5. Regione determinata Thermenregion

## (a) Großlagen:

Badener Berg	Weißer Stein	Schatzberg
Vöslauer Hauerberg	Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)	Kappellenweg

## (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Hochgericht	In Brunnerberg	Oberkirchen
Badener Berg	Jenibergen	Pfaffstättner Kogel
Brunner Berg	Kapellenweg	Prezessbühel
Dornfeld	Kirchenfeld	Rasslerin
Goldeck	Kramer	Römerberg
Gradenthal	Lange Bamhartstaler	Satzing
Großriede Les'hanl	Mandl-Höh	Steinfeld
Hochleiten	Mitterfeld	Weißer Stein
Holzspur		

## (c) Comuni o parti di comuni:

Bad Fischau-Brunn	Brunnenthal	Gamingerhof
Bad Vöslau	Deutsch-Brodersdorf	Gießhübl
Bad Fischau	Dornau	Großau
Baden	Dreitstetten	Gumpoldskirchen
Berndorf	Ebreichsdorf	Günselsdorf
Blumau	Eggendorf	Guntramsdorf
Blumau-Neurißhof	Einöde	Hirtenberg
Braiten	Enzesfeld	Josefsthal
Brunn am Gebirge	Frohsdorf	Katzelsdorf
Brunn/Schneebergbahn	Gainfarn	Kottingbrunn

Landegg	Perchtoldsdorf	Traiskirchen
Lanzenkirchen	Pfaffstätten	Tribuswinkel
Leesodrf	Pottendorf	Trumau
Leobersdorf	Rauhenstein	Vösendorf
Lichtenwörth	Reisenberg	Wagram
Lindabrunn	Schönau/Triesting	Wampersdorf
Maria Enzersdorf	Seibersdorf	Weigelsdorf
Markt Piesting	Siebenhaus	Weikersdorf/Steinfeld
Matzendorf	Siegersdorf	Wiener Neustadt
Matzendorf-Hölles	Sollenau	Wiener Neudorf
Mitterberg	Sooß	Wienersdorf
Mödling	St Veit	Winzendorf
Möllersdorf	Steinbrückl	Winzendorf-Muthmannsdorf
Münchendorf	Steinfelden	Wöllersdorf
Obereggendorf	Tattendorf	Wöllersdorf-Steinbrückl
Oberwaltersdorf	Teesdorf	Zillingdorf
Oyenhausen	Theresienfeld	

## 1.3.6. Regione determinata Kremstal

## (a) Großlagen:

Göttweiger Berg  
Kaiser Stiege

## (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Ebritzstein	Hochäcker	Rohrendorfer Gebling
Ehrenfelser	Im Berg	Sandgrube
Emmerlingtal	Kirchbühel	Scheibelberg
Frauengrund	Kogl	Schrattenpoint
Gartl	Kremsleithen	Sommerleiten
Gärtling	Pellingen	Sonnageln
Gedersdorfer Kaiserstiege	Pfaffenberg	Spiegel
Goldberg	Pfennigberg	Steingraben
Großer Berg	Pulverturm	Tümelstein
Hausberg	Rammeln	Weinzierlberg
Herrentrost	Reisenthal	Zehetnerin

## (c) Comuni o parti di comuni:

Aigen	Imbach	Rohrendorf bei Krems
Angern	Krems	Scheibenhof
Brunn im Felde	Krems an der Donau	Senftenberg
Droß	Krustetten	Stein an der Donau
Egelsee	Landersdorf	Steinaweg-Kleinwien
Eggendorf	Meidling	Stift Göttweig
Furth	Neustift bei Schönberg	Stratzing
Gedersdorf	Oberfucha	Stratzing-Droß
Gneixendorf	Oberrohrendorf	Thallern
Göttweig	Palt	Tiefenfucha
Höbenbach	Paudorf	Unterrohrendorf
Hollenburg	Priel	Walkersdorf am Kamp
Hörfarth	Rehberg	Weinzierl bei Krems

## 1.3.7. Regione determinata Kamptal

## (a) Großlage:

—

## (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Anger	Hiesberg	Sachsenberg
Auf der Setz	Hofstadt	Sandgrube
Friesenrock	Kalvarienberg	Spiegel
Gaisberg	Kremstal	Stein
Gallenberg	Loiser Berg	Steinhaus
Gobelsberg	Obritzberg	Weinträgerin
Heiligenstein	Pfeiffenberg	Wohra

## (c) Comuni o parti di comuni:

Altenhof	Haindorf	Schiltern
Diendorf am Walde	Kammern am Kamp	Schönberg am Kamp
Diendorf/Kamp	Kamp	Schönbergneustift
Elsarn im Straßertale	Langenlois	Sittendorf
Engabrunn	Lengenfeld	Stiefern
Etsdorf am Kamp	Mittelberg	Straß im Straßertale
Etsdorf-Haitzendorf	Mollands	Thürneustift
Fernitz	Obernholz	Unterreith
Gobelsburg	Oberreith	Walkersdorf
Grunddorf	Plank/Kamp	Wiedendorf
Hadersdorf am Kamp	Peith	Zöbing
Hadersdorf-Kammern	Rothgraben	

## 1.3.8. Regione determinata Donauland

## (a) Großlagen:

Klosterneuburger Weinberge  
Tulbinger Kogel  
Wagram-Donauland

## (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg	Hengsberg	Schillingsberg
Bromberg	Hengstberg	Schloßberg
Erdpreß	Himmelreich	Sonnenried
Franzhauser	Hirschberg	Steinagrund
Fuchsberg	Hochrain	Traxelgraben
Gänsacker	Kreitschental	Vorberg
Georgenberg	Kühgraben	Wadenthal
Glockengießler	Leben	Wagram
Gmirk	Ortsried	Weinlacke
Goldberg	Purgstall	Wendelstatt
Halterberg	Satzen	Wora

## (c) Comuni o parti di comuni:

Ahrenberg	Gugging	Plankenberg
Abstetten	Hasendorf	Pöding
Altenberg	Henzing	Reidling
Ameisthal	Hintersdorf	Röhrenbach
Anzenberg	Hippersdorf	Ruppersthal
Atzelsdorf	Höflein an der Donau	Saladorf
Atzenbrugg	Holzleiten	Sieghartskirchen
Baumgarten/Reidling	Hütteldorf	Sitzenberg-Reidling
Baumgarten/Wagram	Judenau-Baumgarten	Spital
Baumgarten/Tullnerfeld	Katzelsdorf im Dorf	St. Andrä-Wördern
Chorherrn	Katzelsdorf/Zeil	Staasdorf
Dietersdorf	Kierling	Stettenhof
Ebersdorf	Kirchberg/Wagram	Tautendorf
Egelsee	Kleinwiesendorf	Thürnthal
Einsiedl	Klosterneuburg	Tiefenthal
Elsbach	Königsbrunn	Trasdorf
Engelmannsbrunn	Königsbrunn/Wagram	Tulbing
Fels	Königstetten	Tulln
Fels/Wagram	Kritzendorf	Unterstockstall
Feuersbrunn	Landersdorf	Wagram am Wagram
Freundorf	Michelhausen	Waltendorf
Gerasdorf b.Wien	Michelndorf	Weinzierl bei Ollern
Gollarn	Mitterstockstall	Wipfing
Gösing	Mossbierbaum	Wolfpassing
Grafenwörth	Neudegg	Wördern
Groß-Rust	Oberstockstall	Würmla
Großriedenthal	Ottenthal	Zaußenberg
Großweikersdorf	Pixendorf	Zeißelmauer
Großwiesendorf		



## 1.3.9. Regione determinata Traisental

## (a) Großlage:

Traismaurer Weinberge

## (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Nasenberg	Hausberg	Sonnleiten
Antingen	In der Wiegn'n	Spiegelberg
Brunberg	In der Leithen	Tiegeln
Eichberg	Kellerberg	Valterl
Fuchsenrand	Kölbing	Weinberg
Gerichtsberg	Kreit	Wiegen
Grillenbühel	Kufferner Steinried	Zachling
Halterberg	Leithen	Zwirsch
Händlgraben	Schullerberg	

## (c) Comuni o parti di comuni:

Absdorf	Inzersdorf ob der Traisen	Reichersdorf
Adletzberg	Inzersdorf-Geztersdorf	Ried
Ambach	Kappeln	Rottersdorf
Angern	Katzenberg	Schweinern
Diendorf	Killing	St Andrä/Traisen
Dörfl	Kleinrust	St Pölten
Edering	Kuffern	Statzendorf
Eggendorf	Langmannersdorf	Stollhofen
Einöd	Mitterndorf	Thallern
Etzersdorf	Neusiedl	Theyern
Franzhausen	Neustift	Traismauer
Frauentorf	Nußdorf ob der Traisen	Unterradlberg
Fugging	Oberndorf am Gebirge	Unterwölbing
Gemeinlebarn	Oberndorf in der Ebene	Wagram an der Traisen
Geztersdorf	Oberwinden	Waldletzberg
Großrust	Oberwölbing	Walpersdorf
Grünz	Obritzberg-Rust	Weidling
Gutenbrunn	Ossarn	Weißenkriechen/Perschling
Haselbach	Pfaffing	Wetzmannsthal
Herzogenburg	Rassing	Wielandsthal
Hilpersdorf	Ratzersdorf	Wölbing

## 1.3.10. Regione determinata Carnuntum

## (a) Großlage:

—

## (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Aubühel	Hausweingärten	Mühlweg
Braunsberg	Hexenberg	Rosenberg
Dorfbrunnenacker	Kirchbergen	Spitzerberg
Füllenbeutel	Lange Letten	Steinriegl
Gabler	Lange Weingärten	Tilhofen
Golden	Mitterberg	Ungerberg
Haidacker	Mühlbachacker	Unterschilling
Hausweinacker		

## (c) Comuni o parti di comuni:

Arbesthal	Göttlesbrunn	Mannersdorf/Leithagebirge
Au am Leithagebirge	Göttlesbrunn-Arbesthal	Margarethen am Moos
Bad Deutsch-Altenburg	Gramatneusiedl	Maria Ellend
Berg	Hainburg/Donau	Moosbrunn
Bruck an der Leitha	Haslau/Donau	Pachfurth
Deutsch-Haslau	Haslau-Maria Ellend	Petronell
Ebergassing	Himberg	Petronell-Carnuntum
Enzersdorf/Fischa	Hof/Leithaberge	Prellenkirchen
Fischamend	Höflein	Regelsbrunn
Gallbrunn	Hollern	Rohrau
Gerhaus	Hundsheim	Sarasdorf

Scharndorf	Stixneusiedl	Wildungsmauer
Schloß Prugg	Trautmannsdorf/Leitha	Wilfleinsdorf
Schönabrunn	Velm	Wolfsthal-Berg
Schwadorf	Wienerherberg	Zwölfaxing
Sommerein		

## 1.3.11. Regione determinata Wachau

## (a) Großlage:

Frauenweingärten

## (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgberg	Kellerweingärten	Setzberg
Frauengrund	Kiernberg	Silberbühel
Goldbügeln	Klein Gebirg	Singerriedel
Gottschelle	Mitterweg	Spickenberg
Höhlgraben	Neubergen	Steiger
Im Weingebirge	Niederpoigen	Stellenleiten
Katzengraben	Schlucht	Tranthal

## (c) Comuni o parti di comuni:

Aggsbach	Krustetten	St Lorenz
Aggsbach-Markt	Loiben	St Johann
Baumgarten	Mautern	St Michael
Bergern/Dunkelsteinerwald	Mauternbach	Tiefenfucha
Dürnstein	Mitterarnsdorf	Unterbergern
Eggendorf	Mühldorf	Unterloiben
Elsarn am Jauerling	Oberarnsdorf	Vießling
Furth	Oberbergern	Weißkirchen/Wachau
Groisbach	Oberloiben	Weißkirchen
Gut am Steg	Rossatz-Rührsdorf	Willendorf
Höbenbach	Schwallenbach	Willendorf in der Wachau
Joching	Spitz	Wösendorf/Wachau
Köfering		

## 1.3.12. Regione determinata Weinviertel

## (a) Großlagen:

Bisamberg-Kreuzenstein	Matzner Hügel	Wolkersdorfer Hochleithen
Falkensteiner Hügelland	Retzer Weinberge	

## (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adamsbergen	Fochleiten	Hinter der Kirchen
Altenberg	Freiberg	Hirschberg
Altenbergen	Freybergen	Hochfeld
Alter Kirchenried	Fuchsenberg	Hochfeld
Altes Gebirge	Fürstenbergen	Hochstraß
Altes Weingebirge	Gaisberg	Holzpoint
Am Berghundsleithen	Galgenberg	Hundsbergen
Am Lehmim	Gerichtsberg	Im Inneren Rain
Am Wagram	Geringen	Im Potschallen
Antlasbergen	Goldberg	In Aichleiten
Antonibergen	Goldbergen	In den Hausweingärten
Aschinger	Gollitschen	In Hamert
Auberg	Großbergen	In Rothenpüllen
Auflangen	Grundern	In Sechsern
Bergen	Haad	In Trenken
Bergfeld	Haidberg	Johannesbergen
Birthaler	Haiden	Jungbirgen
Bogenrain	Haspelberg	Junge Frauenberge
Bruch	Hausberg	Jungherrn
Bürsting	Hauseingärten	Kalvarienberg
Detzenberg	Hausrucker	Kapellenfeld
Die alte Haider	Heiligengeister	Kirchbergen
Ekartsberg	Hermannschachern	Kirchenberg
Feigelbergen	Herrnberg	Kirchluß

Kirchweinbergen	Preussenberg	Sonnberg
Kogelberg	Purgstall	Sonnen
Köhlberg	Raschern	Sonnleiten
Königsbergen	Reinthal	Steinberg
Kreuten	Reishübel	Steinbergen
Lamstetten	Retzer Winberge	Steinhübel
Lange Ried	Rieden um den Heldenberg	Steinperz
Lange Vierteln	Rösel	Stöckeln
Lange Weingärten	Rosenberg	Stolleiten
Leben	Roseneck	Strassfeld
Lehmfeld	Saazen	Stuffeln
Leitenberge	Sandbergen	Tallusfeld
Leithen	Sandriegl	Veigelberg
Lichtenberg	Sätzen	Vogelsinger
Ließen	Sätzweingärten	Vordere Bergen
Lindau	Sauenberg	Warthberg
Lissen	Sauhaut	Weinried
Martal	Saurüßeln	Weintalried
Maxendorf	Schachern	Weisser Berg
Merkvierteln	Schanz	Zeiseln
Mitterberge	Schatz	Zuckermantln
Mühlweingärten	Schatzberg	Zuckermantel
Neubergergen	Schilling	Zuckerschleh
Neusätzen	Schmallissen	Züngel
Nußberg	Schmidatal	Zutrinken
Ölberg	Schwarzerder	Zwickeln
Ölbergen	Sechterbergen	Zwiebelhab
Platten	Silberberg	Zwiefänger
Pöllitzern	Sommerleiten	

## (c) Comuni o parti di comuni:

Alberndorf im Pulkautal	Dobermannsdorf	Gaisruck
Alt Höflein	Drasenhofen	Garmanns
Alt Ruppertsdorf	Drösing	Gars am Kamp
Altenmarkt im Thale	Dürnkrot	Gartenbrunn
Altenmarkt	Dürnleis	Gaubitsch
Altlichtenwarth	Ebendorf	Gauderndorf
Altmanns	Ebenthal	Gaweinstal
Ameis	Ebersbrunn	Gebmanns
Amelsdorf	Ebersdorf an der Zaya	Geitzendorf
Angern an der March	Eggenburg	Gettsdorf
Aschendorf	Eggendorf am Walde	Ginzersdorf
Asparn an der Zaya	Eggendorf	Glaubendorf
Aspersdorf	Eibesbrunn	Gnadendorf
Atzelsdorf	Eibesthal	Goggendorf
Au	Eichenbrunn	Goldgeben
Auersthal	Eichhorn	Göllersdorf
Augenthal	Eitzersthal	Gösting
Bad Pirawarth	Engelhartstetten	Götzendorf
Baierdorf	Engelsdorf	Grabern
Bergau	Enzersdorf bei Staatz	Grafenberg
Bernhardsthal	Enzersdorf im Thale	Grafensulz
Bisamberg	Enzersfeld	Groißbrunn
Blumenthal	Erdberg	Groß Ebersdorf
Bockfließ	Erdpreß	Groß-Engersdorf
Bogenneusiedl	Ernstbrunn	Groß-Inzersdorf
Bösendürnbach	Etzmannsdorf	Groß-Schweinbarth
Braunsdorf	Fahndorf	Großharras
Breiteneich	Falkenstein	Großkadolz
Breitenwaida	Fallbach	Großkrut
Bruderndorf	Föllim	Großmeiseldorf
Bullendorf	Frättingsdorf	Großmugl
Burgschleinitz	Frauendorf/Schmida	Großnondorf
Burgschleinitz-Kühnring	Friebritz	Großreipersdorf
Deinzendorf	Füllersdorf	Großrußbach
Diepolz	Furth	Großstelzendorf
Dietersdorf	Gaindorf	Großwetzdorf
Dietmannsdorf	Gaisberg	Grub an der March
Dippersdorf	Gaiselberg	Grübern

Grund	Kleinstetteldorf	Obergrabern
Gumping	Kleinweikersdorf	Obergrub
Guntersdorf	Kleinwetzdorf	Oberhautzentel
Guttenbrunn	Kleinwilfersdorf	Oberkreuzstetten
Hadres	Klement	Obermallebarn
Hagenberg	Kollnbrunn	Obermarkersdorf
Hagenbrunn	Königsbrunn	Obernalb
Hagendorf	Kottingneusiedl	Oberolberndorf
Hanfthal	Kotzendorf	Oberparschenbrunn
Hardegg	Kreuttal	Oberravelsbach
Harmannsdorf	Kreuzstetten	Oberretzbach
Harrersdorf	Kronberg	Oberrohrbach
Hart	Kühnring	Oberrußbach
Haselbach	Laa an der Thaya	Oberschoderlee
Haslach	Ladendorf	Obersdorf
Haugsdorf	Langenzersdorf	Obersteinabrunn
Hausbrunn	Lanzendorf	Oberstinkenbrunn
Hauskirchen	Leitzersdorf	Obersulz
Hausleiten	Leobendorf	Oberthern
Hautzendorf	Leodagger	Oberzögersdorf
Heldenberg	Limberg	Obritz
Herrnbaumgarten	Loidesthal	Olbersdorf
Herrnleis	Loosdorf	Olgersdorf
Herzogbirbaum	Magersdorf	Ollersdorf
Hetzmannsdorf	Maigen	Ottendorf
Hipples	Mailberg	Ottenthal
Höbersbrunn	Maisbirbaum	Paasdorf
Hobersdorf	Maissau	Palterndorf
Höbertsgrub	Mallersbach	Palterndorf/Dobermannsdorf
Hochleithen	Manhartsbrunn	Paltersdorf
Hofern	Mannersdorf	Passauerhof
Hohenau an der March	Marchegg	Passendorf
Hohenruppersdorf	Maria Roggendorf	Patzenthal
Hohenwarth	Mariathal	Patzmannsdorf
Hohenwarth-Mühlbach	Martinsdorf	Peigarten
Hollabrunn	Matzelsdorf	Pellendorf
Hollenstein	Matzen	Pernersdorf
Hörersdorf	Matzen-Raggendorf	Pernhofen
Horn	Maustrenk	Pettendorf
Hornsburg	Meiseldorf	Pfaffendorf
Hüttendorf	Merkersdorf	Pfaffstetten
Immendorf	Michelstetten	Pfösing
Inkersdorf	Minichhofen	Pillersdorf
Jedenspeigen	Missingdorf	Pillichsdorf
Jetzelsdorf	Mistelbach	Pirawarth
Kalladorf	Mittergrabern	Platt
Kammersdorf	Mitterretzbach	Pleißling
Karnabrunn	Mödring	Porrau
Kattau	Mollmannsdorf	Pottenhofen
Katzelsdorf	Mörtersdorf	Poysbrunn
Kettlasbrunn	Mühlbach a. M.	Poysdorf
Ketzelsdorf	Münichsthal	Pranhartsberg
Kiblitze	Naglern	Prinzendorf/Zaya
Kirchstetten	Nappersdorf-Kammersdorf	Prottes
Kleedorf	Neubau	Puch
Klein Hadersdorf	Neudorf bei Staatz	Pulkau
Klein Riedenthal	Neuruppersdorf	Pürstendorf
Klein Haugsdorf	Neusiedl/Zaya	Putzing
Klein-Harras	Nexingn	Pyhra
Klein-Meiseldorf	Niederabsdorf	Rabensburg
Klein-Reinprechtsdorf	Niederfellabrunn	Radlbrunn
Klein-Schweinbarth	Niederhollabrunn	Raffelhof
Kleinbaumgarten	Niederkreuzstetten	Rafing
Kleinebersdorf	Niederleis	Ragelsdorf
Kleinengersdorf	Niederrußbach	Raggendorf
Kleinhöflein	Niederschleinz	Rannersdorf
Kleinkadolz	Niedersulz	Raschala
Kleinkirchberg	Nursch	Ravelsbach
Kleinrötz	Oberdümbach	Reikersdorf
Kleinsierndorf	Oberfellabrunn	Reinthal
Kleinstelzendorf	Obergänserndorf	Retz

Retz-Altstadt	Spannberg	Velm
Retz-Stadt	St Bernhard-Frauenhofen	Velm-Götzendorf
Retzbach	St Ulrich	Viendorf
Reyersdorf	Staatz	Waidendorf
Riedenthal	Staatz-Kautzendorf	Waitzendorf
Ringelsdorf	Starnwörth	Waltersdorf
Ringelsdorf-Niederabsdorf	Steinabrunn	Waltersdorf/March
Ringendorf	Steinbrunn	Walterskirchen
Rodingersdorf	Steinebrunn	Wartberg
Roggendorf	Stetteldorf/Wagram	Waschbach
Rohrbach	Stetten	Watzelsdorf
Rohrendorf/Pulkau	Stillfried	Weikendorf
Ronthal	Stockerau	Wetzelsdorf
Röschitz	Stockern	Wetzleinsdorf
Röschitzklein	Stoitzendorf	Weyerburg
Roseldorf	Straning	Wieselsfeld
Rückersdorf	Stranzendorf	Wiesern
Rußbach	Streifing	Wildendürnbach
Schalladorf	Streitdorf	Wilfersdorf
Schleinbach	Stronsdorf	Wilhelmsdorf
Schletz	Stützenhofen	Windisch-Baumgarten
Schönborn	Sulz im Weinviertel	Windpassing
Schöngrabern	Suttenbrunn	Wischathal
Schönkirchen	Tallesbrunn	Wolfpassing an der Hochleithen
Schönkirchen-Reyersdorf	Traunfeld	Wolfpassing
Schrattenberg	Tresdorf	Wolfsbrunn
Schrattenthal	Ulrichskirchen	Wolkersdorf/Weinviertel
Schrick	Ulrichskirchen-Schleinbach	Wollmannsberg
Seebarn	Ungerndorf	Wullersdorf
Seefeld	Unterdürnbach	Wultendorf
Seefeld-Kadolz	Untergrub	Wulzeshofen
Seitzendorf-Wolfpassing	Unterhautzental	Würnitz
Senning	Untermallebarn	Zellerndorf
Siebenhirten	Untermarkersdorf	Zemling
Sierndorf	Unternalb	Ziersdorf
Sierndorf/March	Unterolberndorf	Zissersdorf
Sigmundsherberg	Untersparchenbrunn	Zistersdorf
Simonsfeld	Unterretzbach	Zlabern
Sitzendorf an der Schmida	Unterrohrbach	Zogelsdorf
Sitzenhart	Unterstinkenbrunn	Zwentendorf
Sonnberg	Unterthern	Zwingendorf
Sonndorf		

## 1.3.13. Regione determinata Südsteiermark

## (a) Großlagen:

Sausal  
Südsteirisches Rebenland

## (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg	Karnerberg	Sernauberg
Brudersegg	Kittenberg	Speisenberg
Burgstall	Königsberg	Steinriegl
Czamilionberg/Kaltenegg	Kranachberg	Stermitzberg
Eckberg	Lubekogel	Urkogel
Eichberg	Mitteregg	Wielitsch
Einöd	Nußberg	Wilhelmshöhe
Gauitsch	Obeegg	Witscheinberg
Graßnitzberg	Päßnitzberger Römerstein	Witscheiner Herrenberg
Harrachegg	Pfarrweingarten	Zieregg
Hochgraßnitzberg	Schloßberg	Zoppelberg

## (c) Comuni o parti di comuni:

Aflenz an der Sulm	Brudersegg	Eichberg-Trautenburg
Altenbach	Burgstall	Einöd
Altenberg	Eckberg	Empersdorf
Arnfels	Ehrenhausen	Ewitsch
Berghausen	Eichberg-Arnfels	Flamberg

Fötschach	Lieschen	Schönberg
Gamlitz	Maltschach	Schönegg
Gauitsch	Mattelsberg	Seggauberg
Glanz	Mitteregg	Sernau
Gleinstätten	Muggenau	Spielfeld
Goldes	Nestelbach	St Andrä i.S.
Göttling	Nestelberg/Heimschuh	St Andrä-Höch
Graßnitzberg	Nestelberg/Großklein	St Johann im Saggautal
Greith	Neurath	St Nikolai im Sausal
Großklein	Obegg	St Nikolai/Draßling
Großwalz	Oberfahrenbach	St Ulrich/Waasen
Grottenhof	Obergreith	Steinbach
Grubtal	Oberhaag	Steingrub
Hainsdorf/Schwarzautal	Oberlupitscheni	Steinriegel
Hasendorf an der Mur	Obervogau	Sulz
Heimschuh	Ottenberg	Sulztal an der Weinstraße
Höch	Paratheregg	Tillmitsch
Kaindorf an der Sulm	Petzles	Unterfahrenbach
Kittenberg	Pistorf	Untergreith
Kitzeck im Sausal	Pößnitz	Unterhaus
Kogelberg	Prarath	Unterlupitscheni
Kranach	Ratsch an der Weinstraße	Vogau
Kranachberg	Remsnigg	Wagna
Labitschberg	Rettenbach	Waldschach
Lang	Rettenberg	Weitendorf
Langaberg	Retznei	Wielitsch
Langegg	Sausal	Wildon
Lebring – St Margarethen	Sausal-Kerschegg	Wolfsberg/Schw.
Leibnitz	Schirka	Zieregg
Leutschach	Schloßberg	

#### 1.3.14. Regione determinata Weststeiermark

(a) Großlagen:

—

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgegg  
Dittenberg  
Guntschenberg  
Hochgrail  
St Ulrich i. Gr.

(c) Comuni o parti di comuni:

Aibl	Lannach	St Johann ob Hohenburg
Bad Gams	Ligist	St Peter i.S.
Deutschlandsberg	Limberg	Stainz
Frauental an der Laßnitz	Marhof	Stallhofen
Graz	Mooskirchen	Straßgang
Greisdorf	Pitschgau	Sulmeck-Greith
Groß St Florian	Preding	Unterbergla
Großradl	Schwanberg	Unterfresen
Gundersdorf	Seiersberg	Weibling
Hitzendorf	St Bartholomä	Wernersdorf
Holleneegg	St Martin i.S.	Wies
Krottendorf	St Stefan ob Stainz	

#### 1.3.15. Regione determinata Südoststeiermark

(a) Großlagen:

Oststeirisches Hügelland  
Vulkanland

## (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Annaberg	Klöchberg	Schattauberg
Buchberg	Königsberg	Schemming
Burgfeld	Prebendsdorfberg	Schloßkogel
Hofberg	Rathenberg	Seindl
Hoferberg	Reiting	Steintal
Hohenberg	Ringkogel	Stradenberg
Hürtherberg	Rosenberg	Sulzberg
Kirchleiten	Saziani	Weinberg

## (c) Comuni o parti di comuni:

Aigen	Gniebing	Klöchberg
Albersdorf-Prebuch	Goritz	Kohlgraben
Allerheiligen bei Wildon	Gosdorf	Kölddorf
Altenmarkt bei Fürstenfeld	Gossendorf	Kornberg bei Riegersburg
Altenmarkt bei Riegersburg	Grabersdorf	Krennach
Aschau	Grasdorf	Krobathen
Aschbach bei Fürstenfeld	Greinbach	Kronnersdorf
Auersbach	Großhartmannsdorf	Krottendorf
Aug-Radisch	Grössing	Krusdorf
Axbach	Großsteinbach	Kulm bei Weiz
Bad Waltersdorf	Großwilfersdorf	Laasen
Bad Radkersburg	Grub	Labuch
Bad Gleichenberg	Gruisla	Landscha bei Weiz
Bairisch Kölldorf	Gschmaier	Laßnitzhöhe
Baumgarten bei Gnas	Gutenberg an der Raabklamm	Leitersdorf im Raabtal
Bierbaum am Auersbach	Gutendorf	Lembach bei Riegersburg
Bierbaum	Habegg	Lödersdorf
Breitenfeld/Rittschein	Hainersdorf	Löffelbach
Buch-Geiseldorf	Haket	Loipersdorf bei Fürstenfeld
Burgfeld	Halbenrain	Lugitsch
Dambach	Hart bei Graz	Maggau
Deutsch Goritz	Hartberg	Magland
Deutsch Haseldorf	Hartberg-Umgebung	Mahrensdorf
Dienersdorf	Hartl	Maierdorf
Dietersdorf am Gnasbach	Hartmannsdorf	Maierhofen
Dietersdorf	Haselbach	Markt Hartmannsdorf
Dirnbach	Hatzendorf	Markt
Dörfel	Hernberg	Merkendorf
Ebersdorf	Hinteregg	Mettersdorf am Saßbach
Edelsbach bei Feldbach	Hirnsdorf	Mitterdorf an der Raab
Edla	Hochenegg	Mitterlabill
Eichberg bei Hartmannsdorf	Hochstraden	Mortantsch
Eichfeld	Hof bei Straden	Muggendorf
Entschendorf am Ottersbach	Hofkirchen bei Hardegg	Mühdorf bei Feldbach
Entschendorf	Höflach	Mureck
Etzersdorf-Rollsdorf	Hofstätten	Murfeld
Fehring	Hofstätten bei Deutsch	Nägelsdorf
Feldbach	Hohenbrugg	Nestelbach im Ilztal
Fischa	Hohenkogel	Neudau
Fladnitz im Raabtal	Hopfau	Neudorf
Flattendorf	Ilz	Neusetz
Floing	Ilztal	Neustift
Frannach	Jägerberg	Nitscha
Frösaugraben	Jahrbach	Oberdorf am Hohegg
Frössauberg	Jamm	Obergnas
Frutten	Johnsdorf-Brunn	Oberkarla
Frutten-Geißelsdorf	Jörgen	Oberklamm
Fünffing bei Gleisdorf	Kaag	Oberspitz
Fürstenfeld	Kaibing	Obertiefenbach
Gabersdorf	Kainbach	Öd
Gamling	Lalch	Ödgraben
Gersdorf an der Freistritz	Kapfenstein	Ödt
Gießelsdorf	Karbach	Ottendorf an der Rittschein
Gleichenberg-Dorf	Kirchberg an der Raab	Penzendorf
Gleisdorf	Klapping	Perbersdorf bei St Peter
Glojach	Kleegraben	Persdorf
Gnaning	Kleinschlag	Pertlstein
Gnas	Klöch	Petersdorf

Petzelsdorf	Schölbling	Tatzen
Pichla bei Radkersburg	Schönau	Tautendorf
Pichla	Schönegg bei Pöllau	Tiefenbach bei Kaindorf
Pirsching am Traubenberg	Schrötten bei Deutsch-Goritz	Tieschen
Pischelsdorf in der Steiermark	Schwabau	Trautmannsdorf/Oststeiermark
Plesch	Schwarzau im Schwarzaual	Trössing
Pöllau	Schweinz	Übersbach
Pöllauberg	Sebersdorf	Ungerdorf
Pölten	Siebing	Unterauersbach
Poppendorf	Siegersdorf bei Herberstein	Unterbuch
Prebensdorf	Sinabelkirchen	Unterfladnitz
Pressguts	Söchau	Unterkarla
Pridahof	Speltenbach	Unterlamm
Puch bei Weiz	St Peter am Ottersbach	Unterlaßnitz
Raabau	St Johann bei Herberstein	Unterzirknitz
Rabenwald	St Veit am Vogau	Vockenberg
Radersdorf	St Kind	Wagerberg
Radkersburg Umgebung	St Anna am Aigen	Waldsberg
Radochen	St Georgen an der Stiefing	Walkersdorf
Ragnitz	St Johann in der Haide	Waltersdorf in der Oststeiermark
Raning	St Margarethen an der Raab	Waltra
Ratschendorf	St Nikolai ob Draßling	Wassen am Berg
Reichendorf	St Marein bei Graz	Weinberg an der Raab
Reigersberg	St Magdalena am Lemberg	Weinberg
Reith bei Hartmannsdorf	St Stefan im Rosental	Weinburg am Sassbach
Rettenbach	St Lorenzen am Wechsel	Weißbach
Riegersburg	Stadtbergen	Weiz
Ring	Stainz bei Straden	Wetzelsdorf bei Jagerberg
Risola	Stang bei Hatzendorf	Wieden
Rittschein	Staudach	Wiersdorf
Rohr an der Raab	Stein	Wilhelmsdorf
Rohr bei Hartberg	Stocking	Wittmannsdorf
Rohrbach am Rosenberg	Straden	Wolfgruben bei Gleisdorf
Rohrbach bei Waltersdorf	Straß	Zehensdorf
Romatschachen	Stubenberg	Zelting
Ruppersdorf	Sulz bei Gleisdorf	Zerlach
Saaz	Sulzbach	Ziegenberg
Schachen am Römerbach	Takern	

## 1.3.16. Regione determinata Wien

## (a) Großlagen:

Bisamberg-Wien  
Georgenberg  
Kahlenberg  
Nußberg

## (b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altweingarten	Gernen	Mitterberg
Auckenthal	Herrenholz	Oberlaa
Bellevue	Hochfeld	Preußen
Breiten	Jungenberg	Reisenberg
Burgstall	Jungherrn	Rosengartl
Falkenberg	Kuchelviertel	Schenkenberg
Gabrissen	Langteufel	Steinberg
Gallein	Magdalenenhof	Wiesthalen
Gebhardin	Mauer	

## (c) Comuni o parti di comuni:

Dornbach	Kalksburg	Ottakring
Grinzing	Liesing	Pötzleinsdorf
Groß Jedlersdorf	Mauer	Rodaun
Heiligenstadt	Neustift	Stammersdorf
Innere Stadt	Nußdorf	Strebersdorf
Josefsdorf	Ober Sievering	Unter Sievering
Kahlenbergerdorf	Oberlaa-Stadt	



## 1.3.17. Regione determinata Vorarlberg

(a) Großlagen:

—

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

—

(c) Comuni:

Bregenz

Röthis

## 1.3.18. Regione determinata Tirol

(a) Großlagen:

—

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

—

(c) Comune:

Zirl

2. **Vini da tavola recanti un'indicazione geografica**

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

**B. Diciture tradizionali**

Ausbruchwein

Auslese

Auslesewein

Beerenauslese

Beerenauslesewein

Bergwein

Eiswein

Heuriger

Kabinett

Kabinettwein

Landwein

Prädikatswein

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart

Spätlese

Spätlesewein

Strohwein

Sturm

Trockenbeerenauslese

## B. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

### I. Indicazioni geografiche

#### 1. Cantoni

Zürich	Appenzell Innerrhoden
Bern/Berne	Appenzell Ausserrhoden
Luzern	St Gallen
Uri	Graubünden
Schwyz	Aargau
Nidwalden	Thurgau
Glarus	Ticino
Fribourg/Freiburg	Vaud
Basel-Land	Valais/Wallis
Basel-Stadt	Neuchâtel
Solothurn	Genève
Schaffhausen	Jura

#### 1.1. Zürich

##### 1.1.1. Zürichsee

Erlenbach	Meilen
— Mariahalde	— Appenhalde
— Turmgut	— Chorherren
Herrliberg	Richterswil
— Schipfgut	Stäfa
Hombrechtikon	— Lattenberg
— Feldbach	— Sternenhalde
— Rosenberg	— Uerikon
— Trüllisberg	Thalwil
Küsnacht	Uetikon am See
Kilchberg	Wädenswil
Männedorf	Zollikon

##### 1.1.2. Limmattal

Höngg  
Oberengstringen  
Oetwil an der Limmat  
Weiningen

##### 1.1.3. Züricher Unterland

Bachenbülach	Niederhasli
Boppelsen	Niederweningen
Buchs	Nürensdorf
Bülach	Oberembrach
Dielsdorf	Otelfingen
Eglisau	Rafz
Freienstein	Regensberg
— Teufen	Regensdorf
— Schloss Teufen	Steinmaur
Glattfelden	Wasterkingen
Hüntwangen	Wil
Kloten	Winkel
Lufingen	Weiach

## 1.1.4. Weinland

Adlikon	Kleinandelfingen
Andelfingen	— Schiterberg
— Heiligberg	Marthalen
Benken	Nefenbach
Berg am Irchel	— Wartberg
Buch am Irchel	Ossingen
Dachsen	Pfungen
Dättlikon	Rheinau
Dinhard	Rickenbach
Dorf	Seuzach
— Goldenberg	Stammheim
— Schloss Goldenberg	Trüllikon
— Schwerzenberg	— Rudolfinen
Elgg	— Wildensbuch
Ellikon	Truttikon
Elsau	Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)
Flaach	Volken
— Worrenberg	Waltalingen
Flurlingen	— Schloss Schwandegg
Henggart	— Schloss Giersberg
Hettlingen	Wiesendangen
Humlikon	Wildensbuch
— Klosterberg	Winterthur-Wülflingen

## 1.2. Bern/Berne

Biel/Bienne	Sigriswil
Erlach/Cerlier	Spiez
Gampelen/Champion	Tschugg
Ins/Anet	Tüscherz/Daucher
Neuenstadt/La Neuveville	— Alfermée
— Schafis/Chavannes	Twann/Douane
Ligerz/Gléresse	— St Petersinsel/Ile St-Pierre
— Schernelz	Vignelz/Vigneule
Oberhofen	

## 1.3. Luzern

Aesch	Hitzkirch
Altwis	Hohenrain
Dagmersellen	Horw
Ermensee	Meggen
Gelfingen	Weggis
Heidegg	

## 1.4. Uri

Bürglen  
Flüelen

## 1.5. Schwyz

Altendorf  
Küssnacht am Rigi  
Leutschen  
Wangen  
Wollerau

## 1.6. Nidwalden

Stans

- 1.7. *Glarus*  
Niederurnen  
Glarus
- 1.8. *Fribourg/Freiburg*  
Vully  
— Nant  
— Praz  
— Sugiez  
— Môtier  
— Mur  
Cheyres  
Font
- 1.9. *Basel-Land*  
Aesch  
— Tschäpperli  
Arisdorf  
Arlenheim  
Balstahl  
— Klus  
Biel-Benken  
Binningen  
Bottmingen  
Buus  
Ettingen  
Itingen  
Liestal  
Maisprach  
Muttenz  
Oberdorf  
Pfeffingen  
Pratteln  
Reinach  
Sissach  
Tenniken  
Therwil  
Wintersingen  
Ziefen  
Zwingen
- 1.10. *Basel-Stadt*  
Riehen
- 1.11. *Solothurn*  
Buehegg  
Dornach  
Erlinsbach  
Flüh  
Hofstetten  
Rodersdorf  
Witterswil
- 1.12. *Schaffhausen*  
Altdorf  
Beringen  
Buchberg  
Buehegg  
Dörflingen  
— Heerenberg  
Gächlingen  
Hallau  
Löhningen  
Oberhallau  
Osterfingen  
Rüdlingen  
Schaffhausen  
— Heerenberg  
— Munot  
— Rheinhalde  
Schleitheim  
Siblingen  
— Eisenhalde  
Stein am Rhein  
— Blaurock  
— Chäferstei  
Thayngen  
Trasadingen  
Wilchingen

- |       |                               |                 |
|-------|-------------------------------|-----------------|
| 1.13. | <i>Appenzell Innerrhoden</i>  |                 |
|       | Oberegg                       |                 |
| 1.14. | <i>Appenzell Ausserrhoden</i> |                 |
|       | Lutzenberg                    |                 |
| 1.15. | <i>St Gallen</i>              |                 |
|       | Altstätten                    | Mels            |
|       | — Forst                       | Oberriet        |
|       | Amden                         | Pfäfers         |
|       | Au                            | Quinten         |
|       | — Monstein                    | Rapperswil      |
|       | Ragaz                         | Rebstein        |
|       | — Freudenberg                 | Rheineck        |
|       | Balgach                       | Rorschacherberg |
|       | Berneck                       | Sargans         |
|       | — Pfauenhalde                 | Sax             |
|       | — Rosenberg                   | Sevelen         |
|       | Bronchhofen                   | St Margrethen   |
|       | Eichberg                      | Thal            |
|       | Flums                         | — Buchberg      |
|       | Frümsen                       | Tscherlach      |
|       | Grabs                         | Walenstadt      |
|       | — Werdenberg                  | Wartau          |
|       | Heerbrugg                     | Weesen          |
|       | Jona                          | Werdenberg      |
|       | Marbach                       | Wil             |
| 1.16. | <i>Graubünden</i>             |                 |
|       | Bonaduz                       | Maienfeld       |
|       | Cama                          | — St Luzisteig  |
|       | Chur                          | Malans          |
|       | Domat/Ems                     | Mesolcina       |
|       | Felsberg                      | Monticello      |
|       | Fläsch                        | Roveredo        |
|       | Grono                         | San Vittore     |
|       | Igis                          | Verdabbio       |
|       | Jenins                        | Zizers          |
|       | Leggia                        |                 |
| 1.17. | <i>Aargau</i>                 |                 |
|       | Auenstein                     | Frick           |
|       | Baden                         | Gansingen       |
|       | Bergdietikon                  | Gebensdorf      |
|       | — Herrenberg                  | Gipf-Oberfrick  |
|       | Biberstein                    | Habsburg        |
|       | Birmenstorf                   | Herznach        |
|       | Böttstein                     | Hornussen       |
|       | Bözen                         | — Stiftshalde   |
|       | Bremgarten                    | Hottwil         |
|       | — Stadtreben                  | Kaisten         |
|       | Döttingen                     | Kirchdorf       |
|       | Effingen                      | Klingnau        |
|       | Egliswil                      | Küttigen        |
|       | Elfingen                      | Lengnau         |
|       | Endingen                      | Lenzburg        |
|       | Ennetbaden                    | — Goffersberg   |
|       | — Goldwand                    | — Burghalden    |
|       | Erlinsbach                    | Magden          |

Manndach	Steinbruck
Meisterschwanden	Spreitenbach
Mettau	Sulz
Möriken	Tegerfelden
Muri	Thalheim
Niederrohrdorf	Ueken
Oberflachs	Unterlunkhofen
Oberhof	Untersiggenthal
Oberhofen	Villigen
Obermumpf	— Schlossberg
Oberrohrdorf	— Steinbrüchler
Oeschgen	Villnachern
Remigen	Wallenbach
Rüfnach	Wettingen
— Bödeler	Wil
— Rütiberg	Wildegg
Schaffisheim	Wittnau
Schinznach	Würenlingen
Schneisingen	Würenlos
Seengen	Zeiningen
— Berstenberg	Zufikon
— Wessenberg	

1.18. *Thurgau*

## 1.18.1. Produktionszone I

Diessenhofen	Nussbaumen
— St Katharinental	— St Anna-Oelenberg
Frauenfeld	— Chindsruet-Chardüsler
— Guggenhürli	Oberneuenforn
— Holderberg	— Farhof
Herdern	— Burghof
— Kalchrain	Schlattingen
— Schloss Herdern	— Herrenberg
Hüttwilen	Stettfurt
— Guggenhüsli	— Schloss Sonnenberg
— Stadtschryber	— Sonnenberg
Niederneuenforn	Uesslingen
— Trottenhalde	— Steigässli
— Landvogt	Warth
— Chrachenfels	— Karthause Ittingen

## 1.18.2. Produktionszone II

Amlikon	Sulgen
Amriswil	— Schützenhalde
Buchackern	Weinfeldern
Götighofen	— Bachtobel
— Buchenhalde	— Scherbengut
— Hohenfels	— Schloss Bachtobel
Griesenberg	Schmälzler
Hessenreuti	Straussberg
Märstetten	Sunnehalde
— Ottenberg	Thurgut

## 1.18.3. Produktionszone III

Berlingen	Mammern
Ermatingen	Mannenbach
Eschenz	Salenstein
— Freudenfels	— Arenenberg
Fruthwilen	Steckborn

- 
- 1.19. Ticino
- 1.19.1. Bellinzona
- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| Arbedo-Castione | Medeglia      |
| Bellinzona      | Moleno        |
| Cadenazzo       | Monte Carasso |
| Camorino        | Pianezzo      |
| Giubiasco       | Preonzo       |
| Gnosca          | Robasacco     |
| Gorduno         | Sant'Antonino |
| Gudo            | Sementina     |
| Lumino          |               |
- 1.19.2. Blenio
- Corzoneso  
Dongio  
Malvaglia  
Ponto Valentino  
Semione
- 1.19.3. Leventina
- Anzonico  
Bodio  
Giornico  
Personico  
Pollegio
- 1.19.4. Locarno
- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Ascona           | Loco            |
| Auessio          | Losone          |
| Berzona          | Magadino        |
| Borgnone         | Mergoscia       |
| Brione s/Minusio | Minusio         |
| Brissago         | Mosogno         |
| Caviano          | Muralto         |
| Cavigliano       | Orselina        |
| Contone          | Piazzogna       |
| Corippo          | Ronco s/Ascona  |
| Cugnasco         | San Nazzaro     |
| Gerra Gambarogno | S. Abbondio     |
| Gerra Verzasca   | Tegna           |
| Gordola          | Tenero-Contra   |
| Intragna         | Verscio         |
| Lavertezzo       | Vira Gambarogno |
| Locarno          | Vogorno         |
- 1.19.5. Lugano
- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| Agno           | Breganzona      |
| Agra           | Brusino Arsizio |
| Aranno         | Cademario       |
| Arogno         | Cadempino       |
| Astano         | Cadro           |
| Barbengo       | Cagiallo        |
| Bedano         | Camignolo       |
| Bedigliora     | Canobbio        |
| Bioggio        | Carabbia        |
| Bironico       | Carabietta      |
| Bissone        | Carona          |
| Bosco Luganese | Caslano         |

Cimo	Neggio
Comano	Novaggio
Croglio	Origlio
Cureggia	Pambio-Noranco
Cureglia	Paradiso
Curio	Pazallo
Davesco Soragno	Ponte Capriasca
Gentilino	Porza
Grancia	Pregassona
Gravesano	Pura
Iseo	Rivera
Lamone	Roveredo
Lopagno	Rovio
Lugaggia	Sala Capriasca
Lugano	Savosa
Magliaso	Sessa
Manno	Sigirino
Maroggia	Sonvico
Massagno	Sorengo
Melano	Tesserete
Melide	Torricella-Taverne
Mezzovico-Vira	Vaglio
Migliaglia	Vernate
Montagnola	Vezia
Monteggio	Vico Morcote
Morcote	Viganello
Muzzano	Villa Luganese

## 1.19.6. Mendrisio

Arzo	Mendrisio
Balerna	Meride
Besazio	Monte
Bruzella	Morbio Inferiore
Caneggio	Morbio Superiore
Capolago	Novazzano
Casima	Rancate
Castel San Pietro	Riva San Vitale
Chiasso	Salorino
Chiasso-Pedrinata	Stabio
Coldrerio	Tremona
Genestrerio	Vacallo
Ligornetto	

## 1.19.7. Riviera

Biasca  
Claro  
Cresciano  
Iragna  
Lodrino  
Osogna

## 1.19.8. Valle Maggia

Aurigeno	Gordevio
Avegno	Lodano
Cavergho	Maggia
Cevio	Moghegno
Giumaglio	Someo



## 1.20. Vaud

## 1.20.1. Région est de Lausanne

Aigle	— Savuit
Belmont-sur-Lausanne	Montreux
Bex	Ollon
Blonay	Paudex
Calamin	Puidoux
Chardonne	Pully
— Cure d'Attalens	Riex
Chexbres	Rivaz
Corbeyrier	Roche
Corseaux	St-Légier-La Chiésaz
Corsier-sur-Vevey	St-Saphorin
Cully	— Burignion
Dezaley	— Faverges
Dezaley-Marsens	Treytorrens
Epesses	Vevey
Grandvaux	Veytaux
Jongny	Villeneuve
La Tour-de-Peilz	Villette
Lavey-Morcles	— Châtelard
Lutry	Yvorne

## 1.20.2. Région ouest de Lausanne

Aclens	Gilly
Allaman	Givrins
Arnex-sur-Nyon	Gollion
Arzier	Gland
Aubonne	Grens
Begnins	Lavigny
Bogis-Bossey	Lonay
Borex	Luins
Bougy-Villars	— Château de Luins
Bremblens	Lully
Buchillon	Lussy-sur-Morges
Bursinel	Mex
Bursins	Mies
Bussigny-près-Lausanne	Monnaz
Bussy-Chardonney	Mont-sur-Rolle
Chigny	Morges
Clarmont	Nyon
Coinsins	Perroy
Colombier	Prangins
Commugny	Préverenges
Coppet	Prilly
Crans-près-Céligny	Reverolle
Crassier	Rolle
Crissier	Romanel-sur-Morges
Denens	Saint-Livres
Denges	Saint-Prex
Duillier	Signy-Avenex
Dully	St-Saphorin-sur-Morges
Echandens	Tannay
Echichens	Tartegnin
Ecublens	Saint-Sulpice
Essertines-sur-Rolle	Tolochenaz
Etoy	Trélex
Eysins	Vaux-sur-Morges
Féchy	Vich
Founex	Villars-Sainte-Croix
Genolier	Villars-sous-Yens

	Vinzel	Vullierens
	Vufflens-la-Ville	Yens
	Vufflens-le-Château	
1.20.3.	C ô t e s - d e - l ' O r b e	
	Agiez	Method
	Arnex-sur-Orbe	Montcherand
	Baulmes	Orbe
	Bavois	Orny
	Belmont-sur-Yverdon	Pompaples
	Chamblon	Rances
	Champvent	Suscévaz
	Chavornay	Treycovagnes
	Corcelles-sur-Chavornay	Valeyres-sous-Rances
	Eclépens	Villars-sous-Champvent
	Essert-sous-Champvent	Yvonand
	La Sarraz	
1.20.4.	N o r d v a u d o i s	
	Bonvillars	
	Concise	
	Corcelles-près-Concise	
	Fiez	
	Fontaines-sur-Grandson	
	Grandson	
	Montagny-près-Yverdon	
	Novalles	
	Onnens	
	Valeyres-sous-Montagny	
1.20.5.	V u l l y	
	Bellerive	
	Chabrey	
	Champmartin	
	Constantine	
	Montmagny	
	Mur	
	Vallamand	
	Villars-le-Grand	
1.21.	V a l a i s / W a l l i s	
	Agarn	Collombey-Muraz
	Ardon	Collonges
	Ausserberg	Conthey
	Ayent	Dorénaz
	— Signèse	Eggerberg
	Baltschieder	Embd
	Bovernier	Ergisch
	Bratsch	Evionnaz
	Brig/Brigue	Fully
	Chablais	— Beudon
	Chalais	— Branson
	Chamoson	— Châtaignier
	— Ravanay	Gampel
	— Saint Pierre-de-Clage	Grimisuat
	— Trémazières	— Champlan
	Charrat	— Mollignon
	Chermignon	— Le Mont
	— Ollon	— Saint Raphaël
	Chippis	Grône

Hohtenn	— La Millière
Lalden	— Muraz
Lens	— Noës
— Flanthey	Sion
— Saint-Clément	— Batassé
— Vaas	— Bramois
Leytron	— Châteauneuf
— Grand-Brûlé	— Châtroz
— Montagnon	— Clavoz
— Montibeux	— Corbassière
— Ravanay	— La Folie
Leuk/Loèche	— Lentine
— Lichten	— Maragnenaz
Martigny	— Molignon
— Coquempey	— Le Mont
Martigny-Combe	— Mont d'Or
— Plan Cerisier	— Montorge
Miège	— Pagane
Montana	— Uvrier
— Corin	Stalden
Monthey	Staldenried
Nax	Steg
Nendaz	Troistorrents
Niedergesteln	Turtmann/Tourtemagne
Port-Valais	Varen/Varone
— Les Evouettes	Venthône
Randogne	— Anchette
— Loc	— Darnonaz
Raron/Rarogne	Vernamiège
Riddes	Vétroz
Saillon	— Balavaud
Saint-Léonard	— Magnot
Saint-Maurice	Veyras
Salgesch/Salquenen	— Bernune
Salins	Muzot
Saxon	Ravyre
Savièse	Vernayaz
— Diolly	Vex
Sierre	Vionnaz
— Champsabé	Visp/Viège
— Crétaplan	Visperterminen
— Géronde	Vollèges
— Goubing	Vouvry
— Granges	Zeneggen

1.22. *Neuchâtel*

Auvernier	Gorgier
Bevaix	Hauterive
Bôle	Le Landeron
Boudry	Neuchâtel
Colombier	— Champréveyres
Corcelles	— La Coudre
Cormondrèche	Peseux
Cornaux	Saint-Aubin
Cortailod	Saint-Blaise
Cressier	Vaumarcus
Fresens	

1.23. *Genève*

Aire-la-Ville	Avusy
Anières	Bardonnex
Avully	— Charrot

— Landecy	Laconnex
Bellevue	Meinier
Bernex	— Le Carre
— Lully	Meyrin
Cartigny	Perly-Certoux
Céligny ou Côte Céligny	Plans-les-Ouates
Chancy	Presinge
Choulex	Puplinges
Collex-Bossy	Russin
Collonge-Bellerive	Satigny
Cologny	— Bourdigny
Confignon	— Chouilly
Corsier	— Peissy
Dardagny	Soral
— Essertines	Troinex
Genthod	Vandoeuvres
Gy	Vernier
Hermance	Veyrier
Jussy	

1.24. *Jura*  
Buix  
Soyhières

## II. **Diciture tradizionali svizzere**

Appellation d'origine  
Appellation d'origine contrôlée  
Attestierter Winzerwy  
Bondola  
Clos  
Cru  
Denominazione di origine  
Denominazione di origine controllata  
Dôle  
Dorin  
Fendant  
Goron  
Grand Cru  
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung  
La Gerle  
Landwein  
Nostrano  
Perdrix Blanche  
Perlan  
Premier Cru  
Salvagnin  
Schiller  
Terravin  
Ursprungsbezeichnung  
Vin de pays  
Vinatura  
VITI  
Winzerwy

## Appendice 3

**relativa agli articoli 6 e 25**

I. La protezione delle denominazioni di cui all'articolo 6 dell'Allegato non impedisce l'uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l'origine del vino:

- Ermitage / Hermitage
- Johannisberg

II. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del presente Allegato relative alla protezione delle denominazioni tradizionali, e in attesa che la Svizzera adotti, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, le disposizioni regolamentari necessarie per definire i nomi sotto elencati affinché essi possano beneficiare di una protezione in quanto diciture tradizionali ai sensi del titolo II del presente Allegato, tali nomi possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera, a condizione che siano commercializzati al di fuori del territorio della Comunità:

- Auslese
- Beerenauslese
- Beerli
- Beerliwein
- Eiswein
- Gletscherwein
- Oeil de Perdrix
- Sélection de grain noble
- Spätlese
- Strohwein
- Süssdruck
- Trockenbeerenauslese
- Vendange tardive
- Vendemmia tardiva
- Vin de gelée
- Vin des Glaciers
- Vin de paille
- Vin doux naturel
- Weissherbst

Tuttavia, conformemente all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 3201/90, i nomi «Auslese», «Beerliwein» e «Spätlese» possono essere utilizzati per la commercializzazione nella Comunità.

III. Conformemente all'articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l'Allegato non è applicabile ai prodotti vitivinicoli:

- a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
- b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;

- c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
  - d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
  - e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
  - f) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.
-

## ALLEGATO 8

**CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO E LA PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI NEL SETTORE DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DELLE BEVANDE AROMATIZZATE A BASE DI VINO***Articolo 1*

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

*Articolo 2*

Il presente Allegato si applica ai prodotti seguenti:

- a) bevande spiritose, quali definite,
- per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1576/89, modificato da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica austriaca, della Repubblica finlandese e del Regno di Svezia,
  - per la Svizzera, dal capitolo 39 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RO 1999 303),

e classificati sotto il codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;

- b) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati «bevande aromatizzate», quali definiti,
- per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1601/91, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96,
  - per la Svizzera, dal capitolo 39 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RO 1999 303),

e classificate sotto i codici 2205 e 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

*Articolo 3*

Ai fini del presente Allegato, si intende per

- a) «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- b) «bevanda aromatizzata originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- c) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
- d) «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- e) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- f) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

*Articolo 4*

1. Sono protette le seguenti denominazioni:
  - a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 1;
  - b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 2;
  - c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 3;
  - d) per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 4.
2. A norma del regolamento (CEE) n. 1576/89, e nonostante l'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), secondo comma dello stesso regolamento, la denominazione «marc» o «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «Grappa» per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell'appendice 2.

*Articolo 5*

1. In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette:
  - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
  - sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.
2. Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette:
  - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e
  - sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.
3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.
4. Le Parti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all'articolo 24, paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC.

*Articolo 6*

La protezione di cui all'articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

*Articolo 7*

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.



*Articolo 8*

Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

*Articolo 9*

Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell'altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

*Articolo 10*

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell'altra Parte.

*Articolo 11*

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra Parte.

*Articolo 12*

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

*Articolo 13*

Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti; o
- b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità:
  - aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
  - bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
  - cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
  - dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
  - ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
  - ff) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

*Articolo 14*

1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente Allegato.
2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

*Articolo 15*

1. Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che:
  - a) una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate e
  - b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali;

l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra Parte.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi:

- a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;
- b) la composizione di tale bevanda;
- c) la designazione e la presentazione;
- d) la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

*Articolo 16*

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.
2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.
4. Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un Accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l'applicazione del presente Allegato.

*Articolo 17*

1. Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso gruppo di lavoro, istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.
2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall'applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.

*Articolo 18*

Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

*Articolo 19*

1. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore del presente Allegato.
  
  2. Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.
-

## Appendice 1

**Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità****1. Rum**

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «tradizionale»)

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

**2. a) Whisky**

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

**b) Whiskey**

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «Pot Still»)

**3. Bevande spiritose di cereali**

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

**4. Acquavite di vino**

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Queste denominazioni possono essere completate dalle seguenti indicazioni:

— Fine

— Grande Fine Champagne

— Grande Champagne

— Petite Fine Champagne

— Fine Champagne

- Borderies
- Fins Bois
- Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Faugères ou eau-de-vie de Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

## 5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedès

Brandy italiano

Brandy Αττικής/Brandy d'Attique

Brandy Πελοποννήσου/Brandy du Péloponèse

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Grèce centrale

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

**6. Acquavite di vinaccia**

Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese o del Piemonte

Grappa lombarda o di Lombardia

Grappa trentina o del Trentino

Grappa friulana o del Friuli

Grappa veneta o del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di Creta

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro della Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro della Tessaglia

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di Tirnabos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7. **Acquavite di frutta**

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschggenwasser

Fränkisches Zwetschggenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot o Südtiroler

Marille/Aprikot dell'Alto Adige o Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano o del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino o del Trentino

Williams trentino o del Trentino

Sliwovitz trentino o del Trentino

Aprikot trentino o del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch o Kirschwasser Friulano  
Kirsch o Kirschwasser Trentino  
Kirsch o Kirschwasser Veneto  
Aguardente de pèra da Lousa  
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise  
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise  
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise  
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise  
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise  
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise  
Wachauer Marillenbrand

8. **Acquavite di sidro di mele e sidro di pere**

Calvados du Pays d'Auge  
Calvados  
Eau-de-vie de cidre de Bretagne  
Eau-de-vie de poiré de Bretagne  
Eau-de-vie de cidre de Normandie  
Eau-de-vie de poiré de Normandie  
Eau-de-vie de cidre du Maine  
Aguardiente de sidra de Asturias  
Eau-de-vie de poiré du Maine

9. **Acquavite di genziana**

Bayerischer Gebirgsenzian  
Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige  
Genziana trentina o del Trentino

10. **Bevande spiritose di frutta**

Pacharán  
Pacharán navarro

11. **Bevande spiritose al ginepro**

Ostfriesischer Korngenever  
Genièvre Flandre Artois  
Hasseltse jenever  
Balegemse jenever  
Péket de Wallonie



Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

12. **Bevande spiritose al carvi**

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. **Bevande spiritose all'anice**

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ouzo/Oùço

14. **Liquori**

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Giniünha portuguesa

Licor de Singevergs

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis portuguès

Finnish berry/fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Marizzeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marüllenlikör

Jägertee, Jagertee, Jagatee

15. **Bevande spiritose**

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch/Swedish Punsch

16. **Vodka**

Svensk vodka/Swedish vodka

Suomalainen vodka/Finsk vodka/vodka of Finland

---

*Appendice 2***Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera****Acquavite di vino**

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

**Acquavite di vinaccia**

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d'Auvernier

Marc de Dôle du Valais

**Acquavite di frutta**

Aargauer Bure Kirsch

Abricot du Valais

Abricotine du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudges de Cornaux

Canada du Valais

Coing d'Ajoie

Coing du Valais

Damassine d'Ajoie

Damassine de la Baroche

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais  
Gravenstein du Valais  
Kirsch d'Ajoie  
Kirsch de la Béroche  
Kirsch du Valais  
Kirsch suisse  
Luzerner Kirsch  
Luzerner Zwetschgenwasser  
Mirabelle d'Ajoie  
Mirabelle du Valais  
Poire d'Ajoie  
Poire d'Orange de la Baroche  
Pomme d'Ajoie  
Pomme du Valais  
Prune d'Ajoie  
Prune du Valais  
Prune impériale de la Baroche  
Pruneau du Valais  
Rigi Kirsch  
Seeländer Pflümliwasser  
Urschwytzerkirsch  
Williams du Valais  
Zuger Kirsch

**Acquavite di sidro di mele e sidro di pere**

Bernbieter Birnenbrand  
Freiämter Theilerbirnenbrand  
Luzerner Birnenträsch  
Luzerner Theilerbirnenbrand

**Acquavite di genziana**

Gentiane du Jura

**Bevande spiritose al ginepro**

Genièvre du Jura

**Liquori**

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d'abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

**Acquaviti di erbe (bevande spiritose)**

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d'herbes du Jura

Eau-de-vie d'herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

**Altre**

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

---

*Appendice 3***Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità**

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

---

*Appendice 4***Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera**

Nessuna

---

## ALLEGATO 9

**RELATIVO AI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI OTTENUTI CON IL METODO  
DI PRODUZIONE BIOLOGICO***Articolo 1***Oggetto**

Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s'impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Il presente Allegato si applica ai prodotti vegetali e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.
2. Le Parti s'impegnano ad estendere il campo d'applicazione del presente Allegato agli animali, ai prodotti animali e ai prodotti alimentari contenenti ingredienti di origine animale, dopo aver adottato le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Tale estensione del campo di applicazione dell'Allegato potrà essere decisa dal Comitato previa constatazione di equivalenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, e mediante modifica dell'appendice 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

*Articolo 3***Principio dell'equivalenza**

1. Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell'appendice 1.
2. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all'articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.

*Articolo 4***Libera circolazione dei prodotti biologici**

Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte menzionate nell'appendice 1.

*Articolo 5***Etichettatura**

1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari,
  - la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;
  - l'uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull'etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.
2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall'altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

*Articolo 6***Paesi terzi**

1. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l'equivalenza dei regimi d'importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da paesi terzi.
2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei paesi terzi, le Parti si consultano prima di riconoscere un paese terzo e di inserirlo nell'elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.

*Articolo 7***Scambio d'informazioni**

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le seguenti informazioni:

- l'elenco delle autorità competenti e degli organismi incaricati delle ispezioni con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;
- l'elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un paese terzo;
- le irregolarità o le violazioni constatate per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

*Articolo 8***Gruppo di lavoro per i prodotti biologici**

1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, procede all'esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete:
  - verificare l'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell'appendice 1;
  - raccomandare al Comitato, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un'attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti;
  - raccomandare al Comitato l'estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

*Articolo 9***Misure di salvaguardia**

1. Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l'adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.
2. Se nell'ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l'applicazione del presente Allegato.



*Appendice 1*

## Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea

- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1) , modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/98 della Commissione, del 4 settembre 1998 (GU L 247 del 5.9.1998, pag. 6);
- Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1367/98 della Commissione (GU L 185 del 30.6.1998, pag. 11);
- Regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, recante modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 350 dell'1.12.1992, pag. 56);
- Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'Allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 di detto regolamento (GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/97 della Commissione (GU L 58 del 27.2.1997, pag. 38);

## Disposizioni regolamentari applicabili in Svizzera

- Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 399);
- Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 292).

## Esclusione dal regime di equivalenza

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotte nel quadro della riconversione all'agricoltura biologica.

---

*Appendice 2*

Modalità di applicazione

Nessuna

—

## ALLEGATO 10

**RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ ALLE NORME  
DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCI***Articolo 1***Campo di applicazione**

Il presente Allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi, per i quali la Comunità ha fissato norme di commercializzazione in base al regolamento (CE) n. 2200/96, esclusi gli agrumi.

*Articolo 2***Oggetto**

1. I prodotti di cui all'articolo 1 originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera nella Comunità corredati del certificato di controllo di cui all'articolo 3, non sono soggetti, all'interno della Comunità, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale della Comunità.
2. L'Ufficio federale dell'agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme comunitarie o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati in appendice di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:
  - l'Ufficio federale dell'agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea;
  - gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all'articolo 3;
  - gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.
3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all'articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente Allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

*Articolo 3***Certificato di controllo**

1. Ai sensi del presente Allegato, per «certificato di controllo» s'intende:
  - il formulario di cui all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2251/92;
  - il formulario CEE/ONU Allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca;
  - il formulario OCSE Allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE sul regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
2. Il certificato di controllo accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità fino all'immissione in libera pratica sul territorio della Comunità.
3. Il certificato di controllo deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati in appendice al presente Allegato.

4. I certificati di controllo rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente Allegato.

#### *Articolo 4*

### **Scambio di informazioni**

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all'Ufficio federale dell'agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità e corredati del certificato di controllo.

2. Per poter valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, terzo trattino, l'Ufficio federale dell'agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.

3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e deciso dal Comitato.

#### *Articolo 5*

### **Clausola di salvaguardia**

1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente Allegato.

2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.

3. Ogniqualvolta si constata che lotti originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera alla Comunità corredati del certificato di controllo, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l'adozione di dette misure.

4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un Accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente Allegato.

#### *Articolo 6*

### **Gruppo di lavoro «ortofrutticoli»**

1. Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo esamina tutte le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato.

2. Il gruppo di lavoro presenta proposte al Comitato onde adeguare e aggiornare l'appendice del presente Allegato.

---

*Appendice***Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'Allegato 10**

1. Associazione svizzera frutta  
Baarer Str. 88  
CH-6302 ZUG
  
  2. Unione svizzera dei legumi  
Bahnhofstraße 87  
CH-3232 INS
-

## ALLEGATO 11

RELATIVO ALLE MISURE SANITARIE E ZOOTECHNICHE APPLICABILI AGLI SCAMBI DI ANIMALI VIVI  
E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

## Articolo 1

1. Il titolo I del presente Allegato verte:
  - sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie;
  - sugli scambi e l'importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2. Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.

## TITOLO I

SCAMBI DI ANIMALI VIVI NONCHÉ DEI RELATIVI SPERMA,  
OVULI ED EMBRIONI

## Articolo 2

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.
2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 1. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

## Articolo 3

Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

## Articolo 4

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d'importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 3. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

## Articolo 5

Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull'applicazione delle disposizioni che figurano nell'appendice 4.

## Articolo 6

Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell'appendice 5.

## TITOLO II

## SCAMBI DI PRODOTTI ANIMALI

## Articolo 7

**Finalità**

La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

## Articolo 8

**Obblighi multilaterali**

Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS).

## Articolo 9

**Campo di applicazione**

1. Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell'appendice 6.

2. Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l'articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l'irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l'etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.

#### Articolo 10

### Definizioni

Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «prodotti animali»: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell'appendice 6;
- b) «misure sanitarie»: le misure definite nell'Allegato A, paragrafo 1 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- c) «adeguato livello di protezione sanitaria»: il livello di protezione definito nell'Allegato A, paragrafo 5 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- d) «autorità competenti»:
  - i) Svizzera: le autorità di cui all'appendice 7, parte A;
  - ii) Comunità europea: le autorità di cui all'appendice 7, parte B.

#### Articolo 11

### Adeguamento alle condizioni regionali

1. Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all'articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'appendice 8.

#### Articolo 12

### Equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:

- legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore;
- la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili;
- l'operato delle autorità competenti nell'esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.

2. L'equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d'igiene.

#### Articolo 13

### Determinazione dell'equivalenza

1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue:

- i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;
- ii) la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;
- iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice;
- iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria;
- v) la Parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.

2. Se l'equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 14

### Riconoscimento delle misure sanitarie

1. Nell'appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.

2. Nell'appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.

#### Articolo 15

### Controlli alle frontiere e canoni

I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui:

- a) all'appendice 10, parte A, per le misure riconosciute equivalenti;
- b) all'appendice 10, parte B, per le misure non riconosciute equivalenti;
- c) all'appendice 10, parte C, per le misure specifiche;
- d) all'appendice 10, parte D, per i canoni.

#### Articolo 16

### Verifica

1. Per stimolare la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l'altro:

- a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica;
- b) sopralluoghi e ispezioni in loco.

Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell'appendice 9.

2. Per la Comunità:

- le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità,
- i controlli alle frontiere di cui all'articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.

3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all'articolo 15.

4. Le Parti possono, di comune Accordo:

- a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;
- b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

#### Articolo 17

### Notificazione

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.

2. Le Parti si notificano reciprocamente:

- entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria;
- nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie;
- qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.

3. Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell'appendice 11.

4. In caso di allarme d'ordine sanitario o zoonosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all'appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.



5. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

#### Articolo 18

### Scambi di informazioni e comunicazione di dati e risultanze scientifiche

1. Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l'altro:

- l'esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti;
- ragguagli sull'andamento degli scambi di prodotti di origine animale;
- informazioni sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 16.

3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell'esito di detto esame.

4. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell'appendice 11.

#### TITOLO III

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 19

### Comitato misto veterinario

1. È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.

2. Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.

3. Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

4. Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune Accordo.

5. Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.

6. Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

#### Articolo 20

### Clausola di salvaguardia

1. Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell'altra Parte contraente, ne informa previamente quest'ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

2. Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l'intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.

3. Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest'ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.

4. Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure

previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

---

## Appendice 1

**Misure di lotta/notifica delle malattie****I. Afta epizootica****A. LEGISLAZIONI**

## Comunità europea

## Svizzera

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia</li> <li>2. Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che modifica la direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e la direttiva 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag.13)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale)</li> <li>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microorganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 99-103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica)</li> <li>3. Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l'afta epizootica)</li> </ol> |
|---|---|

**B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI**

1. Di norma, la Commissione e l'Ufficio veterinario federale si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione presa e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.
3. Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dalla decisione 89/531/CEE (GU L 279 del 28.9.1989, pag. 32).

**II. Peste suina classica****A. LEGISLAZIONI**

## Comunità europea

## Svizzera

- |   |  |
|---|--|
| <p>Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale)</li> </ol> |
|---|--|

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)
3. Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento)
4. Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 17 aprile 1996 (RS 916.401)

#### B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. La Commissione e l'Ufficio veterinario federale si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 5, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio veterinario federale decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.
3. In applicazione dell'articolo 121 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera si impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei maiali selvatici in conformità dell'articolo 6 bis della direttiva 80/217/CEE. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
4. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.
5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 14 bis della direttiva 80/217/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio veterinario federale decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei maiali nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con l'Allegato IV della direttiva 80/217/CEE.
7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hannover. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato VI della direttiva 80/217/CEE.

### III. Peste equina

#### A. LEGISLAZIONI

##### Comunità europea

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29. aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag.19), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

##### Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 112-115 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina)
3. Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento)

#### B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere ad un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere si impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di quest'esame.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28119 Algete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato III della direttiva 92/35/CEE.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

### IV. Influenza aviaria

#### A. LEGISLAZIONI

##### Comunità europea

Direttiva 92/40/CEE del Consiglio del 19 maggio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

##### Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 122-125 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'influenza aviaria)
3. Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento)

#### B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio comune di riferimento per l'influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato V della direttiva 92/40/CEE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 18 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

## V. Malattia di Newcastle

### A. LEGISLAZIONI

#### Comunità europea

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992, che istituisce le misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

#### Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti) 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 122-125 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia di Newcastle)
3. Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento)
4. Istruzione (direttiva tecnica) dell'Ufficio veterinario federale del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramixovirosi dei piccioni (Bollettino dell'Ufficio veterinario federale 90 (13) pag. 113 (vaccinazione ecc.))
5. Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 17 aprile 1996 (RS 916.401.22)

### B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato V della direttiva 92/66/CEE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.
3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

## VI. Malattie dei pesci

### A. LEGISLAZIONI

#### Comunità europea

Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23), modificata dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

#### Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misura contro le epizoozie) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 61 (obblighi degli appaltatori di un diritto di pesca e degli organi incaricati di sorvegliare la pesca), 62-76 (misure di lotta in generale), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi)

### B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Attualmente l'allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è presente in Svizzera. Di conseguenza, la regolamentazione svizzera ha previsto che l'anemia contagiosa del salmone sia da considerare semplicemente come una malattia da sorvegliare. Nel quadro del presente Allegato, le autorità svizzere si impegnano a modificare la loro legislazione al fine di considerare l'anemia contagiosa del salmone come una malattia da combattere. La situazione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l'entrata in vigore del presente Allegato.
2. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di bonamiosi o marteiliosi, l'Ufficio veterinario federale si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
3. Nei casi di cui all'articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
4. Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Høngøvej 2, 8200 Århus, Danmark. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato C della direttiva 93/53/CEE.
5. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.
6. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 93/53/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

## VII. Altre malattie

### A. LEGISLAZIONI

#### Comunità europea

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

#### Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 103-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini)
3. Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento)

#### B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Nei casi di cui all'articolo 6, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato III della direttiva 92/119/CEE.
3. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

### VIII. Notifica delle malattie

#### A. LEGISLAZIONI

##### Comunità europea

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

##### Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (denuncia e dichiarazione delle malattie) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2-5 (malattie considerate), 59-65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292-299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa)

#### B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali previsto dalla direttiva 82/894/CEE.



## Appendice 2

**Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato****I. Bovini e suini****A. LEGISLAZIONI**

## Comunità europea

## Svizzera

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 95/25/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 16)

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116-121 (peste suina africana), 135-141 (malattia di Aujeszky), 150-157 brucellosi bovina), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR / IPV), 175-195 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11)

**B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI**

1. In applicazione dell'articolo 297, primo comma, dell'Ordinanza sulle epizootie, l'Ufficio veterinario federale procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE.
2. L'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 8 della direttiva 64/432/CEE è effettuata nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
  - a) qualunque animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;
  - b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa (fanno) parte l'animale (o gli animali) sospetto(i) della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 13, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
  - a) è istituito un sistema di identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria di origine;
  - b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad un'ispezione post mortem ad opera di un veterinario ufficiale;

- c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie di origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono queste lesioni ad un esame di laboratorio;
- e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;
- f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito viene ritirata;
- g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti sono stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura sono stati disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, hanno reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'Allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 14, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni previste all'Allegato G, capitolo I.B., della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;
  - b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
  - c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;
  - d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;
  - e) il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di riesaminare le disposizioni del presente paragrafo.

6. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,1 % delle mandrie è contaminato dalla rinotracheite contagiosa bovina;
  - b) i tori di allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente ad un esame sierologico;
  - c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche;

- d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;
- e) il sequestro è abolito se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 93/42/CEE si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

7. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,1 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;
  - b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky tra cui prove virologiche o sierologiche;
  - c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;
  - d) il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici effettuati su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso ad almeno 21 giorni di intervallo hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 93/24/CEE si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenetica e respiratoria del maiale (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio veterinario federale dello sviluppo della questione.
9. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline ai sensi dell'Allegato B, punto 12, della direttiva 64/432/CEE.
10. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) ai sensi dell'Allegato C, parte A, punto 9, della direttiva 64/432/CEE.
11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'Allegato F della direttiva 64/432/CEE. Sono applicabili gli adattamenti seguenti:
- nei titoli, sono aggiunte le parole seguenti: «e la Svizzera»;
  - al punto 3, sono aggiunte le parole seguenti: «o della Svizzera»;
  - nella nota 4 del modello I, nella nota 5 del modello II, nella nota 4 del modello III e nella nota 5 del modello IV, sono aggiunte le parole seguenti: «per la Svizzera: veterinario di controllo».

## II. Ovini e caprini

### A. LEGISLAZIONI

#### Comunità europea

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

#### Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73-74 (pulizia e disinfezione), 142-149 (rabbia), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (scrapie), 190-195 (brucellosi ovina e caprina), 196-199 (agalassia contagiosa), 200-203 (artrite/encefalite caprina), 233-235 (brucellosi del montone), 297 (approvazione dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (SR 916.443.11)

### B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna ad attuare le misure previste all'Allegato A, capitolo I, punto II.2.

In caso di insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

4. Per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, i caprini da ingrasso e da allevamento destinati alla Svizzera devono rispondere alle seguenti condizioni:
  - i caprini dell'allevamento d'origine, di oltre sei mesi d'età, devono aver subito un esame sierologico per l'artrite-encefalite virale caprina con esito negativo tre volte nel corso degli ultimi tre anni, con un intervallo di dodici mesi;
  - i caprini devono aver subito un esame sierologico per l'artrite-encefalite virale caprina con esito negativo nei trenta giorni precedenti la spedizione.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall'entrata in vigore del presente Allegato.

5. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'Allegato E della direttiva 91/68/CEE. Sono applicabili gli adattamenti seguenti:
  - nei titoli, sono aggiunte le parole seguenti: «e la Svizzera»;
  - al punto III.a, sono aggiunte le parole seguenti: «o della Svizzera».

### III. Equidi

#### A. LEGISLAZIONI

##### Comunità europea

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

##### Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 112-115 (peste equina), 204-206 (morbo coitale maligno, encefalomielite, anemia contagiosa, morva), 240-244 (metrite contagiosa equina)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11)

#### B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. a) Le disposizioni dell'Allegato B della direttiva 90/426/CEE si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.
- b) Le disposizioni dell'Allegato C della direttiva 90/426/CEE si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera. Nel titolo, sono aggiunte le parole seguenti: «e la Svizzera». Nella nota c) in calce, si tratta, per la Svizzera, del veterinario di controllo.

### IV. Pollame e uova da cova

#### A. LEGISLAZIONI

##### Comunità europea

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

##### Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122-125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255-261 (salmonella enteritidis), 262-265 (laringotracheite contagiosa aviaria)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare l'articolo 64a (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione)

#### B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.
3. All'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.

4. In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione. La sigla adottata per la Svizzera è «CH».
5. All'articolo 9, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
6. All'articolo 10, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
7. All'articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
8. Ai fini del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle e di conseguenza possiede la qualifica di paese «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle». L'Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.
9. Per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, il pollame da allevamento e da reddito destinato alla Svizzera deve rispondere alle seguenti condizioni:
  - non dev'essere stato diagnosticato alcun caso di laringotracheite infettiva aviaria nell'allevamento d'origine o nel centro d'incubazione almeno nei sei mesi precedenti la spedizione;
  - il pollame in questione non dev'essere stato vaccinato contro la laringotracheite infettiva aviaria.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall'entrata in vigore del presente Allegato.

10. All'articolo 15, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.
11.
  - a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti all'Allegato IV della direttiva 90/539/CEE. Alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite da: «Stato di destinazione: Svizzera».
  - b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati sanitari sono quelli previsti all'Allegato IV della direttiva 90/539/CEE, adattati nel modo seguente:
    - nell'intestazione, le parole «Comunità europea» sono sostituite con «Svizzera»;
    - alla rubrica 2, le parole «Stato membro di origine» sono sostituite con «Stato di origine: Svizzera»;
    - alla rubrica 14, lettera a), gli attestati sono sostituiti con:
      - Modello 1: «Le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»;
      - Modello 2: «I pulcini di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»;
      - Modello 3: «Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»;
      - Modello 4: «Il pollame o le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»;
      - Modello 5: «Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»;
      - Modello 6: «Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IV)».
12. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere si impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

**V. Animali e prodotti di acquacoltura****A. LEGISLAZIONI**

## Comunità europea

Direttiva 91/67 /CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE del Consiglio (GU L 243 dell'11.10.1995, pag.1)

## Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 275-290 (malattie dei pesci e dei crostacei) e 297 (riconoscimento degli stabilimenti, delle zone e dei laboratori)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare l'articolo 64a (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione)

**B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI**

1. L'informazione di cui all'articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.
3. L'eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere si impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria.
5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
6.
  - a) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E, capitolo I, della direttiva 91/67/CEE.  
Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole «della direttiva 91/67/CEE» sono sostituite con «dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto V)».
  - b) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E capitolo II della direttiva 91/67/CEE.  
Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole «della direttiva 91/67/CEE» sono sostituite con «dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto V)».
  - c) In occasione dell'immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E capitolo III della direttiva 91/67/CEE.
  - d) In occasione dell'immissione sul mercato di molluschi provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E capitolo IV della direttiva 91/67/CEE.
  - e) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei di allevamento, nonché le relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi, alla IHN, alla SHV, alla bonamiosi o alla marteiliosi, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato I della decisione 93/22/CEE della Commissione.  
Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto V.c) le parole «di cui all'Allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II della direttiva 91/67/CEE» sono sostituite con le parole: «secondo i casi, la IHN, la SHV, la bonamiosi o la marteiliosi».
  - f) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici vivi, nonché le relative uova e gameti, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato II della decisione 93/22/CEE della Commissione.

## VI. Embrioni bovini

### A. LEGISLAZIONI

#### Comunità europea

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo con decisione 94/113/CE della Commissione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23)

#### Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 56-58 (trasferimento di embrioni)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei gruppi di raccolta come impresa di esportazione)

### B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
2. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato C della direttiva 89/556/CEE. Alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite con: «Stato di destinazione: Svizzera».
- b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato C della direttiva 89/556/CEE, adattato nel modo seguente:
  - alla rubrica 2, le parole «Stato Membro di raccolta» sono sostituite con: «Stato di raccolta: Svizzera»;
  - alla rubrica 13, lettere a) e b), le parole «la direttiva 89/556/CEE» sono sostituite con «l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto VI)».

## VII. Sperma bovino

### A. LEGISLAZIONI

#### Comunità europea

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

#### Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione come impresa di esportazione)

### B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova Elisa.
2. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.



4. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato D della direttiva 88/407/CEE.
- b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'Allegato D della direttiva 88/407/CEE è adattato nel modo seguente:
- alla rubrica IV, i riferimenti alla direttiva 88/407/CEE sono sostituiti con «l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, VII)».

## VIII. Sperma suino

### A. LEGISLAZIONI

#### Comunità europea

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

#### Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione come impresa di esportazione)

### B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
3. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato D della direttiva 90/429/CEE con l'adattamento seguente: alla rubrica 9 le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con le parole: «Stato di destinazione: Svizzera».
- b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'Allegato D della direttiva 90/429/CEE è adattato nel modo seguente:
  - alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con: «Stato di raccolta: Svizzera».
  - alla rubrica 13, i riferimenti alla direttiva 90/429/CEE sono sostituiti con «l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto VIII)».

## IX. Altre specie

### A. LEGISLAZIONI

#### Comunità europea

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CEE della Commissione (GU L 117 del 25.5.1995, pag. 23)

#### Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale) e 56-58 (trasferimento di embrioni)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 25-30 (importazione di cani e gatti e di altri animali), 64 (condizioni di esportazione), 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione e dei gruppi di raccolta come impresa di esportazione)

## B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini del presente Allegato, il presente capitolo verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei capitoli I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.
2. La Comunità europea e la Svizzera si impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente Allegato e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.
3.
  - a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di ungulati di specie diverse da quelle considerate ai capitoli I, II e III, è applicabile il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato di cui all'articolo 6.A.1.f) della direttiva 92/65/CEE.
  - b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato di cui all'articolo 6.A.1.f) della direttiva 92/65/CEE è applicabile con l'adattamento seguente:
    - il riferimento alla direttiva 64/432/CEE è sostituito con «l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ... (Allegato 11, appendice 2, punto IX)».
4.
  - a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di lagomorfi, è applicabile il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completato dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.
  - b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea di lagomorfi, è applicabile il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completato dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE. Quest'attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere in extenso le esigenze dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.
5. L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
6.
  - a) Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.
  - b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE. Le autorità svizzere possono adattare l'attestato previsto all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), quinto trattino, al fine di riprendere in extenso le esigenze dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE.
  - c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE. Il certificato da utilizzare è quello previsto dalla decisione 94/273/CE della Commissione, con l'adattamento seguente: le parole «Stato membro di spedizione» sono sostituite con «Stato di spedizione: Svizzera». Il sistema di identificazione è quello previsto dalla decisione 94/274/CE della Commissione.
7.
  - a) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE sono applicabili con gli adattamenti seguenti:
    - nei titoli, le parole «o con la Svizzera» sono inserite dopo il termine «intracomunitario»;
    - alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera».
  - b) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE della Commissione sono applicabili con gli adattamenti seguenti:
    - alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera»;
    - alla rubrica 13, le autorità svizzere possono riprendere in extenso le esigenze che vi sono citate.

8. a) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:
    - alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera».
  - b) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:
    - alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera».
  9. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:
    - alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera».
  - b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:
    - alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera».
  10. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione è applicabile con gli adattamenti seguenti:
    - nel titolo, le parole «o con la Svizzera» sono inserite dopo il termine «intra-comunitario»;
    - alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera».
  - b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente:
    - alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera».
  11. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
  12. Per gli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera degli animali vivi considerati al punto 1, il certificato previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE è applicabile *mutatis mutandis*.
-

## Appendice 3

**Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai paesi terzi****I. Comunità europea — Legislazione****A. Bovini, suini, ovini e caprini**

Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

**B. Equidi**

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

**C. Pollame e uova da cova**

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE del Consiglio (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 1)

**D. Animali di acquacoltura**

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE del Consiglio (GU L 243, dell'11.10.1995, pag. 1)

**E. Molluschi**

Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

**F. Embrioni bovini**

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23)

**G. Spermatozoi bovini**

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

**H. Sperma suino**

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

**I. Altri animali vivi**

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, ai regolamenti comunitari di cui all'Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23)

**II. Svizzera — Legislazione**

Ordinanza del 20 aprile 1988 (OITE) concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali, modificata da ultimo il 27 giugno 1995 (RS 916.443.11)

**III. Norme di applicazione**

Di norma, l'Ufficio veterinario federale applicherà le stesse disposizioni di cui al punto I della presente appendice. Tuttavia, l'Ufficio veterinario federale può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. In questo caso, a prescindere dalla possibilità di applicazione immediata di tali misure, si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Qualora l'Ufficio veterinario federale desideri attuare misure meno restrittive, ne informa anzitutto i servizi competenti della Commissione. In questo caso si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Nell'attesa di tali soluzioni, le autorità svizzere non mettono in atto le misure progettate

---

## Appendice 4

**Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi****I. Comunità europea — Legislazione****A. Bovini**

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

**B. Suini**

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

**C. Ovini, caprini**

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 50)

**D. Equidi**

a) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55)

b) Direttiva 90/428/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60)

**E. Animali di razza pura**

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37)

**F. Importazione dai paesi terzi**

Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)

**II. Svizzera — Legislazione**

Le autorità svizzere hanno elaborato e sottoposto a consultazione un disegno di legge sull'agricoltura, che assegna alla competenza del Consiglio Federale l'adozione di ordinanze nel settore disciplinato dalla presente appendice. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, le autorità svizzere si impegnano ad adottare una legislazione simile, che abbia risultati identici a quella citata al punto I della presente appendice. Le disposizioni della presente appendice saranno rivedute non appena possibile, alla luce delle nuove disposizioni adottate dalle autorità svizzere.

### III. Disposizioni transitorie

Fatte salve le disposizioni relative ai controlli zootecnici di cui alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere si impegnano a garantire che le spedizioni di animali, di sperma, di ovuli e di embrioni siano effettuate conformemente alle disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà negli scambi, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.

---

## Appendice 5

**Controlli e canoni**

## CAPITOLO 1

**Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera****I. Sistema ANIMO**

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, inserisce la Svizzera nel sistema informatico ANIMO. Se necessario, vengono definite misure transitorie nell'ambito del Comitato misto veterinario.

**II. Norme per gli equini**

I controlli relativi agli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (GU L 62 del 15.3.1993, pag.49).

L'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 22 è di competenza del Comitato misto veterinario.

**III. Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero**

1. Il veterinario ufficiale del paese di spedizione:
  - notifica la spedizione degli animali al veterinario ufficiale del paese di destinazione con 48 ore di anticipo;
  - procede all'esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza; gli animali devono essere debitamente identificati;
  - rilascia un certificato conforme ad un modello definito dal Comitato misto veterinario.
2. Il veterinario ufficiale del paese di destinazione procede al controllo degli animali al momento della loro introduzione nel territorio di detto paese, allo scopo di verificarne la conformità alle norme del presente Allegato.
3. Per tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.
4. Il detentore degli animali deve dichiarare per iscritto che:
  - a) accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario della Comunità/della Svizzera;
  - b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente Allegato;
  - c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.
5. Il pascolo dev'essere limitato ad una zona frontaliera di 10 km oppure, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, ad una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.



6. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune Accordo le misure che si rendono necessarie.

Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere e, se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

#### IV. Norme specifiche

- A. Gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale ad uno dei punti di entrata in territorio svizzero. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del dipartimento Haut-Rhin o dei *Landkreise* Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald e della città di Friburgo i.B. Tale disposizione potrà essere estesa ad altri macelli situati lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.
- B. Gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a Ponte Gallo. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del cantone dei Grigioni. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone sotto controllo doganale situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.
- C. Gli animali destinati al cantone dei Grigioni saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a La Drossa. Questa norma si applica soltanto agli animali originari dell'enclave doganale di Livigno. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.
- D. Per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro punto del territorio della CE e transitanti sul territorio della Svizzera, è richiesto unicamente un preavviso notificato alle autorità veterinarie svizzere. Questa norma si applica soltanto ai treni la cui composizione non è modificata durante il tragitto.

#### V. Norme per gli animali in transito sul territorio della Comunità o della Svizzera

- A. Gli animali vivi originari della Comunità che devono attraversare il territorio svizzero sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità svizzere. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari.
- B. Gli animali vivi originari della Svizzera che devono attraversare il territorio della Comunità sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità comunitarie. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari. Le autorità svizzere garantiscono che gli animali di cui trattasi sono scortati da un certificato di accettazione rilasciato dalle autorità del primo paese terzo destinatario.

#### VI. Disposizioni generali

Le seguenti disposizioni si applicano in tutti i casi non contemplati ai precedenti punti II-V.

- A. Gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera destinati all'importazione sono soggetti ai seguenti controlli:
- controlli documentali,
  - controlli d'identità,
  - controlli fisici solo in caso di sospetto.
- B. Gli animali vivi originari di paesi terzi diversi da quelli di cui al presente Allegato, già sottoposti ai controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE, sono soggetti ai seguenti controlli:
- controlli documentali,
  - controlli d'identità,
  - controlli fisici solo in caso di sospetto.

## VII. Posti d'ispezione frontaliere — Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera

### A. Per la Comunità:

per la Germania, i posti seguenti:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| — Bietingen              | strada            |
| — Konstanz Straße        | strada            |
| — Weil am Rhein/Mannheim | ferrovia, strada, |

per la Francia, i posti seguenti:

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| — Divonne                 | strada |
| — Saint Julien/Bardonnex  | strada |
| — Ferney-Voltaire/Ginevra | aereo  |
| — Saint-Louis/Basilea     | aereo, |

per l'Italia, i posti seguenti:

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| — Campocologno              | ferrovia         |
| — Chiasso                   | strada, ferrovia |
| — Gran San Bernardo-Pollein | strada,          |

per l'Austria, i seguenti valichi e posti di controllo corrispondenti:

- |          |           |
|----------|-----------|
| — Tisis  | strada    |
| — Höchst | strada    |
| — Buchs  | ferrovia. |

### B. Per la Svizzera:

- |                    |                                       |  |
|--------------------|---------------------------------------|--|
| — con la Germania: | Thayngen<br>Kreuzlingen<br>Basilea    | strada<br>strada<br>strada/ferrovia/aereo            |
| — con la Francia:  | Bardonnex<br>Basilea<br><br>Ginevra   | strada<br>strada/ferrovia/aereo<br><br>strada/aereo, |
| — con l'Italia:    | Campocologno<br>Chiasso<br>Martigny   | ferrovia<br>strada/ferrovia<br>strada,               |
| — con l'Austria:   | Schaanwald<br>St. Margrethen<br>Buchs | strada<br>strada<br>ferrovia.                        |

## CAPITOLO 2

**Importazioni dai paesi terzi****I. Legislazione**

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.4.1991, pag. 56), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

**II. Modalità di applicazione**

- A. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri sono situati presso gli aeroporti di Basilea-Mulhouse, di Ginevra e di Zurigo. Le ulteriori modifiche sono di competenza del Comitato misto veterinario.
- B. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

## CAPITOLO 3

**Disposizioni specifiche**

- Per la Francia, i casi di Ferney-Voltaire/aeroporto di Ginevra e St. Louis/aeroporto di Basilea saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
- Per la Svizzera, i casi degli aeroporti di Ginevra-Cointrin e di Basilea-Mulhouse saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

**I. Mutua assistenza****A. LEGISLAZIONE****Comunità europea**

Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)

**Svizzera**

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare l'articolo 57

**B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI**

L'applicazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

**II. Identificazione degli animali****A. LEGISLAZIONE****Comunità europea**

Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

**Svizzera**

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 7-22 (registrazione e identificazione)

## B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quinto comma e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.
2. Per i movimenti interni in Svizzera di suini, di ovini e di caprini, la data da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, è il 1° luglio 1999.
3. Nel quadro dell'articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per l'eventuale impiego di dispositivi elettronici di identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario.

## III. Sistema SHIFT

## A. LEGISLAZIONE

## Comunità europea

Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto SHIFT) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU L 243 del 25.8.1992 pag. 27), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, la Finlandia e la Svezia

## Svizzera

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401)

## B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, inserisce la Svizzera nel sistema SHIFT, come previsto dalla decisione 92/438/CEE del Consiglio.

## IV. Protezione degli animali

## A. LEGISLAZIONE

## Comunità europea

Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340 dell'11.12.1991, pag.17), modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE del Consiglio (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52)

## Svizzera

Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (RS 455.1)

Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11)

## B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Le autorità svizzere si impegnano a rispettare le disposizioni della direttiva 91/628/CE per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità europea e per le importazioni dai paesi terzi.
2. L'informazione di cui all'articolo 8, quarto comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 91/628/CEE e all'articolo 65 dell'ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 27 giugno 1995 (RS 916.443.11).
4. L'informazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

## V. Spermatozoi, ovuli ed embrioni

Le disposizioni del capitolo I, punto VI e del capitolo 2 della presente appendice si applicano *mutatis mutandis*.

## VI. Canoni

- A. Per i controlli degli animali vivi provenienti da paesi terzi diversi da quelli di cui al presente Allegato, le autorità svizzere s'impegnano a riscuotere canoni almeno equivalenti a quelli previsti nell'Allegato C, Capitolo 2, della direttiva 96/43/CE.
- B. Per gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera, destinati all'importazione nella Comunità o nella Svizzera, vengono riscossi i seguenti canoni:
- 2,5 EUR/t, entro un minimo di 15 EUR ed un massimo di 175 EUR per partita.
- C. Non viene riscosso alcun canone:
- per gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea;
  - per gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno;
  - per gli animali destinati al cantone dei Grigioni;
  - per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro luogo della CE;
  - per gli animali vivi originari della Comunità che transitano sul territorio della Svizzera;
  - per gli animali vivi originari della Svizzera che transitano sul territorio della Comunità;
  - per gli equidi.
- D. Per gli animali destinati al pascolo frontaliero, vengono riscossi i seguenti canoni:
- 1 EUR/capo per il paese di spedizione e 1 EUR/capo per il paese di destinazione, entro un minimo di 10 EUR ed un massimo di 100 EUR per partita.
- E. Ai fini del presente capitolo, s'intende per «partita» un quantitativo omogeneo di animali dello stesso tipo, scortati dal medesimo certificato o documento sanitario, convogliati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spediteore, provenienti dallo stesso paese o dalla stessa regione d'esportazione ed aventi la medesima destinazione.
-

*Appendice 6*

**Prodotti animali**

CAPITOLO 1

**Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta**

**Prodotti: Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano****Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina non destinati al consumo umano**

	Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera			Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea		
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni commerciali		Equivalenza
	Norme CE	Norme svizzere		Norme svizzere	Norme CE	
Sanità animale — Bovini	64/432/CEE 92/46/CEE 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 e 295.	si	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 e 295.	64/432/CEE 92/46/CEE 92/118/CEE	si
Sanità pubblica	92/46/CEE 92/118/CEE	Ordinanza del 18 ottobre 1995 sull'assicurazione della qualità nell'economia lattiera (OR-AOL, RS 916.351.0)  Ordinanza dell'Unione centrale dei produttori svizzeri del 25 gennaio 1996, concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte (RS 916.351.04)  Ordinanza dell'Unione centrale dei produttori svizzeri del 16 gennaio 1996, sull'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte (RS 916.351.05)  Ordinanza dell'USAL del 24 gennaio 1996 sull'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte (RS 916.351.06)  Ordinanza dell'Unione svizzera per il commercio del formaggio del 30 gennaio 1996, sull'assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio (RS 916.351.07)	si	Ordinanza del 18 ottobre 1995 sull'assicurazione della qualità nell'economia lattiera (OR-AOL, RS 916.351.0)  Ordinanza dell'Unione centrale dei produttori svizzeri del 25 gennaio 1996, concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte (RS 916.351.04)  Ordinanza dell'Unione centrale dei produttori svizzeri del 16 gennaio 1996, sull'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte (RS 916.351.05)  Ordinanza dell'USAL del 24 gennaio 1996 sull'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte (RS 916.351.06)  Ordinanza dell'Unione svizzera per il commercio del formaggio del 30 gennaio 1996, sull'assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio (RS 916.351.07)	92/46/CEE 92/118/CEE	si

**Prodotti: Rifiuti animali**

Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera				Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali
Norme CE	Norme svizzere			Norme svizzere	Norme CE		
90/667/CEE	<p>Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 17 aprile 1996 (RS 916.401)</p> <p>Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a, 76 e 77 (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione, condizioni di esportazione dei rifiuti animali)</p>	si	<p>Sono vietati gli scambi di materiali ad alto rischio. La questione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario</p>	<p>Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 17 aprile 1996 (RS 916.401)</p> <p>Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a, 76 e 77 (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione, condizioni di esportazione dei rifiuti animali)</p>	90/667/CEE	si	<p>Sono vietati gli scambi di materiali ad alto rischio. La questione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario</p>



## CAPITOLO II

**Settori diversi da quelli contemplati al capitolo I****I. Esportazioni dalla Comunità verso la Svizzera**

Queste esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in tutti i casi, le autorità competenti rilasceranno un certificato attestante il rispetto di tali condizioni, il quale accompagnerà ciascuna partita di merci.

I modelli di certificato verranno discussi, se del caso, nell'ambito del Comitato misto veterinario.

**II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità**

Queste esportazioni verranno effettuate alle condizioni previste dalla pertinente normativa comunitaria. I modelli di certificato verranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Nell'attesa della definizione di tali modelli, restano validi i certificati attualmente in uso.

## CAPITOLO III

**Passaggio di un settore del capitolo II al capitolo I**

Non appena la Svizzera avrà adottato una normativa che essa riterrà equivalente a quella comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice verrà completato quanto prima possibile alla luce dei risultati dell'esame effettuato.

---

---

*Appendice 7***Autorità competenti**

## PARTE A

**Svizzera**

Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il ministero federale dell'economia pubblica e il ministero federale degli interni. Si applicano le seguenti disposizioni:

- per le esportazioni verso la Comunità, il ministero federale dell'economia pubblica rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- per le importazioni di prodotti alimentari di origine animale, il ministero federale dell'economia pubblica è competente per le norme e le condizioni veterinarie relative alle carni (compresi i pesci, i crostacei e i molluschi) e ai prodotti carnei (compresi quelli ottenuti da pesci, crostacei e molluschi), mentre il ministero federale degli interni è competente per il latte, i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti;
- per quanto riguarda le importazioni degli altri prodotti animali, la competenza in materia di norme e condizioni veterinarie spetta al ministero federale dell'economia.

## PARTE B

**Comunità europea**

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

- per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato unico europeo.

---

*Appendice 8***Adeguamento alle condizioni regionali**

---

## Appendice 9

**Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche**

Ai fini della presente appendice, per «verifica» si intende il controllo dell'operato.

**1. Principi generali**

- 1.1. Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata «verificatore») e la Parte verificata (in appresso denominata «verificato»), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.
- 1.2. Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza dell'autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l'esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l'esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.
- 1.3. La frequenza delle verifiche dipende dall'operato stesso. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.
- 1.4. Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

**2. Principi applicabili al verificatore**

Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:

- 2.1. l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;
- 2.2. la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;
- 2.3. la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;
- 2.4. l'identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;
- 2.5. un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;
- 2.6. fatte salve le disposizioni in materia di libertà d'informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d'interessi;
- 2.7. il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore.

Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

**3. Principi applicabili al verificato**

I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

- 3.1. Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l'altro:
  - accesso all'insieme della normativa pertinente;
  - accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;

- accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;
- documentazione su azioni correttive e sanzioni;
- accesso agli stabilimenti.

3.2. Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l'osservanza regolare e uniforme delle norme.

#### 4. Procedure

##### 4.1. Riunione di apertura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

##### 4.2. Esame documentale

Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione alimentare o di certificazione successivamente all'adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

##### 4.3. Sopralluoghi

4.3.1. Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

4.3.2. Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

##### 4.4. Verifica a posteriori

Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

#### 5. Documenti di lavoro

I formulari per l'annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

- testi normativi;
- struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;
- caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;
- statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;
- provvedimenti e procedure di applicazione;
- procedure di notificazione e ricorso;
- programmi di formazione.

**6. Riunione di chiusura**

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

**7. Relazione**

Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

---

## Appendice 10

**Controlli alle frontiere e canoni****A. Controlli frontaliери per i settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta**

Tipo di controllo frontaliери	Tasso
1. Controllo documentale	100 %
2. Controlli materiali	
— latte e prodotti lattiero-caseari	1 %
— rifiuti animali	1 %

**B. Controlli frontaliери per i settori diversi da quelli di cui al punto A**

Tipo di controllo frontaliери	Tasso
1. Controllo documentale	100 %
2. Controlli materiali	massimo 10 %

**C. Misure specifiche**

- Le Parti prendono atto dell'Allegato 3 della raccomandazione n. 1/94 della Commissione mista CE-Svizzera, relativa all'agevolazione di taluni controlli e formalità veterinarie per gli animali vivi e i prodotti di origine animale. La questione sarà riesaminata nel più breve tempo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
- La questione degli scambi franco-svizzeri di prodotti della pesca provenienti dal lago Lemano e degli scambi tedesco-svizzeri di prodotti della pesca provenienti dal lago di Costanza sarà esaminata nel più breve tempo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

**D. Canoni**

- Per i settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta, sono riscossi i seguenti canoni:  
1,5 EUR/t, entro un minimo di 30 EUR ed un massimo di 350 EUR per partita.
- Per i settori diversi da quelli contemplati al punto 1, sono riscossi i seguenti canoni:  
3,5 EUR/t, entro un minimo di 30 EUR ed un massimo di 350 EUR per partita.

Le disposizioni della presente rubrica saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l'entrata in vigore del presente Allegato.

*Appendice 11***Punti di contatto****Per la Comunità europea**

Direttore  
DG VI/B/II «Sanità pubblica, salute degli animali e dei vegetali»  
Commissione europea  
B-1049 Bruxelles

## Altri contatti importanti:

Direttore  
Ufficio alimentare e veterinario  
Dublino  
Irlanda

Capo Unità  
DG VI/B/II/4 «Coordinamento delle questioni sanitarie orizzontali»  
Commissione europea  
B-1049 Bruxelles

**Per la Svizzera:**

Ufficio veterinario federale  
Casella postale  
3003 Berna  
Svizzera  
Tel. (41-31) 323 85 01/02  
Fax (41-31) 323 85 22

## Altri contatti importanti:

Ufficio federale della pubblica sanità  
Casella postale  
3003 Berna  
Tel. (41-31) 322 21 11  
Fax (41-31) 323 95 07

Centrale del Servizio d'ispezione e di consultazione del settore lattiero-caseario  
Schwarzenburgstraße 161  
3097 Liebefeld-Berne  
Tel. (41-31) 323 81 03  
Fax (41-31) 323 82 27

---

**ATTO FINALE**

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA,

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

- Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera,
- Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta,
- Dichiarazione comune concernente il settore delle carni,
- Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni,
- Dichiarazione comune sull'applicazione dell'Allegato 4 relativo al settore fitosanitario,
- Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero,
- Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino,
- Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari,
- Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale,
- Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

Essi hanno altresì preso atto delle Dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

- Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate «fondute»,
- Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa,
- Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento,
- Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.



Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.


Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundraionttionio.

Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar



Por la Confederación Suiza  
For Det Schweiziske Edsforbund  
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft  
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία  
For the Swiss Confederation  
Pour la Confédération suisse  
Per la Confederazione svizzera  
Voor de Zwitserse Bondsstaat  
Pela Confederação Suíça  
Sveitsin valaliiton puolesta  
På Schweiziska edsförbundets vägnar



## DICHIARAZIONE COMUNE

### **sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera**

La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all'appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio.

È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

## DICHIARAZIONE COMUNE

### **relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta**

Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all'allegato 2 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l'aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle concessioni tariffarie.

## DICHIARAZIONE COMUNE

### **concernente il settore delle carni**

A decorrere dal 1° luglio 1999, in considerazione della crisi della dell'encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.

In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola.

Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

## DICHIARAZIONE COMUNE

### **relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni**

La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell'OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.

## DICHIARAZIONE COMUNE

### **relativa all'attuazione dell'allegato 4 relativo al settore fitosanitario**

La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate «le Parti», si impegnano ad attuare nel più breve termine l'allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell'appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell'appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni.

Gli articoli 9 e 10 dell'allegato 4 sono attuati al momento dell'entrata in vigore dell'allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d'includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell'appendice 2 dell'allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell'appendice 3 dell'allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell'appendice 4 dell'allegato 4.

Il gruppo di lavoro «fitosanitario» di cui all'articolo 10 dell'allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all'attuazione progressiva dell'allegato 4 affinché questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione.

Per favorire l'adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

## Appendice A

**VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI PER I QUALI LE PARTI SI ADOPERANO PER TROVARE UNA SOLUZIONE CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELL'ALLEGATO 4****A. VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI ORIGINARI DEL TERRITORIO DI CIASCUNA DELLE PARTI****1. Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione**1.1. *Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi**Beta vulgaris* L.*Humulus lupulus* L.*Prunus* L. <sup>(1)</sup>.1.2. *Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline vivo destinato all'impollinazione**Chaenomeles* Lindl.*Cotoneaster* Ehrh.*Crataegus* L.*Cydonia* Mill.*Eriobotrya* Lindl.*Malus* Mill.*Mespilus* L.*Pyracantha* Roem.*Pyrus* L.*Sorbus* L. eccetto *S. Intermedia* (Ehrh.) Pers.*Stranvaesia* Lindl.1.3. *Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto**Solanum* L. e relativi ibridi1.4. *Vegetali, esclusi frutti e sementi**Vitis* L.**2. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti**2.1. *Vegetali, escluse le sementi**Abies* spp.*Apium graveolens* L.

(1) Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.

*Argyranthemum* spp.  
*Aster* spp.  
*Brassica* spp.  
*Castanea* Mill.  
*Cucumis* spp.  
*Dendranthema* (DC) Des Moul.  
*Dianthus* L. e relativi ibridi  
*Exacum* spp.  
*Fragaria* L.  
*Gerbera* Cass.  
*Gypsophila* L.  
*Impatiens* L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea  
*Lactuca* spp.  
*Larix* Mill.  
*Leucanthemum* L.  
*Lupinus* L.  
*Pelargonium* L'Hérit. ex Ait.  
*Picea* A. Dietr.  
*Pinus* L.  
*Populus* L.  
*Pseudotsuga* Carr.  
*Quercus* L.  
*Rubus* L.  
*Spinacia* L.  
*Tanacetum* L.  
*Tsuga* Carr.  
*Verbena* L.

2.2. *Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi*

*Solanaceae* , eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3. *Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato*

*Araceae*  
*Marantaceae*  
*Musaceae*  
*Persea* Mill.  
*Strelitziaceae*

## 2.4. Sementi e bulbi

*Allium ascalonicum* L.

*Allium cepa* L.

*Allium schoenoprasum* L.

## 2.5. Vegetali destinati all'impianto

*Allium porrum* L.

## 2.6. Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

*Camassia* Lindl.

*Chionodoxa* Boiss.

*Crocus flavus* Weston cv. Golden Yellow

*Galanthus* L.

*Galtonia candicans* (Baker) Decne

*Gladiolus* Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come: *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. et *G. tubergenii* hort.

*Hyacinthus* L.

*Iris* L.

*Ismene* Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)

*Muscari* Mill.

*Narcissus* L.

*Ornithogalum* L.

*Puschkinia* Adams

*Scilla* L.

*Tigridia* Juss.

*Tulipa* L.

## B. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ORIGINARI DI TERRITORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA LETTERA A

3. **Tutti i vegetali destinati all'impianto**

eccetto:

— sementi diverse da quelle di cui al punto 4

— i seguenti vegetali:

*Citrus* L.

*Clausena* Burm. f.

*Fortunella* Swingle

*Murraya* Koenig ex L.

*Palmae*

*Poncirus* Raf.

#### 4. Sementi

##### 4.1. Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay

*Cruciferae*

*Gramineae*

*Trifolium* spp.

##### 4.2. Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti

*Allium cepa* L.

*Allium porrum* L.

*Allium schoenoprasum* L.

*Capsicum* spp.

*Helianthus annuus* L.

*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karst. ex Farw.

*Medicago sativa* L.

*Phaseolus* L.

*Prunus* L.

*Rubus* L.

*Zea mays* L.

##### 4.3. Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi

*Triticum*

*Secale*

X *Triticosecale*

#### 5. Vegetali, esclusi frutti e sementi

*Vitis* L.

#### 6. Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

*Coniferales*

*Dendranthema* (DC) Des Moul.

*Dianthus* L.

*Pelargonium* L'Hérit. ex Ait.

*Populus* L.

*Prunus* L. (originario di paesi extraeuropei)

*Quercus* L.

**7. Frutti (originari di paesi extraeuropei)**

*Annona* L.

*Cydonia* Mill.

*Diospyros* L.

*Malus* Mill.

*Mangifera* L.

*Passiflora* L.

*Prunus* L.

*Psidium* L.

*Pyrus* L.

*Ribes* L.

*Syzygium* Gaertn.

*Vaccinium* L.

**8. Tuberi non destinati all'impianto**

*Solanum tuberosum* L.

**9. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno**

a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:

— *Castanea* Mill.

— *Castanea* Mill., *Quercus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)

— *Coniferales* diverse da *Pinus* L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)

— *Pinus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)

— *Populus* L. (originario del continente americano)

— *Acer saccharum* Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)

e

b) corrispondente ad una delle seguenti designazioni:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
ex 4401 21	Legno in piccole placche o in particelle: — di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle: — — diverso da quello di <i>Coniferales</i>



Codice NC	Designazione delle merci
4401 30	Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:
ex 4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4403 91	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di <i>Quercus</i> L.
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – diverso da quello di <i>Coniferales</i> , di <i>Quercus</i> L. o di <i>Fagus</i> L.
ex 4404 10	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
ex 4404 20	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diverso da quello di <i>Coniferales</i>
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili – non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
ex 4407 91	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – di <i>Quercus</i> L.
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – diverso da quello di <i>Coniferales</i> , di legni tropicali, di <i>Quercus</i> L. o di <i>Fagus</i> L.
ex 4415 10	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4415 20	Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4416 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di <i>Quercus</i> L.

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette «UIC» e recano un marchio attestante detta conformità.

**10. Terra e mezzo di coltura**

- a) terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba
  - b) terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.
-

## Appendice B

## LEGISLAZIONI

**Disposizioni della Comunità europea**

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
- Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato
- Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
- Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell'11 marzo 1998
- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario degli Stati Uniti d'America
- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario del Canada
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa

- Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L. originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996
  - Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus* L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996
  - Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata
  - Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997
  - Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997
  - Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto
  - Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal
  - Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al
  - Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria* L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina
  - Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
-

## Appendice C

**ORGANISMI UFFICIALI INCARICATI DI RILASCIARE IL PASSAPORTO FITOSANITARIO****Comunità europea**

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture  
Service de la Qualité et de la Protection des végétaux  
WTC 3 — 6<sup>e</sup> étage  
Boulevard Simon Bolivar 30  
B-1210 Bruxelles  
Tél. (32-2) 208 37 04  
Fax (32-2) 208 37 05

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  
Plantedirektoratet  
Skovbrynet 20  
DK-2800 Lyngby  
Tél. (45 45 96 66 00  
Fax (45 45 96 66 10

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
Rochusstraße 1  
D-53123 Bonn 1  
Tél. (49-228) 529 35 90  
Fax (49-228) 529 42 62

Ministry of Agriculture  
Directorate of Plant Produce  
Plant Protection Service  
3-5, Ippokratous Str.  
GR-10164 Athens  
Tél. (30-1) 360 54 80  
Fax (30-1) 361 71 03

Ministerío de Agricultura, Pesca y Alimentación  
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria  
Subdirección general de Sanidad Vegetal  
MAPA, c/Velazquez, 147 1a Planta  
E-28002 Madrid  
Tél. (34-1) 347 82 54  
Fax (34-1) 347 82 63

Ministry of Agriculture and Forestry  
Plant Production Inspection Centre  
Plant Protection Service  
Vilhonvuorenkatu 11 C, PO Box 42  
FIN-00501 Helsinki  
Tél. (358-0) 13 42 11  
Fax (358-0) 13 42 14 99

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation  
Direction générale de l'Alimentation  
Sous-direction de la Protection des végétaux  
175 rue du Chevaleret  
F-75013 Paris  
Tél. (33-1) 49 55 49 55  
Fax (33-1) 49 55 59 49

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali  
DGPAAN — Servizio Fitosanitario Centrale  
Via XX Settembre, 20  
I-00195 Roma  
Tél. (39-6) 488 42 93 46 65 50 70  
Fax (39-6) 481 46 28

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij  
Plantenziektenkundige Dienst (PD)  
Geertjesweg 15 - Postbus 9102  
NL-6700 HC Wageningen  
Tél. (31-317) 49 69 11  
Fax (31-317) 42 17 01

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft  
Stubenring 1  
Abteilung Pflanzenschutzdienst  
A-1012 Wien  
Tél. (43-1) 711 00 68 06  
Fax.: (43-1) 711 00 65 07

Direcção-geral de Protecção das culturas  
Quinta do Marquês  
P-2780 Oeiras  
Tel.: (351-1) 443 50 58/443 07 72/3  
Fax (351-1) 442 06 16/443 05 27

Swedish Board of Agriculture  
Plant Protection Service  
S-551 82 Jönköping  
Tél. (46-36) 15 59 13  
Fax (46-36) 12 25 22

Ministère de l'Agriculture  
ASTA  
16, route d'Esch - BP 1904  
L-1019 Luxembourg  
Tél. (352) 45 71 72 218  
Fax (352) 45 71 72 340

Department of Agriculture, Food and Forestry  
Plant Protection Service  
Agriculture House (7 West), Kildare street  
IRL-Dublin 2  
Ireland  
Tél. (353-1) 607 20 03  
Fax (353-1) 661 62 63

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food  
Plant Health Division  
Foss House, Kings Pool  
1-2 Peasholme Green  
UK-York YO1 2PX  
United Kingdom  
Tél. (44-1904) 45 51 61  
Fax (44-1904) 45 51 63

---

## Appendice D

**ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE ESIGENZE PARTICOLARI**

Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.

**Disposizioni della Comunità europea**

- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE
- Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

### DICHIARAZIONE COMUNE

#### **relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero**

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'appendice 1, parte A dell'allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest'ultima, da quella degli Stati membri di cui all'appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell'articolo 371 dell'ordinanza svizzera del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari.

### DICHIARAZIONE COMUNE

#### **relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino**

Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue:

La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d'ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera avvieranno le procedure relative all'inserimento nell'accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

### DICHIARAZIONE COMUNE

#### **nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari**

La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate le Parti) convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L'inserimento delle pertinenti disposizioni nell'Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all'allegato 7 dell'Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all'allegato 8 dell'Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Le Parti prevedono l'inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.



**DICHIARAZIONE COMUNE****concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale**

La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l'evoluzione dell'encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

**DICHIARAZIONE COMUNE****in merito a futuri negoziati supplementari**

La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

**DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA CONCERNENTE****le preparazioni denominate «fondute»**

La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell'ambito dell'adeguamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, l'elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate «fondute».

**DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA****concernente la grappa**

La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazione grappa (acquavite di vinaccia o marc) di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

## DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA

### **relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento**

La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame.

Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d'ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia.

La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale.

Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un'informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l'utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.

## DICHIARAZIONE

### **relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati**

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST),
- Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,
- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore,
- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE.

---

**ACCORDO****tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità», e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in appresso denominata «Svizzera»,

entrambe in appresso denominate «le Parti»,

considerando le strette relazioni esistenti tra la Comunità e la Svizzera,

considerando l'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la Comunità economica europea,

desiderando concludere un Accordo che consenta il reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure obbligatorie di valutazione della conformità per l'accesso ai rispettivi mercati delle Parti,

considerando che il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità facilita gli scambi commerciali tra le Parti, nel rispetto della tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dei consumatori,

considerando che un ravvicinamento delle legislazioni facilita il reciproco riconoscimento,

considerando i loro obblighi in quanto Parti contraenti dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, e in particolare dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, che promuove la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento,

considerando che gli accordi di reciproco riconoscimento contribuiscono all'armonizzazione a livello internazionale dei regolamenti tecnici, delle norme e dei principi che disciplinano l'applicazione delle procedure di valutazione della conformità,

considerando che le strette relazioni tra la Comunità e la Svizzera, da una parte, e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, dall'altra, rendono opportuna la conclusione di accordi paralleli tra tali paesi e la Svizzera,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:

**Articolo 1****Oggetto**

1. La Comunità e la Svizzera accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati dagli organismi figuranti all'Allegato 1, nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai requisiti dell'altra Parte nei settori di cui all'articolo 3.

2. Per evitare la duplicazione delle procedure, qualora i requisiti svizzeri siano giudicati equivalenti ai requisiti comunitari la Comunità e la Svizzera accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni rilasciati dagli organismi figuranti all'Allegato 1, nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai loro rispettivi requisiti nei settori di cui all'articolo 3. I rapporti, i certificati, le

autorizzazioni e le dichiarazioni di conformità del fabbricante indicano in particolare la conformità alla legislazione comunitaria. I marchi di conformità richiesti dalla legislazione di una Parte devono essere apposti sui prodotti immessi sul mercato di tale Parte.

3. Il Comitato di cui all'articolo 10 definisce i casi cui si applica il paragrafo 2.

**Articolo 2****Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo:

per «valutazione della conformità»: si intende un esame sistematico della misura in cui un prodotto, un processo o un servizio soddisfano i requisiti specificati;

per «organismo di valutazione della conformità»: si intende un'entità di diritto pubblico o privato le cui attività prevedono l'esecuzione della totalità o di una parte del processo di valutazione della conformità;

per «autorità designatrice»: si intende l'autorità investita del potere di designare o di revocare, di sospendere o di riconfermare gli organismi di valutazione della conformità posti sotto la sua giurisdizione.

2. Per stabilire il significato dei termini generali relativi alla valutazione della conformità ripresi nel presente Accordo si possono utilizzare le definizioni stabilite dalla Guida ISO/CEI n. 2 (versione 1996) e dalla norma europea EN 45020 (versione 1993) relative ai «Termini generali e loro definizioni riguardanti la normazione e le attività connesse».

### Articolo 3

#### **Campo di applicazione**

1. Il presente Accordo riguarda le procedure obbligatorie di valutazione della conformità derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'Allegato 1.

2. L'Allegato 1 definisce i settori dei prodotti contemplati dal presente Accordo. Detto allegato è suddiviso in capitoli settoriali, a loro volta generalmente suddivisi nel modo seguente:

sezione I: disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

sezione II: organismi di valutazione della conformità;

sezione III: autorità designatrici;

sezione IV: principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità;

sezione V: eventuali disposizioni aggiuntive.

3. L'Allegato 2 definisce i principi generali applicabili per la designazione degli organismi.

### Articolo 4

#### **Origine**

1. Il presente Accordo riguarda i prodotti originari delle Parti, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'Allegato 1.

2. Qualora detti prodotti siano contemplati anche dagli accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Svizzera e gli Stati membri sia dell'AELS, sia dello SEE, l'Accordo riguarda anche i prodotti dei suddetti Stati AELS.

3. L'origine dei prodotti è determinata conformemente alle regole in materia di origine non preferenziale applicabili in ciascuna delle Parti o, se del caso, negli Stati di cui al paragrafo 2. In caso di norme discordanti, si applicano le norme della Parte nella quale le merci saranno immesse sul mercato.

4. La prova d'origine può essere fornita tramite la presentazione di un certificato d'origine. Detto certificato non è richiesto nel caso di importazioni di prodotti contemplati da un certificato di circolazione delle merci EUR 1 o da una dichiarazione su fattura rilasciati in conformità del Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CEE del 22 luglio 1972, se tale documento indica quale paese d'origine una della Parti o uno Stato membro sia dell'AELS, sia dello SEE.

### Articolo 5

#### **Organismi di valutazione della conformità**

Le Parti riconoscono che gli organismi di cui all'Allegato 1 soddisfano alle condizioni per procedere alla valutazione della conformità.

### Articolo 6

#### **Autorità designatrici**

1. Le Parti provvedono affinché le loro autorità designatrici abbiano i poteri e le competenze necessari per procedere alla designazione, alla revoca, alla sospensione o alla riconferma degli organismi di cui all'Allegato 1. Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità seguono i principi generali di designazione di cui all'Allegato 2, fatte salve le disposizioni delle sezioni IV dell'Allegato 1. Dette autorità seguono gli stessi principi per la revoca, la sospensione e la riconferma.

2. L'inclusione e la cancellazione degli organismi di valutazione della conformità di cui all'Allegato 1 sono decise su proposta di una Parte conformemente alla procedura di cui all'articolo 11.

3. Quando un'autorità designatrice sospende o riconferma un organismo di valutazione della conformità di cui all'Allegato 1 e posto sotto la sua giurisdizione, la Parte interessata ne informa immediatamente l'altra Parte e il presidente del Comitato. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati dall'organismo di valutazione della conformità nel periodo della sospensione non devono essere riconosciuti dalle Parti.

*Articolo 7***Verifica delle procedure di designazione**

1. Ciascuna Parte fornisce all'altra Parte le informazioni relative alle procedure utilizzate per accertarsi del rispetto dei principi generali di designazione di cui all'Allegato 2, fatte salve le disposizioni delle sezioni IV dell'Allegato 1, degli organismi di valutazione della conformità posti sotto la sua giurisdizione e figuranti nell'Allegato 1.
2. Le Parti confrontano i loro metodi di verifica della conformità degli organismi ai principi generali di designazione di cui all'Allegato 2, fatte salve le disposizioni delle sezioni IV dell'Allegato 1. Per tali procedure di confronto si possono utilizzare i sistemi attualmente in uso nelle Parti per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità.
3. La verifica è effettuata secondo la procedura che sarà stabilita dal Comitato conformemente all'articolo 10.

*Articolo 8***Verifica degli organismi di valutazione della conformità**

1. Ciascuna Parte ha diritto, in circostanze eccezionali, a contestare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità proposti dall'altra Parte o figuranti all'Allegato 1 e soggetti alla giurisdizione dell'altra Parte.

Tale contestazione dev'essere oggetto di una giustificazione scritta obiettiva e corredata da argomentazione indirizzata all'altra Parte e al presidente del Comitato

2. In caso di disaccordo tra le Parti, confermato in seno al Comitato, le Parti procedono congiuntamente a una verifica, conformemente ai requisiti previsti, della competenza tecnica dell'organismo di valutazione della conformità contestato, con la partecipazione delle autorità competenti interessate.

I risultati di tale verifica sono discussi in seno al Comitato al fine di giungere a una soluzione il più rapidamente possibile.

3. Ciascuna delle Parti assicura la disponibilità degli organismi di valutazione della conformità soggetti alla sua giurisdizione per la realizzazione delle verifiche della loro competenza tecnica conformemente ai requisiti previsti.
4. Salvo decisione contraria del Comitato, l'organismo contestato è sospeso dall'autorità designatrice competente dalla data in cui si constata il disaccordo alla data in cui si raggiunge un Accordo in seno al Comitato.

*Articolo 9***Attuazione dell'accordo**

1. Le Parti si prestano reciproca collaborazione al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'Allegato 1.
2. Le autorità designatrici si assicurano nei modi adeguati del rispetto dei principi generali di designazione di cui all'Allegato 2, fatte salve le disposizioni delle sezioni IV dell'Allegato 1, da parte degli organismi di valutazione della conformità soggetti alla loro giurisdizione di cui all'Allegato 1.
3. Gli organismi di valutazione della conformità di cui all'Allegato 1 partecipano nel modo adeguato alle attività di coordinamento e di confronto svolte da ciascuna delle Parti per i settori contemplati dall'Allegato 1, al fine di consentire un'applicazione uniforme delle procedure di valutazione della conformità previste dalle legislazioni delle Parti oggetto del presente Accordo.

*Articolo 10***Comitato**

1. Si istituisce un Comitato per il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (denominato «Comitato») composto da rappresentanti delle Parti incaricato della gestione del presente Accordo e di vigilare sul suo corretto funzionamento. A tal fine, esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Il Comitato delibera all'unanimità.
2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno che comprende, tra le altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del suo mandato.
3. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno una volta l'anno. Ciascuna Parte può chiedere la convocazione di una riunione.
4. Il Comitato si pronuncia su tutte le questioni relative al presente Accordo. Esso è responsabile in particolare:
  - a) dell'inclusione degli organismi di valutazione della conformità nell'Allegato 1;
  - b) della cancellazione degli organismi di valutazione della conformità dall'Allegato 1;
  - c) della definizione della procedura per l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 7;

- d) della definizione della procedura per l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 8;
  - e) dell'esame delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che le Parti si sono comunicate conformemente all'articolo 12, al fine di valutarne le conseguenze per l'Accordo e di modificare le corrispondenti sezioni dell'Allegato 1.
5. Su proposta dell'una o dell'altra Parte, il Comitato può modificare gli allegati del presente Accordo.

#### Articolo 11

### **Inclusione degli organismi di valutazione della conformità nell'allegato 1 e loro cancellazione**

Il Comitato decide in merito all'inclusione di un organismo di valutazione della conformità nell'allegato 1 e alla sua cancellazione conformemente alla procedura seguente:

- a) La Parte che desidera che un organismo di valutazione della conformità sia incluso nell'Allegato 1 o ne venga cancellato notifica una proposta di decisione in tal senso al presidente del Comitato e all'altra Parte, accludendo le informazioni adeguate.
- b) Se l'altra Parte accetta la proposta o non solleva obiezioni entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica della proposta, la decisione proposta è adottata dal Comitato.
- c) Se l'altra Parte solleva obiezioni entro il predetto termine di 60 giorni, si applica la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
- d) Il presidente del Comitato notifica senza indugio alle Parti tutte le decisioni del Comitato. Tali decisioni entrano in vigore alla data stabilita dalla decisione.
- e) Se il Comitato decide di includere un organismo di valutazione della conformità nell'Allegato 1, le Parti riconoscono i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da tale organismo a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta decisione. Se il Comitato decide di cancellare un organismo dall'Allegato 1, le Parti riconoscono i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da tale organismo fino alla data di entrata in vigore della suddetta decisione.

#### Articolo 12

### **Scambio di informazioni**

1. Le Parti si scambiano ogni informazione utile relativa all'attuazione e all'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'Allegato 1.

2. Ciascuna delle Parti informa l'altra Parte delle modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'oggetto dell'Accordo e le comunica, al più tardi 60 giorni prima della loro entrata in vigore, le nuove disposizioni.

3. Nei casi in cui la legislazione di una Parte prevede che una determinata informazione debba essere tenuta a disposizione delle autorità competenti da una persona stabilita sul suo territorio, dette autorità competenti possono rivolgersi anche alle autorità competenti dell'altra Parte o direttamente al fabbricante oppure, se del caso, al suo mandatario stabilito sul territorio dell'altra Parte per ottenere tale informazione.

4. Ciascuna Parte informa immediatamente l'altra Parte delle misure di salvaguardia adottate sul suo territorio.

#### Articolo 13

### **Riservatezza**

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell'ambito del presente Accordo coperte dal segreto professionale. Dette informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo.

#### Articolo 14

### **Composizione delle controversie**

Ciascuna delle Parti può sottoporre una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo al Comitato, che si sforza di comporre la controversia. Al Comitato vengono fornite tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato prende in esame tutte le possibilità che permettono di mantenere il corretto funzionamento del presente Accordo.

#### Articolo 15

### **Accordi con paesi terzi**

Le Parti concordano che gli accordi di reciproco riconoscimento conclusi da ciascuna delle Parti con qualsiasi paese terzo rispetto al presente Accordo non possono comportare, in alcun caso, obblighi per l'altra Parte relativi all'accettazione di dichiarazioni di conformità, rapporti, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità del paese terzo in questione, salvo esplicito Accordo tra le Parti.

*Articolo 16***Allegati**

Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 17***Applicazione territoriale**

Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite nel suddetto trattato, e al territorio della Svizzera.

*Articolo 18***Revisione**

1. Se una Parte desidera una revisione del presente Accordo, ne informa il Comitato. La modifica del presente Accordo entra in vigore dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne delle Parti.
2. Su proposta di una delle Parti, il Comitato può modificare gli Allegati 1 e 2 del presente Accordo.

*Articolo 19***Sospensione**

Se una Parte constata che l'altra Parte non rispetta le condizioni del presente Accordo, essa può, previa consultazione in seno al Comitato, sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'Allegato 1.

*Articolo 20***Diritti acquisiti**

Le Parti continuano a riconoscere i rapporti, i certificati, le autorizzazioni, i marchi di conformità e le dichiarazioni di

conformità del fabbricante rilasciati prima della scadenza del presente Accordo conformemente all'Accordo stesso, a condizione che la richiesta di avvio delle attività di valutazione della conformità sia stata formulata prima della notifica del mancato rinnovo o della denuncia del presente Accordo.

*Articolo 21***Entrata in vigore e durata**

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione di tutti i sette seguenti accordi:

Accordo sulla libera circolazione delle persone

Accordo sul trasporto aereo

Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri per su strada e per ferrovia

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato con durata indeterminata, a meno che la Comunità o la Svizzera diano notifica in senso contrario all'altra Parte prima del termine del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3. La Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all'altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di essere applicabili sei mesi dopo il ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecerá por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούσα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in due copie nelle lingue danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco; tutte facenti ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negennegentig, in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares em língua alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, todas as versões fazendo igualmente fé.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalil, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundraionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar





Por la Confederación Suiza  
For Det Schweiziske Edsforbund  
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft  
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία  
For the Swiss Confederation  
Pour la Confédération suisse  
Per la Confederazione svizzera  
Voor de Zwitserse Bondsstaat  
Pela Confederação Suíça  
Sveitsin valaliiton puolesta  
På Schweiziska edsförbundets vägnar

*D. Lauber*

*Hein*

---

## ALLEGATO I

**SETTORI DI PRODOTTI**

Il presente allegato comprende i seguenti capitoli settoriali:

Capitolo 1	Macchine
Capitolo 2	Dispositivi di protezione individuale
Capitolo 3	Giocattoli
Capitolo 4	Dispositivi medici
Capitolo 5	Apparecchi a gas e caldaie
Capitolo 6	Apparecchi a pressione
Capitolo 7	Apparecchiature terminali di telecomunicazione
Capitolo 8	Apparecchi e sistemi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
Capitolo 9	Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica
Capitolo 10	Macchine e materiali per cantieri
Capitolo 11	Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati
Capitolo 12	Veicoli a motore
Capitolo 13	Trattori agricoli o forestali
Capitolo 14	Buona pratica di laboratorio (good laboratory practice GLP)
Capitolo 15	Ispezioni della buona pratica di fabbricazione (good manufacturing practice, GMP) e certificazione delle partite dei medicinali

## CAPITOLO 1

**MACCHINE**

## Sezione I

**Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative**

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea	Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1)
Svizzera	Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1995 2766)  Ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 17 giugno 1996 (RU 1996 1867)  Ordinanza del 12 giugno 1995 sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2783)

## Sezione II

**Organismi di valutazione della conformità**

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

## Sezione III

**Autorità designatrici**

Comunità europea

— Austria:	Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
— Belgio:	Ministère des Affaires économiques Ministerie van Economische Zaken
— Danimarca:	Direktoratet for Arbejdstilsyner
— Finlandia:	Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö / Social- och hälsovårdsministeriet
— Francia:	Ministère de l'emploi et de la solidarité Direction des relations du travail Bureau CT 5 Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie Secrétariat d'État à l'industrie Direction générale des stratégies industrielles Sous-direction de la qualité et de la normalisation
— Germania:	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
— Grecia:	Ministero dello Sviluppo
— Irlanda:	Department of Enterprise and Employment
— Italia:	Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
— Lussemburgo:	Ministère des Transports

— Paesi Bassi:	Staat der Nederlanden
— Portogallo:	Sotto l'autorità del Governo portoghese: Instituto Português da Qualidade
— Spagna:	Ministerio de Industria y Energía
— Svezia:	Sotto l'autorità del Governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)
— Regno Unito:	Department of Trade and Industry
Svizzera	Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro

#### Sezione IV

### Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2, nonché a quelli dell'Allegato VII della Direttiva 98/37/CE.

#### Sezione V

### Disposizioni aggiuntive

#### 1. *Macchine d'occasione*

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla sezione I non si applicano alle macchine d'occasione.

Il principio dell'articolo 1, paragrafo 2 del presente Accordo è tuttavia applicabile alle macchine immesse legalmente sul mercato e/o messe in servizio in una delle Parti ed esportate come macchine d'occasione sul mercato dell'altra Parte.

Le altre disposizioni relative alle macchine d'occasione, come quelle relative alla sicurezza sul luogo di lavoro, in vigore nello Stato importatore restano applicabili.

## CAPITOLO 2

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### Sezione I

### Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

*Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2*

Comunità europea	Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 (GU L 236 del 18.9.1996, pag. 44)
Svizzera	Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1995 2766)  Ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 17 giugno 1996 (RU 1996 1867)  Ordinanza del 12 giugno 1995 sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2783)

## Sezione II

**Organismi di valutazione della conformità**

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

## Sezione III

**Autorità designatrici**

Comunità europea

Svizzera

Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro

## Sezione IV

**Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità**

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2, nonché a quelli dell'allegato V della direttiva 89/686/CEE.

## CAPITOLO 3

**GIOCATTOLI**

## Sezione I

**Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative**

*Prima parte: Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1*

Comunità europea

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (88/378/CEE) (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1) e successive modifiche

Svizzera

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.0) e successive modifiche

Ordinanza dell'1 marzo 1995 sugli oggetti d'uso (RS 817.04) e successive modifiche

Ordinanza del 26 maggio 1995 concernente la sicurezza dei giocattoli (RS 817.044.1) e successive modifiche

## Sezione II

**Organismi di valutazione della conformità**

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

## Sezione III

**Autorità designatrici**

Comunità europea

Svizzera

Ufficio federale della sanità pubblica

## Sezione IV

**Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità**

Per la designazione degli organismi, le autorità designatrici si attengono ai principi dell'allegato 2, nonché a quelli dell'allegato III della direttiva 88/378/CEE.

## Sezione V

**Disposizioni aggiuntive**1. *Informazioni sull'attestazione e sul dossier tecnico*

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 88/378/CEE, le autorità di cui alla sezione III possono ottenere, su domanda, una copia dell'attestazione e, su domanda motivata, copia del dossier tecnico e dei verbali degli esami e dei collaudi effettuati.

2. *Informazione degli organismi*

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 5 della direttiva 88/378/CEE, quando gli organismi svizzeri rifiutano di rilasciare un'attestazione CE di tipo ne informano l'Ufficio federale della sanità pubblica. L'Ufficio federale della sanità pubblica comunica queste informazioni alla Commissione delle CE.

## CAPITOLO 4

**DISPOSITIVI MEDICI**

## Sezione I

**Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative***Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2*

Comunità europea	Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1990 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (90/385/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1)  Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici (93/42/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1)
Svizzera	Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1995 2766)  Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 257 e CS 4 777), modificata da ultimo il 3 febbraio 1993 (RU 1993 901)  Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RU 1977 2394), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1993 3149)  Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RU 1994 1933)  Ordinanza del 24 gennaio 1996 relativa ai dispositivi medici (RU 1996 987), modificata da ultimo il 20 maggio 1998 (RU 1998 1496)

## Sezione II

**Organismi di valutazione della conformità**

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

## Sezione III

**Autorità designatrici***Comunità europee*

— Austria:	Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
— Belgio:	Ministère de la Santé publique, de l'Environnement et de l'Intégration sociale, Inspection pharmaceutique Ministerie van Volksgezondheid, Leefmilieu en Sociale Integratie, Farmaceutische Inspectie
— Danimarca:	Sundhedsministeriet
— Finlandia:	Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet
— Francia:	Ministère de l'emploi et de la solidarité Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
— Germania:	Bundesministerium für Gesundheit
— Grecia:	Ministero della Sanità
— Irlanda:	Department of Health
— Italia:	Ministero della Sanità
— Lussemburgo:	Ministère de la Santé
— Paesi Bassi:	Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
— Portogallo:	Ministerio da Saude
— Spagna:	Ministerio Sanidad y Consumo
— Svezia:	Sotto l'autorità del Governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)
— Regno Unito:	Department of Health
<i>Svizzera</i>	Ufficio federale della sanità pubblica

## Sezione IV

**Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione II**

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2 del presente Accordo, nonché a quelli dell'Allegato XI della direttiva 93/42/CEE, per gli organismi designati nel contesto di tale direttiva, e dell'Allegato VIII della direttiva 90/385/CEE, per gli organismi designati nel contesto di tale direttiva.

## Sezione V

**Disposizioni aggiuntive**1. *Registrazione della persona responsabile dell'immissione sul mercato dei dispositivi*

Ciascun produttore che immette sul mercato di una delle due Parti i dispositivi medici di cui all'articolo 14 della direttiva 93/42/CEE notifica alle autorità competenti della Parte in cui ha la sua sede sociale le informazioni stabilite in tale articolo. Le Parti riconoscono reciprocamente tale registrazione. Il produttore non è tenuto a designare una persona responsabile dell'immissione sul mercato stabilita sul territorio dell'altra Parte.

2. *Etichettatura dei dispositivi medici*

Per l'etichettatura dei dispositivi medici specificati nell'Allegato 1, punto 13.3, lettera a) della direttiva 93/42/CEE, i produttori delle due Parti indicano il loro nome o la loro ragione sociale e il loro indirizzo. Per l'etichettatura, il condizionamento esterno o le modalità d'impiego, non sono tenuti a indicare il nome e l'indirizzo della persona responsabile dell'immissione sul mercato, del mandatario o dell'importatore stabilito sul territorio dell'altra Parte.

3. *Scambio di informazioni*

Conformemente all'articolo 9 dell'Accordo, le Parti si scambiano in particolare le informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 90/385/CEE e all'articolo 10 della direttiva 93/42/CEE.

## CAPITOLO 5

**APPARECCHI A GAS E CALDAIE**

## Sezione I

**Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative***Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1*

Comunità europea	Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (92/42/CEE) (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17) e successive modifiche
Svizzera	Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (allegati 3 et 4) (RS 814.318.142.1) e successive modifiche

*Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2*

Comunità europea	Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (90/396/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1)
Svizzera	Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1995 2766)
	Ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 17 giugno 1996 (RU 1996 1867)
	Ordinanza del 12 giugno 1995 sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2783)



## Sezione II

**Organismi di valutazione della conformità**

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

## Sezione III

**Autorità designatrici**

*Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1*

Comunità europea

Svizzera Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

*Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2*

Comunità europea

Svizzera Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro

## Sezione IV

**Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità**

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2, nonché a quelli dell'allegato V della direttiva 92/42/CEE per gli organismi designati nel contesto di tale direttiva, e dell'Allegato V della direttiva 90/396/CEE, per gli organismi designati nel contesto di tale direttiva.

## CAPITOLO 6

**APPARECCHI A PRESSIONE**

## Sezione I

**Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative**

*Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1*

Comunità europea Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo (84/525/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 1) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate (84/526/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 20) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato (84/527/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 48) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (87/404/CEE) (GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 48) e successive modifiche

Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1) e successive modifiche

Svizzera	<p>Nessun atto legislativo in relazione alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE</p> <p>In relazione alla direttiva 87/404/CEE:</p> <p>Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20) e successive modifiche</p> <p>Ordinanza del 19 marzo 1938 concernente l'impianto e l'esercizio di recipienti a pressione (RS 832.312.12) e successive modifiche</p>
----------	---

## Sezione II

### Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

## Sezione III

### Autorità designatrici

#### Comunità europea

— Austria:	Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten
— Belgio:	Ministère des Affaires économiques Ministerie van Economische Zaken
— Danimarca:	Direktoratet for Arbejdstilsyner
— Finlandia:	Kauppa- ja teollisuusministeriö / Handels- och industriministeriet
— Francia:	Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie Secrétariat d'État à l'industrie Direction de l'action régionale de la petite et moyenne industrie Sous-direction de la sécurité industrielle Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie Secrétariat d'État à l'industrie Direction Générale des stratégies industrielles Sous-direction de la qualité et de la normalisation
— Germania:	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
— Grecia:	Ministero dello Sviluppo
— Irlanda:	Department of Enterprise and Employment
— Italia:	Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
— Lussemburgo:	Ministère des Transports
— Paesi Bassi:	Staat der Nederlanden
— Portogallo:	Sotto l'autorità del Governo portoghese: Instituto Português da Qualidade
— Spagna:	Ministerio de Industria y Energía
— Svezia:	Sotto l'autorità del Governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)
— Regno Unito:	Department of Trade and Industry

Svizzera

Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro

## Sezione IV

**Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità**

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2, nonché a quelli specificati nell'Allegato III della direttiva 87/404/CEE.

## Sezione V

**Disposizioni aggiuntive***Riconoscimento dei certificati da parte della Svizzera*

Quando le disposizioni legislative svizzere specificate nella sezione I prescrivono una procedura di valutazione della conformità, la Svizzera riconosce i certificati rilasciati da un organismo comunitario figurante alla sezione II che attestano la conformità del prodotto alla norma EN 286.

## CAPITOLO 7

**APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONE**

## Sezione I

**Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative***Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2*

Comunità europea

Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1)

Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle apparecchiature terminali per il collegamento alle reti pubbliche di trasmissione dati a commutazione di circuito e ai circuiti affittati ONP che utilizzano l'interfaccia secondo la raccomandazione CCITT X.21 (97/544/CE) (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 18)

Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature DTE (apparecchiature di teleoperazioni) per il collegamento a reti di dati pubbliche a commutazione di pacchetto (PSPDN) che utilizzano l'interfaccia secondo la raccomandazione CCITT X.25 (97/545/CE) (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 21)

Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento delle apparecchiature terminali per il sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) (2ª edizione) (97/523/CE) (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 48)

Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di applicazione telefonica per il sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) (2ª edizione) (97/524/CE) (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 50)

Decisione della Commissione del 28 novembre 1995 sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali destinate al sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) — applicazioni del profilo d'accesso pubblico (PAP) (95/525/CE) (GU L 300 del 13.12.1995, pag. 35)

Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP non strutturate a 2 048 kbit/s (modifica 1) (97/520/CE) (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 41)

Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP strutturate a 2 048 kbit/s (97/521/CE) (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 44)

Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP senza restrizioni a 64 kbit/s (modifica 1) (97/522/CE) (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 46)

Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate analogiche ONP a 2 fili (97/486/CE) (GU L 208 del 2.8.1997, pag. 44)

Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate analogiche ONP a 4 fili (97/487/CE) (GU L 208 del 2.8.1997, pag. 47)

Decisione della Commissione, del 28 novembre 1995, sulla regolamentazione tecnica comune relativa alla rete digitale di servizi integrati (ISDN): teleservizio di telefonia a 3,1 KHz, requisiti di collegamento dei terminali con microtelefono (95/526/CE) (GU L 300 del 13.12.1995, pag. 38)

Decisione della Commissione del 9 luglio 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per applicazioni GAP (Generic Access Profile) nel sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo (DECT) (95/525/CE) (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 52)

Decisione della Commissione del 19 settembre 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP non strutturate e strutturate a 34 Mbit/s (97/639/CE) (GU L 271 del 3.10.1997, pag. 16)

Decisione della Commissione del 31 ottobre 1997 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle interfacce delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate digitali ONP non strutturate e strutturate a 140 Mbit/s (97/751/CE) (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 66)

Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso di base alla rete ISDN (Integrated Services Digital Network, rete digitale di servizi integrati) paneuropea (emendamento 1) [notificata con il numero C(98) 1607] (98/515/CE) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 7)

Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso a velocità primaria alla rete ISDN (Integrated Services Digital Network, rete digitale di servizi integrati) paneuropea (emendamento 1) [notificata con il numero C(98) 1613] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/520/CE) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 19)

Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti dei ricevitori destinati al sistema pubblico paneuropeo Hermes (Enhanced radio message system, sistema di radioavviso terrestre) (seconda edizione) [notificata con il numero C(98) 1615] (98/522/CE) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 25)

Decisione del Consiglio del 20 luglio 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati) in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF) (98/482/CE) (GU L 216 del 4.8.1998, pag. 8)

Decisione della Commissione del 4 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee (fase II) (Seconda edizione) [notificata con il numero C(98) 2561] (98/543/CE) (GU L 254 del 16.9.1998, pag. 28)

Decisione della Commissione del 3 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa al sistema di telecomunicazione tra aeromobili e rete terrestre (TFTS) [notificata con il numero C(98) 2378] (98/535/CE) (GU L 251 dell'11.9.1998, pag. 36)

Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz [notificata con il numero C(98) 1608] (98/516/CE) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 10)

Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle SNG TES (Satellite News Gathering Transportable Earth Stations, stazioni terrestri trasportabili per la ritrasmissione d'informazioni via satellite) che operano nelle bande di frequenza 11-12/13-14 GHz [notificata con il numero C(98) 1609] (98/517/CE) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 12)

Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alla trasmissione a pacchetti ISDN mediante accesso a velocità primaria ISDN [notificata con il numero C(98) 1610] (98/518/CE) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 14)

Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle VSAT (Very Small Aperture Terminals, stazioni terminali con antenne di piccolo diametro) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz [notificata con il numero C(98) 1612] (98/519/CE) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 17)

Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alla trasmissione a pacchetti ISDN mediante accesso di base ISDN [notificata con il numero C(98) 1614] (98/521/CE) (GU L 232 del 19.8.1998, pag. 22)

Decisione della Commissione del 3 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni MES (Mobile Earth Stations, stazioni mobili terrestri) per reti di comunicazione personali via satellite (S-PCN), comprese stazioni terrestri portatili, per S-PCN che operano nelle bande di frequenza 1,6/2,4 GHz nell'ambito del servizio fra mezzi mobili via satellite (MSS) [notificata con il numero C(98) 2375] (98/533/CE) (GU L 247 del 5.9.1998, pag. 11)

Decisione della Commissione del 3 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni MES (Mobile Earth Stations, stazioni mobili terrestri) per reti di comunicazione personali via satellite (S-PCN), comprese stazioni terrestri portatili, per S-PCN che operano nella banda di frequenza dei 2.0 GHz nell'ambito del servizio fra mezzi mobili via satellite (MSS) [notificata con il numero C(98) 2376] (98/534/CE) (GU L 247 del 5.9.1998, pag. 13)

Decisione della Commissione del 4 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle stazioni mobili da utilizzare con le reti digitali cellulari di telecomunicazioni pubbliche Phase II che operano nella banda DCS 1800 (Seconda edizione) [notificata con il numero C(98) 2562] (98/543/CE) (GU L 254 del 16.9.1998, pag. 32)

Decisione della Commissione del 16 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee, fase II (seconda edizione) [notificata con il numero C(98) 2720] (98/574/CE) (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 30)

Decisione della Commissione del 16 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento per stazioni mobili destinate all'impiego con reti di telecomunicazione pubbliche, digitali, cellulari della fase II che operano nella banda per il GSM 1800 (seconda edizione) [notificata con il numero C(98) 2721] (98/575/CE) (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 35)

Decisione della Commissione del 16 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali che integrano la funzione di microtelefono analogico [notificata con il numero C(98) 2722] (98/576/CE) (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 40)

Decisione della Commissione del 16 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle VSAT (Very Small Aperture Terminals, stazioni terminali con antenne di piccolo diametro) che operano nelle bande di frequenza 4 e 6 GHz [notificata con il numero C(98) 2723] (98/577/CE) (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 43)

Decisione della Commissione del 16 settembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz [notificata con il numero C(98) 2724] (98/578/CE) (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 46)

Decisione della Commissione del 30 novembre 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz [notificata con il numero C(98) 3695] (98/734/CE) (GU L 351 del 29.12.1998, pag. 37)

Svizzera

Legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RU 1997 2187)

Ordinanza del Consiglio federale del 6 ottobre 1997 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RU 1997 2853)

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sugli impianti di telecomunicazione (RU 1998 485)

Allegato 1 dell'ordinanza dell'OFCOM sugli impianti di telecomunicazione (RU 1998 488), modificata da ultimo il 9 marzo 1999 (RU 1999 1191)

Norme tecniche dichiarate obbligatorie:

10.1 sulla base della CTR1 (97/544/CE)

10.2 sulla base della CTR2 seconda edizione (97/545/CE)

10.3 sulla base della CTR3 primo emendamento (98/515/CE)

10.4 sulla base della CTR4 primo emendamento (98/520/CE)

10.6 sulla base della CTR6 seconda edizione (97/523/CE)

10.7 sulla base della CTR7 seconda edizione (98/522/CE)

10.8 sulla base della CTR8 (95/526/CE)

10.10 sulla base della CTR10 seconda edizione (97/524/CE)

10.11 sulla base della CTR11 (95/525/CE)

10.12 sulla base della CTR 12 primo emendamento (97/520/CE)

10.13 sulla base della CTR13 (97/521/CE)

10.14 sulla base della CTR 14 primo emendamento (97/522/CE)

10.15 sulla base della CTR15 (97/486/CE)

- 10.17 sulla base della CTR17 (97/487/CE)
- 10.19 sulla base della CTR 19 seconda edizione (98/574/CE)
- 10.20 sulla base della CTR 20 seconda edizione (98/542/CE)
- 10.21 sulla base della CTR 21 (97/482/CE)
- 10.22 sulla base della CTR22 (97/525/CE)
- 10.23 sulla base della CTR 23 (98/535/CE)
- 10.24 sulla base della CTR 24 (97/639/CE)
- 10.25 sulla base della CTR 25 (97/751/CE)
- 10.26 sulla base della CTR 26 (98/578/CE)
- 10.27 sulla base della CTR 27 (98/516/CE)
- 10.28 sulla base della CTR 28 (98/519/CE)
- 10.30 sulla base della CTR 30 (98/517/CE)
- 10.31 sulla base della CTR 31 seconda edizione (97/575/CE)
- 10.32 sulla base della CTR 32 seconda edizione (98/543/CE)
- 10.33 sulla base della CTR 33 (98/521/CE)
- 10.34 sulla base della CTR 34 (98/518/CE)
- 10.38 sulla base della CTR 38 (98/576/CE)
- 10.41 sulla base della CTR 41 (98/533/CE)
- 10.42 sulla base della CTR 42 (98/534/CE)
- 10.43 sulla base della CTR 43 (98/577/CE)
- 10.44 sulla base della CTR 44 (98/734/CE)

## Sezione II

### **Organismi di valutazione della conformità**

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

## Sezione III

### **Autorità designatrici**

#### *Comunità europea*

- Austria: Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr
- Belgio: Institut belge des services postaux et des télécommunications  
Belgisch instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
- Danimarca: Telestyrelsen
- Finlandia: Liikenneministeriö / Trafikministeriet

— Francia:	Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Secrétariat d'État à l'industrie Direction des postes et télécommunications Service des télécommunications Direction Générale des stratégies industrielles Sous direction de la qualité et de la normalisation
— Germania:	Bundesministerium für Wissenschaft und Technologie
— Grecia:	Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
— Irlanda:	Department of Transport, Energy and Communications
— Italia:	Ministero delle Comunicazioni (per gli aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica) Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
— Lussemburgo:	Ministère des Transports (per gli aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica) Administration des Postes et Télécommunications
— Paesi Bassi:	Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— Portogallo:	Instituto das Comunicações de Portugal
— Spagna:	Ministerio de Fomento
— Svezia:	Sotto l'autorità del Governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC)
— Regno Unito:	Department of Trade and Industry
Svizzera	Ufficio federale delle comunicazioni

#### Sezione IV

##### **Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità**

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2, nonché a quelli dell'allegato V della direttiva 98/13/CE.

#### Sezione V

##### **Disposizioni aggiuntive**

###### *1. Decisione amministrativa*

Le due Parti riconoscono reciprocamente la decisione amministrativa (articolo 11, paragrafo 6 della direttiva 98/13/CE e articolo 31 della legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RU 1997 2187) e articoli 8 segg. dell'Ordinanza del Consiglio federale del 6 ottobre 1997 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RU 1997 2853) che approva il collegamento dell'apparecchiatura terminale in questione alla rete pubblica di telecomunicazione<sup>(1)</sup>.

###### *2. Notifica della dichiarazione del fabbricante o del fornitore*

La persona responsabile che immette sul mercato di una delle due Parti le apparecchiature di telecomunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 98/13/CE notifica la dichiarazione del fabbricante o del fornitore all'organismo notificato della Parte in cui l'apparecchiatura è immessa sul mercato per la prima volta.

<sup>(1)</sup> Nel quadro del presente Accordo, per «rete pubblica di telecomunicazione» si intendono, per quanto riguarda la legislazione svizzera, «le installazioni di un fornitore di servizi».



### 3. *Laboratori di prova*

Le due Parti si informano dei laboratori di prova designati per effettuare le prove relative alle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE. Si applicano i principi stabiliti dalle norme armonizzate pertinenti per la designazione di tali laboratori.

### 4. *Scambio di informazioni tra organismi di valutazione della conformità*

4.1. Conformemente all'Allegato I, punti 7 segg. della direttiva 98/13/CE, gli organismi di valutazione della conformità figuranti nella sezione II del presente allegato tengono a disposizione degli altri organismi le informazioni pertinenti relative ai certificati di esame del tipo rilasciati e ritirati.

4.2. Conformemente agli Allegati III, punto 6 e IV, punto 6 della direttiva 98/13/CE, gli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione II del presente Allegato tengono a disposizione degli altri organismi le informazioni pertinenti relative alle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate e ritirate.

## CAPITOLO 8

### APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA

#### Sezione I

#### Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

##### *Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2*

##### Comunità europea

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (94/9/CE) (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1)

Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva (76/117/CEE) (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 45)

Direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1979 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (79/196/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/53/CE della Commissione dell'11 settembre 1997 (GU L 257 del 20.9.1997, pag. 27)

Direttiva del Consiglio del 15 febbraio 1982 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisucose (82/130/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/65/CE della Commissione del 3 settembre 1998 (GU L 257 del 19.9.1998, pag. 29)

##### Svizzera

Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 257 e CS 4 798), modificata da ultimo il 3 febbraio 1993 (RU 1993 901)

Ordinanza del 2 marzo 1998 relativa agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere esplosive (RU 1998 963)

Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1977 2370), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1995 2766)

Ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2770), modificata da ultimo il 17 giugno 1996 (RU 1996 1867)

Ordinanza del 12 giugno 1995 sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RU 1995 2783)

## Sezione II

**Organismi di valutazione della conformità**

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

## Sezione III

**Autorità designatrici**

Comunità europea

Svizzera

Ufficio federale dell'energia

## Sezione IV

**Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità**

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2, nonché a quelli dell'allegato XI della direttiva 94/9/CE.

## Sezione V

**Disposizioni aggiuntive****1. Scambio di informazioni**

Gli organismi di valutazione della conformità figuranti alla sezione II inviano le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 76/117/CEE agli Stati membri, alle autorità competenti svizzere e/o agli altri organismi di valutazione della conformità.

**2. Documentazione tecnica**

Per quanto riguarda la documentazione tecnica necessaria alle autorità nazionali ai fini delle ispezioni, è sufficiente che i fabbricanti, i loro mandatari o le persone responsabili dell'immissione sul mercato tengano detta documentazione a disposizione sul territorio di una delle due Parti per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Le Parti s'impegnano a trasmettere tutta la documentazione pertinente su domanda delle autorità dell'altra Parte.

## CAPITOLO 9

**MATERIALE ELETTRICO E COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA**

## Sezione I

**Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative***Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2*

Comunità europea

Direttiva del Consiglio del 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (73/23/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1)

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1)

Svizzera:

Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 257 e CS 4 798), modificata da ultimo il 3 febbraio 1993 (RU 1993 901)

Ordinanza del 30 marzo 1994 concernente gli impianti elettrici a corrente debole (RU 1994 1185)

Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (RU 1994 1199), modificata da ultimo il 5 dicembre 1995 (RU 1995 1024)

Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (RU 1997 1016)

Ordinanza del 9 aprile 1997 sulla compatibilità elettromagnetica (RU 1997 1008)

## Sezione II

### Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

## Sezione III

### Autorità designatrici

#### Comunità europea

- Austria: Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
- Belgio: Ministère des Affaires Économiques  
Ministerie van Economische Zaken
- Danimarca: Per gli aspetti elettrici:  
Boligministeriet  
Per gli aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica:  
Telestyrelsen
- Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö / Handels- och industriministeriet Liikenneministeriö / Trafikministeriet (per gli aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature di tele e radiocomunicazione)
- Francia: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie Secrétariat d'État à l'industrie  
Direction générale des stratégies industrielles
- Germania: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung  
Per gli aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica:  
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
- Grecia: Ministero dello Sviluppo
- Irlanda: Department of Enterprise and Employment
- Italia: Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
- Lussemburgo: Ministère des Transports
- Paesi Bassi: Staat der Nederlanden  
Per gli aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica:  
De Minister van Verkeer en Waterstaat

— Portogallo:	Sotto l'autorità del Governo portoghese: Instituto Português da Qualidade
— Spagna:	Ministerio de Industria y Energía
— Svezia:	Sotto l'autorità del Governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC)
— Regno Unito:	Department of Trade and Industry
Svizzera	Ufficio federale dell'energia

#### Sezione IV

##### **Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità**

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2, nonché a quelli dell'allegato II della direttiva 89/336/CEE.

#### Sezione V

##### **Disposizioni aggiuntive**

###### *1. Documentazione tecnica*

Per quanto riguarda la documentazione tecnica necessaria alle autorità nazionali ai fini delle ispezioni, è sufficiente che i fabbricanti, i loro mandatari o le persone responsabili dell'immissione sul mercato tengano detta documentazione a disposizione sul territorio di una delle due Parti per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Le Parti s'impegnano a trasmettere tutta la documentazione pertinente su domanda delle autorità dell'altra Parte.

###### *2. Organismi di normazione*

Conformemente all'articolo 11 della direttiva 73/23/CEE, le Parti si comunicano i nomi degli organismi incaricati di stabilire le norme di cui all'articolo 5 della direttiva.

###### *3. Organismi competenti*

Le Parti si comunicano e riconoscono reciprocamente gli organismi incaricati di rilasciare i rapporti tecnici e/o i certificati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 73/23/CEE e all'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 89/336/CEE.

###### *4. Misure speciali*

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 89/336/CEE, le Parti si comunicano le misure speciali conformi al paragrafo 1 dello stesso articolo.

###### *5. Autorità competenti*

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 6 della direttiva 89/336/CEE, le Parti si comunicano i nomi delle autorità competenti di cui a detto articolo.

## CAPITOLO 10

**Macchine e materiali per cantieri**

## Sezione I

**Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative***Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1*

Comunità europea	Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (79/113/CEE) (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 15) e successive modifiche
	Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili (84/532/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 111) e successive modifiche
	Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori (84/533/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 123) e successive modifiche
	Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (84/534/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 130) e successive modifiche
	Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura (84/535/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 142) e successive modifiche
	Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni (84/536/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 149) e successive modifiche
	Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano (84/537/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 156) e successive modifiche
	Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatori (86/662/CEE) (GU L 384 del 31.12.1986, pag. 1) e successive modifiche
	Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba (84/538/CEE) (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 171) e successive modifiche
Svizzera	Nessuna disposizione legislativa

## Sezione II

**Organismi di valutazione della conformità**

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

## Sezione III

**Autorità designatrici**

Comunità europea

Svizzera

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

## Sezione IV

**Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità**

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2, nonché ai principi dell'Allegato II della direttiva 84/532/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 88/665/CEE del Consiglio.

## CAPITOLO 11

**STRUMENTI DI MISURA E IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI**

## Sezione I

**Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative***Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1*

Comunità europea

Direttiva del Consiglio del 12 ottobre 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (71/347/CEE) (GU L 239 del 28.10.1971, pag. 1) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 12 ottobre 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti (71/349/CEE) (GU L 239 del 28.10.1971, pag. 15) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda (75/33/CEE) (GU L 14 del 20.1.1975, pag. 1) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole (76/765/CEE) (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 143) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai tassametri (77/95/CEE) (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 59) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 5 dicembre 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico (78/1031/CEE) (GU L 364 del 27.12.1978, pag. 1) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio dell'11 settembre 1979 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua calda (79/830/CEE) (GU L 259 del 15.10.1979, pag. 1) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli (86/217/CEE) (GU L 152 del 6.6.1986, pag. 48) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1990 sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (90/384/CEE) (GU L 139 del 20.7.1990, pag. 1) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (75/106/CEE) (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (75/107/CEE) (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 20 gennaio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (76/211/CEE) (GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 15 gennaio 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (80/232/CEE) (GU L 51 del 25.2.1980, pag. 1) e successive modifiche

Svizzera

Ordinanza del 21 maggio 1986 sui misuratori di energia termica (RS 941.231) e successive modifiche

Ordinanza del 15 luglio 1970 concernente le dichiarazioni vincolanti nel commercio di beni quantitativamente misurabili (RS 941.281) e successive modifiche

Ordinanza del 25 ottobre 1972 sulle dichiarazioni (RS 941.281.1) e successive modifiche

Ordinanza del 3 dicembre 1973 sulle misure di volume (RS 941.211) e successive modifiche

Ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (RS 941.210)

Ordinanza del 15 agosto 1986 sugli strumenti per pesare (RS 941.221.1)

*Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2*

Comunità europea

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1979 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, che abroga la direttiva 71/354/CEE (80/181/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 89/617/CEE del Consiglio del 27 novembre 1989 (GU L 357 del 7.12.1989, pag. 28)

Direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (71/316/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 88/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 42)

Direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi (71/317/CEE) (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 14)

Direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas (71/318/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 82/623/CEE della Commissione dell'1 luglio 1982 (GU L 252 del 27.8.1982, pag. 5)

Direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dell'acqua (71/319/CEE) (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 32)

Direttiva del Consiglio del 12 ottobre 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dell'acqua (71/348/CEE) (GU L 239 del 25.10.1971, pag. 9)

Direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate (73/362/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 85/146/CEE della Commissione del 31 gennaio 1985 (GU L 54 del 23.2.1985, pag. 29)

Direttiva del Consiglio del 4 marzo 1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media (74/148/CEE) (GU L 84 del 28.3.1974, pag. 3)

Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui (75/410/CEE) (GU L 183 del 14.7.1975, pag. 25)

Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (76/766/CEE) (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 149)

Direttiva del Consiglio del 4 novembre 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica (76/891/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 82/621/CEE della Commissione del 1 luglio 1982 (GU L 252 del 27.8.1982, pag. 1)

Direttiva del Consiglio del 5 aprile 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dell'acqua (77/313/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 82/625/CEE della Commissione del 1 luglio 1982 (GU L 252 del 27.8.1982, pag. 10)

Svizzera

Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RU 1977 2394), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1993 3149)

Ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità (RU 1994 3109)

Ordinanza del 8 aprile 1991 sugli strumenti di misura di lunghezza (RU 1991 1306)

Ordinanza del 1 dicembre 1986 sugli apparecchi di misurazione per liquidi altri che l'acqua (RU 1987 216)

Ordinanza del 15 agosto 1986 sui pesi (RU 1986 2022), modificata da ultimo il 21 novembre 1995 (RU 1995 5646)

Ordinanza del 4 agosto 1986 sugli strumenti di misura delle quantità di gas (RU 1986 1491)

Ordinanza del 4 agosto 1986 sugli apparecchi misuratori per l'energia e la potenza elettriche (RU 1986 1496)

## Sezione II

### **Organismi di valutazione della conformità**

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce e aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

## Sezione III

### **Autorità designatrici**

*Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1*

Comunità europea

Svizzera

Ufficio federale di metrologia



Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

Svizzera

Ufficio federale di metrologia

#### Sezione IV

### Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'Allegato 2, nonché, per i prodotti contemplati da tale direttiva, dell'Allegato V della direttiva 90/384/CEE.

#### Sezione V

### Disposizioni aggiuntive

#### 1. Scambio di informazioni

Gli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione II mettono periodicamente a disposizione degli Stati membri e delle autorità competenti svizzere le informazioni di cui al punto 1.5 dell'Allegato II della direttiva 90/384/CEE.

Gli organismi di valutazione della conformità di cui alla sezione II possono richiedere le informazioni di cui al punto 1.6 dell'Allegato II della direttiva 90/384/CEE.

#### 2. Preimballaggi

La Svizzera riconosce i controlli effettuati conformemente alle disposizioni legislative comunitarie di cui alla sezione I da un organismo comunitario figurante alla sezione II per l'immissione sul mercato in Svizzera degli imballaggi preconfezionati comunitari.

Per quanto riguarda il controllo statistico dei quantitativi dichiarati sugli imballaggi preconfezionati, la Comunità europea riconosce il metodo svizzero specificato agli articoli 24-40 dell'ordinanza sulle dichiarazioni (RS 941.281.1) come equivalente al metodo comunitario definito all'Allegato II della direttiva 75/106/CEE e della direttiva 76/211/CEE, modificata dalla direttiva 78/891/CEE. I produttori svizzeri i cui imballaggi preconfezionati sono conformi alla legislazione comunitaria e che sono stati controllati sulla base del metodo svizzero appongono il marchio «e» sui loro prodotti esportati nella CE.

## CAPITOLO 12

### VEICOLI A MOTORE

#### Sezione I

### Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

Direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/156/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione del 6 febbraio 1998 (GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1)

Direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (70/157/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/20/CE della Commissione del 27 marzo 1996 (GU L 92 del 13.4.1996, pag. 23)

Direttiva del Consiglio del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (70/220/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996 (GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 64)

Direttiva del Consiglio del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/221/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/19/CEE della Commissione del 18 aprile 1997 (GU L 125 del 16.5.1997, pag. 1)

Direttiva del Consiglio del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri all'alloggiamento ed al montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/222/CEE) (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 25)

Direttiva del Consiglio dell'8 giugno 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/311/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 92/62/CEE della Commissione del 2 luglio 1992 (GU L 199 del 18.7.1992, pag. 33)

Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/387/CEE) (GU L 176 del 10.8.1970, pag. 5)

Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1970 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore (70/388/CEE) (GU L 176 del 10.8.1970, pag. 12)

Direttiva del Consiglio dell'1 marzo 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (71/127/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 88/321/CEE della Commissione del 16 maggio 1988 (GU L 147 del 14.6.1988, pag. 77)

Direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (71/320/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/12/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 (GU L 81 del 18.3.1998, pag. 1)

Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (72/245/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione del 31 ottobre 1995 (GU L 266 dell'8.11.1995, pag. 1)

Direttiva del Consiglio del 2 agosto 1972 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (72/306/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/20/CE della Commissione del 18 aprile 1997 (GU L 125 del 16.5.1997, pag. 21)

Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili) (74/60/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 78/632/CEE della Commissione del 19 maggio 1978 (GU L 206 del 29.7.1978, pag. 26)

Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore (74/61/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 95/56/CE della Commissione dell'8 novembre 1995 (GU L 286 del 29.11.1995, pag. 1)

Direttiva del Consiglio del 4 giugno 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (comportamento del dispositivo di guida in caso di urto) (74/297/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 91/662/CEE della Commissione del 6 dicembre 1991 (GU L 366 del 31.12.1991, pag. 1)

Direttiva del Consiglio del 22 luglio 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio) (74/408/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/37/CE della Commissione del 17 giugno 1996 (GU L 186 del 25.7.1996, pag. 28)

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (74/483/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)

Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (75/443/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/39/CE della Commissione del 24 giugno 1997 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 15)

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (76/114/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (76/115/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione del 17 giugno 1996 (GU L 187 del 26.7.1996, pag. 95)

Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (76/756/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 (GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1)

Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (76/757/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/29/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 (GU L 171 del 30.6.1997, pag. 11)

Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (76/758/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 (GU L 171 del 30.6.1997, pag. 25)

Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (76/759/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 89/277/CEE della Commissione del 28 marzo 1989 (GU L 109 del 20.4.1989, pag. 25)

Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (76/760/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)

Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori (76/761/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 89/517/CEE della Commissione del 1 agosto 1989 (GU L 265 del 12.9.1989, pag. 15)

Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori (76/762/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)

Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore (77/389/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/64/CE della Commissione del 2 ottobre 1996 (GU L 258 dell'11.10.1996, pag. 26)

Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (77/538/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 89/518/CEE della Commissione del 1 agosto 1989 (GU L 265 del 12.9.1989, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (77/539/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/32/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 (GU L 171 del 30.6.1997, pag. 63)

Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore (77/540/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)

Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (77/541/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1996 (GU L 178 del 17.7.1996, pag. 15)

Direttiva del Consiglio del 27 settembre 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (77/649/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE della Commissione del 30 ottobre 1990 (GU L 341 del 6.12.1990, pag. 20)

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) (78/316/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 94/53/CE della Commissione del 15 novembre 1994 (GU L 299 del 22.11.1994, pag. 26)

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento delle superfici vetrate dei veicoli a motore (78/317/CEE) (GU L 81 del 28.3.1978, pag. 27)

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacrystallo dei veicoli a motore (78/318/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 94/68/CE della Commissione del 16 dicembre 1994 (GU L 354 del 31.12.1994, pag. 1)

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore (78/548/CEE) (GU L 168 del 26.6.1978, pag. 40)

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai parafranghi delle ruote dei veicoli a motore (78/549/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CE della Commissione del 21 dicembre 1994 (GU L 354 del 31.12.1994, pag. 10)

Direttiva del Consiglio del 16 ottobre 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (78/932/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)

Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore (80/1268/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione del 17 dicembre 1993 (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39)

Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (80/1269/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/21/CE della Commissione del 18 aprile 1997 (GU L 125 del 16.5.1997, pag. 31)

Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (96/53/CE), (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59)

Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (88/77/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 1996 (GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1)

Direttiva del Consiglio del 13 aprile 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi (89/297/CEE) (GU L 124 del 5.5.1989, pag. 1)

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (89/459/CEE) (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 4)

Direttiva del Consiglio del 27 marzo 1991 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi (91/226/CEE) (GU L 103 del 23.4.1991, pag. 5)

Direttiva del Consiglio del 10 febbraio 1992 concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (92/6/CEE) (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27)

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1992 relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1 (92/21/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 95/48/CE della Commissione del 20 settembre 1995 (GU L 233 del 30.9.1995, pag. 73)

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1992 relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (92/22/CEE) (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 11)

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1992 relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (92/23/CEE) (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95)

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1992 relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (92/24/CEE) (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154)

Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1992 relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N (92/114/CEE) (GU L 409 del 31.12.1992, pag. 17)

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli (94/20/CE) (GU L 195 del 29.7.1994, pag. 1)

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (95/28/CE) (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1)

Direttiva 96/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU L 169 dell'8.7.96, pag. 1)

Direttiva 96/79/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 7)

Direttiva 97/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997 concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1 e GU L 263 del 25.9.1997, pag. 30)

Svizzera

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (RU 1995 4145), modificata da ultimo il 21 aprile 1997 (RU 1997 1280)

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicolo stradale (RU 1995 3997)

## Sezione II

### Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista delle autorità competenti in materia di omologazione, di servizi tecnici e di organi di collaudo.

Comunità europea

Svizzera

*Autorità competenti in materia di omologazione*

Ufficio federale delle strade  
Sezione omologazioni  
CH-3003 Berna

## Sezione III

### Autorità designatrici

*Comunità europea*

— Austria:	Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
— Belgio:	Ministère des Communications et de l'Infrastructure Ministerie van Verkeer en Infrastructuur
— Danimarca:	Agenzia dei trasporti e della sicurezza stradale
— Finlandia:	Liikenneministeriö / Trafikministeriet
— Francia:	Ministère des Transports
— Germania:	Bundessministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
— Grecia:	Ministero dei trasporti
— Irlanda:	Department of Enterprise and Employment
— Italia:	Ministero dei Trasporti
— Lussemburgo:	Ministère des Transports
— Paesi Bassi:	Rijksdienst voor het Wegverkeer
— Portogallo:	Direcção-Geral de Viação

— Spagna:	Ministerio de Industria y Energía
— Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) Vägverket Statens Naturvårdsverk (per quanto riguarda le emissioni: direttive 70/220/CEE, 72/306/CEE, 88/77/CEE e 77/537/CEE)
— Regno Unito:	Vehicle Certification Agency
Svizzera	Ufficio federale delle strade

#### Sezione IV

### Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici fanno riferimento alle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla sezione I.

#### Sezione V

### Disposizioni aggiuntive

Le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente alle relazioni tra la Svizzera, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra.

#### 1. Scambio di informazioni

Le autorità competenti in materia di omologazione della Svizzera e degli Stati membri si scambiano in particolare le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 5 e 6 della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione.

Se la Svizzera o gli Stati membri rifiutano di accordare un'omologazione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione, le loro autorità competenti se ne informano reciprocamente indicando i motivi delle loro decisioni. Le autorità competenti svizzere ne informano anche la Commissione.

#### 2. Riconoscimento delle omologazioni per tipo di veicolo

La Svizzera riconosce anche le omologazioni per tipo di veicolo rilasciate prima dell'entrata in vigore dell'Accordo dalle autorità competenti in materia di omologazioni figuranti alla sezione II del presente capitolo, conformemente alle disposizioni della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione e ancora in vigore nella CE.

La Comunità europea riconosce le omologazioni per tipo di veicolo stabilite dalla Svizzera se i requisiti svizzeri sono giudicati equivalenti ai requisiti della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione.

Il riconoscimento delle omologazioni per tipo di veicolo rilasciate dalla Svizzera sarà sospeso qualora la Svizzera non adegui la sua legislazione a tutta la legislazione comunitaria in vigore corrispondente all'omologazione per tipo di veicolo.

#### 3. Clausole di salvaguardia delle omologazioni per tipo di veicolo

#### Immatricolazione e immissione in servizio

1. Ciascuno Stato membro e la Svizzera immatricolano i veicoli nuovi o ne consentono la vendita o l'immissione in servizio per motivi attinenti alla loro fabbricazione o al loro funzionamento se e solo se detti veicoli sono accompagnati da un certificato di conformità valido. Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato membro e la Svizzera non possono vietarne la vendita, ma possono rifiutarne l'immatricolazione permanente o l'entrata in servizio finché non sono completati.

2. Ciascuno Stato membro e la Svizzera permettono la vendita o l'immissione in servizio di componenti o di entità tecniche se e solo se dette componenti o entità tecniche soddisfano i requisiti della specifica direttiva pertinente o i requisiti della legislazione svizzera corrispondente alla specifica direttiva corrispondente.

3. Se uno Stato membro o la Svizzera stabilisce che determinati veicoli, componenti o entità tecniche di un particolare tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità in corso di validità o marcati in maniera adeguata, compromettono gravemente la sicurezza stradale, detto Stato membro o la Svizzera possono, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutarsi di immatricolare detti veicoli o vietare la vendita o l'immissione in servizio sul loro territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. Lo Stato membro in questione o la Svizzera ne informa immediatamente gli altri Stati membri, la Svizzera e la Commissione, indicando i motivi della propria decisione. Se la Svizzera o lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione contesta i pretesi rischi per la sicurezza stradale che gli sono stati notificati, la Svizzera o gli Stati membri interessati si adoperano per risolvere la controversia. La Commissione e il Comitato sono tenuti informati e procedono, se del caso, alle consultazioni necessarie per trovare una soluzione.

#### Misure relative alla conformità della produzione

1. Quando ha proceduto a un'omologazione, uno Stato membro o la Svizzera prende le misure previste all'Allegato X della direttiva quadro 70/156/CEE modificata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CEE della Commissione per quanto riguarda detta omologazione, al fine di verificare, se del caso in cooperazione con le autorità competenti in materia di omologazione degli altri Stati membri o della Svizzera, se sono state adottate le misure necessarie per garantire che i veicoli, i sistemi, le componenti o le entità tecniche prodotte siano conformi al tipo omologato.

2. Quando ha proceduto a un'omologazione, uno Stato membro o la Svizzera prende le misure di cui all'Allegato X della direttiva quadro 70/156/CEE modificata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CEE della Commissione per quanto riguarda detta omologazione, al fine di verificare, se del caso in cooperazione con le autorità competenti in materia di omologazione degli altri Stati membri o della Svizzera, se le misure di cui al paragrafo 1 continuano ad essere adeguate e se i veicoli, i sistemi, le componenti o le entità tecniche prodotte rimangono conformi al tipo omologato. La verifica effettuata al fine di assicurare la conformità al tipo omologato si limita alle procedure di cui al punto 2 dell'Allegato 10 della direttiva quadro 70/156/CEE modificata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CEE della Commissione e nelle singole direttive che prevedono requisiti specifici.

#### Non conformità al tipo omologato

1. Vi è non conformità al tipo omologato quando, rispetto alla scheda di omologazione e/o al fascicolo di omologazione, si constatano divergenze che non sono state autorizzate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 o paragrafo 4, dalla Svizzera o dallo Stato membro che ha proceduto all'omologazione. Un veicolo non può essere considerato non conforme al tipo omologato quando le tolleranze previste da specifiche direttive sono rispettate.

2. Se la Svizzera o uno Stato membro che ha proceduto a un'omologazione constata che determinati veicoli, componenti o entità tecniche accompagnate da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo che ha omologato, la Svizzera o detto Stato membro prende le misure necessarie affinché i veicoli, le componenti o le entità tecniche prodotti ritornino ad essere conformi al tipo omologato. Le autorità competenti in materia di omologazione della Svizzera o dello Stato membro notificano ai loro corrispondenti degli Stati membri e/o della Svizzera le misure adottate, che possono andare sino al ritiro dell'omologazione.

3. Se uno Stato membro o la Svizzera stabilisce che determinati veicoli, componenti o entità tecniche accompagnate da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo che ha omologato, detto Stato membro o la Svizzera può chiedere alla Svizzera o allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione di verificare se i veicoli, le componenti o le entità tecniche prodotte siano conformi al tipo omologato. Tale verifica dev'essere effettuata il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla data della domanda.

4. Nel caso:

- di un'omologazione per tipo di veicolo, qualora la non conformità di un veicolo derivi esclusivamente dalla non conformità di un sistema, di una componente o di un'entità tecnica, o nel caso
- di un'omologazione per tipo in varie tappe, qualora la non conformità di un veicolo completo deriva esclusivamente dalla non conformità di un sistema, di una componente o di un'entità tecnica che fa parte integrante del veicolo incompleto, o dello stesso veicolo incompleto, le autorità competenti per l'omologazione del veicolo chiedono alla Svizzera, allo Stato membro, agli Stati membri che hanno rilasciato l'omologazione del sistema, della componente, dell'entità tecnica o del veicolo incompleto di prendere le misure necessarie affinché i veicoli prodotti ritornino ad essere conformi al tipo omologato. Tali misure dovranno essere prese il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla data della domanda, se del caso in cooperazione con la Svizzera o con lo Stato membro che l'ha formulata.



Quando è stata dimostrata una non conformità, le autorità competenti in materia di omologazione della Svizzera o dello Stato membro che hanno omologato il sistema, la componente o l'entità tecnica oppure il veicolo incompleto in questione prendono le misure di cui al paragrafo 2 della direttiva quadro 70/156/CEE modificata dalla direttiva 92/53/CEE e adeguata al progresso tecnico da ultimo dalla direttiva 98/14/CEE della Commissione.

5. Le autorità competenti in materia di omologazione degli Stati membri e della Svizzera si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un'omologazione e dei motivi che giustificano detta misura.

6. Se la Svizzera o lo Stato che ha proceduto all'omologazione contesta il difetto di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati e la Svizzera si impegnano a risolvere la controversia. La Commissione e il Comitato sono tenuti informati e procedono, se del caso, alle opportune consultazioni per trovare una soluzione.

## CAPITOLO 13

### TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

#### Sezione I

#### Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

*Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2*

Comunità europea

Direttiva del Consiglio del 4 marzo 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (74/150/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 4 marzo 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (74/151/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/38/CE della Commissione, del 3 giugno 1998 (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 13)

Direttiva del Consiglio del 4 marzo 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (74/152/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (74/346/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/40/CE della Commissione dell'8 giugno 1998 (GU L 171 del 16.6.1998, pag. 28)

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al campo di visibilità e ai tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (74/347/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 20 maggio 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (75/321/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 98/39/CE della Commissione del 5 giugno 1998 (GU L 170 del 16.6.1998, pag. 15)

Direttiva del Consiglio del 20 maggio 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote (75/322/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 6 aprile 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (76/432/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote (76/763/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 29 marzo 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (77/311/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (77/536/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 89/680/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 26)

Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote (77/537/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (78/764/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 17 ottobre 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (78/933/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1979 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (79/532/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1979 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (79/533/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1979 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (79/622/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 88/413/CEE della Commissione del 22 giugno 1988 (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 32)

Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (80/720/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione (86/297/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (86/298/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 89/682/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 29)

Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (86/415/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (87/402/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 89/681/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 27)

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (89/173/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Svizzera

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (RU 1995 4171)

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicolo stradale (RU 1995 3997)

## Sezione II

### Organismi di valutazione della conformità

Il Comitato istituito dall'articolo 10 del presente Accordo stabilisce ed aggiorna, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, una lista degli organismi di valutazione della conformità.

Comunità europea

Svizzera

*Autorità competenti in materia di omologazione*

Ufficio federale delle strade, Sezione omologazioni  
CH-3003 Berna

## Sezione III

### Autorità designatrici

*Comunità europea*

- |              |   |
|--------------|---|
| — Austria:   | Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr  |
| — Belgio:    | Ministère des Communications et de l'Infrastructure<br>Ministerie van Verkeer en Infrastructuur |
| — Danimarca: | Agenzia dei trasporti e della sicurezza stradale  |
| — Finlandia: | Liikenneministeriö / Trafikministeriet  |
| — Francia:   | Ministère des Transports  |
| — Germania:  | Bundesamt für Ernährung und Forsten   |
| — Grecia:    | Ministero dei trasporti   |
| — Irlanda:   | Department of Enterprise and Employment   |

— Italia:	Ministero dei Trasporti
— Lussemburgo:	Ministère des Transports
— Paesi Bassi:	Rijksdienst voor het Wegverkeer
— Portogallo:	Direcção-Geral de Viação
— Spagna:	Ministerio de Industria y Energía
— Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) Vägverket Statens Naturvårdsverk (concernente le emissioni: direttive 70/220/CEE, 72/306/CEE, 88/77/CEE e 77/537/CEE)
— Regno Unito:	Vehicle Certification Agency
Svizzera	Ufficio federale delle strade

#### Sezione IV

##### **Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità**

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici fanno riferimento alle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla sezione I.

#### Sezione V

##### **Disposizioni aggiuntive**

###### *Scambio di informazioni*

Le autorità competenti degli Stati membri e della Svizzera si comunicano reciprocamente i veicoli, i dispositivi e i sistemi conformi (articoli 5 e 6 della direttiva 74/150/CEE) e non conformi (articolo 8 della direttiva 74/150/CEE) immessi sul mercato.

#### CAPITOLO 14

##### **BUONA PRATICA DI LABORATORIO (GOOD LABORATORY PRACTICE)**

###### **Campo di applicazione e prodotti contemplati**

Le disposizioni del presente capitolo settoriale si applicano alle prove a norma della GLP dei prodotti chimici, siano essi sostanze o preparati, contemplati dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla sezione I. Ai fini del presente capitolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo relative all'origine.

Se non si forniscono definizioni specifiche, si applicano le definizioni dei «Principi OCSE della buona pratica di laboratorio» [Appendice II della Decisione del Consiglio OCSE del 12 maggio 1981 C(81) 30(Final)], delle «Guide alle procedure di controllo di conformità della buona pratica di laboratorio» [Appendice I della decisione/raccomandazione del Consiglio dell'OCSE del 2 ottobre 1989 C(89) 87 (Final)] e dei documenti consensuali GLP, Serie OCSE sui principi della buona pratica di laboratorio e controllo di conformità, e tutti i relativi emendamenti.

Le Parti riconoscono l'equivalenza dei rispettivi programmi di controllo di conformità della buona pratica di laboratorio conformi alle suddette decisioni e raccomandazioni dell'OCSE e alle procedure e ai principi legislativi, regolamentari e amministrativi di cui alla sezione IV.

Le Parti accettano reciprocamente gli studi e i dati che ne derivano, prodotti dai centri di prova dell'altra Parte di cui alla sezione II a condizione che essi partecipino al programma di controllo di conformità alla buona pratica di laboratorio di tale Parte conformemente ai principi e alle disposizioni di cui sopra.

Le Parti accettano reciprocamente le conclusioni delle valutazioni degli studi e delle ispezioni dei centri di prova svolte dalle autorità di controllo di cui alla sezione III.

## Sezione I

### Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Per quanto riguarda le prove dei prodotti chimici conformemente alla GLP, si applicano le parti pertinenti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative elencate qui di seguito.

#### Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Comunità europea

##### Additivi in alimenti per animali

Direttiva del Consiglio del 18 aprile 1983 che stabilisce linee direttrici per la valutazione di alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali (83/228/CEE) (GU L 126 del 13.5.1983, pag. 23) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 16 febbraio 1987 che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali (87/153/CEE), (GU L 64 del 7.3.1987, pag. 19) e successive modifiche

##### Prodotti alimentari

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (89/397/CEE) (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23) e successive modifiche

Direttiva del Consiglio del 29 ottobre 1993 riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (93/99/CEE) (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14) e successive modifiche

##### Cosmetici

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1993 recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (93/35/CEE) (GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32) e successive modifiche

Svizzera

Non ci sono disposizioni legislative relative alla GLP

#### Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

##### Prodotti chimici nuovi ed esistenti

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (87/18/CEE) (GU L 15 del 17.1.1987, pag. 29)

Direttiva del Consiglio del 30 aprile 1992 recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (92/32/CEE) (GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1)

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (88/379/CEE) (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14)

Regolamento del Consiglio del 23 marzo 1993 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (CEE) n. 793/93 (GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1)

#### Prodotti medicinali

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/318/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove delle specialità medicinali (87/19/CEE) (GU L 15 del 17.1.1987, pag. 31)

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 65/65/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (87/21/CEE) (GU L 15 del 17.1.1987, pag. 36)

Direttiva della Commissione del 19 luglio 1991 che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali (91/507/CEE) (GU L 270 del 26.9.1991, pag. 32)

#### Medicinali veterinari

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (87/20/CEE) (GU L 15 del 17.1.1987, pag. 34)

Direttiva della Commissione, del 20 marzo 1992, che modifica l'allegato della direttiva 81/852/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (92/18/CEE) (GU L 97 del 10.4.1992, pag. 1)

#### Prodotti fitosanitari

Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (91/414/CEE) (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1)

Direttiva della Commissione del 27 luglio 1993 recante modifica alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei fitosanitari (93/71/CEE) (GU L 221 del 31.8.1993, pag. 27)

Direttiva della Commissione del 14 luglio 1995 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (95/35/CE) (GU L 172 del 22.7.1995, pag. 6)

Svizzera

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 21 dicembre 1995 (RU 1997 1155)

Ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l'ambiente (RU 1986 1254), modificata da ultimo l'11 novembre 1998 (RU 1999 39)

Legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni (RU 1972 435), modificata da ultimo il 21 dicembre 1995 (RU 1997 1155)

Ordinanza del 19 settembre 1983 sui veleni (RU 1983 1387), modificata da ultimo l'11 novembre 1998 (RU 1999 56)

Regolamenti del 25 maggio 1972 per l'applicazione della convenzione intercantonale per il controllo dei medicinali, modificati da ultimo il 23 novembre 1995

## Sezione II

### **Organismi di valutazione della conformità**

Ai fini del presente capitolo settoriale, per «organismi di valutazione della conformità» si intendono i centri di prova riconosciuti nel quadro del programma di controllo GLP di ciascuna delle Parti.

Il Comitato di cui all'articolo 10 del presente Accordo stabilirà e aggiornerà conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del presente Accordo, in base alle informazioni fornite dalle Parti conformemente alla Sezione V del presente capitolo, un elenco dei centri di prova risultati conformi ai principi GLP.

### Sezione III

#### Autorità designatrici

Ai fini del presente capitolo settoriale, per «autorità designatrici» si intendono le autorità di controllo ufficiali GLP delle Parti.

#### Comunità europea

— Austria:	Tutti i prodotti
Bundesministerium für Umwelt Jugend und Familie Dipartimento II/2 Stubenbastei 5 A-1010 Vienna	
— Belgio	Tutti i prodotti
Ministère de la Santé publique, de l'Environnement et de l'Intégration Sociale. Inspection pharmaceutique Ministerie van Volksgezondheid, Leefmilieu en Sociale Integratie. Farmaceutische Inspectie Rue Juliette Wytmanstraat 14 B-1050 Bruxelles	
— Danimarca	Prodotti chimici industriali e pesticidi
Agenzia danese dell'industria e del commercio Tagensvej 137 DK-2200 Copenhagen N	
	Prodotti farmaceutici
Agenzia danese per i medicinali 378, Frederikssundsvej DK-2700 Bronshoj	
— Finlandia:	Tutti i prodotti
Sosiaali-ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus/kemikaaliosasto Social-och hälsovårdens produkttillsynscentral/kemikalieavdelning PL 267 Box FIN-00531 Helsinki	
— Francia	Prodotti chimici industriali, pesticidi e prodotti diversi dai prodotti veterinari
Groupe Interministériel des produits chimiques (GIPC) 3/5 Rue Barbet de Jouy F-75353 Parigi 07 SP	
Agence du Médicament 143/147 Boulevard Anatole France F-93200 Saint Denis	Prodotti farmaceutici diversi dai prodotti veterinari
Ministère de la Santé Direction Générale de la Santé, Sous-direction pharmacie 1, place de Fontenoy F-75350 Parigi 07 SP	Cosmetici
CNEVA, Agence de médicament vétérinaire, service inspections et contrôles BP 203 F-35302 Fougères Cedex	Prodotti veterinari

— Germania	Tutti i prodotti
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit D-53175 Bonn	
— Grecia	Tutti i prodotti
Laboratorio chimico generale di Stato An Tsoha Street, 16 GR-11521 Atene	
— Irlanda	Tutti i prodotti
Irish Laboratory Accreditation Board (ILAB) Witlon Park House Wilton Place Dublino 2 Irland	
— Italia	Tutti i prodotti
Ministero della Sanità Dipartimento della Prevenzione Unità di verifica del rispetto delle BPL Via della Sierra Nevada 60 I-00144 Roma	
— Paesi Bassi	Tutti i prodotti
Ministero della sanità, dell'assistenza e dello sport Ispettorato per la tutela della salute, i prodotti di base e la sanità veterinaria Dipartimento BPL PO Box 16.108 2500 BC's Gravenhage Paesi Bassi	
— Portogallo	Prodotti chimici industriali e pesticidi
Instituto Português da Qualidade Ministério da Indústria e Comércio Rua C à Av. dos Três Vales P-2825 Monte da Caparica	
Instituto Nacional de Farmacia e do Medicamento Parque de Saúde de Lisboa Avenida do Brasil 53 P-1700 Lisboa	Prodotti farmaceutici e medicinali veterinari
— Spagna	Prodotti farmaceutici e cosmetici
Ministerio de Sanidad y Consumo Agencia Española del Medicamento Subdirección General de Seguridad de los Medicamentos Paseo del Prado, 18-20 E-28014 Madrid	
— Svezia	Prodotti farmaceutici, igienici e cosmetici
Läkemedelsverket (Agenzia per i prodotti medicinali) Box 26 S-75103 Upsala	
Styrelsen för ackreditering och teknisk Kontroll (SWEDAC) Box 2231 S-10315 Stoccolma	Per tutti gli altri prodotti
— Regno Unito	Tutti i prodotti
Department of Health GLP Monitoring Authority Hannibal House — Market Towers 1, Nine Elms Lane Londra SW8 5NQ Regno Unito	



Svizzera

Studi ambientali su tutti i prodotti  
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio  
CH-3003 Berna

Studi sanitari sui prodotti farmaceutici  
Ufficio intercantonale per il controllo dei medicinali  
Erlachstrasse 8  
PO Box  
CH-3000 Berna 9

Studi sanitari su tutti i prodotti tranne i prodotti farmaceutici  
Ufficio federale della sanità pubblica

Divisione prodotti chimici  
CH-3003 Berna

#### Sezione IV

##### **Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità**

Ai fini del presente capitolo settoriale, per «designazione degli organismi di valutazione della conformità» si intende la procedura tramite la quale le autorità di controllo GLP riconoscono che i centri di prova sono conformi ai principi GLP. A tal fine, esse applicano i principi e le procedure delle loro disposizioni elencate qui di seguito, che sono riconosciuti equivalenti e conformi ai summenzionati atti del Consiglio dell'OCSE C(81) 30 (Final) e C(89) 87 (Final):

Comunità europea	Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (87/18/CEE) (GU L 15 del 17.1.1987, pag. 29)
	Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (GLP) (88/320/CEE) (GU L 145 dell'11.6.1988, pag. 35)
	Direttiva della Commissione del 18 dicembre 1989 che adatta al progresso tecnico l'allegato della direttiva 88/320/CEE del Consiglio concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (GLP) (90/18/CEE) (GU L 11 del 13.1.1990, pag. 37)
Svizzera	Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 21 dicembre 1995 (RU 1997 1155)
	Ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l'ambiente (RU 1986 1254), modificata da ultimo l'11 novembre 1998 (RU 1999 39)
	Legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni (RU 1972 435), modificata da ultimo il 21 dicembre 1995 (RU 1997 1155)
	Ordinanza del 19 settembre 1983 sui veleni (RU 1983 1387), modificata da ultimo l'11 novembre 1998 (RU 1999 56)
	Regolamenti del 25 maggio 1972 per l'applicazione della convenzione intercantionale per il controllo dei medicinali, modificati da ultimo il 23 novembre 1995
	Procedure e principi relativi alle GLP in Svizzera, DFI/IKS, marzo 1986

## Sezione V

**Disposizioni aggiuntive**1. *Scambio di informazioni*

Conformemente all'articolo 12 dell'Accordo, le Parti si forniscono in particolare, almeno una volta l'anno, un elenco dei centri di prova che, alla luce dei risultati delle ispezioni e delle verifiche degli studi, risultano conformi alla buona pratica di laboratorio e delle date di ispezione o di verifica e della loro situazione dal punto di vista della conformità.

Conformemente all'articolo 6 dell'Accordo, se un centro di prova di cui alla sezione II del presente capitolo settoriale che dichiara di applicare la buona pratica di laboratorio non risulta conforme a tale pratica in misura tale da rischiare di compromettere l'integrità o l'autenticità degli studi che effettua le Parti se ne danno reciprocamente e tempestivamente comunicazione.

Le Parti si forniscono reciprocamente ogni ulteriore informazione su un'ispezione o una verifica di uno studio di un centro di prova svolte in risposta ad una ragionevole richiesta dell'altra Parte.

2. *Ispezioni dei centri di prova*

Ciascuna Parte può chiedere ulteriori ispezioni o verifiche di studi dei centri di prova se vi è un dubbio documentato che una prova sia stata eseguita conformemente alla buona pratica di laboratorio.

Se, in casi eccezionali, i dubbi persistono e la Parte richiedente può giustificare una particolare preoccupazione, essa può designare, conformemente all'articolo 8 dell'Accordo, uno o più esperti delle sue autorità di cui alla sezione III che partecipino ad un'ispezione del laboratorio o alla verifica di uno studio svolte dalle autorità dell'altra Parte.

3. *Riservatezza*

Conformemente all'articolo 13 dell'Accordo, le Parti rispettano la riservatezza di qualsiasi informazione portata a loro conoscenza ai sensi del presente capitolo settoriale o giunta a loro conoscenza nel quadro della partecipazione a un'ispezione o alla verifica di uno studio e che rientra nella definizione di segreto commerciale o informazione commerciale o finanziaria riservata. Esse trattano tali informazioni almeno con la stessa riservatezza con cui le tratta la Parte che le fornisce e si assicurano che qualsiasi autorità cui le informazioni sono trasmesse le tratti allo stesso modo.

4. *Cooperazione*

Ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo, ciascuna Parte può, a richiesta, partecipare in qualità di osservatore a un'ispezione di un centro di prova effettuata dalle autorità dell'altra Parte con il consenso del centro di prova interessato al fine di assicurare una comprensione continuativa delle procedure di ispezione dell'altra Parte.

## CAPITOLO 15

**ISPEZIONI DELLA BUONA PRATICA DI FABBRICAZIONE (GOOD MANUFACTURING PRACTICE, GMP)  
E CERTIFICAZIONE DELLE PARTITE DEI MEDICINALI****Campo di applicazione e prodotti contemplati**

Le disposizioni del presente capitolo coprono tutti i medicinali prodotti industrialmente in Svizzera e nella Comunità europea ed ai quali si applicano i requisiti della buona pratica di fabbricazione (Good Manufacturing Practice, GMP).

Per i prodotti medicinali contemplati dal presente capitolo, ciascuna delle Parti riconosce le conclusioni delle ispezioni dei produttori eseguite dai servizi ispettivi competenti dell'altra Parte e le relative autorizzazioni di fabbricazione rilasciate dalle autorità competenti dell'altra Parte.

I certificati di conformità dei produttori di ciascuna partita alle relative specificazioni sono riconosciuti dall'altra Parte senza ulteriori controlli all'importazione.

Inoltre, i rilasci ufficiali delle partite eseguiti da un'autorità della Parte esportatrice sono riconosciuti dall'altra Parte.

Per «medicinali» si intendono tutti i prodotti disciplinati dalla legislazione farmaceutica della Comunità europea e della Svizzera elencati nella sezione I del presente capitolo. La definizione del termine «medicinali» comprende tutti i prodotti per uso umano e veterinario, quali i prodotti farmaceutici chimici e biologici, immunologici, i radiofarmaci, i prodotti medicinali stabili derivati dal sangue umano o dal plasma umano, le pre-miscele per la preparazione di mangimi medicamentosi veterinari e, se del caso, vitamine, minerali, rimedi erboristici e medicinali omeopatici.

La buona pratica di fabbricazione (GMP) sono quella parte dell'assicurazione della qualità che garantisce che i prodotti siano costantemente realizzati e controllati nel rispetto delle norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati e stabilite nell'autorizzazione per l'immissione in commercio e nelle specifiche dei prodotti. Ai fini del presente capitolo, esse comprendono il sistema con il quale il produttore riceve le specifiche del prodotto e del processo dal titolare o dal richiedente dell'autorizzazione per l'immissione in commercio e si accerta che il medicinale sia prodotto in conformità a tali specifiche (equivalente alla persona qualificata per la certificazione nella CE).

Per quanto riguarda i medicinali contemplati dalla legislazione di una Parte, ma non da quella dell'altra, l'impresa produttrice può chiedere, ai fini del presente Accordo, che il servizio di ispezione competente locale proceda a un'ispezione. La presente disposizione si applica, tra l'altro, alla produzione di prodotti intermedi e di ingredienti farmaceutici attivi e di prodotti destinati ad essere utilizzati in prove cliniche, nonché alle ispezioni prima dell'immissione in commercio. Le disposizioni operative sono illustrate in modo particolareggiato nella sezione III, paragrafo 3.

#### Certificazione dei produttori

Su richiesta di un esportatore, di un importatore o dell'autorità competente dell'altra Parte, le autorità responsabili della concessione delle autorizzazioni di produzione e della supervisione della fabbricazione dei medicinali certificano che il produttore:

- è adeguatamente autorizzato a produrre il medicinale in questione o ad eseguire l'operazione di produzione pertinente specificata;
- è soggetto a periodiche ispezioni delle autorità;
- soddisfa i requisiti nazionali di GMP riconosciuti equivalenti dalle due Parti, elencati nella sezione I del presente capitolo. Qualora si utilizzino come riferimento requisiti GMP diversi, ciò dev'essere indicato nel certificato.

I certificati specificano inoltre il sito (i siti) di fabbricazione (e gli eventuali laboratori di prova operanti in appalto).

I certificati vengono rilasciati celermente, e il tempo richiesto non deve superare i trenta giorni di calendario. In casi eccezionali, ad esempio quando si deve procedere a una nuova ispezione, il suddetto periodo può essere portato a sessanta giorni.

#### Certificazione delle partite

Ciascuna partita esportata è accompagnata da un certificato di partita redatto dal fabbricante (autocertificazione) dopo un'esauriente analisi qualitativa, un'analisi quantitativa di tutti i costituenti attivi e tutte le altre prove o verifiche necessarie per garantire la qualità del prodotto conformemente ai requisiti dell'autorizzazione per l'immissione in commercio. Detto certificato attesta che la partita soddisfa le relative specifiche e viene conservato dall'importatore della partita che, a richiesta, lo mette a disposizione dell'autorità competente.

Nel compilare un certificato, il produttore tiene conto delle disposizioni del sistema di certificazione OMS sulla qualità dei prodotti farmaceutici circolanti nel commercio internazionale in vigore. Il certificato riporta nel dettaglio le specifiche concordate del prodotto, il riferimento dei metodi analitici e i risultati delle analisi. Esso contiene inoltre una dichiarazione che la documentazione relativa alla lavorazione e al confezionamento della partita è stata esaminata e riscontrata conforme alle GMP. Il certificato di partita è firmato dalla persona responsabile del rilascio della partita per la vendita o per la fornitura, e cioè nella Comunità europea dalla «persona qualificata» di cui all'articolo 21 della direttiva 75/319/CEE, e in Svizzera dalla persona responsabile di cui agli articoli 4 e 5 dell'ordinanza concernente i prodotti immunobiologici, agli articoli 4 e 5 dell'ordinanza concernente i prodotti immunobiologici per uso veterinario e all'articolo 10 delle direttive dell'UICM sulla produzione di medicinali.

#### Rilascio ufficiale delle partite

Nei casi in cui si applica una procedura di rilascio ufficiale delle partite, il rilascio ufficiale delle partite effettuato da un'autorità della Parte esportatrice (elencata nella sezione II) è riconosciuto dall'altra Parte. Il produttore fornisce il certificato di rilascio ufficiale della partita.

Per la Comunità europea, la procedura per il rilascio ufficiale delle partite è specificata nel documento «Control Authority Batch Release of Vaccines and Blood Products of 24 September 1998» e in diverse procedure specifiche per il rilascio delle partite. Per la Svizzera, la procedura per il rilascio delle partite è specificata negli articoli 22-27 dell'ordinanza concernente i prodotti immunobiologici, negli articoli 20-25 dell'ordinanza concernente i prodotti immunobiologici per uso veterinario e negli articoli 4-6 delle direttive dell'UICM sul rilascio ufficiale delle partite.

### Sezione I

Per quanto riguarda le GMP, si applicano le parti pertinenti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative elencate qui di seguito. I requisiti di qualità di riferimento dei prodotti da esportare, ivi compresi il metodo di produzione e le specifiche del prodotto, sono tuttavia quelli della relativa autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'autorità competente della Parte importatrice.

#### Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea	Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1965 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (65/65/CEE), come da ultimo emendata dalla Direttiva 93/39/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 22)
	Seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (75/319/CEE), come da ultimo emendata dalla direttiva 89/341/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 (GU L 142 del 25.5.1989, pag. 11)
	Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (81/851/CEE), come da ultimo emendata dalla direttiva 90/676/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990 (GU L 373 del 31.12.1990, pag. 15)
	Direttiva della Commissione del 13 giugno 1991 che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (91/356/CEE) (GU L 193 del 17.7.1991, pag. 30)
	Direttiva della Commissione del 23 luglio 1991 che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari (91/412/CEE) (GU L 228 del 17.8.1991, pag. 70)
	Regolamento del Consiglio del 22 luglio 1993 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (2309/93/CEE), come da ultimo emendato dal regolamento della Commissione del 23 marzo 1998 (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 7)
	Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1992 riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano (92/25/CEE) (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 1) e Guida alla buona pratica di distribuzione
	Guida alle norme di buona fabbricazione, Volume IV delle Norme che disciplinano i medicinali nella Comunità europea.
Svizzera	Legge federale del 6 ottobre 1989 sulla farmacopea (RU 1990 570)
	Ordinanza del 23 agosto 1989 sui prodotti immunobiologici (RU 1989 1797), come da ultimo emendata il 24 febbraio 1993 (RU 1993 963)
	Ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (RU 1994 1947)
	Decreto federale del 22 marzo 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti (RU 1996 2296)
	Ordinanza del 26 giugno 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti (RU 1996 2309)
	Legge federale del 1 luglio 1966 sulle epizootie (LFE) (RU 1966 1621)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sui prodotti immunobiologici per uso veterinario (RU 1995 3805)

Convenzione intercantonale del 3 giugno 1971 per il controllo dei medicinali (RU 1972 1026), come da ultimo emendata il 1 gennaio 1979 (RU 1979 252)

Regolamenti del 25 maggio 1972 per l'applicazione della convenzione intercantonale per il controllo dei medicinali, come da ultimo emendati il 14 maggio 1998

Direttive dell'UICM (Ufficio intercantonale per il controllo dei medicinali) del 18 maggio 1995 sulla produzione dei medicinali

Direttive dell'UICM del 23 maggio 1985 sulla produzione di ingredienti farmaceutici attivi

Direttive dell'UICM del 20 maggio 1976 relative alla vendita all'ingrosso dei medicinali

Direttive dell'UICM del 24 novembre 1994 relative al rilascio ufficiale delle partite

Direttive dell'UICM del 19 maggio 1988 relative alla produzione e alla distribuzione di mangimi medicamentosi

Direttive dell'UICM del 19 novembre 1998 sull'ispezione dei fabbricanti di prodotti medicinali (direttive sulle ispezioni)

## Sezione II

### Organismi di valutazione della conformità

Ai fini del presente capitolo, per «organismi di valutazione della conformità» si intendono i servizi ufficiali di ispezione GMP di ciascuna Parte.

#### Comunità europea

##### — Germania

Bundesministerium für Gesundheit  
Am Propsthof 78a  
D-53108 Bonn  
Tel. (49-228) 941 23 40  
Fax. (49-228) 941 49 23

per i prodotti immunologici  
Paul-Ehrlich-Institut, Federal Agency for Sera & Vaccines  
Postfach/PO Box  
D-63207 Langen  
Tel. (49-610) 377 10 10  
Fax. (49-610) 377 12 34

##### — Austria

Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz  
Radetzkystrasse 2  
A-1031 Vienna  
Tel. (43-1) 711 724 642  
Fax. (43-1) 714 92 22

##### — Belgio

Inspection générale de la Pharmacie/Algemene Farmaceutische Inspectie  
Cité administrative de l'État/Rijksadministratief Centrum  
Quartier Vésale/Vesalius Gebouw  
B-1010 Bruxelles/Brussel  
Tel. (32-2) 210 49 24  
Fax. (32-2) 210 48 80

##### — Danimarca

Sundhedsstyrelsen Medicines Division  
Frederikssundsvej 378  
DK-2700 Brønshøj  
Tel. (45) 44 88 93 20  
Fax. (45) 42 84 70 77

- Spagna  
Ministerio de Sanidad y Consumo  
Subdirección General de Control Farmaceutico  
Paseo del Prado 18-20  
E-28014 Madrid  
Tel. (34-1) 596 40 68  
Fax. (34-1) 596 40 69
  
- Finlandia  
National Agency for Medicines  
PO Box 278  
FIN-00531 Helsinki  
Tel. (358-0) 396 72 112  
Fax. (358-0) 714 469
  
- Francia  
medicinali per uso umano  
Agence du Médicament  
143-145 boulevard Anatole France  
F-93200 Saint-Denis  
Tel. (33) 148 13 20 00  
Fax. (33) 148 13 24 78  
  
medicinali per uso veterinario  
Agence Nationale du Médicament Vétérinaire la haute Marche — Javené  
F-35133 Fougères  
Tel. (33) 9 994 78 78  
Fax. (33) 9 994 78 99
  
- Grecia  
National Drug Organization (EOF)  
Mesogion 284  
GR-Athens 15562  
Tel. (30-1) 654 55 30  
Fax. (30-1) 654 95 91
  
- Irlanda  
National Drugs Advisory Board  
63-64 Adelaide Road  
Dublin 2  
Irlanda  
Tel. (353-1) 676 49 71-7  
Fax. (353-1) 676 78 36
  
- Italia  
Ministero della Sanità  
Direzione generale del servizio farmaceutico  
Viale della Civiltà Romana 7  
I-00144 Roma  
Tel. (39) 06 59 94 36 76  
Fax. (39) 06 59 94 33 65
  
- Lussemburgo  
Division de la Pharmacie et des Médicaments  
10 rue C.M. Spoo  
L-2546 Luxembourg  
Tel. (352) 47 85 590/93  
Fax. (352) 22 44 58
  
- Paesi Bassi  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport  
Inspectie voor de Gezondheidszorg  
Postbus 5406  
2280 HK Rijswijk  
Paesi Bassi  
Tel. (31-70) 340 79 11  
Fax. (31-70) 340 51 77

- Portogallo  
Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento — INFARMED  
Av. do Brasil, 53  
P-1700 Lissabon  
Tel. (351-1) 795  
Fax. (351-1) 795 91 16
  
- Regno Unito  
prodotti umani e veterinari (non immunologici)  
Medicines Control Agency  
1 Nine Elms Lane  
London SW8 5NQ  
Regno Unito  
Tel. (44-171) 273 05 00  
Fax. (44-171) 273 06 76  
  
per prodotti immunologici veterinari  
Veterinary Medicines Directorate  
Woodham Lane  
New Haw, Addlestone  
Surrey KT15 3NB  
Regno Unito  
Tel. (44-193) 233 69 11  
Fax. (44-193) 233 66 18
  
- Svezia  
Läkemedelsverket — Medical Products Agency  
Husargatan 8,  
Box 26  
S-751 03 Uppsala  
Tel. (46-18) 17 46 00  
Fax. (46-18) 54 85 66

#### *Svizzera*

Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione prodotti biologici, CH-3003 Berna (per i prodotti immunobiologici per uso umano)

Istituto di virologia e immunoprofilassi, Centro di ricerche dell'Ufficio federale di veterinaria, CH-3147 Mittelhäusern (per i prodotti immunobiologici per uso veterinario)

Ufficio intercantonale per il controllo dei medicinali, CH-3000 Berna 9 (per tutti gli altri prodotti medicinali per uso umano e veterinario).

### Sezione III

#### **Disposizioni aggiuntive**

##### 1. *Trasmissione dei rapporti di ispezione*

Su presentazione di una richiesta motivata, i servizi ispettivi competenti forniscono una copia dell'ultimo rapporto di ispezione del centro di produzione oppure, del centro di controllo, qualora le attività analitiche siano svolte su mandato all'esterno. La richiesta può riguardare un «rapporto di ispezione completo» o un «rapporto particolareggiato» (vedi oltre, punto 2). Ciascuna Parte tratta i suddetti rapporti di ispezione con il livello di riservatezza richiesto dalla Parte che li fornisce.

Le Parti provvedono affinché i rapporti di ispezione siano inoltrati entro trenta giorni di calendario, periodo esteso a sessanta giorni nel caso in cui si debba procedere a una nuova ispezione.

##### 2. *Rapporti di ispezione*

Un «rapporto di ispezione completo» comprende un dossier generale d'impianto — «Site Master File» — (compilato dal produttore o dall'ispettorato) e un verbale dell'ispettorato. Un «rapporto particolareggiato» risponde a specifiche richieste relative a un'impresa formulate dall'altra Parte.

### 3. Riferimenti GMP

- a) Le ispezioni dei produttori saranno eseguite sulla base delle GMP della Parte esportatrice (cfr. sezione I).
- b) Per quanto riguarda i prodotti medicinali contemplati dalla legislazione farmaceutica della parte importatrice, ma non da quella della parte esportatrice, il servizio di ispezione localmente competente disposto ad effettuare un'ispezione delle operazioni di produzione pertinenti la esegue sulla base delle proprie GMP o, in assenza di specifici requisiti GMP, sulla base delle GMP applicabili della Parte importatrice.

Per specifiche categorie di prodotti (quali i prodotti medicinali destinati ad essere utilizzati in prove cliniche o i materiali di partenza non limitati agli ingredienti farmaceutici attivi), l'equivalenza dei requisiti GMP sarà stabilita tramite una procedura che verrà stabilita dal Comitato.

### 4. Natura delle ispezioni

- a) Le ispezioni periodiche volte a verificare il rispetto delle GMP da parte del produttore sono dette ispezioni GMP generali (o anche ispezioni ordinarie, periodiche o di routine).
- b) Le ispezioni «di prodotto» o «di processo» (che possono eventualmente essere ispezioni «prima dell'immissione in commercio») si concentrano sulla produzione di uno o più prodotti o su uno o più processi e comprendono una valutazione della validità e della conformità di specifici aspetti del processo o del controllo descritti nell'autorizzazione all'immissione in commercio. Se necessario, si forniscono in via riservata all'ispettorato le informazioni pertinenti sul prodotto (il dossier della qualità di un dossier di richiesta/autorizzazione).

### 5. Spese

Il regime delle spese di ispezione/stabilimento dipende dal luogo in cui opera il produttore. Ai produttori ubicati sul territorio dell'altra Parte non sono imputate spese di ispezione/stabilimento.

### 6. Clausola di salvaguardia per le ispezioni

Ciascuna Parte si riserva il diritto di svolgere le proprie ispezioni per motivi indicati all'altra Parte. Tali ispezioni devono essere comunicate preventivamente all'altra Parte e, conformemente all'articolo 8 dell'Accordo, sono eseguite congiuntamente dalle autorità competenti delle due Parti. Il ricorso alla presente clausola di salvaguardia dovrebbe costituire un'eccezione.

### 7. Scambio di informazioni tra le autorità e ravvicinamento dei requisiti di qualità

Conformemente alle disposizioni generali dell'Accordo, le Parti si scambiano tutte le informazioni necessarie per il reciproco riconoscimento delle ispezioni.

Inoltre, le autorità competenti della Svizzera e dell'UE si tengono informate di ogni nuovo orientamento tecnico o nuova procedura d'ispezione. Ciascuna Parte consulta l'altra prima di adottarli e si sforza di procedere verso il loro ravvicinamento.

### 8. Formazione degli ispettori

Conformemente all'articolo 9 dell'Accordo, ai corsi di formazione per ispettori organizzati dalle autorità possono assistere gli ispettori dell'altra Parte. Le Parti dell'Accordo si informano reciprocamente dei suddetti corsi.

### 9. Ispezioni congiunte

Conformemente all'articolo 12 dell'Accordo, e di reciproca intesa tra le Parti, si possono organizzare ispezioni congiunte. Dette ispezioni mirano a sviluppare una comprensione e interpretazione comune delle pratiche e dei requisiti. L'organizzazione e la forma di tali ispezioni saranno convenute tramite procedure approvate dal Comitato istituito ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo.



10. *Sistema di allerta*

Tra le Parti si concorderanno dei punti di contatto per permettere alle autorità e ai produttori di informare le autorità dell'altra Parte con l'opportuna tempestività in caso di qualità difettosa, ritiro delle partite, contraffazioni e altri problemi relativi alla qualità che possano richiedere ulteriori controlli o la sospensione della distribuzione della partita. Si concorderà una procedura di allerta particolareggiata.

Le Parti provvedono affinché qualsiasi sospensione o revoca (totale o parziale) di un'autorizzazione di produzione basata sulla non conformità con le GMP e che possa avere delle conseguenze sulla sanità pubblica venga comunicata all'altra Parte con l'adeguata urgenza.

11. *Punti di contatto*

Ai fini del presente Accordo, i punti di contatto per qualsiasi questione tecnica, quali lo scambio di rapporti di ispezione, i corsi di formazione per ispettori e i requisiti tecnici, sono i seguenti:

per la CE:

il direttore dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, e

per la Svizzera:

i servizi di ispezione GMP ufficiali elencati nella sezione II.

12. *Divergenze d'opinione*

Entrambe le Parti fanno del loro meglio per risolvere eventuali divergenze d'opinione relative tra l'altro alla conformità dei produttori e alle conclusioni dei rapporti di ispezione. Le divergenze d'opinione irrisolte sono sottoposte al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo.

---

## ALLEGATO 2

**PRINCIPI GENERALI DI DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ****A. Requisiti e condizioni generali**

1. Nel contesto del presente Accordo, le autorità designatrici rimangono le uniche responsabili delle competenze e delle capacità degli organismi che hanno designato e designano unicamente entità giuridicamente identificabili poste sotto la loro giurisdizione.
2. Le autorità designatrici designano organismi di valutazione della conformità in grado di dimostrare tramite prove oggettive che comprendono i requisiti e le procedure di certificazione previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'Allegato 1 e applicabili allo specifico prodotto, alla categoria di prodotti o al settore per i quali detti organismi sono designati e che hanno l'esperienza e le competenze necessarie per applicare tali requisiti e procedure.
3. La dimostrazione della competenza tecnica si basa sui seguenti elementi:
  - conoscenza tecnica delle categorie di prodotti, processi e servizi che l'organismo di valutazione della conformità è disposto a controllare;
  - comprensione delle norme tecniche e/o delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative specificate nella relativa designazione;
  - capacità materiale di svolgere una determinata attività di valutazione della conformità;
  - gestione adeguata di tale attività; e
  - qualsiasi altro elemento necessario per garantire che l'attività di valutazione della conformità sarà svolta in maniera adeguata in via continuativa.
4. I criteri per la valutazione della competenza tecnica si basano, per quanto possibile, su documenti accettati a livello internazionale, in particolare sulla serie di norme EN 45000 o su norme equivalenti, nonché sugli opportuni documenti interpretativi. È chiaro comunque che detti documenti devono essere interpretati in modo da incorporare i diversi tipi di requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili.
5. Le Parti incoraggiano l'armonizzazione delle procedure di designazione e il coordinamento delle procedure di valutazione della conformità attraverso la cooperazione tra autorità designatrici e organismi di valutazione della conformità tramite incontri di coordinamento, partecipazione ad accordi di reciproco riconoscimento e riunioni di appositi gruppi di lavoro. Le Parti incoraggiano inoltre gli organismi di accreditamento a partecipare ad accordi di reciproco riconoscimento.

**B. Sistema per verificare la competenza degli organismi di valutazione della conformità**

6. Per verificare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità, le autorità responsabili possono ricorrere a vari meccanismi per garantire un adeguato livello di fiducia tra le Parti. Se necessario, una Parte indica all'autorità designatrice i possibili modi per accertare la competenza tecnica.

**a) Accreditamento**

L'accREDITAMENTO costituisce una presunzione di competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità per l'applicazione dei requisiti stabiliti dell'altra Parte quando l'organismo di accreditamento competente:

- rispetta le disposizioni pertinenti in vigore a livello internazionale (serie EN 45000 o Guide ISO/IEC);  
e
- è firmatario di accordi multilaterali nel contesto dei quali è soggetto a valutazioni orizzontali, oppure

- partecipa, operando sotto l'egida di un'autorità designatrice, e conformemente a modalità da stabilirsi, a programmi di confronto e di scambio delle esperienze tecniche, di modo da assicurare la continuità della fiducia nelle capacità tecniche degli organismi di accreditamento e degli organismi di valutazione della conformità. Detti programmi potranno comprendere valutazioni congiunte, programmi speciali di cooperazione o valutazioni della conformità.

Se i criteri applicabili agli organismi di valutazione della conformità prevedono che essi valutino la conformità del prodotto, del processo o del servizio rispetto a norme o specifiche tecniche, le autorità designatrici possono utilizzare l'accreditamento come presunzione di competenza tecnica dell'organismo di valutazione della conformità, a condizione che essa consenta di valutare la capacità degli organismi di applicare dette norme o specifiche tecniche. La designazione si limita a tali compiti dell'organismo di valutazione della conformità.

Se i criteri applicabili agli organismi di valutazione della conformità prevedono che essi valutino la conformità del prodotto, del processo o del servizio non direttamente rispetto a norme o specifiche tecniche, ma rispetto a requisiti generali (requisiti essenziali) le autorità designatrici possono utilizzare l'accreditamento come presunzione di competenza tecnica dell'organismo di valutazione della conformità, a condizione che essa contenga elementi che consentano di valutare la capacità dell'organismo di valutazione della conformità (conoscenza tecnica del prodotto, conoscenza del suo impiego ecc.) di valutare l'osservanza di tali requisiti essenziali. La designazione si limita a tali compiti dell'organismo di valutazione della conformità.

b) *Altre modalità*

In assenza di sistemi di accreditamento o per altri motivi le autorità responsabili chiedono agli organismi di valutazione della conformità di dimostrare la loro competenza in altro modo, ad esempio tramite:

- la partecipazione ad accordi regionali o internazionali di reciproco riconoscimento o a sistemi di certificazione;
- periodiche valutazioni dai pari, basate su criteri trasparenti e svolte con le competenze adeguate;
- prove di capacità specifiche; o
- confronti tra organismi di valutazione della conformità.

### C. Valutazione del sistema di verifica

7. Una volta definito un sistema di verifica che consenta di valutare la competenza degli organismi di valutazione della conformità, l'altra Parte è invitata a verificare che il sistema garantisca la conformità del processo di designazione ai propri requisiti giuridici. Tale verifica verte essenzialmente sulla pertinenza e sull'efficacia del sistema di verifica, più che sugli organismi di valutazione della conformità in quanto tali.

### D. Designazione formale

8. Quando le Parti presentano al Comitato le loro proposte di inclusione degli organismi di valutazione della conformità negli allegati, esse trasmettono, per ciascun organismo, le seguenti informazioni:
- a) denominazione
  - b) indirizzo postale
  - c) numero di fax
  - d) capitolo settoriale, prodotti o categorie di prodotti, processi e servizi contemplati dalla designazione
  - e) procedure di valutazione della conformità contemplate dalla designazione
  - f) mezzi utilizzati per accertare la competenza dell'organismo.
-

**ATTO FINALE**

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA,

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti addì ventuno giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente Atto finale:

Dichiarazione comune relativa alla revisione dell'articolo 4,

Dichiarazione comune relativa al reciproco riconoscimento della buona prassi clinica e delle ispezioni BPC,

Dichiarazione comune relativa all'aggiornamento degli allegati,

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

Hanno altresì preso atto della dichiarazione seguente acclusa al presente Atto finale:

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Hecho en Luxemburgo, el día veintuno de junio del año mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.


Tehty Luxemburgissa kahdentenäkymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som gjordes i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundra nittionio.

Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar



Por la Confederación Suiza  
For Det Schweiziske Edsforbund  
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft  
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία  
For the Swiss Confederation  
Pour la Confédération suisse  
Per la Confederazione svizzera  
Voor de Zwitserse Bondsstaat  
Pela Confederação Suíça  
Sveitsin valaliiton puolesta  
På Schweiziska edsförbundets vägnar



---

## **DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI**

### **relativa alla revisione dell'articolo 4**

Le Parti contraenti si impegnano a rivedere l'articolo 4 dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità includendovi, tra l'altro, i prodotti originari di altri paesi una volta che le Parti avranno concluso con essi accordi sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

Si procederà allora alla revisione delle disposizioni della sezione V del capitolo 12 dell'accordo.

## **DICHIARAZIONE COMUNE**

### **relativa al reciproco riconoscimento della buona prassi clinica e delle ispezioni BPC**

Attualmente, i risultati delle prove cliniche per i medicinali effettuate sul territorio delle Parti del presente accordo vengono inclusi nelle domande di autorizzazione per l'immissione in commercio, nonché nelle relative varianti o proroghe. In linea di massima, le Parti continuano ad accettare che dette prove siano incluse nelle domande di autorizzazione e decidono di promuovere il ravvicinamento alla buona prassi clinica, applicando in particolare le dichiarazioni attuali di Helsinki e di Tokyo e tutti gli orientamenti relativi alle prove cliniche adottati nel quadro della conferenza internazionale di armonizzazione. Tuttavia, in seguito agli sviluppi legislativi in materia di ispezioni e di autorizzazioni delle prove cliniche nella Comunità europea, prossimamente si dovranno definire modalità dettagliate per il reciproco riconoscimento della supervisione ufficiale di dette prove, che figureranno in un capitolo a parte.

## **DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI**

### **relativa all'aggiornamento degli allegati**

Le Parti contraenti si impegnano ad aggiornare gli allegati dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità entro un mese dalla sua entrata in vigore.

## **DICHIARAZIONE COMUNE**

### **in merito a futuri negoziati supplementari**

La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

## DICHIARAZIONE

### **relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati**

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)
- Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'accordo SEE.

---

## ACCORDO

### tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

La COMUNITÀ EUROPEA, (nel seguito denominata la Comunità),

da un lato, e

la CONFEDERAZIONE SVIZZERA, (nel seguito denominata la Svizzera),

dall'altro,

entrambe denominate nel seguito «le parti»,

CONSIDERANDO gli sforzi compiuti e gli impegni assunti dalle parti riguardo alla liberalizzazione dei rispettivi appalti pubblici, segnatamente nell'Accordo relativo agli appalti pubblici (AAP) concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 ed entrato in vigore l'1 gennaio 1996 ed in seguito all'adozione di disposizioni nazionali che prescrivono l'effettiva apertura dei mercati nel campo degli appalti pubblici mediante una progressiva liberalizzazione,

CONSIDERANDO lo scambio di lettere del 25 marzo e del 5 maggio 1994 tra la Commissione CE e l'Ufficio federale dell'economia esterna svizzero,

CONSIDERANDO l'Accordo concluso il 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la Comunità,

DESIDEROSE di migliorare e di ampliare la portata del loro rispettivo allegato I dell'AAP,

DESIDEROSE parimenti di proseguire i loro sforzi di liberalizzazione, accordandosi un reciproco accesso agli appalti di forniture, lavori e servizi aggiudicati dagli operatori di servizi di telecomunicazione e dagli operatori ferroviari, dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quelle elettriche e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico operando in base a diritti esclusivi e speciali loro attribuiti da un'autorità competente ed esercitano la propria attività nei settori dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, dei trasporti urbani, degli aeroporti e dei porti fluviali e marittimi,

HANNO CONCLUSO IL PRESENTE ACCORDO:

#### CAPITOLO I

#### AMPLIAMENTO DELLA PORTATA DELL'ACCORDO RELATIVO AGLI APPALTI PUBBLICI STIPULATO NEL QUADRO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO

##### Articolo 1

##### Obblighi della Comunità

1. Al fine di completare ed estendere la portata dei suoi impegni nei confronti della Svizzera in virtù dell'Accordo relativo agli appalti pubblici (AAP) concluso il 15 aprile 1994 nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità s'impegna a modificare i suoi allegati e le note generali dell'Appendice I dell'AAP nel modo seguente:

opprimere il riferimento a «la Svizzera» al primo trattino della nota generale n. 2 per permettere ai fornitori e ai prestatori svizzeri di servizi di contestare, conformemente all'articolo XX, l'aggiudicazione di appalti da parte degli enti della Comunità enumerati all'allegato 2, paragrafo 2.

2. La Comunità notificherà questo emendamento al segretario dell'OMC entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

##### Articolo 2

##### Obblighi della Svizzera

1. Al fine di completare e di estendere la portata dei suoi impegni nei confronti della Comunità in forza dell'AAP la Svizzera s'impegna a modificare i suoi allegati e le note generali dell'Appendice I dell'AAP nel modo seguente:

inserire all'allegato 2, dopo il punto 2 dell'«Elenco degli enti», il nuovo punto seguente:

«3. Le autorità e gli organismi pubblici a livello di distretti e di comuni.»

2. La Svizzera notificherà questo emendamento al Segretario dell'OMC entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.



## CAPITOLO II

**APPALTI AGGIUDICATI DA OPERATORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, DA OPERATORI FERROVIARI E DA ALCUNE SOCIETÀ DI SERVIZI AL PUBBLICO**

## Articolo 3

**Obiettivi, definizioni e portata**

1. Il presente Accordo intende assicurare ai fornitori e ai prestatori di servizi delle due parti, in modo trasparente e scevro da qualsiasi discriminazione, un accesso reciproco agli appalti di prodotti e servizi, compresi i servizi di costruzione, aggiudicati dagli operatori di servizi di telecomunicazione, dagli operatori ferroviari e dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico delle due parti.

2. Ai fini del presente capitolo s'intendono per:

- a) «operatori di servizi di telecomunicazione» (nel seguito denominati «OT») gli enti che mettono a disposizione o gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni o che forniscono uno o più servizi pubblici di telecomunicazione in quanto poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali attribuiti per l'esercizio di questa attività dalla competente autorità di una delle parti;
- b) «rete pubblica di telecomunicazioni» l'infrastruttura di telecomunicazioni accessibile al pubblico che permette il trasporto di segnali tra punti terminali definiti della rete stessa mediante fili, onde hertziane, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;
- c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» i servizi che consistono in tutto o in parte nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;
- d) «operatori ferroviari» (qui di seguito denominati «OF») gli enti che sono poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell'esercizio di questa attività dalla competente autorità di una delle parti, tra le cui attività rientra la gestione di reti destinate a fornire un servizio pubblico nel campo dei trasporti per ferrovia;
- e) «enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica» gli enti che sono poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell'esercizio di questa attività dalla competente autorità di una delle parti, tra le cui attività rientrano una o più di quelle citate ai punti i) e ii) qui di seguito:

- i) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o l'approvvigionamento di queste reti in gas o calore,
  - ii) lo sfruttamento di un'area geografica per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi;
- f) «enti privati che forniscono un servizio al pubblico» gli enti che, pur esulando dall'ambito dell'AAP, beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell'esercizio di questa attività dalla competente autorità di una delle parti, tra le cui attività rientrano una o più di quelle citate ai punti da i) a v) qui di seguito:
- i) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione d'acqua potabile o l'approvvigionamento di queste reti in acqua potabile,
  - ii) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o l'approvvigionamento di queste reti in energia elettrica,
  - iii) la messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto,
  - iv) la messa a disposizione dei vettori marittimi o fluviali di porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto,
  - v) l'utilizzazione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto urbano su rotaia, dei sistemi automatici, delle tramvie, delle filovie, delle linee d'autobus o delle funivie.
3. Il presente Accordo si applica alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche riguardanti gli appalti aggiudicati dagli OT e dagli OF delle parti, dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica e da altri enti privati che assicurano un servizio al pubblico (qui di seguito denominati «enti interessati») quali sono definiti nel presente articolo e specificati negli allegati da I a IV, sia all'aggiudicazione di qualsiasi appalto da parte di detti enti interessati.
4. Gli articoli 4 e 5 si applicano agli appalti o alle serie di appalti il cui valore stimato, IVA esclusa, è uguale o superiore a:
- a) nel caso di appalti aggiudicati dagli OT:
    - i) 600 000 EUR o il loro equivalente in DSP per i fornitori e i servizi;
    - ii) 5 000 000 EUR o il loro equivalente in DSP per i lavori;

- b) nel caso di appalti aggiudicati dagli OF e dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica:
- i) 400 000 EUR o il loro equivalente in DSP per le forniture e i servizi;
  - ii) 5 000 000 EUR o il loro equivalente in DSP per i lavori;
- c) nel caso di appalti aggiudicati da enti privati che assicurano un servizio al pubblico:
- i) 400 000 DSP o il loro equivalente in euro per le forniture e i servizi;
  - ii) 5 000 000 DSP o il loro equivalente in euro per i lavori.

La conversione degli euro in DSP viene effettuata secondo le procedure previste nell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP).

5. Il presente capitolo non si applica agli appalti aggiudicati dagli OT per i loro acquisti che abbiano lo scopo esclusivo di permettere loro di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione quando altri enti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente identiche. Ogni parte informa l'altra quanto più rapidamente possibile in merito a tali appalti. Tale disposizione si applicherà alle stesse condizioni anche agli appalti aggiudicati dagli OF, dagli enti che operano nel campo delle energie diverse da quella elettrica e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico non appena questi settori saranno stati liberalizzati.

6. Per ciò che riguarda i servizi, compresi quelli di costruzione, il presente Accordo si applica a quelli enumerati agli allegati VI e VII del presente Accordo.

7. Il presente Accordo non si applica agli enti interessati quando questi soddisfano le condizioni enunciate per la Comunità agli art. 2 par. 4, art. 2 par. 5, art. 3, art. 6 par. 1, art. 7 par. 1, art. 9 par. 1, art. 10, art. 11, art. 12 e art. 13 par. 1 della direttiva 93/38/CEE, quale modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE (GU L 101 del 4.4.1998, pag. 1) e per la Svizzera negli allegati VI e VIII.

Il presente Accordo non si applica neppure agli appalti stipulati dagli OF quando questi hanno per oggetto l'acquisto o la locazione di prodotti destinati a rifinanziare gli appalti di forniture aggiudicati conformemente alle regole del presente Accordo.

#### Articolo 4

##### Procedura di aggiudicazione degli appalti

1. Le parti vigilano affinché le procedure e le pratiche di aggiudicazione degli appalti seguite dagli enti interessati siano conformi ai principi di non discriminazione, di trasparenza e di equità. Dette procedure e pratiche devono soddisfare almeno le seguenti condizioni:

- a) l'invito a presentare offerte avverrà mediante pubblicazione di un bando di gara d'appalto programmato, di un bando di progetto di gara o di un bando riguardante un sistema di qualificazione. Questi bandi, o una ricapitolazione dei loro principali elementi, vanno pubblicati in almeno una delle lingue ufficiali dell'AAP, a livello nazionale nel caso della Svizzera, da un lato, e a livello comunitario, dall'altro. Essi devono contenere tutte le informazioni necessarie sulla gara prevista, compresa se possibile la natura della procedura di aggiudicazione degli appalti che verrà seguita;
- b) i termini fissati devono essere tali da consentire ai fornitori od ai prestatori di servizi di preparare e presentare le loro offerte;
- c) la documentazione relativa al bando di gara conterrà tutte le informazioni, segnatamente le specifiche tecniche, nonché i criteri di selezione e di aggiudicazione degli appalti, di cui gli offerenti hanno bisogno per poter presentare offerte atte ad essere prese in considerazione. Fornitori e prestatori di servizi che ne facciano richiesta dovranno ottenere la relativa documentazione;
- d) i criteri di selezione devono essere non discriminatori. I sistemi di qualificazione applicati dagli enti interessati devono basarsi su criteri non discriminatori predefiniti, e chi ne faccia richiesta andrà informato circa modalità e condizioni di partecipazione a tale fase;
- e) il criterio di aggiudicazione degli appalti può essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il che implica criteri di valutazione particolari, come la data di consegna o di esecuzione, il rapporto costi/benefici, la qualità, il valore tecnico, il servizio post-vendita, le garanzie relative ai pezzi di ricambio, ai prezzi, etc., ovvero quello dell'offerta con il prezzo più basso.

2. Le parti vigilano affinché le specifiche tecniche fissate dagli enti interessati nella documentazione siano definite in funzione delle caratteristiche d'impiego del prodotto piuttosto che della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive. Tali specifiche devono basarsi su norme internazionali o, in mancanza di queste, su regole tecniche nazionali, norme nazionali riconosciute o norme e regolamenti costruttivi riconosciuti. E' vietato adottare od applicare qualsiasi specifica tecnica che abbia per oggetto o per effetto di ostacolare senza valide ragioni l'acquisto, da parte dell'ente interessato di una delle parti, di beni o servizi provenienti dalla controparte e di ostacolare gli scambi di tali beni o servizi tra le parti.

#### Articolo 5

##### Procedure di contestazione

1. Le parti devono definire procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed efficaci che permettano a fornitori e prestatori di servizi di contestare presunte violazioni dell'Accordo commesse nel quadro dell'aggiudicazione degli appalti in cui essi hanno o hanno avuto un interesse. Sono applicabili le procedure di contestazione definite nell'allegato V.

2. Le parti devono vigilare affinché i rispettivi enti interessati conservino per almeno tre anni tutti i documenti relativi alle procedure d'aggiudicazione degli appalti indicati nel presente capitolo.

3. Le parti devono vigilare affinché le decisioni adottate dagli organi responsabili delle procedure di contestazione siano debitamente eseguite.

### CAPITOLO III

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

##### Articolo 6

#### Non discriminazione

1. Le parti vigilano affinché nelle procedure e pratiche di aggiudicazione degli appalti al di sopra dei valori soglia fissati all'articolo 3, paragrafo 4 gli enti interessati stabiliti sul loro territorio:

- a) non accordino a prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi della controparte un trattamento meno favorevole rispetto a quello accordato
  - i) ai prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi nazionali, ovvero
  - ii) ai prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi di paesi terzi;
- b) non accordino ad un fornitore o prestatore di servizi stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore o prestatore di servizi stabilito sul territorio nazionale, in funzione del grado in cui persone fisiche o giuridiche della controparte lo controllano o ne partecipano al capitale;
- c) non attuino una discriminazione nei confronti dei fornitori o dei prestatori di servizi stabiliti sul territorio nazionale a causa del fatto che il prodotto o servizio fornito è originario della controparte;
- d) non esigano compensazioni («offsets») al momento della qualifica e della selezione di prodotti, servizi, fornitori e prestatori di servizi, né al momento della valutazione delle offerte e dell'aggiudicazione degli appalti.

2. Le parti si impegnano a non imporre in alcun modo all'autorità competente od agli enti interessati un comportamento direttamente o indirettamente discriminatorio. Un elenco che illustra i settori atti a prestarsi a siffatte discriminazioni figura all'allegato X.

3. Per ciò che riguarda le procedure e le pratiche di aggiudicazione degli appalti al di sotto dei valori soglia fissati nell'articolo 3, paragrafo 4 le parti s'impegnano ad incoraggiare i rispettivi enti interessati a trattare i fornitori e i prestatori di servizi della controparte conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Le parti convengono che entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo si proceda a valutare il funzionamento di questa disposizione alla luce delle esperienze compiute nelle reciproche relazioni. A tal fine il Comitato misto elaborerà elenchi che riflettano le situazioni in cui trova applicazione il principio enunciato nel presente articolo 6.

4. I principi enunciati al paragrafo 1 [in particolare al punto a), i)] ed ai paragrafi 2 e 3 non pregiudicano i provvedimenti resi necessari dal processo d'integrazione proprio della CE e dalla realizzazione e del funzionamento del mercato interno, nonché dallo sviluppo del mercato interno svizzero. Parimenti questi principi, in particolare quelli enunciati al punto a), ii), non pregiudicano il trattamento preferenziale accordato in forza d'accordi esistenti o futuri d'integrazione economica regionale. L'applicazione di questa disposizione non deve tuttavia mettere in pericolo le basi operative del presente Accordo. I provvedimenti cui può applicarsi questo paragrafo sono enumerati all'allegato IX ed ogni parte potrà notificarne altri che ne soddisfino le prescrizioni. Ciascuna delle parti ha la facoltà di richiedere che nell'ambito del Comitato misto si svolgano consultazioni specificamente finalizzate a garantire il buon funzionamento del presente Accordo.

##### Articolo 7

#### Scambio d'informazioni

1. Se ed in quanto richiesto dalla corretta applicazione del capitolo II le parti s'informano reciprocamente delle modifiche previste nelle loro legislazioni pertinenti che rientrino o possano rientrare nel campo d'applicazione del presente Accordo (proposte di direttive, progetti di legge e di ordinanze e progetti di modifica del Concordato intercantonale).

2. Ogni parte informa l'altra di qualsiasi problema relativo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo.

3. Le parti si comunicano reciprocamente i nomi e gli indirizzi dei «punti di contatto» incaricati di fornire informazioni sulle regole di diritto che rientrano nel campo d'applicazione del presente Accordo e dell'AAP, anche a livello locale.

##### Articolo 8

#### Autorità di vigilanza

1. In ognuna delle parti l'attuazione del presente Accordo è soggetta alla vigilanza di un'autorità indipendente. Quest'ultima è competente ad accogliere ricevere reclami o ricorsi circa l'applicazione del presente Accordo. Essa agirà in modo rapido ed efficace.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo tale autorità avrà anche la competenza per avviare una procedura o intentare azioni amministrative o giudiziarie nei confronti degli enti interessati in caso di violazione del presente Accordo nel quadro della procedura di aggiudicazione di un appalto.

#### Articolo 9

### Provvedimenti urgenti

1. Allorché una parte ritenga che l'altra non abbia rispettato gli obblighi che le incombono in forza del presente Accordo o che una disposizione legislativa o regolamentare o una pratica della controparte riduca o minacci di ridurre in modo sostanziale i vantaggi che essa trae dal presente Accordo, qualora le parti non possano rapidamente accordarsi per risolvere il contenzioso mediante una compensazione adeguata od in qualche altro modo la parte lesa può, senza pregiudizio degli altri diritti ed obblighi che le derivano dal diritto internazionale, sospendere parzialmente, od all'occorrenza anche totalmente, l'applicazione del presente Accordo, provvedendo a darne immediata notifica all'altra parte. La parte lesa può anche rescindere l'Accordo conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

2. Portata e durata di tali provvedimenti dovranno essere limitate a quanto necessario per risolvere la situazione ed assicurare all'occorrenza un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi che derivano dal presente Accordo.

#### Articolo 10

### Composizione delle controversie

Ogni parte contraente può sottoporre qualsiasi contenzioso pertinente all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo al Comitato misto, il quale cerca di risolvere il contenzioso. Al Comitato misto andrà fornito ogni elemento d'informazione utile a permettere l'esame approfondito della situazione, nell'intento di arrivare ad una soluzione accettabile. A tal fine il Comitato misto dovrà esaminare ogni possibilità di preservare il buon funzionamento del presente Accordo.

#### Articolo 11

### Comitato misto

1. Viene istituito un Comitato misto, responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente Accordo. A tal fine esso procede a scambi di pareri ed informazioni e costituisce la sede delle consultazioni tra le parti.

2. Il Comitato misto è costituito da rappresentanti delle parti e si pronuncia di comune Accordo. Esso fissa il proprio regolamento interno e può costituire gruppi di lavoro incaricati di coadiuvarlo nello svolgimento del suo compito.

3. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del presente Accordo il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su richiesta di una delle parti.

4. Il Comitato misto esamina periodicamente gli allegati del presente Accordo. Su richiesta di una delle parti esso può apportarvi modifiche.

#### Articolo 12

### Tecnologie dell'informazione

1. Le parti cooperano per garantire che le informazioni relative agli appalti che figurano nelle rispettive banche dati, segnatamente bandi di gara e fascicoli di gara, siano compatibili in termini di qualità e di accessibilità. Esse cooperano anche per garantire che le informazioni scambiate per via elettronica tra gli interessati a scopi pertinenti agli appalti pubblici siano compatibili in termini di qualità e di accessibilità.

2. Tenendo nel debito conto i problemi d'interoperabilità e d'interconnessione le parti, dopo aver convenuto che le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comparabili, adottano le misure richieste per dare a fornitori e prestatori di servizi della controparte accesso alle informazioni relative agli appalti, e segnatamente ai bandi di gara, che figurano nelle rispettive banche dati. Ogni parte darà ai fornitori e ai prestatori di servizi della controparte accesso ai suoi sistemi elettronici di aggiudicazione degli appalti, e segnatamente ai suoi sistemi elettronici relativi ai bandi di gara. Le parti si conformano per altro verso alle disposizioni dell'articolo XXIV, paragrafo 8 dell'AAP.

#### Articolo 13

### Attuazione

1. Le parti adottano ogni provvedimento generale o particolare atto a garantire l'esecuzione degli obblighi del presente Accordo.

2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento potenzialmente pregiudizievole alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

#### Articolo 14

### Revisione

Allo scopo di migliorare all'occorrenza l'applicazione del presente Accordo le parti ne riesaminano il funzionamento entro tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

*Articolo 15***Relazione con gli accordi OMC**

Il presente Accordo non influisce sui diritti e sugli obblighi che derivano alle parti dagli accordi che esse hanno concluso nel quadro dell'OMC.

*Articolo 16***Ambito territoriale di applicazione**

Il presente Accordo si applica da un lato ai territori in cui è applicabile il Trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste in tale trattato, e dall'altro al territorio della Svizzera.

*Articolo 17***Allegati**

Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 18***Entrata in vigore e durata**

1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti secondo le procedure che sono ad esse proprie. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima

notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

- Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici,
- Accordo sulla libera circolazione delle persone,
- Accordo sul trasporto aereo,
- Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia,
- Accordo sul commercio di prodotti agricoli,
- Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,
- Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per una durata indeterminata, a meno che la Comunità o la Svizzera, non notifichi alla controparte la propria volontà contraria prima della scadenza del periodo iniziale. Alla notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3. La Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la propria decisione all'altra parte. Alla notifica si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di essere applicabili sei mesi dopo il ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2, o alla denuncia al cui al paragrafo 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecerá por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούσα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.


Tehty Luxemburgissa kahdentenkymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar



Por la Confederación Suiza  
For Det Schweiziske Edsforbund  
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft  
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία  
For the Swiss Confederation  
Pour la Confédération suisse  
Per la Confederazione svizzera  
Voor de Zwitserse Bondsstaat  
Pela Confederação Suíça  
Sveitsin valaliiton puolesta  
På Schweiziska edsförbundets vägnar



## ALLEGATO I

(di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 lettere da a) a c) e 5 dell'Accordo)

## OPERATORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE INTERESSATI

## Allegato I A — Comunità

Belgio	Belgacom.
Danimarca	Tele Danmark A/S e consociate.
Germania	Deutsche Bundespost Telekom.
Grecia	OTE/Hellenic Telecom Organisation.
Spagna	Telefónica de España SA
Francia	France Telecom.
Irlanda	Telecom Eireann.
Italia	Telecom Italia
Lussemburgo	Administration des postes et télécommunications.
Paesi Bassi	Koninklijke PTT Nederland NV e consociate, tranne PTT Post BV.
Austria	Österreichische Post und Telekommunikation (PTT).
Portogallo	Portugal Telecom e consociate.
Finlandia	Soneta.
Svezia	Telia.
Regno Unito	British Telecommunications; (BT) City of Kingston upon Hull.

L'Accordo copre questi operatori di servizi di telecomunicazione dato che essi rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 93/38/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE (GU L 101 del 4.4.1998, pag. 1).

## Allegato I B — Svizzera

*Indicazione degli enti che esercitano un'attività nel campo delle telecomunicazioni a termini dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 a)-c) dell'Accordo*

Enti che forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni in forza di una concessione a norma dell'articolo 66, capoverso 1 della legge federale sulle comunicazioni (RS 784.10).

Ad esempio: Swisscom.

## ALLEGATO II

(di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 lettera d) e 5 dell'Accordo)

## OPERATORI FERROVIARI INTERESSATI

## Allegato II A — Comunità

Belgio	Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
Danimarca	Danske Statsbaner (DSB); enti gestiti/istituiti a norma della lov nr. 295 af 6 Juni 1984 om privatbanerne, jf. lov nr. 245 af 6. August 1977.
Germania	Deutsche Bundesbahn; altri enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico a norma del paragrafo 2, ultimo comma dell'Allgemeines Eisenbahngesetz vom 29 März 1951.
Grecia	Ente delle ferrovie greche (OSE)/Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
Spagna	Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE); Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE); Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC); Eusko Trenbideak (Bilbao); Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV).
Francia	Société nationale des chemins de fer français e altre reti ferroviarie aperte al pubblico, di cui alla legge relativa ai trasporti interni del 30 dicembre 1982, titolo II del 1 capitolo del trasporto ferroviario.
Irlanda	Iarnrod Éireann (Irish Rail).
Italia	Ferrovie dello Stato; enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico, gestiti in base ad una concessione a norma dell'articolo 10 del Regio Decreto n. 1447, del 9 maggio 1912, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili; enti gestiti in base ad una concessione accordata dello stato a norma dei legge speciale; vedi Titolo XI; Capo II; Sezione Ia del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata; le tramvie a trazione meccanica e gli automobili; enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico, gestiti in base ad una concessione a norma dell'articolo 4 della Legge n. 410, del 14 giugno 1949, — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione; enti o autorità locali che forniscono servizi ferroviari al pubblico in base ad una concessione a norma dell'articolo 14 de la Legge n. 1221, del 2 agosto 1952 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.
Lussemburgo	Chemins de fer Lussembourgeois (CFL).
Paesi Bassi	Nederlandse Spoorwegen NV.
Austria	Enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico a norma della Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957).
Portogallo	Caminhos de Ferro Portugueses.
Finlandia	Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna.



Svezia	Enti pubblici che gestiscono servizi ferroviari in conformità alla Förordning (1988:1379) om statens spåranläggningar e della Lag (1990:1157) om järnvägssäkerhet; enti pubblici regionali e locali che assicurano le comunicazioni ferroviarie regionali o locali a norma della Lag (1978:438) om huvudmannaskap foer viss kollektiv persontrafik; enti privati che gestiscono servizi ferroviari in forza di un'autorizzazione concessa a norma della Förordning (1988:1379) om statens spaaranlaeggningar, se tali autorizzazioni sono conformi all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.
Regno Unito	British Railways Boards; Northern Irlanda Railways.

### Allegato II B — Svizzera

*Indicazione degli enti che assicurano servizi ferroviari a termini dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 d) dell'Accordo*

Chemins de fer fédéraux (CFF) <sup>(1)</sup>

Enti a termini dell'articolo 1, 2 comma e dell'articolo 2, capoverso 1, della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101), se ed in quanto essi forniscono al pubblico servizi ferroviari a scartamento normale e ridotto <sup>(1)</sup>.

Ad esempio: BLS, MthB, Chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

—

<sup>(1)</sup> Ad eccezione delle partecipazioni finanziarie e delle imprese che non operano direttamente nel settore dei trasporti.

## ALLEGATO III

(di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e) e 5 dell'Accordo)

## ENTI CHE ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITÀ NEL SETTORE DELL'ENERGIA

## Allegato III A — Comunità

## a) Trasporto o distribuzione di gas o di calore

Belgio	<p>Distrigaz SA, gestito a norma della legge del 20 luglio 1983</p> <p>Enti preposti al trasporto di gas a norma di un'autorizzazione o di una concessione in conformità della legge del 12 aprile 1965, modificata dalla legge del 28 luglio 1987</p> <p>Enti preposti alla distribuzione di gas e gestiti in conformità della legge relativa agli enti intercomunali del 22 dicembre 1986</p> <p>Autorità locali, o associazioni formate da tali autorità locali, incaricate della distribuzione del calore</p>
Danimarca	<p>Dansk Olie og Naturgas A/S, gestita in base ad un diritto esclusivo concesso a norma del bekendtgoerelse nr. 869 af 18 juni 1979 om eneretsbevilling til indførsel, forhandling, transport og oplagring af naturgas</p> <p>Enti gestiti a norma della lov nr. 249 af 7 juni 1972 om naturgasforsyning</p> <p>Enti preposti alla distribuzione di gas o di calore in base ad un'autorizzazione concessa a norma del capitolo IV della lov om varmforsyning, jf lov bekendtgoerelse nr 330 af 29 juni 1983</p> <p>Enti preposti al trasporto di gas in base ad un'autorizzazione a norma del bekendtgoerelse nr 141 af 13 marts 1974 om roerledningsanlaeg paa dansk kontinentalsokkelomraade til transport af kulbrinter (installazione di pipelines per il trasporto d'idrocarburi sulla zona danese della piattaforma continentale)</p>
Germania	<p>Enti preposti al trasporto od alla distribuzione di gas a norma dell'art. 2, par. 2 della Gesetz zur Foerderung der Energiewirtschaft vom 13 Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz), modificata da ultimo dalla legge del 19 dicembre 1977</p> <p>Autorità locali, o associazioni formate da tali autorità locali, preposte alla distribuzione del calore</p>
Grecia	<p>DEP preposto al trasporto od alla distribuzione di gas in forza della decisione ministeriale 2583/1987 (Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaioy armodiotiton schetikon me to fysiko serio) Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aerioy, Anonymos Etaireia)</p> <p>Azienda municipale del gas di Atene SA (DEFA), preposta al trasporto od alla distribuzione di gas</p>
Spagna	<p>Enti gestiti a norma della Ley nº 10 de 15 de junio de 1987</p>

Francia	<p>Société nationale des gaz du Sud-Ouest, preposta al trasporto di gas</p> <p>Gaz de Francia, istituita e gestita a norma della loi 46/6288 du 8 avril 1946 sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica e del gas</p> <p>Enti (a compartecipazione statale o pubblici) preposti alla distribuzione dell'energia elettrica, di cui all'articolo 23 della loi 48/1260 du 12 août 1948 recante modifica delle lois 46/6288 du 8 avril 1946 e 46/2298 du 21 octobre 1946 sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica e del gas</p> <p>Compagnie française du méthane, preposta al trasporto di gas</p> <p>Autorità locali, o associazioni formate da tali autorità locali, preposte alla distribuzione del calore</p>
Irlanda	<p>Irish Gas Board, che opera a norma del Gas Act 1976 to 1987, e altri enti disciplinati da apposite leggi</p> <p>Dublin Corporation, preposta alla distribuzione del calore</p>
Italia	<p>SNAM, SGM e Montedison, preposte al trasporto di gas</p> <p>Enti preposti alla distribuzione di gas in forza del Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e del decreto presidenziale n. 902 del 4 ottobre 1986</p> <p>Enti preposti alla distribuzione del calore a norma dell'articolo 10 della Legge n. 308 del 29 maggio 1982, (norme sul contenimento dei consumi energetici, sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e sull'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi)</p> <p>Autorità locali, o associazioni di autorità locali, preposte alla distribuzione del calore</p>
Lussemburgo	<p>Société de transport de gaz SOTEG SA</p> <p>Gaswierk Esch-Uelzecht SA</p> <p>Service industriel de la commune de Dudelange</p> <p>Service industriel de la commune de Lussemburgo</p> <p>Autorità locali, o associazioni di autorità locali, preposte alla distribuzione del calore</p>
Paesi Bassi	<p>NV Nederlandse Gasunie</p> <p>Enti preposti al trasporto od alla distribuzione di gas in virtù di una licenza (vergunning) concessa dalle autorità locali a norma della Gemeentewet</p> <p>Enti locali e provinciali preposti al trasporto o della distribuzione di gas a norma della Gemeentewet e della Provinciewet</p> <p>Autorità locali, o associazioni di autorità locali, preposte alla distribuzione di calore</p>
Austria	<p>Gas: enti aggiudicatori che trasportano o distribuiscono gas a norma dell'Energie-wirtschaftsgesetz 1935, dRGBL. I S 1451/1935, modificato dal dRGBL. I S 467/1941</p> <p>Calore: enti amministrativi che trasportano o distribuiscono il calore in forza di una licenza a norma del codice austriaco del commercio e dell'industria (Gewerbeordnung, BGBl. n. 50/1974)</p>

Portogallo	Petroquímica e Gás de Portugal (EP) in forza del Decreto-Lei n.º 346-A/88 de 29 de Setembro de 1988
Finlandia	Servizi municipali dell'energia o loro associazioni, o altri enti che trasportano o distribuiscono gas o calore in forza di una concessione rilasciata dalle autorità municipali
Svezia	Enti che trasportano o distribuiscono il gas o il calore in forza di una concessione rilasciata a norma della Lag (1978:160) om vissa roerledninggar
Regno Unito	British Gas PLC e altri enti gestiti a norma del Gas Act 1986  Autorità locali, o associazioni di autorità locali, preposte alla distribuzione del calore a norma del Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976  Electricity Boards, preposti alla distribuzione del calore a norma dell'Electricity Act 1947

b) *Prospezione ed estrazione di petrolio o gas*

Gli enti che beneficiano di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o lo sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas naturale in forza delle disposizioni legislative seguenti:

Belgio	Loi du 1 <sup>er</sup> mai 1939 complétée par l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz  Arrêté royal du 15 novembre 1919  Arrêté royal du 7 avril 1953  Arrêté royal du 15 mars 1960 (legge sulla piattaforma continentale del 15 giugno 1969)  Arrêté de l'exécutif régional wallon du 29 septembre 1982  Arrêté de l'exécutif flamand du 30 mai 1984
Danimarca	Lov nr. 293 af 10 juni 1981 om anvendelse af Danimarcas undergrund  Lov om kontinentalsoklen, jf lovbekendtgørelse nr 182 af 1 maj 1979
Germania	Bundesberggesetz vom 13 August 1980, modificato da ultimo il 12 febbraio 1990
Grecia	Legge 87/1975 recante istituzione della DEP EKY (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy)
Spagna	Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 e suoi decreti d'applicazione
Francia	Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), modificato dalla loi 56-1327 du 29 décembre 1956, l'ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, le décret 60-800 du 2 août 1960, la loi 77-620 du 16 juin 1977, le décret 80-204 du 11 mars 1980
Irlanda	Continental Shelf Act 1960  Petroleum and Other Minerals Development Act 1960  Ireland Exclusive licensing terms 1975  Revised licensing terms 1987  Petroleum (Production) Act (NI) 1964

---

Italia	Legge 10 febbraio 1953, n. 136  Legge 11 gennaio 1957, n. 6 modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613
Lussemburgo	—
Paesi Bassi	Mijnwet nr. 285 van 21 april 1810  Wet opsporing delfstoffen nr 258 van 3 mei 1967  Mijnwet continentaal plat 1965, nr. 428 van 23 september 1965
Austria	Enti istituiti in forza della Berggesetz 1975 (BGBl. n 259/1975), modificata da ultimo dalla BGBl. n. 193/1993
Portogallo	Zone emerse: Decreto-Lei n.º 543/74 de 16 de Outubro de 1974, n.º 168/77 de 23 de Abril de 1977, n.º 266/80 de 7 de Agosto de 1980, n.º 174/85 de 21 de Maio de 1985 e Despacho n.º 22 de 15 de Março de 1979  Zone immerse: Decreto-Lei n.º 47973 de 30 de Setembro de 1967, n.º 49369 de 11 de Novembro de 1969, n.º 97/71 de 24 de Março de 1971, n.º 96/74 de 13 de Março de 1974, n.º 266/80 de 7 de Agosto de 1980, n.º 2/81 de 7 de Janeiro de 1981 e n.º 245/82 de 22 de Junho de 1982
Finlandia	—
Svezia	Enti beneficiari di una concessione per la prospezione o lo sfruttamento di giacimenti di petrolio o gas in forza della Minerallag (1991:45), ovvero che hanno ricevuto un'autorizzazione a norma della Lag (1966:314) om kontinentalsockeln
Regno Unito	Petroleum Production Act 1934, ampliato dal Continental Shelf Act 1964  Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964
c) <b>Prospezione ed estrazione del carbone e di altri combustibili solidi</b>	
Belgio	Enti preposti alla prospezione o dell'estrazione del carbone o di altri combustibili solidi a norma dell'arrêté du Régent du 22 août 1948 e della loi du 22 avril 1980
Danimarca	Enti preposti alla prospezione o dell'estrazione del carbone o di altri combustibili solidi in forza della lovbekendtgørelse nr 531 af 10 oktober 1984
Germania	Enti preposti alla prospezione o dell'estrazione del carbone o di altri combustibili solidi a norma della Bundesberggesetz vom 13 August 1980, modificata da ultimo il 12 febbraio 1990
Grecia	Impresa pubblica per l'energia elettrica Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy, preposta alla prospezione od all'estrazione del carbone o di altri combustibili solidi a norma del codice minerario del 1973, modificato dalla legge del 27 aprile 1976
Spagna	Enti preposti alla prospezione ed all'estrazione del carbone o di altri combustibili solidi in forza della Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, modificata dalla Ley 54/1980 de 5 de noviembre e dal Real Decreto Legislativo 1303/1986 de 28 de junio
Francia	Enti preposti alla prospezione ed all'estrazione del carbone o di altri combustibili solidi in forza del codice minerario (décret 58-863 du 16 août 1956), modificato dalla legge 77-620 du 16 juin 1977, dal décret 80-204 e dall'arrêté du 11 mars 1980

Irlanda	Bord na Mona  Enti preposti alla prospezione od all'estrazione del carbone in virtù dei Minerals Development Acts, 1940 to 1970
Italia	Carbo Sulcis SpA
Lussemburgo	—
Paesi Bassi	—
Austria	Enti preposti alla prospezione od all'estrazione del carbone o di altri combustibili solidi istituiti in virtù della Berggesetz 1975 (BGBl. n 259/1975)
Portogallo	Empresa Carbonífera do Douro  Empresa Nacional de Urânio
Finlandia	Enti beneficiari di una concessione per la prospezione e l'estrazione del carbone o di altri combustibili solidi e che operano in base ai un diritto d'esclusività in conformità agli articoli 1 e 2 della Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78)
Svezia	Enti beneficiari di una concessione per la prospezione e l'estrazione del carbone o di altri combustibili solidi in virtù della Minerallag (1991:45) o della Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter, ovvero enti che hanno ricevuto un'autorizzazione in conformità alla Lag (1966:314) om kontinentalsockeln
Regno Unito	British Coal Corporation (BCC), istituita in virtù del Coal Industry Nationalization Act 1946  enti che beneficiano di una licenza rilasciata dalla BCC a norma del Coal Industry Nationalization Act 1946  enti preposti alla prospezione od all'estrazione di combustibili solidi a norma del Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969.

#### Allegato III B — Svizzera

a) **Trasporto o distribuzione di gas o di calore**

Enti preposti al trasporto od alla distribuzione di gas in virtù di una concessione a norma dell'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (RS 741.1)

Enti che si occupano di trasporto o di distribuzione del calore in virtù di una concessione cantonale

Ad esempio: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.

b) **Prospezione ed estrazione di petrolio o gas**

Enti preposti alla prospezione ed allo sfruttamento di giacimenti di petrolio o di gas in conformità del Concordato del 24 settembre 1955 concernente la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi tra i cantoni di Zurigo, Svitto, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Argovia e Turgovia (RS 931.1)

Ad esempio: Seag AG.

c) **Prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi**

In Svizzera non vi sono enti di questo tipo.

## ALLEGATO IV

(di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 lettera f) e 5 dell'Accordo)

## ENTI PRIVATI INTERESSATI CHE PRESTANO UN SERVIZIO PUBBLICO

## Allegato IV A — Comunità

## a) Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

- |           |  |
|-----------|--|
| Belgio    | <p>Ente istituito con il décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau</p> <p>Ente istituito con l'arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau</p> <p>Ente istituito con l'arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau</p> <p>Enti di produzione o di distribuzione idrica istituiti in forza della loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986</p> <p>Enti di produzione o di distribuzione idrica istituiti in forza del Code communal, articoli 147 bis, ter et quater sulle aziende municipali (régies communales)</p>  |
| Danimarca | <p>Enti di produzione o di distribuzione idrica in forza dell'articolo 3, paragrafo 3 del lov bekendtgørelse om vandforsyning m.v. del 4 luglio 1985</p>   |
| Germania  | <p>Enti di produzione o di distribuzione idrica soggetti alle Eigenbetriebsverordnungen o Eigenbetriebsgesetze der Länder (Kommunale Eigenbetriebe)</p> <p>Enti di produzione o di distribuzione idrica soggetti alle Gesetze ueber die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder</p> <p>Enti di produzione idrica soggetti alla Gesetz ueber Wasser- und Bodenverbaende vom 10. Februar 1937 e alla erste Verordnung ueber Wasser- und Bodenverbaende vom 3. September 1937</p> <p>(Regiebetriebe) che producono o distribuiscono acqua in forza delle Kommunalgesetze, e in particolare delle Gemeindeordnungen der Länder</p> <p>Enti istituiti in forza dell'Aktiengesetz vom 6. September 1965, modificata da ultimo il 19 dicembre 1985, o della GmbH-Gesetz vom 20. Mai 1898, modificata da ultimo il 15 maggio 1986, oppure aventi lo statuto giuridico di Kommanditgesellschaft e incaricati della produzione o della distribuzione idrica in base ad un contratto speciale con la autorità regionali o locali</p> |
| Grecia    | <p>Azienda idrica d'Atene (Etaireia Ydrefseos — Apochetefseos Protenoysis), istituita in forza della legge 1068/80 del 23 agosto 1980</p> <p>Azienda idrica di Salonicco (Organismos Ydefseos Thessalonikis), gestita conformemente al decreto presidenziale 61/1988</p> <p>Azienda idrica di Volos (Etaireia Ydrefseos Voloy), gestita a norma della legge 890/1979</p> <p>Aziende municipali (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis-apochetefsis), incaricate della produzione o della distribuzione idrica e istituite in forza della legge 1069/80 del 23 agosto 1980</p> <p>Associazioni delle autorità locali (Syndesmoi ydrefsis) gestite conformemente al codice delle autorità locali (Kodikas Dimon kai Koinotiton) applicato dal decreto presidenziale 76/1985</p>   |

Spagna	<p>Enti per la produzione o distribuzione idrica in forza della Ley n. 7/1985 del 2 aprile 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local e del Decreto Real no 781/1986 Texto Refundido Régimen local</p> <p>Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid del 20 dicembre 1984</p> <p>Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley del 27 aprile 1946</p>
Francia	<p>Enti preposti alla produzione od alla distribuzione d'acqua in forza dei testi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— dispositions générales sur les régies, code des communes da L 323-1 a L 328-8, da R 323-1 a R 323-6 (dispositions générales sur les régies)</li><li>— code des communes L 323-8, R 323-4 (régies directes ou de fait) décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930</li><li>— code des communes da L 323-10 a L 323-13, da R 323-75 a 323-132 (régies à simple autonomie financière)</li><li>— code des communes L 323-9, da R 323-7 a R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière)</li><li>— code des communes da L 324-1 a L 324-6, da R 324-1 a R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage)</li><li>— jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance)</li><li>— code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régie intéressée)</li><li>— circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls)</li><li>— décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte)</li><li>— code des communes da L 322-1 a L 322-6, da R 322-1 a R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermage)</li></ul>
Irlanda	<p>Enti preposti alla produzione od alla la distribuzione idrica in forza del Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964</p>
Italia	<p>Enti per la produzione o la distribuzione idrica in forza del Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986</p> <p>Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, istituito in forza del RDL 19 ottobre 1919, n. 2060</p> <p>Ente Acquedotti Siciliani, istituito in forza delle leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81</p> <p>Ente Sardo Acquedotti e Fognature, istituito in forza della legge del 5 giugno 1963 n. 9</p>
Lussemburgo	<p>Servizi delle autorità locali incaricate della distribuzione idrica</p> <p>Sindacati intercomunali preposti alla produzione od alla distribuzione idrica ed istituiti in forza della loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 et en vertu de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre</p>



Paesi Bassi	Enti di produzione o distribuzione idrica soggetti alla Waterleidingwet van 6 april 1957, modificata dalle leggi del 30 giugno 1967, 10 settembre 1975, 23 giugno 1976, 30 settembre 1981, 25 gennaio 1984, 29 gennaio 1986
Austria	Enti delle autorità locali (Gemeinden) e associazioni delle autorità locali (Gemeindeverbände) per la produzione, il trasporto o la distribuzione d'acqua potabile, istituiti in forza delle Wasserversorgungsgesetze dei nove Länder
Portogallo	Empresa Pública das Águas Livres, preposta alla produzione od alla distribuzione idrica in forza del Decreto-Lei n.º 190/81 de 4 de Julho de 1981  Servizi delle autorità locali per la produzione o la distribuzione idrica
Finlandia	Enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile in forza dell'articolo 1 della Laki yleisistä vesi- ja viemärlaitoksista (982/77) del 23 dicembre 1977
Svezia	Autorità locali e società municipali per la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile in forza della Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Regno Unito	Water Companies, preposte alla produzione od alla distribuzione idrica in forza dei Water Acts 1945 e 1989  Central Scotland Water Development Board, preposto alla produzione idrica e Water Authorities, preposte alla produzione od alla distribuzione idrica in forza del Water (Scotland) Act 1980  Department of the Environment for Northern Ireland, preposto alla produzione ed alla distribuzione idrica in forza del Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973
b) Produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica	
Belgio	Enti incaricati della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica in forza dell'articolo 5 «Des régies communales et intercommunales» della loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique  Enti incaricati del trasporto o della distribuzione di energia elettrica in forza della loi relative aux intercommunales del 22 dicembre 1986  Ebes, Intercom, Unerg e altri enti incaricati della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica e titolari di una concessione per la distribuzione in forza dell'articolo 8 «Les concessions communales et intercommunales» della loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique  Société publique de production d'électricité (SPE)
Danimarca	Enti incaricati della produzione o del trasporto di energia elettrica in forza di una licenza concessa conformemente all'art. 3, par. 1, della lov nr 54 af 25 februar 1976 om elforsyning, jf bekendtgoerelse nr 607 af 17 december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraade  Enti che distribuiscono energia elettrica conformemente all'art. 3, par. 2, della lov nr 54 af 25 februar 1976 om elsorsyning, jf bekendtgoerelse nr 607 af 17 december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraede e (in base ad autorizzazioni d'esproprio) in forza degli articoli da 10 a 15 della lov om elektriske staerkstroemsa-nlaeg, jf lovbekendtgoer else nr 669 af 28 december 1977
Germania	Enti incaricati della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica in forza dell'art. 2, par. 2 della Gesetz zur Foerderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) del 13 dicembre 1935, modificata da ultimo dalla Gesetz del 19 dicembre 1977, e produzioni autonome di energia elettrica purché rientranti nel campo di applicazione della direttiva, in forza dell'articolo 2, paragrafo 5

Grecia	Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy, società pubblica di energia elettrica istituita in forza della legge 1468 del 2 agosto 1950 Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy, gestita a norma della legge 57/85 Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy
Spagna	Enti incaricati della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica in forza dell'articolo 1 del Decreto de 12 de marzo de 1954, in approvazione del Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de Energía et du Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sull'autorizzazione amministrativa in materia di impianti elettrici  Red Eléctrica de España SA, istituita in forza del Real Decreto 91/1985 del 23 gennaio 1985
Francia	Électricité de France, istituita e gestita in forza della loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz  Enti (a compartecipazione statale o pubblici) che distribuiscono energia elettrica, contemplati dall'articolo 23 della loi 48/1260 du 12 agosto 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz  Compagnie nationale du Rhône
Irlanda	Electricity Supply Board (ESB), istituito e gestito in forza dell'Electricity Supply Act 1927
Italia	Ente nazionale per l'energia elettrica istituito dalla legge n. 1643 del 6 dicembre 1962, approvata dal Decreto n. 1720 del 21 dicembre 1965  Enti che beneficiano di un'autorizzazione in forza dell'articolo 4, paragrafo 5 o 8 della legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 — Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche  Enti che beneficiano di una concessione in forza dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n. 342 — Norme integrative della legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell'Ente nazionale per l'energia elettrica
Lussemburgo	Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg, che produce o distribuisce energia elettrica in forza della convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand-duché de Luxembourg, approvata con la legge del 4 gennaio 1928  Société électrique de l'Our (SEO)  Syndicat de communes SIDOR
Paesi Bassi	Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland  Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA)  Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH)  Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ)  Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM)  Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP)  Enti preposti alla distribuzione di energia elettrica in forza di un'autorizzazione (vergunning) accordata dalle autorità provinciali a norma della Provinciewet

- |             |   |
|-------------|---|
| Austria     | Enti che producono, trasportano o distribuiscono in forza della seconda Verstaatlichungsgesetz (BGBl. n. 81/1947) e dell'Elektrizitaetswirtschaftsgesetz (BGBl. n. 260/1975), ivi comprese le Elektrizitaetswirtschaftsgesetze dei nove Länder  |
| Portogallo  | <p>Electricidade de Portugal (EDP), istituita in forza del Decreto-Lei n. 502/76 de 30 de Junho de 1976</p> <p>Servizi delle autorità locali che distribuiscono energia elettrica in forza dell'articolo 1 del Decreto-Lei n. 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, modificato dal Decreto-Lei n. 297/86 de 19 de Setembro de 1986. Enti preposti alla produzione di energia elettrica in forza del Decreto-Lei n. 189/88 de 27 de Maio de 1988</p> <p>Produttori indipendenti di energia elettrica in forza del Decreto-Lei n. 189/88 de 27 de Maio de 1988</p> <p>Empresa de Electricidade dos Açores — EDA, EP, istituita in forza del Decreto Regional n. 16/80 de 21 de Agosto de 1980</p> <p>Empresa de Electricidade da Madeira, EP, istituita coll Decreto-Lei n. 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 e regionalizzata in forza del Decreto-Lei n. 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979 e del Decreto-Lei no 91/79 de 19 de Abril de 1979</p> |
| Finlandia   | Enti preposti alla produzione, al trasporto od alla distribuzione di energia elettrica in forza di una concessione a norma dell'articolo 27 della Sähkölaki (319/79) del 16 marzo 1979  |
| Svezia      | Enti che trasportano o distribuiscono energia elettrica in base ad una concessione accordata in forza della Lag (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestaemmelser om elektriska anlaegningar  |
| Regno Unito | <p>Central Electricity Generating Board e Area Electricity Boards, preposti alla produzione, al trasporto od alla distribuzione di energia elettrica in forza dell'Electricity Act 1947 e dell'Electricity Act 1957</p> <p>North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), preposto alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica in forza dell'Electricity (Scotland) Act 1979</p> <p>South of Scotland Electricity Board (SSEB) preposto alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica in forza dell'Electricity (Scotland) Act 1979</p> <p>Northern Ireland Electricity Service (NIES), istituito con l'Electricity Supply (Northern IRLANDA) Order 1972</p>   |
| c)          | Enti aggiudicatori nel campo dei servizi di ferrovie urbane, sistemi automatizzati, tram, filobus, autobus o trasporti via cavo   |
| Belgio      | <p>Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB)</p> <p>Enti che prestano servizi di trasporto pubblico in base ad un contratto di concessione con la SNCV in forza degli articoli 16 e 21 dell'arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars</p> <p>Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)</p> <p>Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA)</p> <p>Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG)</p> <p>Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC)</p> <p>Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL)</p>  |

Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV), e altri enti istituiti in forza della loi relative à la création de sociétés de transport en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer du 22 février 1962

Enti che prestano servizi di trasporto pubblico in base ad un contratto con la STIB o con altri enti di trasporto in forza rispettivamente dell'articolo 10 o dell'articolo 11 dell'arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications

Danimarca

Danske Statsbaner (DSB)

Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico (almindelig rutekoersel) in base ad un'autorizzazione accordata in forza della lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskoersel

Germania

Enti autorizzati a fornire al pubblico servizi di trasporto a breve distanza (oeffentlichen Personennahverkehr) in forza della Personenbefoerderungsgesetz vom 21. Maerz 1961, modificata da ultimo il 25 luglio 1989

Grecia

Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios (Autobus elettrici di Atene — regione del Pireo), gestiti a norma del decreto 768/1970 e della legge 588/1977

Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios (Ferrovie elettriche di Atene — Pireo), gestite a norma delle leggi 352/1976 e 588/1977

Epicheirisi Astikon Sygkoinonion (Impresa di trasporto urbano), gestita a norma della legge 588/1977

Koino Tameio Eisprazeos Leoforeion (Fondo comune entrate autobus), gestito a norma del decreto 102/1973

RODA (Dimotiky Epicheirisi Leoforeion Rodoy) Roda — (Azienda municipale d'autobus di Rodi)

Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis (Organizzazione di trasporto urbano di Salonicco), gestita a norma del decreto 3721/1957 e della legge 716/1980

Spagna

Enti che forniscono servizi d'autobus al pubblico, in forza dell'articolo 71 della Ley de Régimen local

Corporación metropolitana de Madrid

Corporación metropolitana de Barcelona

Enti che forniscono servizi d'autobus al pubblico in forza dell'articolo 71 della Ley de Ordenación de Transportes Terrestres del 31 luglio 1987

Enti che forniscono servizi d'autobus urbani o interurbani in forza degli articoli da 113 a 118 della Ley de Ordenación de Transportes Terrestres del 31 luglio 1987

FEVE, RENFE (o Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) che forniscono servizi d'autobus al pubblico in forza delle Disposiciones adicionales (Primera) della Ley de Ordenación de Transportes Terrestres del 31 luglio 1957

Enti che forniscono servizi d'autobus al pubblico in forza delle Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres del 31 luglio 1957

Francia	<p>Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in forza dell'articolo 7-II della loi 82-1153 du 30 décembre 1982 (transports intérieurs, orientation)</p> <p>Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR, e altri enti che forniscono servizi di trasporto in base ad un'autorizzazione concessa dal sindacato dei trasporti parigini a norma dell'ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne</p>
Irlanda	<p>Iarnrod Éireann (Irish Rail)</p> <p>Bus Éireann (Irish Bus)</p> <p>Bus Átha Cliath (Dublin Bus)</p> <p>Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in forza delle disposizioni del Road Transport Act 1932 modificato</p>
Italia	<p>Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base ad una concessione accordata in forza della Legge 28 settembre 1939, n. 1822 — Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata), articolo 1 modificato dall'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771</p> <p>Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base all'articolo 1, punto 15 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 — Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province</p> <p>Enti operanti in base ad una concessione accordata in forza dell'articolo 242 o 256 del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili</p> <p>Enti operanti in base ad una concessione accordata in forza dell'articolo 4 della Legge 14 giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione</p> <p>Enti operanti in base ad una concessione accordata in forza dell'articolo 14 della Legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione</p>
Lussemburgo	<p>Chemins de fer luxembourgeois (CFL)</p> <p>Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg</p> <p>Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE)</p> <p>Imprese private di autobus, che operano conformemente al règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées</p>
Paesi Bassi	<p>Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in forza del capitolo II (Openbaar vervoer) della Wet Personenvervoer van 12 maart 1987</p>
Austria	<p>Enti che forniscono servizi di trasporto, istituiti in forza dell'Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. n. 60/1957) e della Kraftfahriniengesetz 1952 (BGBl. n. 84/1952)</p>

Portogallo	<p>Rodoviária Nacional, EP</p> <p>Companhia Carris de Ferro de Lisboa</p> <p>Metropolitano de Lisboa, EP</p> <p>Serviços de Transportes Colectivos do Porto</p> <p>Serviços Municipalizados de Transporte do Bareiro</p> <p>Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro</p> <p>Serviços Municipalizados de Transporte de Braga</p> <p>Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra</p> <p>Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre</p>
Finlandia	<p>Enti pubblici o privati che gestiscono servizi d'autobus conformemente alla Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä e al Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk (Ufficio dei trasporti di Helsinki), che fornisce al pubblico servizi di metropolitana e tram</p>
Svezia	<p>Enti che gestiscono servizi ferroviari o di tramvia urbana in forza della Lag (1978:438) om huvudmannaskap foer viss kollektiv persontrafik e della Lag (1990:1157) om jaernvaegssaakerhet</p> <p>Enti pubblici o privati che gestiscono un servizio di filobus o di autobus in forza della Lag (1978:438) om huvudmannaskap foer viss kollektiv persontrafik e della Lag (1983:293) om yrkestrafik</p>
Regno Unito	<p>Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico in forza del London Regional Transport Act 1984</p> <p>Glasgow Underground</p> <p>Greater Manchester Rapid Transit Company</p> <p>Docklands Light Railway</p> <p>London Underground Ltd</p> <p>British Railways Board</p> <p>Tyne and Wear Metro.</p>
d) Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali	
Belgio	<p>Régie des voies aériennes, istituita in forza dell'arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies aériennes</p>
Danimarca	<p>Aeroporti gestiti in base ad un'autorizzazione a norma dell'articolo 55, par. 1, della lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. September 1985</p>
Germania	<p>Aeroporti a termini dell'articolo 38, par. 2, numero 1 della Luftverkehrszulassungsordnung vom 13. März 1979, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 21. Juli 1986</p>
Grecia	<p>Aeroporti gestiti a norma della legge 517/1931 recante istituzione del servizio d'aviazione civile [(Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA))]</p> <p>Aeroporti internazionali gestiti a norma del decreto presidenziale 647/981</p>

---

Spagna	Aeroporti gestiti dalla Aeropuertos Nacionales ed operanti in forza del Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982
Francia	<p>Aéroports de Paris, gestiti in forza del titolo V, articoli da L 251-1 a 252-1 del code de l'aviation civile</p> <p>Aéroport de Bâle-Mulhouse, istituito in forza della convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949</p> <p>Aeroporti rispondenti alla definizione dell'articolo L 270-1 del code de l'aviation civile</p> <p>Aeroporti gestiti in forza del modello di capitolato per concessione aeroportuale, décret du 6 mai 1955</p> <p>Aeroporti gestiti in base ad una convenzione di utilizzazione in forza dell'articolo L/221 del code de l'aviation civile</p>
Irlanda	<p>Aeroporti di Dublino, Cork e Shannon, gestiti da Aer Rianta-Irish Airports</p> <p>Aeroporti operanti in base ad una licenza d'utilizzazione pubblica accordata in forza dell'Air Navigation and Transport Act No 40/1936, del Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration Functions) Order 1959 (SI No 125 of 1959) e del Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970)</p>
Italia	<p>Aeroporti nazionali civili (aerodromi civili istituiti dallo Stato), gestiti a norma del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 692</p> <p>Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base ad una concessione accordata in forza dell'articolo 694 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327</p>
Lussemburgo	Aéroport de Findel
Paesi Bassi	Aeroporti civili gestiti in base agli articoli 18 e successivi della Luchtvaartwet del 15 gennaio 1958 (stbld. 47), modificata il 7 giugno 1978
Austria	<p>Austro Control GmbH</p> <p>Enti rispondenti alle definizioni degli articoli da 60 a 80 della Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. n. 253/1957)</p>
Portogallo	<p>Aeroporti gestiti da Aeroportos e Navegação Aérea (ANA) EP in forza del Decreto-Lei n. 246/79</p> <p>Aeroporto di Funchal e aeroporto di Porto Santo, regionalizzati con Decreto-Lei n. 284/81</p>
Finlandia	Aeroporti gestiti da «Ilmailulaitos/Luftfartsverket» in forza della Ilmailulaki (595/64)
Svezia	<p>Aeroporti pubblici gestiti conformemente alla Lag (1957:297) om luftfart</p> <p>Aeroporti privati operanti in base ad una licenza di utilizzazione conformemente alla suddetta legge, ove tale licenza sia conforme al criterio dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva</p>
Regno Unito	<p>Aeroporti gestiti dalla British Airports Authority plc</p> <p>Aeroporti aventi lo statuto di public limited companies e gestiti in forza dell'Airports Act 1986.</p>

## e) Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali

Belgio	Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles
	Port autonome de Liège
	Port autonome de Namur
	Port autonome de Charleroi
	Port de la ville de Gand
	Compagnie des installations maritimes de Bruges — Maatschappij der Brugse haveninrichtingen
	Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut — Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers)
	Port de Nieuwport
Port d'Ostende	
Danimarca	Porti a termini dell'articolo 1, par. da I a III del bekendtgoerelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavn
Germania	Porti marittimi appartenenti totalmente o parzialmente alle autorità territoriali (Länder, Kreise, Gemeinden)
	Porti interni soggetti alla Hafenordnung in forza delle Wassergesetze der Länder
Grecia	Porto del Pireo (Organismos — Limenos Peiraios), istituito con la legge d'urgenza 1559/1950 e della legge 1630/1951
	Porto di Salonicco (Organismos Limenos Thessalonikis), istituito col decreto NA 2251/1953
	Altri porti disciplinati dal decreto presidenziale 649/1977 M.A. 649/1977 Epopeteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limenon (sorveglianza, organizzazione del funzionamento e controllo amministrativo dei porti)
Spagna	Puerto de Huelva, istituito col Decreto de 2 de octubre de 1969, n. 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva
	Puerto de Barcelona, istituito col Decreto de 25 de agosto de 1978, n. 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía
	Puerto de Bilbao, istituito col Decreto de 25 de agosto de 1978, n. 2408/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía
	Puerto de Valencia, istituito col Decreto 25 de agosto de 1978, n. 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía
	Juntas de Puertos, gestiti a norma della Ley 27/68 de 20 de junio de 1968. Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía en Decreto de 9 de abril de 1970, n. 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento
	Porti gestiti dalla Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, operanti a norma della Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 et du Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981
	Porti di cui al Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general



Francia	<p>Port autonome de Paris, istituito con la loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris</p> <p>Port autonome de Strasbourg, istituito con la convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approuvée par la loi du 26 avril 1924</p> <p>Altri porti interni istituiti o gestiti a norma dell'articolo 6 (navigazione interna) del décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes</p> <p>Ports autonomes gestiti a norma degli articoli L 111-1 e successivi del code des ports maritimes</p> <p>Ports non autonomes gestiti a norma degli articoli R 121-1 e successivi del code des ports maritimes</p> <p>Porti gestiti dalle autorità regionali (départements) o operanti in forza di una concessione da queste accordata) in forza dell'articolo 6 della loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, départements et l'État</p>
Irlanda	<p>Porti gestiti in forza dei Harbour Acts 1946 to 1976</p> <p>Porto di Dun Laoghaire, gestito in forza dello State Harbours Act 1924</p> <p>Porto di Rosslare Harbour, gestito in forza del Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899</p>
Italia	<p>Porti nazionali e altri porti gestiti dalla Capitaneria di Porto a norma del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32</p> <p>Porti autonomi (enti portuali) istituiti da leggi speciali a norma dell'articolo 19 del Codice della Navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327</p>
Lussemburgo	<p>Port de Mertert, istituito e gestito a norma della loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle</p>
Paesi Bassi	<p>Havenbedrijven, istituiti e gestiti a norma della Gemeentewet van 29 juni 1851</p> <p>Havenschap Vlissingen, istituita in forza della wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen</p> <p>Havenschap Terneuzen, istituita in forza della wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen</p> <p>Havenschap Delfzijl, istituita in forza della wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl</p> <p>Industrie- en havenschap Moerdijk, istituita in forza della gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approvata dal Koninklijk Besluit nr. 23 van 4 maart 1972</p>
Austria	<p>Porti interni appartenenti totalmente o parzialmente ai Länder e/o alle Gemeinden</p>
Portogallo	<p>Porto de Lisboa, istituito col Decreto Real de 18 de Fevereiro de 1907 e gestito in forza del Decreto-Lei n. 36976 de 20 de Julho de 1948</p> <p>Porto do Douro e Leixões, istituito col Decreto-Lei n.º 36977 de 20 de Julho de 1948</p> <p>Porto do Sines istituito col Decreto-Lei nn.º 508/77 de 14 de Dezembro de 1977</p> <p>Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimao e Faro gestiti a norma del Decreto-Lei nn.º 37754 de 18 de Fevereiro de 195</p>

Finlandia	Porti gestiti a norma della Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76)  Canale di Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta)
Svezia	Impianti portuali e terminali conformi alla Lag (1983:293) om inraettande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, à foerordningen (1983:744) om trafiken paa Göta kanal
Regno Unito	Harbour Authorities a termini dell'articolo 57 del Harbours Act 1964, che concede l'uso delle infrastrutture portuali ai vettori operanti nel campo della navigazione marittima o interna.

#### Allegato IV B — Svizzera

*Indicazione degli enti privati a termini dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 f) dell'Accordo*

a) **Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile**

Enti di produzione, trasporto e distribuzione di acqua potabile. Tali enti operano conformemente alla legislazione cantonale o locale, oppure in base ad accordi individuali conformi a tale legislazione

Ad esempio: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düringen.

b) **Produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica**

Enti di trasporto e di distribuzione di energia elettrica ai quali può essere accordato il diritto di esproprio a norma della legge federale del 24 giugno 1902 concernenti gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RS 734.0)

Enti di produzione di energia elettrica a norma della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (RS 721.80) e della legge federale del 23 dicembre 1959 sull'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni. (RS 732.0)

Ad esempio: CKW, ATEL, EGL.

c) **Trasporti mediante ferrovia urbana, tramvia, sistemi automatizzati, filovia, linea d'autobus o funivia**

Enti che gestiscono servizi di tramvia a norma dell'articolo 2, capoverso 1, della legge federale del 20 dicembre 1959 sulle ferrovie (RS 742.101)

Enti che offrono servizi di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, capoverso 1, della legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie (RS 744.21)

Enti che, a titolo professionale, effettuano percorsi regolari di trasporto di passeggeri secondo un orario in forza di una concessione a norma dell'articolo 4 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportare su strada (RS 744.10) qualora le loro linee abbiano una funzione di collegamento a termini dell'articolo 5, capoverso 3 dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulle ferrovie (RS 742.101.1).

d) **Aeroporti**

Enti che gestiscono aeroporti in forza di una concessione a norma dell'articolo 7, capoverso 1, della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0)

Ad esempio: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.

## ALLEGATO V

(di cui all'articolo 5 dell'Accordo relativo alle procedure di contestazione)

1. Le eventuali contestazioni sono sottoposte a un tribunale o ad un organo d'esame imparziale ed indipendente, che non abbia alcun interesse nell'esito della procedura d'aggiudicazione dell'appalto ed i cui membri siano al riparo d'influenze esterne, le cui decisioni sono giuridicamente vincolanti. Il termine eventualmente stabilito per il ricorso dev'essere di almeno dieci giorni e decorrere unicamente dal momento in cui la base del ricorso è nota o dovrebbe ragionevolmente esserlo.

L'organo d'esame che non sia un tribunale dev'essere soggetto ad un controllo giudiziario oppure applicare procedure che:

- a) prevedano la possibilità di ascoltare i partecipanti prima che venga presa una decisione, li autorizzino a farsi rappresentare ed accompagnare nel corso del procedimento ed aprano loro l'accesso a tutte le fasi di quest'ultimo,
  - b) autorizzino l'audizione di testimoni ed impongano di trasmettere all'organo d'esame i documenti pertinenti all'appalto in causa che si rivelino necessari per esperire correttamente la procedura,
  - c) prevedano che il procedimento possa essere pubblico ed obblighino a motivare le decisioni ed a deliberare per iscritto.
2. Le parti garantiscono che i provvedimenti relativi alle procedure di contestazione contengano disposizioni tali da conferire almeno il diritto a:
    - a) prendere quanto più rapidamente possibile provvedimenti provvisori miranti a rimediare alla presunta violazione o ad impedire che le parti interessate subiscano ulteriori pregiudizi, compresi provvedimenti destinati a sospendere o far sospendere la procedura d'aggiudicazione dell'appalto in causa o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dall'ente interessato, nonché
    - b) annullare o far annullare le decisioni illegali, tra l'altro all'occorrenza anche eliminando le specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie che figurino nel bando di gara, nel bando di progetto di gara, nel bando relativo ad un sistema di qualifica od in qualsiasi altro documento che si riferisca alla procedura d'aggiudicazione dell'appalto in causa. Tuttavia i poteri dell'organo responsabile della procedura di contestazione potrebbero venir circoscritti alla concessione del risarcimento di danni ed interessi a chiunque sia stato leso da una violazione qualora gli enti interessati abbiano concluso il contratto;

Oppure ad esercitare pressioni indirette sugli enti interessati per indurli a riparare ad eventuali infrazioni od impedire loro di commetterne e per impedire effetti pregiudizievoli.

3. Le procedure di contestazione disciplinano parimenti la questione del risarcimento alle vittime di un'infrazione. Qualora i danni subiti siano imputabili all'adozione di una decisione illegale la parte può disporre che la decisione contestata sia preventivamente annullata o dichiarata illegale.

—

## ALLEGATO VI

(di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7 dell'Accordo)

## SERVIZI

Il presente Accordo si applica ai servizi seguenti, che figurano nella classifica settoriale dei servizi ripresa nel documento MTN.GNS/W/120:

Oggetto	Numeri di riferimento CPC (classifica centrale dei prodotti)
Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886
Servizi di trasporto terrestre <sup>(1)</sup> , compresi quelli effettuati con veicoli blindati ed i servizi di corriere, ma esclusi i trasporti di posta	712 (eccetto 71235) 7512, 87304
Servizi di trasporto aereo: trasporto di passeggeri e merci, esclusi i trasporti di posta	73 (eccetto 7321)
Trasporti di posta per via di terra (esclusi i servizi di trasporti per ferrovia) e per via aerea	71235, 7321
Servizi di telecomunicazione	752 <sup>(2)</sup> (eccetto 7524, 7525, 7526)
Servizi finanziari:	
a) servizi assicurativi	ex 81 812, 814
b) servizi bancari e d'investimento <sup>(3)</sup>	
Servizi informatici e connessi	84
Servizi contabili, di revisione dei conti e di tenuta dei registri contabili	862
Servizi di studio di mercato e di sondaggio	864
Servizi di consulenza nel campo della gestione e servizi connessi	865, 866 <sup>(4)</sup>
Servizi d'architettura; servizi d'ingegneria, anche integrata; servizi d'urbanistica ed architettura del paesaggio, servizi connessi di consultazione scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica	867
Servizi pubblicitari	871
Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione di proprietà immobiliari	874, 82201-82206
Servizi di pubblicazione e di stampa a tariffa o su base contrattuale	88442
Servizi di manutenzione delle strade e di rimozione dei rifiuti: servizi di risanamento e servizi affini	94

Gli impegni presi dalle parti nel campo dei servizi in forza del presente Accordo, compresi quelli relativi all'edilizia, sono circoscritti agli impegni iniziali specificati nelle offerte finali della Comunità e della Svizzera presentate nell'ambito dell'Accordo generale sugli scambi di servizi.

<sup>(1)</sup> Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia.

<sup>(2)</sup> Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia, di radioavviso e di telecomunicazione via satellite.

<sup>(3)</sup> Esclusi gli appalti di servizi finanziari relativi ad emissione, acquisto, vendita e trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, come pure dei servizi forniti dalle banche centrali.

<sup>(4)</sup> Esclusi i servizi d'arbitraggio e di conciliazione.

Il presente Accordo non si applica:

- 1) agli appalti di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice a termini del presente Accordo e dell'allegato 1, 2 o 3 dell'AAP in base ad un diritto esclusivo, di cui tale ente beneficia in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate;
  - 2) agli appalti di servizi che un ente aggiudicatore attribuisce ad un'impresa collegata o che siano attribuiti da una consociata, costituita da più enti aggiudicatori ai fini dello svolgimento delle attività a termini dell'articolo 3 del presente Accordo, a uno di tali enti aggiudicatori o ad un'impresa collegata a uno di essi, se ed in quanto 80 % almeno del fatturato medio realizzato da tale impresa nel corso degli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura dei servizi suddetti alle imprese cui essa è collegata. Qualora lo stesso servizio o servizi analoghi siano forniti da diverse imprese collegate all'ente aggiudicatore si dovrà tener conto del fatturato globale relativo alla fornitura di servizi da parte di tali imprese;
  - 3) agli appalti di servizi finalizzati, indipendentemente dalle modalità finanziarie, all'acquisizione od all'affitto di terreni, edifici già esistenti ed altri beni immobili, ovvero attinenti a diritti relativi ai beni suddetti;
  - 4) all'appalto di manodopera;
  - 5) agli appalti riguardanti l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di elementi di programmi da parte di organismi radiotelevisivi ed agli appalti relativi alle fasce orarie per le trasmissioni.
-

## ALLEGATO VII

(di cui all'articolo 3, paragrafo 6 dell'Accordo)

**SERVIZI DI COSTRUZIONE**

Indicazione precisa dei servizi di costruzione interessati:

1. *Definizione*

Un contratto di servizi di costruzione è un contratto il cui oggetto è la realizzazione, a prescindere dai mezzi utilizzati, di lavori d'ingegneria civile o d'edilizia a termini della divisione 51 della classifica centrale dei prodotti (CPC).

2. *Elenco di servizi pertinenti ex divisione 51 della CPC*

Lavori di preparazione dei siti e cantieri edili	511
Lavori di costruzione di edifici	512
Lavori di costruzione d'opere d'ingegneria civile	513
Montaggio ed installazione di opere prefabbricate	514
Lavori svolti da imprese edili specializzate	515
Lavori di posa d'impianti	516
Lavori di finitura degli edifici	517
Altri servizi	518

Gli impegni presi dalle parti nel campo dei servizi in forza del presente Accordo, compresi quelli relativi all'edilizia, sono circoscritti agli impegni iniziali specificati nelle offerte finali della Comunità e della Svizzera presentate nell'ambito dell'Accordo generale sugli scambi di servizi.

---

## ALLEGATO VIII

(di cui all'articolo 3, paragrafo 7 dell'Accordo)

**Svizzera**

In Svizzera il presente Accordo non si applica:

- a) Agli appalti che gli enti aggiudicatori attribuiscono per fini diversi dal perseguimento delle loro attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ed agli allegati da I a IV del presente Accordo, ovvero per perseguire le proprie attività al di fuori della Svizzera;
- b) Agli appalti aggiudicati a fini di rivendita o di affitto a terzi, quando l'ente aggiudicatore non goda di diritti speciali od esclusivi a vendere od affittare l'oggetto di tali appalti e quando altri enti possano liberamente venderlo od affittarlo a condizioni identiche a quelle di cui gode l'ente aggiudicatore;
- c) Agli appalti conclusi per l'acquisto d'acqua;
- d) Agli appalti conclusi da un ente aggiudicatore, diverso dai poteri pubblici, che garantisca l'approvvigionamento d'acqua potabile o di energia elettrica delle reti destinate a fornire un servizio al pubblico, quando l'erogazione d'acqua potabile o di energia elettrica da parte dell'ente in questione ha luogo poiché il loro consumo è necessario all'esercizio di un'attività diversa da quella di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), numeria i) e ii) ed inoltre l'alimentazione della rete pubblica dipenda unicamente dal consumo proprio dell'ente in questione e non superi il 30 % dell'erogazione complessiva d'acqua potabile o d'energia dell'ente stesso, prendendo in considerazione a tal fine la media degli ultimi tre anni, compreso quello in corso;
- e) Agli appalti conclusi da un ente aggiudicatore, diverso dai poteri pubblici, che garantisca l'alimentazione in gas o energia termica delle reti destinate a fornire un servizio al pubblico, quando la produzione di gas o calore dall'ente in questione sia risultato inevitabile dell'esercizio di un'attività diversa da quella di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), numero i) ed inoltre l'alimentazione della rete pubblica abbia l'unico scopo di sfruttare in modo economico tale produzione e corrisponda al massimo al 20 % del fatturato dell'ente in questione, prendendo in considerazione a tal fine la media degli ultimi tre anni, incluso quello in corso;
- f) Agli appalti conclusi per la fornitura d'energia elettrica o di combustibili destinati alla produzione di tale energia;
- g) Agli appalti conclusi dagli enti aggiudicatori che garantiscono al pubblico un servizio di trasporto per mezzo di autobus, quando altri enti possano liberamente fornire questo servizio sia a titolo generale, sia in una determinata zona geografica, alle stesse condizioni di cui godono detti enti aggiudicatori;
- h) Alle acquisizioni compiute dagli enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) se ed in quanto tali appalti hanno per oggetto la vendita ed il leasing di prodotti destinati a rifinanziare appalti di forniture conclusi secondo le regole del presente Accordo;
- i) Agli appalti conclusi in forza di un Accordo internazionale e riguardanti la realizzazione o lo sfruttamento in comune di un'opera da parte delle parti;
- j) Agli appalti conclusi in forza della procedura specifica di un'organizzazione internazionale;
- k) Agli appalti che siano stati dichiarati segreti dalle parti o la cui esecuzione debba essere corredata particolari misure di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nei paesi firmatari in questione, ovvero quando lo esiga la tutela d'interessi fondamentali attinenti alla sicurezza di tali paesi.

## ALLEGATO IX

*(di cui all'articolo 6, paragrafo 4 dell'Accordo)*

**Allegato IX A — Provvedimenti notificati dalla Comunità:****Allegato IX B — Provvedimenti notificati dalla Svizzera**

I mezzi di ricorso di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del presente Accordo introdotti nei cantoni e nei comuni per gli appalti inferiori alle soglie disposte dalla legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995.

---



## ALLEGATO X

*(di cui all'allegato 6, paragrafo 2 dell'Accordo)*

Esempio di settori atti a presentare una tale discriminazione:

Qualsiasi regola di diritto, procedura o pratica quale prelievo, preferenza di prezzo, condizioni locali quanto al contenuto, agli investimenti od alla produzione, condizioni per il rilascio di licenze o autorizzazioni, diritti di finanziamento o di offerta tali da porre in atto una discriminazione o costringere l'ente interessato di una parte a discriminare prodotti, servizi, fornitori o prestatori di servizi della controparte nell'aggiudicazione di appalti.

---

**ATTO FINALE**

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA,

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti addì ventuno giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente Atto finale:

Dichiarazione comune sulle procedure di aggiudicazione degli appalti e di contestazione

Dichiarazione comune sulle autorità di vigilanza

Dichiarazione comune sull'aggiornamento degli allegati

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

Hanno altresì preso atto della dichiarazione seguente acclusa al presente Atto finale:

Dichiarazione della Svizzera relativa al principio di reciprocità nell'apertura degli appalti a livello dei distretti e dei comuni ai fornitori e ai prestatori di servizi della CE

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.


Tehty Luxemburgissa kahdentenäkymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundraionio.

Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar



Por la Confederación Suiza  
For Det Schweiziske Edsforbund  
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft  
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία  
For the Swiss Confederation  
Pour la Confédération suisse  
Per la Confederazione svizzera  
Voor de Zwitserse Bondsstaat  
Pela Confederação Suíça  
Sveitsin valaliiton puolesta  
På Schweiziska edsförbundets vägnar



---

**DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI****sulle procedure di aggiudicazione degli appalti e di contestazione**

Le Parti convengono che imponendo, da un lato, agli enti interessati svizzeri il rispetto delle regole dell'Accordo sugli appalti e, dall'altro, agli enti interessati della Comunità e dei suoi Stati membri il rispetto delle regole della direttiva 93/38/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CEE del 16 febbraio 1998 (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1), nonché della direttiva 92/13/CEE (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14), esse adempiono entrambe gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 del presente Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.

**DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI****sulle autorità di vigilanza**

Per quanto riguarda la Comunità, l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 8 del presente Accordo può essere la Commissione delle CE o l'autorità nazionale indipendente di uno Stato membro, senza che nessuna di queste abbia una competenza esclusiva ad intervenire in forza del presente Accordo. A norma dell'articolo 211 del trattato CE, la Commissione delle Comunità europee ha già i poteri previsti dall'articolo 8, secondo comma.

Per quanto riguarda la Svizzera, l'autorità di vigilanza può essere un'autorità federale (per l'insieme del territorio svizzero) o cantonale (per i settori di sua competenza).

**DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI****in merito all'aggiornamento degli allegati**

Le Parti contraenti si impegnano ad aggiornare gli allegati dell'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici entro un mese dalla sua entrata in vigore.

**DICHIARAZIONE COMUNE****in merito a futuri negoziati supplementari**

La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

## DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA

### **relativa al principio di reciprocità nell'apertura degli appalti a livello dei distretti e dei comuni ai fornitori e ai prestatori di servizi della CE**

Nel rispetto del principio di reciprocità, e nell'intento di limitare l'accesso agli appalti aggiudicati in Svizzera a livello distrettuale e comunale ai fornitori e ai prestatori di servizi della CE, la Svizzera inserirà un nuovo comma nella nota generale sugli allegati all'Accordo, dopo il primo comma della nota generale n. 1 dei suoi allegati all'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (AAP), il secondo comma seguente:

«per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle entità di cui al numero 3 dell'allegato 2 ai fornitori di prodotti e di servizi del Canada, di Israele, del Giappone, della Corea, della Norvegia, degli Stati Uniti d'America, di Hong Kong (Cina), di Singapore e di Aruba».

## DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE

### **della Svizzera ai comitati**

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)
- Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE.

---

## ACCORDO

### sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra le Comunità europee e la Confederazione Svizzera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, in nome e per conto della Comunità europea e la COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (in seguito denominata «Commissione»), in nome e per conto della Comunità europea dell'energia atomica, in seguito collettivamente denominati «le Comunità europee»,

da una parte, e

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, in nome e per conto della Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera»,

dall'altra,

in seguito denominate «le parti contraenti»,

CONSIDERANDO che un forte legame tra la Svizzera e le Comunità europee è vantaggioso per entrambe le parti contraenti;

CONSIDERANDO che la ricerca scientifica e tecnologica è importante sia per le Comunità europee sia per la Svizzera ed entrambe le parti hanno interesse a cooperare in questo campo per ottimizzare l'impiego delle risorse ed evitare inutili doppioni;

CONSIDERANDO che la Svizzera e le Comunità europee stanno conducendo programmi di ricerca in alcuni settori di interesse comune;

CONSIDERANDO che le Comunità europee e la Svizzera hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone reciproco vantaggio;

CONSIDERANDO che entrambe le parti contraenti hanno interesse a incoraggiare l'accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico condotte in Svizzera, da una parte, e ai programmi quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, dall'altra;

CONSIDERANDO che nel 1978 la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera hanno concluso un Accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi, in seguito denominato «Accordo sulla fusione»;

CONSIDERANDO che l'8 gennaio 1986 le parti contraenti hanno concluso un Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica che è entrato in vigore il 17 luglio 1987;

CONSIDERANDO che l'articolo 6 del suddetto Accordo quadro prevede che la cooperazione ai sensi dell'Accordo sarà realizzata attraverso gli opportuni accordi;

CONSIDERANDO che con decisione n. 182/99/CE del 22 dicembre 1998 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il Quinto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), in seguito denominato «quinto programma quadro» e con decisione n. 99/64/Euratom del 22 dicembre 1998 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il Quinto programma quadro delle attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998-2002), in seguito denominato «programma quadro nucleare», programmi che sono in seguito collettivamente denominati «i due programmi quadro»;

CONSIDERANDO che, ferme restando le rilevanti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente Accordo e le attività che saranno eseguite ai sensi dello stesso non pregiudicano in alcun modo il potere degli Stati membri dell'Unione europea di intraprendere attività bilaterali con la Svizzera in campo scientifico e tecnologico e nel settore della ricerca e sviluppo e di concludere, se del caso, accordi a tal fine,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

## Articolo 1

### Oggetto

1. La partecipazione della Svizzera all'attuazione dei due programmi quadro nel loro complesso avviene nella forma ed alle condizioni stabilite dal presente Accordo, fatte salve le disposizioni dell'Accordo sulla fusione.

Gli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera possono partecipare a tutti i programmi specifici dei due programmi quadro.

2. I ricercatori e gli organismi di ricerca svizzeri possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca delle Comunità europee, qualora tale partecipazione non rientri nel disposto del paragrafo 1.

3. Gli organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee, incluso il Centro comune di ricerca, possono partecipare a programmi e progetti di ricerca condotti in Svizzera in settori equivalenti a quelli dei programmi dei due programmi quadro.

4. Ai fini del presente Accordo, per «organismi di ricerca» si intendono, inter alia, le università, gli enti dediti ad attività di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

## Articolo 2

### Forme e strumenti di cooperazione

La cooperazione assume le seguenti forme:

- 1) partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Svizzera a tutti i programmi specifici adottati nell'ambito dei due programmi quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea e alle attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica;
- 2) partecipazione finanziaria della Svizzera al finanziamento dei programmi adottati in attuazione dei due programmi quadro in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2;
- 3) partecipazione di organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee a progetti di ricerca svizzeri sovvenzionati dallo Stato, in particolare, nell'ambito di programmi prioritari finanziati dalla Svizzera, alle condizioni stabilite dalle pertinenti leggi svizzere e con il consenso dei partecipanti al progetto specifico e degli organi di gestione del corrispondente programma svizzero. Gli organismi di ricerca delle Comunità europee, che partecipano a programmi e progetti di ricerca svizzeri, provvedono alla copertura dei propri costi, inclusa la rispettiva quota di spese generali di gestione e amministrazione del progetto;

4. trasmissione tempestiva di informazioni e di documentazione sull'attuazione dei due programmi quadro e dei programmi prioritari svizzeri.

## Articolo 3

### Adeguamento

In qualunque momento, su accordo delle parti contraenti, la cooperazione può essere adattata o ampliata.

## Articolo 4

### Proprietà intellettuale e obblighi

1. Fatte salve le disposizioni dell'allegato A e delle leggi applicabili, gli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera, che partecipano ai programmi di ricerca delle Comunità europee, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato A e delle leggi applicabili, gli organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee, che partecipano ai progetti di ricerca svizzeri di cui all'articolo 2, punto 3, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera nell'ambito del progetto considerato.

## Articolo 5

### Disposizioni finanziarie

1. Fatte salve le disposizioni applicabili dell'Accordo sulla fusione, le disposizioni finanziarie entreranno in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. Prima dell'entrata in vigore delle disposizioni finanziarie, la partecipazione finanziaria degli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera sarà determinata per ogni singolo progetto.

Gli impegni assunti dalle Comunità europee anteriormente al 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo ed i pagamenti derivanti da tali impegni, non comportano il versamento di alcun contributo da parte della Svizzera.

Il contributo finanziario della Svizzera per la partecipazione all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento dei programmi e delle attività previste dal presente Accordo.

2. La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Svizzera al quinto programma quadro e al programma quadro nucleare, eccetto il programma fusione, si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea. Il contributo finanziario della Svizzera al programma fusione continuerà ad essere calcolato ai sensi del corrispondente Accordo.

Il predetto rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), disponibili alla data della pubblicazione del bilancio generale delle Comunità europee.

3. Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Svizzera sono stabilite nell'allegato B.

#### Articolo 6

### Comitato di ricerca Svizzera/Comunità

Il «comitato di ricerca Svizzera/Comunità» istituito dall'Accordo quadro di cooperazione del 1986 è competente per la revisione, la valutazione e il controllo dell'osservanza del presente Accordo. Ogni questione relativa all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo è devoluta al comitato.

#### Articolo 7

### Partecipazione

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, gli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera che partecipano ai due programmi quadro hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nelle Comunità.

2. Agli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee.

3. Un adeguato numero di esperti svizzeri sarà preso in considerazione ai fini della nomina degli esperti e degli incaricati delle valutazioni ai sensi dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'articolo 2, punti 3 e 4 e dell'articolo 4, paragrafo 2 e fatte salve le leggi e procedure vigenti, gli organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee possono partecipare, alle stesse condizioni applicabili ai partecipanti svizzeri al medesimo progetto, ai progetti previsti dai programmi di ricerca svizzeri di cui all'articolo 2, punto 3.

#### Articolo 8

### Mobilità

Ciascuna parte contraente si impegna, conformemente alla legislazione e agli accordi vigenti, a consentire l'ingresso ed il soggiorno dei ricercatori e, quando ciò sia indispensabile ai fini dell'esecuzione di una determinata attività, di un numero limitato di addetti alla ricerca che partecipino in Svizzera e nelle Comunità europee alle attività previste dal presente Accordo.

#### Articolo 9

### Revisione e collaborazione futura

1. Qualora le Comunità europee decidessero di modificare o ampliare uno o più programmi comunitari, il presente Accordo può essere modificato o ampliato a condizioni concordemente stabilite. Le parti contraenti si impegnano a scambiarsi preliminarmente informazioni e opinioni su qualsiasi modifica o ampliamento nonché su qualsiasi questione che possa incidere direttamente o indirettamente sulla cooperazione della Svizzera nei due programmi di ricerca. La Svizzera deve essere informata dell'esatto contenuto dei programmi modificati o ampliati entro due settimane dalla data di adozione degli stessi da parte delle Comunità europee. In caso di modifica o ampliamento dei programmi di ricerca la Svizzera può recedere dal presente Accordo con preavviso di sei mesi. In tal caso non si applicano i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 14. La comunicazione dell'intenzione di recedere dall'Accordo o di ampliare il presente Accordo deve essere fatta entro tre mesi dalla data di adozione della decisione da parte delle Comunità.

2. Qualora le Comunità europee adottino nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico, il presente Accordo potrà essere rinegoziato o rinnovato a condizioni concordemente stabilite. Le parti contraenti si scambiano informazioni ed opinioni sulla preparazione di tali programmi o su altre attività di ricerca in corso o future in seno al comitato di ricerca Svizzera/Comunità.

#### Articolo 10

### Prosecuzione dei progetti

I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della cessazione della vigenza del presente Accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite dal presente Accordo.

#### Articolo 11

### Rapporto con altri accordi internazionali

Le disposizioni del presente Accordo si applicano senza pregiudizio dei vantaggi previsti da altri accordi internazionali a cui una delle parti contraenti è vincolata e che hanno effetto esclusivamente a favore degli organismi di ricerca stabiliti nel territorio di detta parte contraente.



*Articolo 12***Campo d'applicazione territoriale**

Il presente Accordo si applica da una parte nei territori nei quali è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni stabilite nel trattato, e dall'altra nel territorio della Svizzera.

*Articolo 13***Allegati**

Gli allegati A e B formano parte integrante del presente Accordo.

*Articolo 14***Entrata in vigore e durata**

1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notificazione del deposito degli

strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

- Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica
- Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Accordo sul trasporto aereo
- Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
- Accordo sul commercio di prodotti agricoli
- Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
- Accordo su alcuni aspetti in materia di appalti pubblici

2. Il presente Accordo si applica dalla data della sua entrata in vigore fino alla scadenza dei due programmi quadro.

3. Le Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all'altra parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette Accordi menzionati al paragrafo 1 cessano di applicarsi decorsi sei mesi dalla data di ricevimento della notifica della denuncia dell'Accordo a norma del paragrafo 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenkymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundra nittonio.

Por las Comunidades Europeas  
For De Europæiske Fællesskaber  
Für die Europäischen Gemeinschaften  
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες  
For the European Communities  
Pour les Communautés européennes  
Per le Comunità europee  
Voor de Europese Gemeenschappen  
Pelas Comunidades Europeias  
Euroopan yhteisöjen puolesta  
For Europeiska gemenskaperna



Por la Confederación Suiza  
For Det Schweiziske Edsforbund  
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft  
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία  
For the Swiss Confederation  
Pour la Confédération suisse  
Per la Confederazione svizzera  
Voor de Zwitserse Bondsstaat  
Pela Confederação Suíça  
Sveitsin valaliiton puolesta  
På Schweiziska edsförbundets vägnar



---

## ALLEGATO A

**PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

## 1. TITOLARITÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

- 1.1. I contratti conclusi dai partecipanti ai sensi delle norme di attuazione dell'articolo 167 del trattato CE devono, tra l'altro, disciplinare la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni create nell'ambito della ricerca congiunta e l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale sorti nel medesimo ambito, tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, dei contributi dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, delle modalità di risoluzione delle controversie e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengano rilevante.

Tali contratti definiscono anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.

- 1.2. Nell'attuazione del presente Accordo, lo sfruttamento delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale deve essere conforme ai reciproci interessi delle Comunità e della Svizzera e i contratti devono contenere apposite disposizioni a tal fine. Esse devono prevedere che i diritti menzionati all'articolo 4 del presente Accordo possono essere concessi solo sulle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale sorti dopo che è entrato in vigore l'obbligo per la Svizzera di contribuire al finanziamento dei programmi.
- 1.3. Subordinatamente al consenso delle parti, le informazioni o i diritti di proprietà intellettuale sorti nell'ambito della ricerca congiunta e non disciplinati dai contratti sono attribuiti secondo i principi stabiliti dai contratti, inclusi quelli sulla risoluzione delle controversie.

Se non viene raggiunta una decisione vincolante mediante la procedura di composizione delle controversie stabilita dai partecipanti, la controversia può essere deferita al comitato di ricerca Svizzera/Comunità che cerca di mediare tra i partecipanti. Se i partecipanti non riescono a trovare un Accordo, in seguito a tale mediazione, le informazioni o i diritti di proprietà intellettuale spettano in comune a tutti i partecipanti alla ricerca congiunta che ha generato le informazioni o i diritti di proprietà intellettuale.

In mancanza di accordo sullo sfruttamento, ciascun partecipante a cui si applicano queste disposizioni ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni o diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.

- 1.4. Ciascuna delle parti provvede affinché l'altra parte e i partecipanti di questa ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma della presente sezione.
- 1.5. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà il presente Accordo, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base al presente Accordo e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere:
- i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi del presente Accordo
  - e
  - ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.

## 2. CONVENZIONI INTERNAZIONALI

I diritti di proprietà intellettuale spettanti alle parti ed ai rispettivi partecipanti devono essere disciplinati in maniera conforme alle convenzioni internazionali applicabili, incluso l'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Trip) del GATT-OMC, la Convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971) e la Convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967).

## 3. OPERE LETTERARIE E AUDIOVISIVE SCIENTIFICHE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE

Salvo diversa disposizione contrattuale e quanto previsto dalla sezione 4, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa.

Fatto salvo tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

- 3.1. In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.
- 3.2. Le parti assicurano che le opere letterarie o audiovisive di carattere scientifico frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo abbiano la più ampia diffusione possibile.
- 3.3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

#### 4. INFORMAZIONI ESCLUSIVE

##### A. Informazioni esclusive documentali

- 1) Ciascuna delle parti e, se del caso, i loro partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nei contratti, le informazioni esclusive che esse intendono mantenere segrete ai sensi del presente Accordo sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
  - i) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore in cui normalmente circolano nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono,
  - ii) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza,  
e
  - iii) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

Le parti e, se del caso, i loro partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo debbano essere tenute segrete.

- 2) Ciascuna parte deve fare in modo che le informazioni esclusive ai sensi del presente Accordo ed il loro carattere segreto siano immediatamente riconoscibili come tali dall'altra parte, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.
- 3) La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi del presente Accordo si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono comunicate dal titolare ad esperti del settore senza restrizioni.
- 4) Le informazioni esclusive comunicate a norma del presente Accordo possono essere rivelate dalla parte che le riceve a propri funzionari e dipendenti, o ad agenzie o dipartimenti specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive sia fatta contro l'impegno a tenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.
- 5) Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 4. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

**B. Informazioni esclusive non documentali**

Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi del presente Accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dal presente Accordo per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

**C. Controllo**

Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente Accordo per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

---

## ALLEGATO B

**REGOLE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA SVIZZERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL PRESENTE ACCORDO**

## 1. DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

1.1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1 settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Svizzera i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

- a) gli importi degli stanziamenti di impegno per i due programmi quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea;
- b) la stima dell'importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione della Svizzera ai due programmi quadro ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

1.2. Non appena il bilancio viene adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Svizzera gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

## 2. MODALITÀ DI VERSAMENTO

2.1. Entro il 15 giugno e il 15 novembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente Accordo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

- sei dodicesimi del contributo della Svizzera, entro il 20 luglio; e
- i sei dodicesimi residui, entro il 15 dicembre.

Tuttavia, nell'ultimo anno dei due programmi quadro, la Svizzera provvederà al versamento dell'intero contributo entro il 20 luglio.

2.2. Il contributo della Svizzera è espresso e corrisposto in euro.

2.3. Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente Accordo deve essere versato nei termini di cui al paragrafo 2.1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in EURO al tasso interbancario EURIBOR a un mese, secondo le quotazioni «Telerate». Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al paragrafo 2.1.

2.4. Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti svizzeri, che partecipano ai lavori dei comitati di ricerca e all'attuazione dei due programmi quadro, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri delle Comunità europee.

## 3. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

3.1. L'importo della partecipazione finanziaria della Svizzera ai due programmi quadro ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.

3.2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del primo versamento per l'esercizio finanziario n + 1. Tuttavia, l'ultimo di tali conguagli avrà luogo entro il mese di luglio del quarto anno successivo alla fine dei due programmi quadro.

I versamenti della Svizzera sono accreditati ai programmi delle Comunità europee in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

#### 4. INFORMAZIONI

- 4.1. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione invia a fini informativi alla Svizzera un prospetto dello stato delle risorse assegnate ai due programmi quadro per il precedente esercizio finanziario (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.
  - 4.2. La Commissione comunica alla Svizzera tutte le altre informazioni finanziarie generali relative all'attuazione dei due programmi quadro messe a disposizione degli Stati AELS-SEE.
-

**ATTO FINALE**

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA,

e

della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

da una parte,

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altra,

riuniti addì ventuno giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra, sulla cooperazione scientifica e tecnologica hanno adottato il testo della dichiarazione comune elencata in appresso e acclusa al presente Atto finale:

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

Hanno altresì preso atto della dichiarazione seguente acclusa al presente Atto finale:

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenäkymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundra nittionio.



Por las Comunidades Europeas  
For De Europæiske Fællesskaber  
Für die Europäischen Gemeinschaften  
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινοότητες  
For the European Communities  
Pour les Communautés européennes  
Per le Comunità europee  
Voor de Europese Gemeenschappen  
Pelas Comunidades Europeias  
Euroopan yhteisöjen puolesta  
For Europeiska gemenskaperna



Por la Confederación Suiza  
For Det Schweiziske Edsforbund  
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft  
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία  
For the Swiss Confederation  
Pour la Confédération suisse  
Per la Confederazione svizzera  
Voor de Zwitserse Bondsstaat  
Pela Confederação Suíça  
Sveitsin valaliiton puolesta  
På Schweiziska edsförbundets vägnar



---

## DICHIARAZIONE COMUNE

### **in merito a futuri negoziati supplementari**

La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

## DICHIARAZIONE RELATIVA

### **alla partecipazione della Svizzera ai comitati**

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la Ricerca Scientifica e Tecnica (CREST)
- Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti
- Gruppo di Coordinamento sul Reciproco Riconoscimento dei Diplomi di Istruzione Superiore
- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE.

---

### **Informazione relativa all'entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli**

In seguito alla notifica definitiva, in data 17 aprile 2002, dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dei sette accordi, firmati a Lussemburgo il 21 giugno 1999, tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli, detti accordi entreranno in vigore simultaneamente il 1° giugno 2002.

---